

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA



**Commissione di indagine amministrativa
istituita con Decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501
per l'accertamento, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa
del latte in base alla normativa, della correttezza del metodo di calcolo adottato
dall'Amministrazione
con riferimento in particolare ai dati utilizzati**

RELAZIONE

ALLEGATI – VOLUME 3

Roma, 26 gennaio 2010

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.


RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 18

Dati relativi agli allevamenti della Lombardia

	% Aziende
<= 3,1	0,19%
> 3,1 - 3,3	0,74%
> 3,3 - 3,5	2,70%
> 3,5 - 3,7	12,08%
> 3,7 - 3,9	38,65%
> 3,9 - 4,1	34,23%
> 4,1 - 4,3	9,41%
> 4,3 - 4,5	1,55%
> 4,5 - 4,7	0,30%
> 4,7	0,14%
Totale complessivo	100,00%

AGEA - distribuzione delle medie annuali per allevatore - anno 2008 grasso registrato dai primi acquirenti



tmgp espresso in peso/volume

Tenori mensili di grasso: modalità di elaborazione dei dati registrati mensilmente dagli acquirenti

Allo scopo di confrontare la distribuzione delle medie annuali dei tmgp degli allevatori della Regione Lombardia con quella presentata dal Dott. Varisco dell'IZS di Brescia per l'anno 2008, i dati relativi al tenore di materia grassa di periodo registrati nel SIAN sono stati elaborati nel seguente modo:

1. Sono stati estratti i TMGP relativi alle aziende ubicate nella regione Lombardia, dichiarati attraverso il SIAN dagli acquirenti a cui tali soggetti hanno conferito latte o registrati nel SIAN dalle regioni che hanno effettuati accertamenti in corso di periodo, relativi al periodo gennaio – dicembre 2008.
2. Per ogni singola azienda, è stato ricavato il tmgp annuale come media aritmetica di tutti i tmgp registrati mensilmente.
3. Il valore medio ottenuto, espresso in peso/peso, è stato convertito in peso/volume dividendo per il coefficiente 0,971 (1Lt = 0,971 Kg).

Il n. di aziende esaminate è pari a 5.664.

I dati dell'IZS di Brescia sono stati forniti sulla base di un campione di 5.025 aziende.

Il confronto delle distribuzioni delle medie annuali, effettuato su base percentuale, evidenzia una assoluta coerenza tra le due banche dati.

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 19

Riepilogo per campagna delle consegne con accertamenti regionali sul tenore di materia grassa

	A - Ridotto da accertamento	C - Aumentato da accertamento	Totale complessivo
2004/2005			
Numero di L1	242	136	378
Consegne non rettificate	64.479.721	40.562.470	105.042.191
Delta materia periodo	-6,93	5,57	-1,36
Delta Rettificato	-267.179	115.860	-151.319
2005/2006			
Numero di L1	1264	919	2183
Consegne non rettificate	113.955.630	54.289.341	168.244.971
Delta materia periodo	-25,14	19,40	-5,74
Delta Rettificato	-436.898	159.553	-277.345
2006/2007			
Numero di L1	638	3881	4519
Consegne non rettificate	243.197.937	866.812.658	1.110.010.595
Delta materia periodo	-54,28	481,53	427,25
Delta Rettificato	-3.138.389	12.079.005	8.940.616
2007/2008			
Numero di L1	1481	752	2233
Consegne non rettificate	959.811.856	96.911.276	1.056.723.132
Delta materia periodo	-89,34	30,07	-59,27
Delta Rettificato	-11.937.532	301.223	-11.636.309
2008/2009			
Numero di L1	1427	2565	3992
Consegne non rettificate	139.968.411	355.230.180	495.198.591
Delta materia periodo	-55,06	78,14	23,08
Delta Rettificato	-3.076.644	1.923.413	-1.153.231
Numero di L1 totale	5052	8253	13305
Consegne non rettificate totale	1.521.413.555	1.413.805.925	2.935.219.480
Delta materia periodo totale	-230,75	614,71	383,96
Delta Rettificato totale	-18.856.642	14.579.054	-4.277.588

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Legenda

Le anomalie riportate nei riepiloghi corrispondono alla risposta negativa alle seguenti domande, segnata dagli ispettori sulle schede di controllo compilate durante l'accertamento e poi registrata nel SIAN

<u>Intestazione di colonna</u>	<u>Domanda con risposta negativa</u>
Anom. Analisi	ANALISI EFFETTUATE REGOLARMENTE
Anom. TMG	TMG REGISTRATO COINCIDENTE CON ANALISI
Anom. Lab.	HA UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE LABORATORI ABILITATI

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Campagna 2003-04

Regione	Richiesti	Conclusi	Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lab.
PIEMONTE	31	31	31	1	2	2
VALLE D'AOSTA	12	12	12	0	0	0
LOMBARDIA	73	73	73	3	5	3
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	8	8	8	0	0	0
VENETO	90	90	90	3	12	1
FRULI VENEZIA GIULIA	10	10	9	0	3	0
LIGURIA	8	8	8	0	0	1
EMILIA ROMAGNA	51	51	51	0	3	1
TOSCANA	9	9	9	0	2	1
MARCHE	1	1	1	1	1	0
LAZIO	37	37	37	6	7	2
ABRUZZO	6	6	6	1	1	0
MOLISE	17	17	17	0	0	0
CAMPANIA	89	89	89	4	4	24
PUGLIA	67	62	41	9	8	12
BASILICATA	30	30	30	4	5	0
CALABRIA	23	23	23	0	0	1
SICILIA	19	19	19	8	7	15
SARDEGNA	5	5	5	1	1	1
	586	581	559	41	61	64

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna
 Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)
 Quantitativo a controllo (tonn)

2007
 10.757.059
 4.472.158

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Campagna 2004-05

Regione	Richiesti	Conclusi	Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lab.
PIEMONTE	13	13	13	0	1	
VALLE DAOSTA	11	11	11	2	4	
LOMBARDIA	32	32	32	0	0	
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	2	2	2	0	0	
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2	2	2	0	0	
VENETO	18	18	17	0	3	
FRULLI VENEZIA GIULIA	4	4	3	0	0	
LIGURIA	7	7	7	1	0	
EMILIA ROMAGNA	52	52	51	0	2	
TOSCANA	6	6	6	0	0	
MARCHE	2	2	1	0	0	
LAZIO	14	14	7	1	2	
ABRUZZO	4	4	3	1	2	
MOLISE	13	13	13	0	0	
CAMPANIA	41	41	41	2	2	
PUGLIA	11	8	2	0	0	
BASILICATA	10	10	10	1	1	
CALABRIA	2	2	2	0	0	
SICILIA	9	9	9	3	3	
SARDEGNA	3	3	2	0	0	
	256	253	234	11	20	

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna

1901

Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn)

10.637.540

Quantitativo a controllo (tonn)

4.407.226

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Campagna 2005-06

Regione	Richiesti	Conclusi	Nel Termine	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lab.
PIEMONTE	7	7	7	0	0	0
VALLE D'AOSTA	5	5	3	0	0	0
LOMBARDIA	26	26	26	0	0	0
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	2	2	2	0	0	0
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2	2	2	0	0	0
VENETO	22	22	22	1	2	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	3	2	0	0	0
LIGURIA	2	2	2	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	65	65	65	0	1	1
TOSCANA	8	8	8	0	0	0
UMBRIA	3	3	3	0	0	0
MARCHE	2	2	2	0	0	0
LAZIO	9	9	1	0	0	0
ABRUZZO	2	2	1	1	1	1
MOLISE	5	5	5	0	0	0
CAMPANIA	43	43	43	0	1	1
PUGLIA	22	20	12	0	3	3
BASILICATA	24	24	24	0	3	3
CALABRIA	4	4	2	0	0	0
SICILIA	7	7	6	3	3	3
SARDEGNA	2	2	1	0	0	0
Totale	265	263	239	5	14	14

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna 1819
 Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn) 10.889.540
 Quantitativo a controllo (tonn) 4.382.976

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Campagna 2006-07

Regione	Richiesti	Conclusi	Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lat
PIEMONTE	8	8	8	0	0	0
VALLE D'AOSTA	6	6	6	0	1	0
LOMBARDIA	18	18	18	0	0	0
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	3	3	3	0	0	0
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	2	2	2	0	0	0
VENETO	16	16	16	0	1	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	2	1	0	1	0
LIGURIA	5	5	5	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	48	48	48	1	0	0
TOSCANA	5	5	5	0	0	0
UMBRIA	1	1	1	0	0	0
MARCHE	1	1	0	0	0	0
LAZIO	4	4	4	0	0	0
ABRUZZO	2	2	2	2	1	0
MOLISE	6	6	6	0	0	0
CAMPANIA	56	56	56	1	2	1
PUGLIA	21	12	12	0	1	0
BASILICATA	18	18	18	1	1	5
CALABRIA	3	3	1	0	1	0
SICILIA	7	7	7	2	2	3
SARDEGNA	1	1	1	0	0	0
	233	224	220	7	11	9

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna 1736
 Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn) 10.858.666
 Quantitativo a controllo (tonn) 5.041.754

Stato avanzamento controlli sugli acquirenti

Campagna 2007-08

Regione	Richiesti	Conclusi	Nei Termini	Anom. Analisi	Anom. TMG	Anom. Lat
PIEMONTE	24	13	13	0	0	0
VALLE D'AOSTA	9	0	0	0	0	0
LOMBARDIA	64	64	64	0	4	3
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	3	3	3	0	0	0
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	10	0	0	0	0	0
VENETO	31	17	16	0	0	0
FRIULI VENEZIA GIULIA	20	16	16	0	0	0
LIGURIA	1	1	1	0	0	0
EMILIA ROMAGNA	75	44	44	1	0	0
TOSCANA	7	0	0	0	0	0
UMBRIA	4	0	0	0	0	0
MARCHE	2	0	0	0	0	0
LAZIO	10	2	2	0	0	0
ABRUZZO	14	5	5	1	1	1
MOLISE	19	19	19	0	0	0
CAMPANIA	45	44	44	0	1	0
PUGLIA	52	19	19	0	0	0
BASILICATA	29	13	13	0	0	0
CALABRIA	21	9	9	0	0	0
SICILIA	14	8	8	0	0	2
SARDEGNA	6	0	0	0	0	0
TOTALE	460	277	276	2	6	6

Dati nazionali

N. acquirenti attivi nella campagna 1703
 Quantitativo consegnato dichiarato totale (tonn) 10.803,172
 Quantitativo a controllo (tonn) 4.449,161

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 20

Il file "MedieGrassoMensili.txt" contiene i valori elaborati dal sistema informatico dell'AIA che vengono riportati alla fine del modulo ufficiale "Prestampato" che l'AIA produce e restituisce all'allevatore con le elaborazioni dei dati del controllo funzionale e dei tenori di grasso rilevati per ogni singola vacca.

Il file è composto da una riga per ogni azienda in cui sono riportati i dati per tutti i controlli funzionali eseguiti nel periodo 01/01/2008 – 31/12/2008 per l'azienda stessa. Sono previsti 13 campi in quanto per alcune aziende ci sono fino a 13 controlli in un anno.

I campi riportati sono i seguenti:

Dati identificativi dell'azienda:

COD_AUA = codice identificativo interno AIA – Il campo è vuoto se è presente il codice ASL dell'azienda.

CODASL1 CODASL2 CODASL3 = codice ASL dell'azienda – se presenti più di un codice ASL l'azienda è comunque una unica unità produttiva.

Dati aziendali del controllo funzionale (xx=01, ..., 13 – 01=primo controllo eseguito nell'anno):

DATA CF_{xx} = data del controllo funzionale

NS_{xx} = Numero Soggetti munti

LATTE_{xx} = Somma dei Kg di latte di ogni singola vacca munti al giorno del Controllo Funzionale (se metodo AT somma delle stime per singola vacca)

GR_{xx} = Percentuale di grasso elaborata come media ponderata dei titoli di grasso di ogni singola vacca munta al giorno del Controllo Funzionale (se metodo AT la media è elaborata a partire dalle stime di kg di latte e kg di grasso delle singole vacche)

M_{xx} = Mungitura in cui è stato fatto il Controllo Funzionale (M=mattina, P=pomeriggio, S=sera – l'opzione P è possibile solo nei casi in cui vengono fatte tre mungiture aziendali). Il campo è vuoto se il controllo funzionale è stato effettuato su tutte le mungiture e quindi non vengono applicati i coefficienti di stima.

Il valore della percentuale di grasso riportata nel file per ogni giorno di Controllo Funzionale è determinato come segue:

- prelievo del campione per ogni singola vacca al momento del Controllo Funzionale
- elaborazione della percentuale di grasso da parte del laboratorio (peso/peso)
- validazione del dato:
 - o se la percentuale di grasso non rientra nell'intervallo 2–7 il grasso non viene considerato nelle elaborazioni, solo per la razza Jersey si accettano valori fino a 9.99
- applicazione dei coefficienti per la determinazione del titolo di grasso giornaliero della vacca:
 - o si applicano opportuni coefficienti di stima ai kg di latte ed ai kg di grasso per ottenere la percentuale di grasso rapportata alla produzione giornaliera della singola vacca
 - o si applicano dei coefficienti per correggere la diluizione da parte del conservante liquido al valore della percentuale ottenuta; se viene utilizzato un conservante solido o spray non si applica nessun coefficiente di correzione
- vengono sommati i kg di grasso ed i kg di latte delle vacche che hanno una determinazione di grasso e viene calcolata la percentuale di grasso riportata sul piede del prestampato e trascritta nel file:

$$\frac{\text{somma (kg grasso)}}{\text{somma (kg latte)}} * 100$$

Di seguito si riporta un esempio di Prestampato in cui sono evidenziati i dati riportati nel file

LATTAGIONI:		CONSISTENZA MANDRIA		PRODUZIONE MEDIA GIORNALIERA		PRODUZIONE TOTALE AL CONTROLLO				PESO VOLUME		MEDIA EQUIVALENTE SOGGETTO MATURE		N.
NUMERO	LUNGHEZZA	PRESENTI	CONTROLLATE	PRESENTI	CONTROLLATE	LATTE	GRASSO	PROTEINE	GRASSO	PROTEINE	LATTE	GRASSO	PROTEINE	NATI
MEDIO	MEDIA					KG	%	KG	%	%	KG	KG	KG	
Priscina Italiana														
2,4	172	317	261	249	203	7403	2,75	263	3,32	1,88	11067	469	345	31
MEDIE AZIENDALI			261	249	203	7593	3,75	252	3,32	1,88	11067	469	345	31
2,4	172	317												

NS_xx: numero
soggetti munti

LATTExx: Kg latte
(somma dei soggetti
in produzione)

GRxx: % grasso
(media ponderata sui
soggetti in produzione)

In corrispondenza di alcune date di controllo funzionale è possibile trovare 0 capi in produzione in quanto o l'azienda aveva tutti i capi in alpeggio, oppure (nei casi di aziende molto piccole) tutte le vacche alla data del controllo erano asciugate (ossia non sono state munte perché stavano per partorire).

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 21

Agea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

UFFICIO MONOCRATICO
Ufficio di Staff – Quote Latte
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.490

Prof. N. SQLU 54

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 26 GEN. 2010

Alla Commissione di Indagine
Amministrativa
C/O Comando Carabinieri Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
Via Torino, 44
00184 ROMA

OGGETTO: Regime quote latte. Elaborazione tabulato di raffronto dati AGEA e AIA.

Si trasmette, in allegato alla presente, l'elaborazione informatica con i vincoli richiesti dalla Commissione, inerente il raffronto dei dati conosciuti da AGEA, per il tramite del SIAN e i dati AIA, informalmente consegnata in precedenza alla segretaria della Commissione stessa.

Con le elaborazioni richieste viene consegnato anche un appunto tecnico relativo alle "modalità di elaborazione per il confronto tra i dati AIA ed i dati registrati mensilmente dagli acquirenti di latte", dal quale si desumono alcune importanti criticità tali da imporre una doverosa cautela sui risultati ottenuti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE
(Dott. Franco Moretti)



Modalità di elaborazione per il confronto tra i dati AIA ed i dati registrati mensilmente dagli acquirenti

I dati ricevuti da AIA riportano i risultati di tutti i controlli funzionali eseguiti nel periodo 01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2008 per ogni azienda aderente.

Per identificare le aziende, nel file AIA sono stati forniti nella maggior parte dei casi i codici ASL delle aziende controllate.

L'assenza del codice fiscale dell'allevatore(o conduttore) della stalla non ha permesso un confronto diretto con i dati registrati mensilmente nel SIAN.

Infatti, per ogni stalla possiamo avere più aziende dichiaranti (è il caso di stalle condivise da diversi soggetti) e non è possibile, dai dati forniti, individuare quale delle aziende dichiaranti registrate nel SIAN ha di fatto subito il controllo funzionale.

Inoltre, ad ogni azienda dichiarante nel SIAN possono corrispondere diverse stalle e, nel caso AIA ne abbia controllata una sola, non è possibile disgregare il dato dichiarato per risalire alla parte di dichiarazione relativa a quella sola stalla.

Di conseguenza si è dovuto procedere ad una ulteriore elaborazione preliminare al confronto, aggregando i dati AIA ed i dati SIAN in modo da rendere il più omogenei possibili i termini di paragone.

In pratica sono state individuate delle 'superaziende' o gruppi in cui, a fronte di una stalla condivisa da più aziende, sono state raggruppate tutte le aziende ad essa collegate nonché tutte le altre stalle eventualmente possedute dalle stesse, rispettando il vincolo che ogni azienda figuri in un solo gruppo ed ogni stalla figuri in solo gruppo.

Nella maggior parte dei casi, comunque ogni gruppo contiene una sola azienda ed una sola stalla.

Per ogni gruppo, a livello mensile è stata calcolata la media ponderata del tenore di grasso mensile dichiarato e di quello rilevato da AIA. La ponderazione è effettuata sulla base del latte dichiarato (per i dati SIAN) e controllato (per i dati AIA).

A questo punto sono state definite delle fasce in cui articolare le diverse rilevazioni, dove una rilevazione corrisponde ad un gruppo ed ad un solo mese di controllo AIA / dichiarazione.

La fascia intermedia corrisponde a tutte le rilevazioni per le quali è riscontrata una corrispondenza tra i dati ricevuti dall'AIA ed i dati registrati nel SIAN con uno scarto del 5%.

Infine, in 235 casi (su 20.843 totali,) al posto del codice ASL è stato fornito il solo codice identificativo interno AIA, inutilizzabile ai fini del confronto con i dati registrati nel SIAN: tali casi quindi sono stati esclusi.

Confronto rilevazioni del grasso AIA - SIAN

Periodo di osservazione

01 gennaio - 31 dicembre 2008

Riepilogo scostamento per fascia e per mese

Rilevazioni	01-Gennaio	02-Febraio	03-Marzo	04-Aprile	05-Maggio	06-Giugno	07-Luglio	08-Agosto	09-Settembre	10-Ottobre	11-Novembre	12-Dicembre	Totale compo
A : AIA inferiore per più del 50 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
B : AIA inferiore per più del 25 %	0,25%	0,36%	0,29%	0,46%	0,30%	0,43%	0,46%	0,12%	0,46%	0,38%	0,48%	0,64%	0,40%
C : AIA inferiore per più del 10 %	7,96%	8,81%	8,75%	8,20%	8,71%	9,66%	9,00%	6,76%	9,02%	7,85%	9,25%	10,91%	8,83%
D : AIA inferiore per più del 5 %	16,64%	15,78%	16,43%	15,53%	16,87%	16,84%	16,63%	15,84%	15,81%	16,04%	16,47%	17,52%	16,39%
E : AIA corrispondente al SIAN (±5 %)	48,30%	47,23%	47,90%	48,09%	48,65%	47,54%	48,98%	48,27%	46,80%	47,39%	45,30%	45,30%	47,56%
F : AIA superiore per più del 5 %	13,20%	13,75%	13,24%	14,11%	13,14%	12,73%	12,78%	14,20%	14,06%	13,91%	13,97%	12,85%	13,45%
G : AIA superiore per più del 10 %	11,92%	12,08%	11,63%	11,90%	10,92%	11,26%	10,55%	10,25%	12,13%	12,58%	12,44%	10,99%	11,63%
H : AIA superiore per più del 25 %	1,61%	1,80%	1,54%	1,55%	1,22%	1,40%	1,47%	1,43%	1,55%	1,65%	1,77%	1,51%	1,55%
I : AIA superiore per più del 50 %	0,12%	0,19%	0,23%	0,17%	0,18%	0,13%	0,12%	0,14%	0,18%	0,19%	0,30%	0,20%	0,18%

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 22



Regione Lombardia

DECRETO N° 6273 Del 16/06/2008

Identificativo Atto n. 554

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE QUOTE LATTE; DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003 N. 49, CONVERTITO CON LEGGE 30 MAGGIO 2003 N. 117 RECANTE RIFORMA DELLA NORMATIVA INTERNA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTERO-CASEARI; LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689
DITTA: _____ * CONTROLLO DI
FINE PERIODO 2005/2006 CODICE DEBITORE: 591255.

Per copia conforme all'originale
in atti
Milano, li 30-06-2008

Il Funzionario
Il Dirigente d'Ufficio
(Dr. Giorgio Bleynat)

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



Regione Lombardia

6273

16 GIU 2008

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI
MERCATO, QUALITA' E INTERVENTI NELLE FILIERE
AGROINDUSTRIALI**

VISTO il Reg. (CE) n. 1788/2003 che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO il DM 31 luglio 2003 recante "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari";

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;

VISTA la DGR n. VI/44244 del 16 luglio 1999 "Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte: riordino delle competenze in applicazione dell'art. 3. Comma 1 lettera a) e dell'art. 4 comma 2 lettera h) della legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 "Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura";

CONSIDERATO che il regolamento 595/2004 prevede:

- all'articolo 23: che per essere riconosciuto quale primo acquirente il soggetto di cui trattasi "si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24 paragrafo 2";
- all'articolo 24: "l'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispettivo nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8 paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri dati e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino".



Regione Lombardia

6273

16 GIU 2008

CONSIDERATO che il DM 31/07/2003 all'art. 14 prevede che "gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) 1392/01";

VISTO il processo verbale di accertamento e contestazione di violazioni amministrative in materia di applicazione del regime delle quote latte di cui ai regolamenti (CE) 1788/03 e (CE) 595/04, alla L. 119/03 e al DM 31/07/2003 n. 566159902783 fin, relativo alla Ditta ~~Agro-Industria~~ di An. ~~Agro-Industria~~ redatto dall'Amministrazione Provinciale di Lodi in data 08/11/2006 con il quale, relativamente alla campagna 2005/2006 - controllo di fine periodo, sono state contestate le seguenti violazioni:

- Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24, dalla L. 119/03 art. 8 comma 3, art. 10 comma 1 e art. 5, DM 31/07/03 art. 12, 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa;

CONSIDERATO che le sanzioni previste per le infrazioni di cui al punto precedente sono le seguenti:

- Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24, dalla L. 119/03 art. 8 comma 3, art. 10 comma 1 e art. 5, DM 31/07/03 art. 12, 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa: sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato comunque non inferiore a € 1.000 e non superiore a € 100.000 (Reg. CE 595/04 art. 23 paragrafo 3, Legge 119/03 art. 8 comma 3, Legge 71/05 art. 2 comma 1 per la ripetizione) fermo restando il recupero del prelievo eventualmente dovuto che verrà effettuato con procedimento distinto dal presente;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale di accertamento nella parte in cui l'agente accertatore svolge le seguenti considerazioni "il tenore della materia grassa non è coerente. Il TMGR dell'unico conferente - è del 3,73 mentre il titolo di materia grassa del latte prodotto estrapolato dal Bollettino AIA del 2005 relativo ai controlli funzionali è 3,99% quindi ben diverso da quello risultante in L/3,17%. Nel dettaglio dalle singole analisi si evince che la media del grasso P/P parte da 2,87% per il mese di aprile 2005 per arrivare a 3,54% nel mese di marzo 2006";

CONSIDERATO che in sede di controllo la signora ~~Coste~~ ha dichiarato quanto segue: "Non ho commesso nessuna violazione perché l'accertamento del vostro funzionario signora Serena è puramente cartaceo, non comporta analisi e si fonda su dati riportati dal bollettino AIA. I prelievi effettuati da APA non vengono effettuati sulla massa di latte venduto ma solo su parte dei singoli capi dell'allevamento che sono in mungitura il giorno del controllo. Le modalità del prelievo, la diversità del periodo di riferimento e le finalità, essendo del tutto diverse, danno risultati non confrontabili o sostitutivi di quelli previsti dalla normativa quote latte";



Regione Lombardia

6273

16 GIU. 2008

PRESO ATTO dei contenuti della memoria difensiva inviata dalla ditta nella quale viene ribadito quanto affermato in sede di controllo e riportato nel verbale di contestazione e ritenuto pertanto esperite le procedure di cui all'articolo 18 della legge 689/81;

CONSIDERATO, con riferimento all'attività di controllo effettuata dall'AIA:

- che si tratta di attività istituzionale regolata da precisi disposti normativi (DM 24/05/1967, DM 18/04/00 e L. 30/91);
- che l'elevatissimo numero dei controlli effettuati annualmente in tutta Italia ha alla base un sistema ormai consolidato e ufficialmente validato (prova ne è il fatto che i dati dei controlli funzionali furono utilizzati anche dalla Commissione di indagine Lecca in relazione alla L. 5/98 inerente le quote latte);
- che il fatto che sia finalizzata al miglioramento genetico degli animali accresce il livello di precisione richiesto nell'effettuazione dei controlli medesimi (anche perché i risultati contenuti nei Bollettini AIA possono determinare un diverso valore economico dell'animale oggetto di controllo);

CONSIDERATO:

- che il prelevamento del campione di latte necessario per effettuare le analisi ai fini del regime delle quote latte deve essere fatto in maniera corretta e cioè miscelando opportunamente il latte di massa al fine di omogeneizzare la materia grassa (che tende ad affiorare) con il resto del latte;
- che un campione prelevato senza la preventiva omogeneizzazione potrebbe presentare un titolo di grasso non corretto proprio in virtù dell'affioramento della materia grassa durante la conservazione del latte nel tank di mungitura;

PRESO ATTO del fatto che il tenore di materia grassa di riferimento assegnato all'azienda agricola (alla base di analisi storiche) è pari a 3,73 e quindi confrontabile con il dato che emerge dai controlli funzionali mentre il dato delle analisi effettuate sul latte prodotto nella campagna 2005/2006 evidenziano un tenore di materia grassa molto più basso, riconducibile ad un latte scremato, e non congruo (oltre che non giustificabile dal punto di vista del miglioramento genetico degli animali e del miglioramento delle condizioni di management aziendale);

CONSIDERATO, con riferimento al tenore di materia grassa, che il DM 31/07/2003 all'articolo 13 prevede che:

- l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi;



Regione Lombardia

6273 16 GIU. 2008

- per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un QRI inferiore a Kg 60.00 l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo dei tenori di grassi;
- l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione;

CONSIDERATO che il tenore di materia grassa è un elemento essenziale per una corretta applicazione del regime delle quote latte perché concorre, attraverso l'operazione definita "rettifica", alla definizione del quantitativo di latte prodotto da ogni produttore al fine della quantificazione del prelievo supplementare eventualmente dovuto;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'operazione di rettifica effettuata prima dell'imputazione del prelievo supplementare l'azienda agricola grazie alla notevole differenza tra il tenore di materia grassa di riferimento e il tenore di materia grassa di periodo, ha avuto completamente compensato il proprio esubero produttivo e quindi non ha pagato alcun prelievo supplementare;

CONSIDERATO che con riferimento alla campagna produttiva 2003/2004 era stata riscontrata e sanzionata la medesima violazione e che la relativa ordinanza ingiunzione era stata oggetto di impugnativa avanti al Tribunale di Lodi che con sentenza n. 895/07 ha rigettato il ricorso affermando che "[...] tutti questi elementi sono coerenti tra loro nel senso di escludere la correttezza dei dati riportati nel modello LI e ciò giustifica la sanzione irrogata dalla regione Lombardia";

RILEVATA la tempestività e la ritualità della contestazione effettuata per mezzo del preposto Agente accertatore;

CONSTATATO il mancato pagamento in misura ridotta della sanzione di cui all'art. 16 della L. 689/81;

RITENUTO pertanto sussistere, dall'esame del contenuto del verbale di accertamento e sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le infrazioni di seguito indicate e ritenuto di irrogare la seguente sanzione:

- Violazione dell'obbligo di corretta tenuta della contabilità così come previsto dal reg. (CE) 595/04 art. 24, dalla L. 119/03 art. 8 comma 3, art. 10 comma 1 e art. 5, DM 31/07/03 art. 12, 13 e 14 con riferimento alle analisi della materia grassa: sanzione amministrativa pari a € 5.000,00 (cinquemila/00); l'adozione di un tale importo è giustificata dal fatto che la medesima violazione è già stata contestata alla ditta nelle campagne produttive 2002/2003 e



Regione Lombardia

6273

16 GIU. 2008

per le filiere agroindustriali - Struttura Organizzazioni comuni di mercato, qualità e interventi nelle filiere agroindustriali - Via Pola 12/14 - 20124 MILANO (Fax n. 02/67658050);

4) di effettuare i seguenti accertamenti:

Debitore	Codice	Capitolo	Importo anno1	Importo anno2	Importo anno3
		3.4.10.257	5.000,00	0,00	0,00
		1.1.3.206	5,16	0,00	0,00

- 5) dichiarare che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per la procedura esattoriale in danno degli ingiunti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 6) di dichiarare che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. 24 novembre 1981 n. 689, può essere impugnato entro trenta giorni dalla sua notificazione, davanti al Giudice Unico competente per territorio a norma dell'art. 22/bis della citata L. 689/81.

Il Dirigente della
Struttura Organizzazioni Comuni di Mercato, Qualità e
Interventi nelle filiere agroindustriali
(Giorgio Bleynat)

Giorgio Bleynat

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 23

soggetti ancora in attività	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 2)	3185
<hr/>		
soggetti che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 3)	3435
<hr/>		
soggetti che per almeno un mese nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 4)	170
<hr/>		
con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile (deviazione superiore allo 0,20%)	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 5)	827
<hr/>		
soggetti che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%	Riscontri nel campione selezionato	2
<hr/>		
soggetti che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 6)	130
<hr/>		
soggetti che hanno subito un controllo da parte delle regioni	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 7)	98
<hr/>		
soggetti che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna	Riscontri nel campione selezionato (Tabella 8)	1197

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2001	3.227	1.070.442,406	1.059.020,029	1.125.984,257	27.308,736
PIEMONTE	110	40.351,994	39.949,691	41.710,207	66.964,228
VALLE D'AOSTA	33	1.156,734	1.188,032	1.210,523	1.760,516
LOMBARDIA	856	537.644,619	527.930,147	567.668,166	22.491
PROV. AUT. BOLZANO	73	3.656,857	3.722,391	3.797,691	39.738,019
PROV. AUT. TRENTO	26	2.677,895	2.744,826	2.791,090	75.300
VENETO	323	77.849,182	77.509,045	81.284,617	46.264
FRIULI VENEZIA GIULIA	46	4.473,219	4.489,206	4.622,986	3.775,572
LIGURIA	2	13,275	13,437	13,948	133,780
EMILIA ROMAGNA	716	303.765,240	301.092,546	319.921,461	511
TOSCANA	43	4.507,141	4.614,934	4.849,985	18.828,915
UMBRIA	2	192,714	197,324	199,597	235,051
MARCHE	10	1.401,781	1.441,477	1.495,145	2.273
LAZIO	176	27.836,231	28.038,631	28.754,998	53,668
ABRUZZO	77	7.077,176	7.248,738	7.503,091	716,367
MOLISE	52	1.736,053	1.758,738	1.782,965	254,353
CAMPANIA	274	20.071,552	20.230,543	20.546,205	24,227
PUGLIA	226	19.729,058	20.208,175	20.796,445	588,270
BASILICATA	86	5.562,724	5.716,157	5.895,498	179,341
CALABRIA	41	2.479,512	2.540,015	2.604,460	64,445
SICILIA	38	4.466,552	4.496,455	4.574,567	78,112
SARDEGNA	17	3.792,897	3.889,521	3.960,612	71,091

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2002	3.579	1.300.617,517	1.285.190,059	1.367.564,229	82.374,170	36.265,504
PIEMONTE	176	54.679,770	54.273,028	56.970,640	2.697,612	942,591
VALLE D'AOSTA	44	1.743,682	1.786,798	1.815,759	28,961	28,961
LOMBARDIA	971	651.602,929	639.359,953	685.774,942	46.414,989	19.825,943
PROV. AUT. BOLZANO	55	2.807,554	2.882,742	2.969,118	86,376	86,376
PROV. AUT. TRENTO	26	1.961,720	1.997,812	2.070,120	72,308	72,308
VENETO	416	117.485,793	116.593,979	122.804,723	6.210,744	2.060,957
FRIULI VENEZIA GIULIA	59	14.411,149	14.376,401	14.703,513	327,112	112,822
LIGURIA	3	79,743	83,753	84,965	1,212	1,212
EMILIA ROMAGNA	792	340.375,176	336.496,356	359.390,574	22.894,218	10.062,312
TOSCANA	50	7.929,076	8.070,837	8.481,106	410,269	272,511
UMBRIA	6	1.081,237	1.104,675	1.111,152	6,477	6,477
MARCHE	8	2.186,169	2.205,494	2.316,226	110,732	110,732
LAZIO	177	33.796,446	34.002,650	34.930,057	927,407	651,593
ABRUZZO	75	8.209,303	8.452,887	8.832,019	379,132	342,475
MOLISE	49	2.563,228	2.592,298	2.619,296	26,998	26,998
CAMPANIA	157	8.977,007	9.110,699	9.265,882	155,183	118,170
PUGLIA	304	28.668,740	29.325,445	30.178,358	852,913	773,633
BASILICATA	100	7.914,836	8.082,665	8.409,742	327,077	327,077
CALABRIA	53	4.204,436	4.285,740	4.412,094	126,354	124,260
SICILIA	32	3.130,964	3.212,963	3.440,542	227,579	227,579
SARDEGNA	26	6.808,559	6.892,884	6.983,401	90,517	90,517

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2003	5.672	2.034.377,516	2.044.585,970	2.128.828,208	35.915,746
PIEMONTE	351	92.144,253	92.195,822	95.613,037	1.232,654
VALLE D'AOSTA	88	3.017,039	3.093,743	3.161,285	67,542
LOMBARDIA	1.475	997.528,585	997.239,576	1.043.859,129	46.619,553
PROV. AUT. BOLZANO	66	5.021,109	5.094,293	5.202,541	108,248
PROV. AUT. TRENTO	43	3.514,916	3.579,779	3.668,723	88,944
VENETO	574	160.298,493	162.257,681	166.335,667	4.077,966
FRIULI VENEZIA GIULIA	78	21.009,677	20.321,329	21.515,805	1.194,476
LIGURIA	4	67,199	68,136	69,241	1,105
EMILIA ROMAGNA	1.156	545.131,473	550,964,598	574,367,196	23.402,598
TOSCANA	66	12.091,842	12.435,545	13.004,292	568,747
UMBRIA	8	1.400,449	1.433,065	1.455,348	22,283
MARCHE	21	3.792,032	3.872,650	3.990,563	117,913
LAZIO	297	48.972,781	49,455,250	50,363,502	908,252
ABRUZZO	83	12.120,109	12,396,315	13,055,346	659,031
MOLISE	51	2.491,671	2,518,360	2,551,208	32,848
CAMPANIA	319	15,803,475	16,175,180	16,443,416	268,236
PUGLIA	504	51,710,182	52,431,635	53,802,789	1.371,154
BASILICATA	171	18,571,557	18,866,693	19,483,418	616,725
CALABRIA	66	5,224,524	5,312,275	5,434,492	122,217
SICILIA	218	23,815,902	24,099,872	24,474,594	374,722
SARDEGNA	33	10,650,248	10,774,173	10,976,616	202,443

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

Produttori	Consegne rettificcate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
2006	5.586	2.025.331.779	2.022.239.775	2.113.161.157	90.921.382	41.234.035
PIEMONTE	243	79.281.948	78.813.615	82.011.014	3.197.399	1.227.424
VALLE D'AOSTA	76	2.869.944	2.920.697	2.985.423	64.726	64.726
LOMBARDIA	1.059	887.126.540	878.149.285	923.950.900	45.801.615	17.425.325
PROV. AUT. BOLZANO	264	15.598.284	15.934.695	16.380.610	445.915	445.915
PROV. AUT. TRENTO	46	8.892.547	9.072.001	9.241.531	169.530	169.530
VENETO	497	183.222.183	184.356.239	190.058.769	5.702.530	2.771.779
FRUII VENEZIA GIULIA	68	27.177.480	27.436.024	27.825.230	389.206	310.133
LIIGURIA	3	46.901	47.576	49.331	1.755	1.755
EMILIA ROMAGNA	1.005	564.749.591	566.113.633	595.210.431	29.096.798	13.395.131
TOSCANA	66	15.097.505	15.431.226	15.981.426	550.200	415.402
UMBRIA	8	1.129.924	1.154.442	1.178.114	23.672	23.672
MARCHE	22	10.510.232	10.594.320	10.910.089	315.769	256.626
LAZIO	273	38.794.069	39.141.267	39.904.721	763.454	466.801
ABRUZZO	135	19.505.211	19.983.019	20.695.944	712.925	622.546
MOLISE	65	3.612.601	3.651.457	3.710.338	58.881	58.881
CAMPANIA	712	45.317.096	45.893.929	46.900.780	1.006.851	978.726
PUGLIA	381	45.287.436	45.776.157	46.562.719	786.562	766.610
BASILICATA	267	27.532.762	27.897.135	28.786.450	889.315	889.315
CALABRIA	79	8.464.916	8.528.169	8.633.721	105.552	105.010
SICILIA	267	35.281.822	35.430.989	36.130.900	699.911	699.911
SARDEGNA	50	5.832.787	5.913.900	6.052.716	138.816	138.816

Riepilogo dei soggetti con quantitativo consegnato superiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata) e quantitativo rettificato inferiore alla quota (o alla quota aumentata della quota B tagliata)

Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
2008	3.670	1.330.231.002	1.330.231.995	1.390.537.905	60.305.910	26.615.924
PIEMONTE	150	69.169.916	68.653.595	71.380.392	2.726.797	983.782
VALLE D'AOSTA	83	3.193.780	3.254.729	3.343.602	88.873	88.873
LOMBARDIA	603	516.169.549	510.304.759	537.412.445	27.107.686	9.304.231
PROV. AUT. BOLZANO	219	11.551.157	11.773.961	12.133.170	359.209	359.209
PROV. AUT. TRENTO	17	3.192.653	3.221.728	3.298.431	76.703	76.703
VENETO	287	102.550.013	103.299.500	106.903.609	3.604.109	2.022.297
FRULI VENEZIA GIULIA	42	6.600.571	6.694.699	6.810.766	116.067	99.390
LIGURIA	2	7.489	7.695	8.180	485	485
EMILIA ROMAGNA	693	428.946.140	432.055.838	454.094.439	22.038.601	9.681.948
TOSCANA	25	11.554.242	11.757.043	11.965.633	208.590	180.458
UMBRIA	2	519.160	524.238	525.784	1.546	1.546
MARCHE	11	5.115.638	5.153.900	5.312.884	158.984	158.984
LAZIO	146	19.636.266	19.956.741	20.296.566	339.825	268.603
ABRUZZO	69	10.774.132	10.967.391	11.222.898	255.507	211.477
MOLISE	30	2.108.895	2.129.223	2.158.041	28.818	28.818
CAMPANIA	556	44.940.829	45.398.992	46.542.477	1.143.485	1.133.192
PUGLIA	239	31.779.952	32.096.643	32.644.436	547.793	519.820
BASILICATA	215	23.923.470	24.265.401	24.980.170	714.769	714.769
CALABRIA	63	7.603.120	7.639.178	7.775.694	136.516	129.792
SICILIA	202	29.155.963	29.318.869	29.943.610	624.741	624.741
SARDEGNA	16	1.738.067	1.757.872	1.784.678	26.806	26.806

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2000	2.111	911.955.356	890.047.063	959.854.707	69.807.644	23.841.906
PIEMONTE	74	27.745.338	27.453.359	28.709.772	1.256.413	469.982
VALLE D'AOSTA	23	940.356	962.439	979.390	16.951	16.027.497
LOMBARDIA	741	535.611.032	517.762.259	565.533.251	47.770.992	75.299
PROV. AUT. BOLZANO	68	4.110.074	4.183.861	4.259.160	75.299	32.234
PROV. AUT. TRENTO	19	1.419.960	1.462.652	1.494.886	3.776.911	1.201.085
VENETO	182	57.649.113	56.648.023	60.424.934	3.776.911	154.659
FRULLI VENEZIA GIULIA	24	15.190.139	14.576.847	15.857.734	1.280.887	0
LIGURIA	1	13.790	14.200	14.494	294	4.641.130
EMILIA ROMAGNA	432	202.842.928	199.410.727	213.594.314	14.183.587	107.539
TOSCANA	29	5.423.688	5.535.080	5.699.382	164.302	4.316
UMBRIA	3	206.683	212.753	217.069	4.316	44.487
MARCHE	5	1.587.298	1.641.016	1.692.545	51.529	205.676
LAZIO	84	11.979.963	12.171.544	12.442.674	271.130	110.920
ABRUZZO	29	3.353.694	3.405.840	3.533.953	128.113	11.891
MOLISE	31	1.090.872	1.103.972	1.115.863	11.891	128.091
CAMPANIA	132	15.900.726	16.031.858	16.180.313	148.455	302.395
PUGLIA	149	13.252.809	13.559.895	13.880.134	320.239	154.408
BASILICATA	38	5.039.227	5.191.243	5.345.651	154.408	32.162
CALABRIA	17	2.329.848	2.373.420	2.411.929	38.509	32.508
SICILIA	20	1.696.438	1.709.353	1.741.861	32.508	88.676
SARDEGNA	10	4.571.380	4.636.722	4.725.398	88.676	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2001	1.847	761.212,431	751.171,890	800.359,618	49.187,728	19.920,691
PIEMONTE	63	29.974,161	29.823,326	30.827,742	1.004,416	436,939
VALLE D'AOSTA	20	791,974	811,503	827,937	16,434	16,434
LOMBARDIA	576	425.802,541	417.355,986	449.600,848	32.244,862	12.781,733
PROV. AUT. BOLZANO	52	2.979,553	3.033,998	3.100,841	66,843	66,843
PROV. AUT. TRENTO	16	2.186,805	2.241,706	2.279,065	37,359	37,359
VENETO	163	52.602,293	52.151,689	54.904,549	2.752,860	1.215,251
FRIULI VENEZIA GIULIA	23	3.009,071	3.018,636	3.098,156	79,520	33,156
EMILIA ROMAGNA	398	192.886,381	190.984,110	202.726,298	11.742,188	4.262,911
TOSCANA	19	2.092,982	2.153,913	2.260,417	106,504	81,968
UMBRIA	1	111,303	113,588	115,460	1,872	1,872
MARCHE	6	656,174	673,540	696,142	22,602	21,488
LAZIO	88	15.834,321	15.963,300	16.358,246	394,946	309,412
ABRUZZO	44	4.719,721	4.830,985	4.995,441	164,456	138,423
MOISE	23	1.242,674	1.255,186	1.273,627	18,441	18,441
CAMPANIA	158	6.401,812	6.512,057	6.633,494	121,437	105,760
PUGLIA	109	9.684,453	9.842,129	10.061,176	219,047	198,760
BASILICATA	42	2.840,489	2.919,770	2.982,640	62,870	62,870
CALABRIA	18	1.117,307	1.132,275	1.162,439	30,164	30,164
SICILIA	23	3.283,502	3.302,659	3.357,163	54,504	54,504
SARDEGNA	5	2.994,914	3.051,534	3.097,937	46,403	46,403

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

2002	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
	2.196	967.762,427	955.692,852	1.017.151,451	61.458,599	27.650,310
PIEMONTE	104	38.706,144	38.411,091	40.317,507	1.906,416	732,809
VALLE D'AOSTA	32	1.404,213	1.438,002	1.462,633	24,631	24,631
LOMBARDIA	668	514.642,825	505.162,096	541.674,582	36.512,486	15.897,296
PROV. AUT. BOLZANO	43	2.301,962	2.367,899	2.446,319	78,420	78,420
PROV. AUT. TRENTO	17	1.848,881	1.882,042	1.952,014	69,972	69,972
VENETO	239	85.923,145	84.935,343	89.792,873	4.857,530	1.566,007
FRIULI VENEZIA GIULIA	31	10.317,209	10.341,588	10.510,191	168,603	53,007
LIGURIA	2	51,016	54,980	55,495	515	515
EMILIA ROMAGNA	477	242.492,398	239.984,789	255.837,218	15.852,429	7.568,249
TOSCANA	24	4.109,587	4.173,902	4.326,061	152,159	126,916
UMBRIA	3	981,946	1.002,684	1.008,066	5,382	5,382
MARCHE	1	790,961	791,501	867,472	75,971	75,971
LAZIO	94	19.649,012	19.713,748	20.372,758	659,010	453,284
ABRUZZO	43	5.973,366	6.168,558	6.487,615	319,057	289,262
MOLISE	34	2.167,691	2.193,808	2.216,226	22,418	22,418
CAMPANIA	93	6.319,315	6.414,564	6.500,913	86,349	70,241
PUGLIA	175	16.399,524	16.690,703	17.020,826	330,123	279,344
BASILICATA	57	5.145,477	5.266,380	5.399,290	132,910	132,910
CALABRIA	28	2.723,754	2.784,914	2.862,965	78,051	77,509
SICILIA	18	2.038,567	2.077,501	2.148,238	70,737	70,737
SARDEGNA	13	3.775,434	3.836,759	3.892,189	55,430	55,430

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2003	3.629	1.590.202.956	1.595.883.370	1.664.033.909	68.150.539	27.805.625
PIEMONTE	64	68.792.904	68.535.856	71.395.626	2.859.770	869.678
VALLE D'AOSTA	200	2.235.675	2.298.315	2.350.035	51.720	51.720
LOMBARDIA	1.035	823.424.921	822.375.946	861.749.616	39.373.670	14.429.890
PROV. AUT. BOLZANO	48	4.210.672	4.274.915	4.366.869	91.954	91.954
PROV. AUT. TRENTO	20	1.910.429	1.940.533	1.985.257	44.724	44.724
VENETO	328	118.034.952	119.574.338	122.388.174	2.813.836	1.167.013
FRULLI VENEZIA GIULIA	34	16.959.039	16.213.531	17.328.342	1.114.811	94.790
LIGURIA	2	51.318	51.746	52.728	982	0
EMILIA ROMAGNA	733	405.085.120	408.826.066	426.953.679	18.127.613	7.660.353
TOSCANA	41	8.609.930	8.866.779	9.215.100	348.321	261.140
UMBRIA	4	1.019.068	1.037.536	1.049.738	12.202	12.202
MARCHE	12	1.967.986	2.002.806	2.081.359	78.553	78.553
LAZIO	167	33.214.754	33.587.694	34.197.022	609.328	481.304
ABRUZZO	66	10.768.982	11.012.160	11.640.536	628.376	599.279
MOLISE	33	1.861.094	1.883.022	1.904.765	21.743	21.743
CAMPANIA	205	11.178.037	11.449.951	11.641.523	191.572	183.224
PUGLIA	330	37.990.568	38.475.150	39.309.284	834.134	810.828
BASILICATA	112	14.842.961	15.067.380	15.561.313	493.933	493.933
CALABRIA	39	3.722.529	3.789.040	3.859.219	70.179	70.179
SICILIA	137	17.668.614	17.861.329	18.131.262	269.933	269.933
SARDEGNA	19	6.653.403	6.759.277	6.872.462	113.185	113.185

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2006	4.561	1.851.599.849	1.847.903.441	1.932.056.346	84.152.905	37.567.441
PIEMONTE	181	71.700.325	71.009.103	73.976.867	2.967.764	1.140.859
VALLE D'AOSTA	63	2.599.087	2.648.624	2.704.119	55.495	55.495
LOMBARDIA	909	830.383.424	821.655.489	865.075.064	43.419.575	16.355.209
PROV. AUT. BOLZANO	185	12.760.736	13.088.191	13.414.122	325.931	325.931
PROV. AUT. TRENTO	41	8.519.865	8.699.301	8.862.741	163.440	163.440
VENETO	392	166.683.663	167.698.398	172.914.438	5.216.040	2.420.514
FRIULI VENEZIA GIULIA	50	24.233.942	24.436.702	24.779.619	342.917	273.123
LIGURIA	2	8.581	8.864	9.130	266	266
EMILIA ROMAGNA	812	510.150.933	511.318.284	537.806.589	26.488.305	12.187.907
TOSCANA	56	12.431.545	12.724.482	13.158.290	433.808	306.220
UMBRIA	4	681.731	694.121	704.787	10.666	10.666
MARCHE	20	9.878.691	9.961.393	10.254.455	293.062	233.919
LAZIO	218	34.196.185	34.542.250	35.151.261	609.011	394.407
ABRUZZO	110	17.153.425	17.593.003	18.212.762	619.759	532.369
MOLISE	45	2.586.574	2.620.838	2.654.172	33.334	33.334
CAMPANIA	613	41.527.668	42.069.630	43.004.062	934.432	908.756
PUGLIA	331	42.315.772	42.764.568	43.454.198	689.630	676.098
BASILICATA	223	22.935.892	23.265.247	24.046.346	781.099	781.099
CALABRIA	52	6.944.771	6.990.585	7.071.181	80.596	80.054
SICILIA	222	30.134.259	30.264.188	30.866.227	602.039	602.039
SARDEGNA	32	3.772.780	3.850.180	3.935.916	85.736	85.736

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che risultano ancora in attività

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2008	3.185	1.277.769,477	1.277.643,892	1.336.251,728	58.607,836	25.263,207
PIEMONTE	130	65.257,860	64.748,149	67.366,334	2.618,185	904,603
VALLE D'AOSTA	73	2.989,638	3.048,629	3.128,120	79,491	79,491
LOMBARDIA	516	501.907,152	496.023,184	522.685,614	26.662,430	9.021,559
PROV. AUT. BOLZANO	137	9.483,997	9.706,312	9.988,786	282,474	282,474
PROV. AUT. TRENTO	14	2.972,059	3.001,108	3.074,652	73,544	73,544
VENETO	234	94.597,335	95.327,834	98.663,769	3.335,935	1.811,653
FRIULI VENEZIA GIULIA	26	5.737,671	5.828,968	5.914,273	85,305	68,628
LIGURIA	1	6,064	6,092	6,573	481	481
EMILIA ROMAGNA	620	416.570,869	419.633,408	441.154,691	21.521,283	9.259,699
TOSCANA	24	11.550,503	11.753,243	11.961,399	208,156	180,024
UMBRIA	1	518,585	523,663	525,203	1,540	1,540
MARCHE	11	5.115,638	5.153,900	5.312,884	158,984	158,984
LAZIO	116	17.868,361	18.178,286	18.484,262	305,976	235,495
ABRUZZO	65	10.583,376	10.774,727	11.014,469	239,742	195,712
MOLISE	28	2.063,892	2.083,236	2.110,335	27,099	27,099
CAMPANIA	515	40.664,148	41.110,983	42.157,665	1.046,682	1.036,389
PUGLIA	216	30.892,161	31.198,514	31.733,425	534,911	506,938
BASILICATA	205	22.047,705	22.385,956	23.066,823	680,867	680,867
CALABRIA	53	6.784,653	6.820,275	6.929,736	109,461	102,737
SICILIA	184	28.419,743	28.579,553	29.188,037	608,484	608,484
SARDEGNA	16	1.738,067	1.757,872	1.784,678	26,806	26,806

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
2000	3.526	1.217.025.354	1.188.182.204	1.277.785.822	89.603.618	31.935.810
PIEMONTE	142	41.963.863	41.236.124	43.402.690	2.166.566	651.379
VALLE D'AOSTA	35	1.342.311	1.372.873	1.397.105	24.232	24.232
LOMBARDIA	1.065	666.833.594	644.028.208	702.858.959	58.830.751	20.397.348
PROV. AUT. BOLZANO	79	4.411.889	4.486.220	4.566.575	80.355	80.355
PROV. AUT. TRENTO	26	1.510.748	1.529.546	1.570.712	41.166	41.166
VENETO	348	77.060.590	75.855.413	80.413.972	4.558.559	1.671.365
FRIULI VENEZIA GIULIA	64	17.022.838	16.346.497	17.728.565	1.382.068	174.352
LIGURIA	3	38.726	39.584	40.244	660	366
EMILIA ROMAGNA	733	297.236.264	292.388.523	312.034.137	19.645.614	6.363.306
TOSCANA	43	7.129.029	7.236.579	7.479.223	242.644	154.757
UMBRIA	5	571.782	581.247	593.400	12.153	12.153
MARCHE	12	2.373.807	2.423.214	2.507.149	83.935	57.431
LAZIO	188	21.054.816	21.245.659	21.698.304	452.645	313.565
ABRUZZO	41	4.395.412	4.441.050	4.640.259	199.209	179.693
MOLISE	56	1.433.475	1.447.283	1.462.642	15.359	15.359
CAMPANIA	221	26.710.198	26.883.265	27.240.208	356.943	331.867
PUGLIA	306	26.971.003	27.413.930	28.362.686	948.756	916.790
BASILICATA	70	7.478.002	7.581.150	7.930.261	349.111	349.111
CALABRIA	38	3.361.651	3.414.972	3.484.709	69.737	58.060
SICILIA	34	2.454.802	2.481.655	2.520.705	39.050	39.050
SARDEGNA	17	5.670.554	5.749.212	5.853.317	104.105	104.105

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

2001	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
PIEMONTE	2.915	990.646,257	977.908,076	1.037.885,684	59.977,608	25.556,049
VALLE D'AOSTA	103	39.431,271	38.940,569	40.560,995	1.620,426	545,224
LOMBARDIA	31	1.067,210	1.092,135	1.113,691	21,556	21,556
PROV. AUT. BOLZANO	772	493.065,402	483.752,577	518.652,488	34.899,911	14.897,211
PROV. AUT. TRENTO	68	3.503,051	3.558,595	3.629,610	71,015	71,015
VENETO	20	2.148,718	2.185,125	2.224,505	39,380	39,380
FRIULI VENEZIA GIULIA	298	73.771,807	73.271,333	76.856,125	3.584,792	1.527,867
LIGURIA	40	4.186,155	4.188,269	4.314,462	126,193	44,689
EMILIA ROMAGNA	2	13,275	13,437	13,948	511	511
TOSCANA	658	282.280,494	278.834,707	296.282,836	17.448,129	6.546,384
UMBRIA	30	3.241,781	3.268,443	3.460,892	192,449	132,725
MARCHE	2	192,714	197,324	199,597	2,273	2,273
LAZIO	9	1.363,696	1.401,080	1.453,376	52,296	41,609
ABRUZZO	171	27.227,035	27.414,441	28.082,062	667,621	541,645
MOLISE	66	6.126,538	6.224,767	6.452,490	227,723	198,238
CAMPANIA	51	1.708,915	1.725,949	1.749,203	23,254	23,254
PUGLIA	241	19.550,427	19.663,876	19.960,601	296,725	255,382
BASILICATA	203	17.282,141	17.517,290	17.898,525	381,235	345,101
CALABRIA	65	4.613,069	4.674,728	4.812,702	137,974	137,974
SICILIA	37	1.993,412	2.017,424	2.066,245	48,821	48,687
SARDEGNA	38	4.466,552	4.496,455	4.574,567	78,112	78,112
	10	3.412,594	3.469,552	3.526,764	57,212	57,212

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2002	3.270	1.224.007.437	1.206.658.136	1.283.223.967	76.565.831	34.707.157
PIEMONTE	163	50.697.588	50.146.559	52.600.768	2.454.209	900.453
VALLE D'AOSTA	40	1.625.467	1.662.276	1.689.861	27.585	27.585
LOMBARDIA	915	625.781.080	613.194.838	657.613.646	44.418.808	19.261.167
PROV. AUT. BOLZANO	49	2.530.954	2.575.645	2.635.883	60.238	60.238
PROV. AUT. TRENTO	22	1.922.660	1.954.767	2.026.302	71.535	71.535
VENETO	376	108.840.705	107.728.575	113.383.647	5.655.072	1.979.284
FRUII VENEZIA GIULIA	57	14.374.864	14.337.612	14.664.073	326.461	112.171
LIIGURIA	2	44.194	44.253	45.192	939	939
EMILIA ROMAGNA	724	312.167.069	307.838.061	328.246.042	20.407.981	9.617.907
TOSCANA	41	7.286.860	7.370.167	7.763.695	393.528	266.196
UMBRIA	6	1.081.237	1.104.675	1.111.152	6.477	6.477
MARCHE	8	2.186.169	2.205.494	2.316.226	110.732	110.732
LAZIO	166	32.823.504	33.017.185	33.866.352	849.167	639.945
ABRUZZO	66	5.766.532	5.821.391	6.098.440	277.049	245.285
MOLISE	49	2.563.228	2.592.298	2.619.296	26.998	26.998
CAMPANIA	133	8.218.769	8.286.316	8.425.231	138.915	103.081
PUGLIA	273	25.429.428	25.832.593	26.592.107	759.514	698.093
BASILICATA	85	7.136.512	7.239.893	7.546.735	306.842	306.842
CALABRIA	48	4.057.232	4.128.920	4.254.002	125.082	123.530
SICILIA	29	2.949.747	2.990.927	3.063.758	72.831	72.831
SARDEGNA	18	6.523.638	6.585.691	6.661.559	75.868	75.868

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2003	5.305	1.949.026,586	1.956.284,201	2.035.275,586	78.991,385	34.308,514
PIEMONTE	330	88.486,821	88.310,888	91.558,443	3.247,555	1.203,382
VALLE D'AOSTA	75	2.669,441	2.722,487	2.785,775	63,288	63,288
LOMBARDIA	1.404	959.715,456	959.295,602	1.002.650,157	43.354,555	16.778,862
PROV. AUT. BOLZANO	61	4.727,551	4.781,916	4.882,340	100,424	100,424
PROV. AUT. TRENTO	41	3.432,124	3.491,667	3.579,022	87,355	87,355
VENETO	551	156.988,077	158.721,736	162.728,628	4.006,892	1.742,656
FRIULI VENEZIA GIULIA	73	20.750,093	20.045,077	21.234,986	1.189,909	134,199
LIGURIA	4	67,199	68,136	69,241	1,105	1,23
EMILIA ROMAGNA	1.088	516.173,506	520.534,345	542.470,391	21.936,046	9.622,349
TOSCANA	52	10.204,210	10.367,713	10.877,183	509,470	386,518
UMBRIA	7	1.188,519	1.208,328	1.221,533	13,205	13,205
MARCHE	19	3.691,522	3.765,767	3.883,014	117,247	117,247
LAZIO	286	47.972,305	48.393,278	49.254,839	861,561	656,302
ABRUZZO	77	11.294,277	11.466,720	12.079,298	612,578	579,747
MOLISE	50	2.464,545	2.489,621	2.522,369	32,748	32,748
CAMPANIA	271	13.150,685	13.336,621	13.567,067	230,446	216,691
PUGLIA	469	50.435,717	51.061,575	52.412,496	1.350,921	1.311,786
BASILICATA	147	17.571,851	17.793,464	18.385,235	591,771	591,771
CALABRIA	64	5.112,871	5.191,937	5.313,101	121,164	106,716
SICILIA	209	22.937,826	23.164,699	23.530,022	365,323	365,323
SARDEGNA	27	9.991,990	10.072,624	10.270,446	197,822	197,822

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2006	5.288	1.954.049.365	1.950.130.737	2.035.201.661	85.070.924	40.105.915
PIEMONTE	228	77.508.027	76.787.817	79.846.922	3.059.105	1.204.414
VALLE D'AOSTA	71	2.728.115	2.769.694	2.831.809	62.115	62.115
LOMBARDIA	1.022	860.130.829	851.592.240	894.381.787	42.789.547	17.001.615
PROV. AUT. BOLZANO	235	13.688.474	13.892.556	14.290.087	397.531	397.531
PROV. AUT. TRENTO	44	8.801.251	8.972.770	9.140.516	167.746	167.746
VENETO	480	179.418.457	180.318.450	185.966.111	5.647.661	2.754.927
FRIULI VENEZIA GIULIA	66	27.122.726	27.377.831	27.764.197	386.366	307.293
LIGURIA	3	46.901	47.576	49.331	1.755	1.755
EMILIA ROMAGNA	949	538.011.379	539.453.334	566.225.824	26.772.490	13.032.731
TOSCANA	58	14.277.864	14.551.616	15.082.021	530.405	402.928
UMBRIA	8	1.129.924	1.154.442	1.178.114	23.672	23.672
MARCHE	21	10.477.184	10.559.320	10.874.199	314.879	255.736
LAZIO	264	37.120.472	37.362.610	38.110.687	748.077	451.516
ABRUZZO	119	16.128.004	16.350.419	16.926.557	576.138	497.087
MOLISE	62	3.458.585	3.485.525	3.542.559	57.034	57.034
CAMPANIA	657	43.556.895	44.011.479	44.990.893	979.414	951.320
PUGLIA	373	44.995.186	45.463.355	46.246.640	783.285	763.333
BASILICATA	245	26.671.377	26.972.985	27.816.964	843.979	843.979
CALABRIA	78	8.430.506	8.490.769	8.595.983	105.214	104.672
SICILIA	264	35.204.153	35.348.885	36.047.188	698.303	698.303
SARDEGNA	41	5.143.056	5.167.064	5.293.272	126.208	126.208

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 che con la rettifica sono rimasti entro la quota (o la quota aumentata della quota B tagliata) con un margine del 5%

	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2008	3.435	1.260.487.643	1.256.834.167	1.313.664.594	56.830.427	25.647.459
PIEMONTE	143	67.302.248	66.673.644	69.353.716	2.680.072	972.037
VALLE D'AOSTA	78	2.954.309	2.998.524	3.083.874	85.350	85.350
LOMBARDIA	570	497.613.401	491.310.087	516.920.368	25.610.281	9.060.276
PROV. AUT. BOLZANO	205	10.535.263	10.691.989	11.022.613	330.624	330.624
PROV. AUT. TRENTO	15	3.168.941	3.196.291	3.272.533	76.242	76.242
VENETO	275	101.155.949	101.798.884	105.374.613	3.575.729	2.002.814
FRIULI VENEZIA GIULIA	41	6.295.744	6.371.244	6.486.067	114.823	98.146
LIGURIA	1	6.064	6.092	6.573	481	481
EMILIA ROMAGNA	630	388.458.890	389.104.306	409.421.743	20.317.437	9.158.295
TOSCANA	22	11.155.054	11.328.197	11.533.390	205.193	177.061
UMBRIA	2	519.160	524.238	525.784	1.546	1.546
MARCHE	11	5.115.638	5.153.900	5.312.884	158.984	158.984
LAZIO	136	18.214.778	18.438.605	18.766.982	328.377	258.451
ABRUZZO	64	10.028.416	10.184.171	10.416.787	232.616	199.470
MOLISE	28	1.993.553	2.003.575	2.030.415	26.840	26.840
CAMPANIA	505	43.144.398	43.456.431	44.548.892	1.092.461	1.082.168
PUGLIA	239	31.779.952	32.096.643	32.644.436	547.793	519.820
BASILICATA	194	22.607.838	22.844.738	23.505.394	660.656	660.656
CALABRIA	63	7.603.120	7.639.178	7.775.694	136.516	129.792
SICILIA	201	29.128.113	29.288.847	29.913.482	624.635	624.635
SARDEGNA	12	1.706.814	1.724.583	1.748.354	23.771	23.771

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che per almeno un mese nella campagna hanno tenuto di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%

	Produttori	Consegne rettificcate	Quota consegne dis.	Consegne tali quali	Tali quali in esubero	Tali quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2006	324	26.100.976	26.951.105	28.491.887	1.540.782	1.255.002
PIEMONTE	4	824.599	1.081.226	1.100.477	19.251	10.569
VALLE D'AOSTA	2	45.392	46.629	52.499	5.870	5.870
LOMBARDIA	8	1.989.592	1.983.797	2.189.562	205.765	75.686
PROV. AUT. BOLZANO	1	5.376	5.847	5.943	96	96
PROV. AUT. TRENTO	1	19.025	19.039	21.903	2.864	2.864
VENETO	7	1.359.382	1.347.393	1.491.335	143.942	90.706
EMILIA ROMAGNA	2	1.088.828	1.092.744	1.171.693	78.949	75.706
UMBRIA	1	177.027	184.737	195.308	10.571	10.571
MARCHE	1	724.616	749.698	785.216	35.518	35.518
LAZIO	15	3.032.939	3.127.340	3.210.037	82.697	38.573
ABRUZZO	34	5.912.330	6.140.575	6.469.445	328.870	289.506
MOLISE	7	246.786	260.698	267.183	6.485	6.485
CAMPANIA	141	5.249.619	5.373.627	5.639.942	266.315	263.055
PUGLIA	7	533.244	536.572	552.231	15.659	11.867
BASILICATA	78	4.485.964	4.578.951	4.890.050	311.099	311.099
SICILIA	4	191.140	195.763	201.097	5.334	5.334
SARDEGNA	11	215.117	226.469	247.966	21.497	21.497

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che per almeno un mese nella campagna hanno tenuto di materia grassa di periodo inferiore al 2,50%

2008	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
PIEMONTE	170	11.128.029	11.266.299	11.980.783	714.484	445.838
LOMBARDIA	3	1.225.639	1.037.490	1.321.574	284.084	61.845
VENETO	2	237.245	265.265	279.053	13.788	0
LIGURIA	3	42.867	43.592	46.555	2.963	2.963
EMILIA ROMAGNA	1	6.064	6.092	6.573	481	481
TOSCANA	2	356.719	384.472	407.838	23.366	0
LAZIO	1	13.076	13.536	14.659	1.123	282
ABRUZZO	8	1.484.313	1.566.748	1.594.675	27.927	23.562
MOLISE	11	1.133.580	1.175.666	1.210.213	34.547	31.779
CAMPANIA	3	54.713	56.212	59.014	2.802	2.802
PUGLIA	87	2.654.075	2.715.084	2.883.855	168.771	167.492
BASILICATA	2	307.192	307.667	312.104	4.437	4.437
CALABRIA	39	2.906.923	2.983.382	3.103.606	120.224	120.224
SICILIA	2	257.738	260.542	266.542	6.000	6.000
SARDEGNA	4	415.832	417.968	436.741	18.773	18.773
	2	32.053	32.583	37.781	5.198	5.198

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile
(deviazione superiore allo 0,20%)

2006	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
	1.458	229.222.635	230.277.144	241.846.063	11.568.919	6.742.452
PIEMONTE	55	19.296.218	19.656.969	20.290.219	633.250	428.521
VALLE D'AOSTA	23	738.488	751.901	764.697	12.796	12.796
LOMBARDIA	115	61.635.020	60.406.460	65.300.626	4.894.166	2.012.681
PROV. AUT. BOLZANO	55	2.006.694	2.060.083	2.136.560	76.477	76.477
PROV. AUT. TRENTO	25	3.222.677	3.294.045	3.371.927	77.882	77.882
VENETO	98	24.825.750	24.843.857	26.060.482	1.216.625	642.122
FRIULI VENEZIA GIULIA	20	3.212.891	3.266.190	3.340.465	74.275	55.843
LIGURIA	3	46.901	47.576	49.331	1.755	1.755
EMILIA ROMAGNA	83	31.529.275	31.637.978	33.515.237	1.877.259	975.782
TOSCANA	17	3.227.373	3.316.303	3.449.142	132.839	93.866
UMBRIA	1	177.027	184.737	195.308	10.571	10.571
MARCHE	6	2.215.547	2.262.361	2.352.515	90.154	90.154
LAZIO	138	16.555.935	16.832.262	17.162.537	330.275	220.543
ABRUZZO	74	12.446.942	12.844.694	13.398.963	554.269	478.183
MOLISE	23	791.509	810.445	826.420	15.975	15.975
CAMPANIA	396	19.812.237	20.202.887	20.748.942	546.055	530.437
PUGLIA	53	5.013.225	5.074.058	5.196.002	121.944	117.054
BASILICATA	147	9.771.508	9.962.081	10.549.497	587.416	587.416
CALABRIA	14	1.038.543	1.046.273	1.067.049	20.776	20.234
SICILIA	83	10.208.536	10.263.863	10.508.622	244.759	244.759
SARDEGNA	29	1.450.339	1.512.121	1.561.522	49.401	49.401

n.b. l'andamento discontinuo è rilevato calcolando per ogni produttore lo scarto del tenore di materia grassa mensile, dichiarato dall'acquirente, rispetto alla media provinciale del mese e, quindi, la deviazione degli scarti rispetto alla media.

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile
(deviazione superiore allo 0,20%)

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2008	827	129.232.332	130.342.117	136.342.581	6.000.464	3.444.839
PIEMONTE	33	7.318.277	7.171.334	7.714.716	543.382	176.415
VALLE D'AOSTA	29	1.214.798	1.236.614	1.272.237	35.623	35.623
LOMBARDIA	65	37.205.394	37.115.167	39.340.129	2.224.962	940.967
PROV. AUT. BOLZANO	39	1.271.459	1.294.522	1.334.644	40.122	40.122
PROV. AUT. TRENTO	8	145.016	147.824	150.307	2.483	2.483
VENETO	52	16.460.084	16.663.268	17.815.897	1.152.629	843.301
FRIULI VENEZIA GIULIA	9	748.545	757.830	770.029	12.199	12.199
LIGURIA	1	6.064	6.092	6.573	481	481
EMILIA ROMAGNA	51	22.640.525	22.963.855	23.771.610	807.755	296.070
TOSCANA	7	1.262.485	1.301.876	1.315.410	13.534	12.607
MARCHE	4	1.317.961	1.335.850	1.406.677	70.827	70.827
LAZIO	55	6.753.036	6.929.184	7.039.466	110.282	70.704
ABRUZZO	29	4.242.343	4.350.116	4.462.081	111.965	83.920
MOLISE	13	537.694	549.115	560.686	11.571	11.571
CAMPANIA	237	9.152.112	9.308.809	9.634.128	325.319	321.994
PUGLIA	35	4.188.819	4.244.375	4.338.415	94.040	83.646
BASILICATA	90	7.503.248	7.642.602	7.871.920	229.318	229.318
CALABRIA	6	630.316	634.535	653.445	18.910	17.529
SICILIA	54	6.254.984	6.301.227	6.483.929	182.702	182.702
SARDEGNA	10	379.172	387.922	400.282	12.360	12.360

n.b. l'andamento discontinuo è rilevato calcolando per ogni produttore lo scarto del tenore di materia grassa mensile, dichiarato dall'acquirente, rispetto alla media provinciale del mese e, quindi, la deviazione degli scarti rispetto alla media.

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile
(deviazione superiore allo 0,40%)

2006	Produttori	Consegne rettificcate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in		Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
					esubero		
	336	26.204,105	26.764,695	28.196,356	1.431,661	989,683	
PIEMONTE	12	1.028,080	1.285,924	1.316,302	30,378	19,127	
VALLE D'AOSTA	4	92,820	94,812	99,948	5,136	5,136	
LOMBARDIA	8	3.695,510	3.415,421	3.815,149	399,728	83,647	
PROV. AUT. BOLZANO	4	45,314	46,347	47,183	836	836	
PROV. AUT. TRENTO	3	42,731	43,317	46,533	3,216	3,216	
VENETO	7	499,172	505,507	522,773	17,266	1,255	
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	71,310	72,093	73,425	1,332	0	
LIGURIA	1	5,323	5,466	5,606	140	140	
EMILIA ROMAGNA	2	301,921	306,655	311,293	4,638	1,395	
UMBRIA	1	177,027	184,737	195,308	10,571	10,571	
LAZIO	20	4.186,425	4.310,925	4.408,463	97,538	47,876	
ABRUZZO	34	5.860,905	6.087,772	6.400,757	312,985	273,437	
MOIISE	9	262,895	276,951	283,348	6,397	6,397	
CAMPANIA	135	4.387,468	4.493,911	4.695,901	201,990	200,932	
PUGLIA	11	822,988	830,101	860,193	30,092	26,300	
BASILICATA	69	4.279,490	4.354,658	4.646,934	292,276	292,276	
CALABRIA	1	2,262	2,289	2,338	49	49	
SICILIA	8	369,410	370,309	380,758	10,449	10,449	
SARDEGNA	6	73,054	77,500	84,144	6,644	6,644	

n.b. l'andamento discontinuo è rilevato calcolando per ogni produttore lo scarto del tenore di materia grassa mensile, dichiarato dall'acquirente, rispetto alla media provinciale del mese e, quindi, la deviazione degli scarti rispetto alla media.

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1 con andamento maggiormente discontinuo nel tenore di materia grassa mensile
(deviazione superiore allo 0,40%)

Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2008	210	12.624,039	12.734,375	13.443,985	709.610
PIEMONTE	5	1.359,456	1.172,046	1.463,139	291.093
VALLE D'AOSTA	3	108,311	108,681	116,997	8,316
LOMBARDIA	4	286,337	311,398	314,157	2,759
PROV. AUT. BOLZANO	5	80,648	81,999	86,161	4,162
PROV. AUT. TRENTO	4	48,864	51,222	52,552	1,330
VENETO	9	1.879,919	1.913,518	1.959,006	45,488
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	150,675	152,815	157,999	5,184
LIGURIA	1	6,064	6,092	6,573	481
EMILIA ROMAGNA	2	356,719	384,472	407,838	23,366
TOSCANA	1	276,855	296,081	298,378	2,297
LAZIO	4	474,911	505,930	512,904	6,974
ABRUZZO	5	294,460	302,655	307,464	4,809
MOLISE	4	133,716	140,955	145,318	4,363
CAMPANIA	105	3.390,116	3.462,758	3.649,602	186,844
PUGLIA	4	532,303	535,702	540,823	5,121
BASILICATA	38	2.356,280	2.411,822	2.506,368	94,546
CALABRIA	2	257,738	260,542	266,542	6,000
SICILIA	5	422,309	424,551	435,352	10,801
SARDEGNA	6	208,358	211,136	216,812	5,676

n.b. l'andamento discontinuo è rilevato calcolando per ogni produttore lo scarto del tenore di materia grassa mensile, dichiarato dall'acquirente, rispetto alla media provinciale del mese e, quindi, la deviazione degli scarti rispetto alla media.

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2000	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la	
						quota (inclusa B	tagliata)
	133	35.244.926	35.693.809	40.072.719	4.378.910	3.423.936	4.420
PIEMONTE	7	9.334.436	9.408.159	9.682.361	274.202	135.345	506
LOMBARDIA	12	8.861.463	8.738.461	10.699.705	1.961.244	1.437.136	959
PROV. AUT. TRENTO	1	11.070	12.606	13.238	632	632	22.501
VENETO	3	2.241.974	2.257.310	2.550.143	292.833	292.832	41.281
EMILIA ROMAGNA	13	10.230.964	10.319.495	11.752.982	1.433.487	1.156.476	13.360
TOSCANA	1	62.637	67.659	71.081	3.422	0	37.149
UMBRIA	1	13.424	15.045	15.551	506	506	126.353
MARCHE	1	22.648	26.661	27.620	959	959	146.736
LAZIO	7	415.690	441.624	474.291	32.667	32.667	8.250
ABRUZZO	4	374.455	383.606	424.895	41.289	41.289	4.420
MOLISE	5	128.546	136.726	150.086	13.360	13.360	22.501
CAMPANIA	20	463.836	520.155	557.304	37.149	37.149	41.281
PUGLIA	31	1.256.273	1.421.615	1.549.369	127.754	126.353	13.360
BASILICATA	23	1.719.829	1.830.101	1.976.837	146.736	146.736	37.149
CALABRIA	1	45.674	45.674	53.924	8.250	8.250	126.353
SARDEGNA	3	62.007	68.912	73.332	4.420	4.420	146.736

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2001	Produttori	Consegne rettificcate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
99		31.247.277	30.244.404	34.875.901	4.631.497	2.336.070	27.774
1	PIEMONTE	8.671.560	8.694.079	8.721.853	27.774	27.774	27.774
12	LOMBARDIA	10.586.391	9.573.681	12.489.684	2.916.003	1.182.439	40.965
3	VENETO	895.222	953.587	1.018.999	65.412	791.758	40.965
8	EMILIA ROMAGNA	6.799.158	6.499.107	7.788.282	1.289.175	791.758	791.758
1	TOSCANA	223.976	226.946	259.472	32.526	32.526	32.526
1	MARCHE	264.357	273.214	292.236	19.022	19.022	19.022
5	LAZIO	488.911	498.095	568.014	69.919	49.069	49.069
6	ABRUZZO	503.971	539.271	570.197	30.926	29.394	29.394
1	MOLISE	27.138	32.789	33.762	973	973	973
22	CAMPANIA	557.189	575.672	629.894	54.222	36.605	36.605
14	PUGLIA	658.488	706.892	764.261	57.369	57.369	57.369
21	BASILICATA	1.262.352	1.328.266	1.382.560	54.294	54.294	54.294
4	SARDEGNA	308.564	342.805	356.687	13.882	13.882	13.882

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2002	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (Inclusa B tagliata)	
						Tal quali oltre la quota (Inclusa B tagliata)	Tal quali oltre la quota (Inclusa B tagliata)
	121	23.966.346	24.429.895	28.061.564	3.631.669	2.730.409	9.814
PIEMONTE	1	319.111	371.806	381.620	9.814	9.814	9.814
LOMBARDIA	13	6.611.316	6.350.010	7.888.557	1.538.547	1.024.760	1.024.760
PROV. AUT. BOLZANO	1	129.958	150.000	172.908	22.908	22.908	22.908
VENETO	2	339.307	383.265	429.648	46.383	45.343	45.343
EMILIA ROMAGNA	23	10.337.912	10.564.984	11.930.980	1.365.996	1.018.730	1.018.730
TOSCANA	2	580.663	569.956	653.177	83.221	62.188	62.188
LAZIO	10	865.445	903.636	1.005.453	101.817	97.304	97.304
ABRUZZO	9	2.341.886	2.507.823	2.644.482	136.659	125.404	125.404
CAMPANIA	15	551.711	588.162	616.203	28.041	27.500	27.500
PUGLIA	20	1.069.080	1.140.004	1.220.698	80.694	78.869	78.869
BASILICATA	16	432.485	454.838	503.326	48.488	48.488	48.488
SICILIA	2	115.228	152.036	306.628	154.592	154.592	154.592
SARDEGNA	7	272.244	293.375	307.884	14.509	14.509	14.509

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2003	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
PIEMONTE	151	32.918.385	33.226.735	38.267.509	5.040.774	3.574.163
VALLE D'AOSTA	3	258.042	286.677	299.422	12.745	10.499
LOMBARDIA	2	19.320	19.884	21.845	1.961	1.961
PROV. AUT. TRENTO VENETO	14	13.841.371	13.505.217	16.422.907	2.917.690	1.851.932
FRILI VENEZIA GIULIA	1	900	933	1.009	76	76
EMILIA ROMAGNA	5	1.084.505	1.099.297	1.242.309	143.012	108.800
TOSCANA	1	6.228	7.278	7.680	402	402
MARCHE	17	8.932.387	9.105.204	10.277.190	1.171.986	882.875
LAZIO	25	3.506.570	3.676.349	3.994.637	318.288	244.378
ABRUZZO	1	301.407	308.355	337.189	28.834	28.834
CAMPANIA	6	162.660	174.133	181.973	7.840	7.840
PUGLIA	5	1.948.052	2.067.320	2.278.971	211.651	210.277
BASILICATA	21	846.158	893.094	939.779	46.685	46.685
SICILIA	20	508.929	535.379	583.762	48.383	48.383
SARDEGNA	20	1.113.683	1.146.088	1.263.423	117.335	117.335
	3	247.516	249.893	254.596	4.703	4.703
	7	140.657	151.634	160.817	9.183	9.183

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2006	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
PIEMONTE	130	13.667.446	14.278.527	15.847.362	1.568.835	1.252.165
VALLE D'AOSTA	2	653.963	908.028	924.050	16.022	7.340
LOMBARDIA	2	45.392	46.629	52.499	5.870	5.870
PROV. AUT. TRENTO	6	2.640.950	2.661.501	3.051.184	389.683	238.419
EMILIA ROMAGNA	1	8.393	8.421	9.643	1.222	1.222
TOSCANA	9	5.080.880	5.165.702	5.839.031	673.329	522.852
LAZIO	1	64.126	72.159	73.371	1.212	1.212
ABRUZZO	4	203.159	212.954	229.352	16.398	16.398
MOLISE	4	1.399.624	1.530.283	1.646.104	115.821	115.821
CAMPANIA	2	4.817	4.998	5.723	725	725
PUGLIA	33	982.849	1.014.901	1.096.606	81.705	79.189
BASILICATA	8	812.212	833.007	897.891	64.884	61.153
SICILIA	41	1.463.991	1.497.331	1.672.872	175.541	175.541
SARDEGNA	4	94.355	98.482	101.233	2.751	2.751
	13	212.735	224.131	247.803	23.672	23.672

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che nella campagna hanno tenore di materia grassa di periodo inferiore al 3,00%

2008	Produttori	Consegne rettificcate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						Tal quali in esubero	tagliata)
PIEMONTE	130	23.391.864	23.767.996	26.829.538	3.061.542	1.796.884	469.532
LOMBARDIA	3	617.864	653.774	683.503	29.729	2.892	270
VENETO	11	10.526.709	10.242.172	12.094.835	1.852.663	826.790	417
LIGURIA	2	1.592.373	1.642.391	1.872.423	230.032	230.032	4
EMILIA ROMAGNA	1	1.425	1.603	1.607	4	4	4
LAZIO	9	7.512.287	7.960.714	8.642.136	681.422	469.532	270
MOLISE	2	67.588	75.314	75.642	328	270	270
CAMPANIA	1	36.339	40.905	41.322	417	417	417
BASILICATA	79	2.427.973	2.502.722	2.711.888	209.166	209.166	209.166
SICILIA	14	413.534	444.375	477.806	33.431	33.431	33.431
SARDEGNA	2	132.466	138.154	154.271	16.117	16.117	16.117
	6	63.306	65.872	74.105	8.233	8.233	8.233

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

2000	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						3.989.894	124.358
PIEMONTE	282	140.505.319	136.046.592	148.626.114	12.579.522	3.989.894	124.358
VALLE D'AOSTA	15	13.344.210	13.403.487	13.657.312	253.825	1.195	1.195
LOMBARDIA	2	80.479	82.683	83.878	1.195	1.195	1.195
PROV. AUT. BOLZANO	68	47.754.553	44.543.170	50.376.689	5.833.519	1.477.114	1.477.114
PROV. AUT. TRENTO	3	154.692	157.455	160.304	2.849	2.849	2.849
VENETO	1	59.893	60.000	60.657	657	657	657
FRIULI VENEZIA GIULIA	27	15.542.942	15.306.674	16.407.736	1.101.062	526.643	526.643
LIGURIA	7	1.144.041	1.140.288	1.181.416	41.128	5.974	5.974
EMILIA ROMAGNA	1	12.013	12.200	12.369	169	169	169
TOSCANA	69	50.619.085	49.338.326	54.353.550	5.015.224	1.552.601	1.552.601
UMBRIA	5	319.006	327.845	339.478	11.633	5.935	5.935
MARCHE	1	51.107	51.107	55.072	3.965	3.965	3.965
LAZIO	1	115.936	121.476	123.258	1.782	1.782	1.782
ABRUZZO	12	1.335.877	1.337.824	1.378.291	40.467	16.634	16.634
MOLISE	2	189.708	190.981	195.844	4.863	4.863	4.863
CAMPANIA	3	111.494	114.238	116.232	1.994	1.994	1.994
PUGLIA	27	1.590.703	1.644.697	1.695.925	51.228	50.600	50.600
BASILICATA	7	308.613	340.271	351.213	10.942	9.541	9.541
CALABRIA	9	3.644.594	3.701.559	3.884.545	182.986	182.986	182.986
SICILIA	17	1.249.395	1.283.649	1.299.842	16.193	16.193	16.193
SARDEGNA	2	72.359	74.400	75.109	709	709	709
	3	2.804.619	2.814.262	2.817.394	3.132	3.132	3.132

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (Inclusa B tagliata)	
					Tal quali in esubero	tagliata)
2001	245					
PIEMONTE	9	117.442.626	122.569.995	7.128.136	2.031.870	51.479
VALLE D'AOSTA	4	11.304.737	11.342.596	54.240		3.386
LOMBARDIA	38	127.180	128.794	132.180	2.316.872	526.343
PROV. AUT. BOLZANO	2	28.771.612	27.641.449	29.958.321	531	531
VENETO	12	91.435	92.101	92.632	308.662	84.900
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	6.449.432	6.431.993	6.740.655	2.669	536
LIGURIA	1	233.593	234.293	236.962	120	120
EMILIA ROMAGNA	106	4.028	4.090	4.210	4.253.711	1.194.085
TOSCANA	4	63.674.189	62.633.051	66.886.762	45.227	40.198
MARCHE	3	360.283	362.889	408.116	24.352	21.002
LAZIO	3	851.728	882.151	906.503	11.417	11.417
ABRUZZO	3	815.858	823.124	834.541	2.833	2.833
MOLISE	3	149.280	156.882	159.715	1.663	1.663
CAMPANIA	1	109.819	111.623	113.286	18.091	18.091
PUGLIA	22	1.786.312	1.812.301	1.830.392	13.378	13.378
BASILICATA	8	346.476	350.867	364.245	32.966	32.966
CALABRIA	11	876.816	893.056	926.022	25.891	16.815
SICILIA	12	1.014.166	1.052.250	1.078.141	6.312	6.312
SARDEGNA	2	358.882	359.849	366.161	5.815	5.815
	2	116.800	128.500	134.315		

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

2002	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						Tal quali in esubero	tagliata)
	311	1.788.371,136	1.755.435,993	1.888.589,521	13.153,528	6.059,420	
PIEMONTE	11	2.707,680	2.598,414	2.788,119	189,705	49,476	
VALLE D'AOSTA	3	187,753	192,373	194,986	2,613	2,613	
LOMBARDIA	75	67.267,356	65.643,419	71.612,247	5.968,828	2.935,688	
PROV. AUT. BOLZANO	1	23.828	25,400	25,677	277	277	
VENETO	17	14.271,891	13.785,421	14.889,855	1.104,434	299,818	
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	339,583	325,354	350,302	24,948	4,051	
LIGURIA	1	15,467	15,480	15,722	242	242	
EMILIA ROMAGNA	115	82.369,496	81.531,240	87.017,467	5.486,227	2.456,803	
TOSCANA	7	1.572,691	1.603,228	1.651,185	47,957	39,059	
LAZIO	8	3.226,214	3.221,486	3.405,630	184,144	131,874	
ABRUZZO	5	820,089	829,178	850,100	20,922	20,922	
MOLISE	3	172,077	174,711	177,017	2,306	2,306	
CAMPANIA	14	1.635,185	1.648,494	1.660,139	11,645	11,348	
PUGLIA	11	1.059,761	1.076,860	1.090,673	13,813	9,476	
BASILICATA	12	734,133	778,659	807,472	28,813	28,813	
CALABRIA	21	1.575,765	1.588,134	1.632,915	44,781	44,781	
SICILIA	4	372,685	376,261	397,442	21,181	21,181	
SARDEGNA	2	19,482	21,881	22,573	692	692	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

2003	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						Tal quali in esubero	tagliata)
	298	124.379.015	123.470.672	130.590.575	7.119.903	2.606.244	
PIEMONTE	27	13.507.699	13.136.139	14.014.198	878.059	240.584	
VALLE D'AOSTA	16	722.813	735.486	751.988	16.502	16.502	
LOMBARDIA	41	44.979.879	43.439.518	47.499.414	4.059.896	1.110.384	
PROV. AUT. BOLZANO	1	421.798	425.115	433.503	8.388	8.388	
VENETO	59	24.364.271	24.596.586	25.392.172	795.586	378.438	
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	295.542	301.381	305.968	4.587	4.587	
EMILIA ROMAGNA	39	24.738.861	25.251.751	26.333.498	1.081.747	573.679	
TOSCANA	7	1.440.723	1.477.913	1.528.344	50.431	50.431	
LAZIO	19	2.451.162	2.492.426	2.542.808	50.382	49.723	
ABRUZZO	4	1.134.981	1.146.610	1.163.930	17.320	17.320	
MOLISE	5	340.965	346.867	350.220	3.353	3.353	
CAMPANIA	29	1.749.383	1.783.808	1.823.047	39.239	38.442	
PUGLIA	7	1.057.211	1.074.717	1.087.839	13.122	13.122	
BASILICATA	16	2.471.688	2.523.295	2.557.697	34.402	34.402	
CALABRIA	9	422.012	427.093	433.435	6.342	6.342	
SICILIA	15	3.084.121	3.110.294	3.159.135	48.841	48.841	
SARDEGNA	1	1.195.906	1.201.673	1.213.379	11.706	11.706	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

2006	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)	
						Tal quali in esubero	tagliata)
PIEMONTE	366	207.236.647	206.138.502	216.659.963	10.521.461	5.110.208	46.953
VALLE D'AOSTA	8	6.952.650	7.044.989	7.324.395	279.406	15.971	15.971
LOMBARDIA	14	605.022	619.319	635.290	15.971	2.071.541	19.207
PROV. AUT. BOLZANO	49	73.836.451	72.377.831	77.298.807	4.920.976	19.207	17.355
PROV. AUT. TRENTO	10	518.450	530.312	549.519	19.207	17.355	17.355
VENETO	2	946.185	990.064	1.007.419	17.355	1.345	1.345
FRIULI VENEZIA GIULIA	34	23.951.183	23.975.608	24.778.350	802.742	354.648	354.648
EMILIA ROMAGNA	3	189.500	187.899	194.677	6.778	1.345	1.345
TOSCANA	73	74.627.541	74.520.953	78.281.325	3.760.372	1.901.074	54.323
UMBRIA	4	2.110.523	2.127.875	2.182.198	54.323	2.357	2.357
MARCHE	1	101.750	103.588	105.945	2.357	2.357	2.357
LAZIO	4	1.778.993	1.787.188	1.852.207	65.019	40.414	40.414
ABRUZZO	13	1.975.575	2.025.576	2.076.759	51.183	29.412	29.412
MOLISE	4	524.811	531.100	560.521	29.421	4.820	4.820
CAMPANIA	4	236.676	241.935	246.755	4.820	109.252	109.252
PUGLIA	72	6.155.636	6.217.444	6.332.279	114.835	72.094	72.094
BASILICATA	16	2.405.796	2.425.401	2.497.674	72.273	220.439	220.439
CALABRIA	34	6.782.722	6.886.315	7.106.754	220.439	8.445	8.445
SICILIA	3	670.463	671.915	680.360	8.445	41.244	41.244
SARDEGNA	14	1.986.102	1.991.441	2.032.685	41.244	34.295	34.295
	4	880.618	881.749	916.044	34.295		

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno subito un controllo da parte delle regioni

2008	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (Inclusa B tagliata)	
						Tal quali in esubero	871,873
98		44.298.879	44.610.153	46.026.393	1.416.240	871,873	
1	PIEMONTE	155.504	155.699	162.220	6.521	6.521	
1	VALLE D'AOSTA	84.580	87.798	88.378	580	580	
8	LOMBARDIA	6.745.922	6.703.370	6.855.058	151.688	34.810	
5	PROV. AUT. BOLZANO	223.739	228.025	236.925	8.900	8.900	
1	PROV. AUT. TRENTO	1.296.326	1.299.828	1.347.252	47.424	47.424	
11	VENETO	10.338.424	10.416.741	10.662.366	245.625	132.228	
15	EMILIA ROMAGNA	14.044.816	14.215.526	14.873.208	657.682	355.659	
2	MARCHE	1.008.649	1.021.587	1.075.583	53.996	53.996	
3	LAZIO	629.565	637.342	660.127	22.785	10.836	
3	ABRUZZO	2.165.590	2.185.611	2.214.153	28.542	28.422	
29	CAMPANIA	3.609.732	3.634.544	3.775.117	140.573	140,573	
2	PUGLIA	741.409	741.790	750.770	8.980	8.980	
7	BASILICATA	1.999.878	2.019.074	2.055.574	36.500	36.500	
9	CALABRIA	811.604	819.704	825.722	6.018	6.018	
1	SICILIA	443.141	443.514	443.940	426	426	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2000	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tai quali	Tai quali in esubero	Tai quali oltre la	
						quota (inclusa B	tagliata)
	428	245.279.811	242.892.108	257.064.918	14.172.810	5.206.619	6.666
PIEMONTE	12	2.519.123	2.559.927	2.621.769	61.842	31.872	31.872
VALLE D'AOSTA	3	88.884	91.731	92.229	498	498	498
LOMBARDIA	99	58.725.536	57.344.463	61.805.649	4.461.186	1.784.595	1.784.595
PROV. AUT. TRENTO	3	145.866	146.792	150.101	3.309	3.309	3.309
VENETO	20	8.918.478	8.898.092	9.126.871	228.779	54.769	54.769
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	9.407.961	9.775.818	9.877.707	101.889	99.889	99.889
EMILIA ROMAGNA	257	146.647.007	145.099.371	154.219.052	9.119.681	3.095.595	3.095.595
TOSCANA	11	3.812.165	3.873.831	3.962.659	88.828	53.841	53.841
UMBRIA	1	134.518	135.930	139.542	3.612	3.612	3.612
MARCHE	3	720.112	747.301	766.002	18.701	5.638	5.638
LAZIO	4	522.893	532.311	539.742	7.431	2.294	2.294
CAMPANIA	1	10.862.414	10.866.870	10.901.660	34.790	34.790	34.790
PUGLIA	3	329.758	341.253	348.459	7.206	7.206	7.206
BASILICATA	1	352.087	355.152	359.860	4.708	4.708	4.708
CALABRIA	2	1.249.867	1.269.211	1.292.812	23.601	17.254	17.254
SICILIA	1	35.370	36.017	36.100	83	83	83
SARDEGNA	2	807.772	818.038	824.704	6.666	6.666	6.666

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2001	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
PIEMONTE	410	212.006.911	211.037.313	222.722.286	11.684.973	5.385.677
VALLE D'AOSTA	10	5.840.951	5.869.050	5.995.175	126.125	83.172
LOMBARDIA	10	503.751	517.205	526.832	9.627	9.627
PROV. AUT. TRENTO	98	60.568.215	60.197.362	63.998.433	3.801.071	2.173.173
VENETO	3	214.918	216.600	217.409	809	809
FRIULI VENEZIA GIULIA	30	11.428.442	11.318.349	11.945.123	626.774	343.588
EMILIA ROMAGNA	5	983.021	1.008.375	1.015.147	6.772	6.629
TOSCANA	230	125.806.489	125.133.401	132.128.573	6.995.172	2.674.637
UMBRIA	4	944.480	944.205	989.696	45.491	24.772
MARCHE	1	111.303	113.588	115.460	1.872	1.872
LAZIO	2	682.763	710.477	732.849	22.372	19.022
ABRUZZO	2	481.473	484.714	485.974	1.260	1.260
PUGLIA	3	1.022.834	1.043.978	1.045.895	1.917	1.405
CALABRIA	5	538.612	548.350	556.240	7.890	7.890
SICILIA	2	264.622	269.496	271.288	1.792	1.792
SARDEGNA	2	315.036	315.588	315.937	349	349
	3	2.300.001	2.346.575	2.382.255	35.680	35.680

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B tagliata)
2002	935	583.702.788	578.737.097	613.400.890	34.663.793	17.116.694
PIEMONTE	51	24.603.905	24.836.529	25.566.447	729.918	456.513
VALLE D'AOSTA	11	488.667	498.841	508.361	9.520	9.520
LOMBARDIA	356	297.022.083	293.849.516	312.251.008	18.401.492	8.969.398
VENETO	110	52.699.407	52.441.544	54.940.080	2.498.536	957.645
FRIULI VENEZIA GIULIA	8	9.098.164	9.075.614	9.227.726	152.112	49.979
EMILIA ROMAGNA	349	187.770.654	185.801.389	197.943.375	12.141.986	6.012.342
TOSCANA	15	2.433.396	2.465.547	2.640.852	175.305	138.178
MARCHE	2	1.190.239	1.197.715	1.295.239	97.524	97.524
LAZIO	6	1.198.465	1.196.369	1.244.991	48.622	16.817
PUGLIA	17	3.111.575	3.223.342	3.552.497	329.155	329.155
CALABRIA	4	1.198.108	1.235.236	1.276.293	41.057	41.057
SARDEGNA	6	2.888.125	2.915.455	2.954.021	38.566	38.566

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2003	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la	
						quota (inclusa B	tagliata)
	2.522	1.374.465,427	1.381.485,395	1.436.501,114	55.015,719	22.254,934	
PIEMONTE	185	59.240,317	59.054,599	61.297,523	2.242,924	812,010	
VALLE D'AOSTA	12	781,597	801,260	814,661	13,401	13,401	
LOMBARDIA	955	733.363,432	734.734,695	765.955,898	31.221,203	11.384,395	
PROV. AUT. TRENTO	4	723,882	738,323	766,798	28,475	28,475	
VENETO	258	104.876,654	106.000,521	108.418,326	2.417,805	982,566	
FRIULI VENEZIA GIULIA	29	14.026,799	14.169,299	14.353,402	184,103	74,174	
EMILIA ROMAGNA	746	393.246,331	396.897,661	413.920,807	17.023,146	7.256,005	
TOSCANA	34	8.349,791	8.522,017	8.893,152	371,135	296,758	
UMBRIA	2	388,538	402,339	412,027	9,688	9,688	
MARCHE	7	1.739,935	1.775,136	1.864,474	89,338	89,338	
LAZIO	77	16.306,311	16.426,665	16.677,347	250,682	176,046	
ABRUZZO	8	2.117,973	2.156,521	2.233,294	76,773	63,277	
MOLISE	3	195,376	196,710	198,164	1,454	1,454	
CAMPANIA	21	2.900,540	2.968,423	3.013,713	45,290	39,233	
PUGLIA	103	15.535,354	15.732,318	16.274,653	542,335	530,501	
BASILICATA	14	3.108,166	3.169,567	3.349,033	179,466	179,466	
CALABRIA	7	1.433,866	1.459,950	1.491,755	31,805	31,451	
SICILIA	47	8.948,586	9.018,416	9.175,570	157,154	157,154	
SARDEGNA	10	7.181,979	7.260,975	7.390,517	129,542	129,542	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2006	Produttori	Consegne rettificare	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la	
						quota (inclusa B	tagliata)
	2.071	1.251.814.779	1.248.292.058	1.303.127.205	54.835.147	24.486.861	
PIEMONTE	127	55.140.463	54.584.047	56.810.780	2.226.733	906.645	
VALLE D'AOSTA	16	866.080	882.808	895.110	12.302	12.302	
LOMBARDIA	607	567.814.662	562.097.706	589.382.279	27.284.573	10.776.707	
PROV. AUT. TRENTO	13	2.462.267	2.500.968	2.544.914	43.946	43.946	
VENETO	257	124.165.074	124.856.405	128.656.093	3.799.688	1.824.816	
FRILULI VENEZIA GIULIA	29	21.146.183	21.302.095	21.574.270	272.175	218.612	
LIGURIA	1	38.320	38.712	40.201	1.489	1.489	
EMILIA ROMAGNA	628	404.863.277	405.937.077	425.401.741	19.464.664	9.249.698	
TOSCANA	33	9.379.110	9.589.397	9.903.379	313.982	233.138	
UMBRIA	4	830.496	852.262	870.510	18.248	18.248	
MARCHE	8	2.650.365	2.675.143	2.781.165	106.022	106.022	
LAZIO	67	13.286.355	13.334.107	13.649.527	315.420	154.042	
ABRUZZO	18	4.950.972	5.026.826	5.183.843	157.017	139.602	
MOLISE	14	1.034.927	1.040.590	1.067.631	27.041	27.041	
CAMPANIA	57	7.837.927	7.903.028	8.037.366	134.338	124.383	
PUGLIA	89	13.797.476	13.968.009	14.183.411	215.402	208.063	
BASILICATA	20	2.208.870	2.233.525	2.334.423	100.898	100.898	
CALABRIA	15	3.668.277	3.696.626	3.725.357	28.731	28.731	
SICILIA	55	12.685.373	12.730.260	12.996.786	266.526	266.526	
SARDEGNA	13	2.988.305	3.042.467	3.088.419	45.952	45.952	

Riepilogo dei soggetti di cui alla Tabella 1
che hanno preso o ceduto quota in affitto in corso di campagna

2008	Produttori	Consegne rettificate	Quota consegne dis.	Consegne tal quali	Tal quali in esubero	Tal quali oltre la quota (inclusa B)	
						tagliata)	
	1.197	715.335,345	713.485,254	745.560,643	32.075,389	13.384,873	
PIEMONTE	76	43.896,685	43.631,985	45.087,781	1.455,796	582,168	
VALLE D'AOSTA	11	595,094	611,034	625,282	14,248	14,248	
LOMBARDIA	306	280.756,200	276.921,368	290.917,688	13.996,320	4.460,143	
PROV. AUT. TRENTO	2	393,941	398,758	405,923	7,165	7,165	
VENETO	161	72.964,152	73.431,779	76.179,462	2.747,683	1.431,305	
FRIULI VENEZIA GIULIA	14	4.319,963	4.393,124	4.457,336	64,212	47,535	
EMILIA ROMAGNA	359	249.708,082	250.846,403	263.482,466	12.636,063	5.714,041	
TOSCANA	9	6.059,007	6.179,700	6.287,072	107,372	107,286	
UMBRIA	1	575	575	581	6	6	
MARCHE	5	2.104,506	2.121,227	2.179,442	58,215	58,215	
LAZIO	34	6.026,854	6.109,552	6.253,529	143,977	123,854	
ABRUZZO	8	2.249,861	2.285,235	2.299,849	14,614	14,614	
MOLISE	3	101,890	103,063	107,161	4,098	4,098	
CAMPANIA	55	16.410,454	16.490,662	16.753,897	263,235	260,606	
PUGLIA	63	10.414,234	10.539,356	10.715,203	175,847	173,051	
BASILICATA	16	2.723,389	2.744,657	2.827,462	82,805	82,805	
CALABRIA	9	1.840,809	1.846,300	1.864,669	18,369	18,369	
SICILIA	63	14.607,858	14.665,898	14.947,407	281,509	281,509	
SARDEGNA	2	161,791	164,578	168,433	3,855	3,855	

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 24

Riepilogo dati nazionali

Periodo	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003
Consegne								
Q.vo Naz. Garantito	9.632.540	9.698.399	9.698.399	9.698.399	9.703.974	10.100.482	10.316.482	10.316.482
<i>Mobilità V -> C</i>	65.729	56.620	52.319	61.426	16.038	14.050	12.142	14.280
<i>Mobilità C -> V</i>	19.945	1.467	29.175	30.788	9.287	19.685	20.554	37.329
Saldo mobilità	45.784	55.153	23.144	30.638	6.751	-5.636	-8.412	-23.048
Q.vo Naz. di riferimento	9.678.324	9.753.552	9.721.543	9.729.037	9.710.725	10.094.846	10.308.070	10.293.434
Q.vo consegnato	10.247.154	10.324.327	10.353.076	10.408.267	10.284.664	10.502.728	10.751.440	10.959.508
<i>T.M.G. di riferimento</i>	3,687	3,688	3,686	3,687	3,687	3,687	3,688	3,688
<i>T.M.G. di periodo</i>	3,660	3,623	3,634	3,684	3,630	3,608	3,641	3,636
Q.vo rettificato	10.197.156	10.203.281	10.256.495	10.403.045	10.178.238	10.352.184	10.661.637	10.857.298
Esubero nazionale	568.830	570.775	631.533	679.230	573.939	407.882	443.370	666.074
Esubero calcolato sul rettificato	518.832	449.729	534.952	674.008	467.513	257.338	353.567	563.865
Δ esubero cons - esubero rettificato	8,79%	21,21%	15,29%	0,77%	18,54%	36,91%	20,25%	15,35%
Data aggiornamento	giu/00	giu/00	apr/02	apr/02	apr/02	apr/02	set/04	set/04

Periodo	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Consegne						
Q.vo Naz. Garantito	10.300.000	10.281.085	10.284.048	10.280.494	10.271.286	10.474.132
<i>Mobilità V -> C</i>	37.543	26.020	18.760	17.312	20.998	22.263
<i>Mobilità C -> V</i>	16.022	50.450	48.560	57.855	65.068	83.862
Saldo mobilità	-21.520	-24.430	-29.801	-40.543	-44.069	-61.600
Q.vo Naz. di riferimento	10.278.480	10.256.655	10.254.247	10.239.951	10.227.217	10.412.532
Q.vo consegnato	10.746.981	10.635.900	10.863.957	10.857.574	10.803.172	10.561.433
<i>T.M.G. di riferimento</i>	3,687	3,687	3,687	3,688	3,688	3,688
<i>T.M.G. di periodo</i>	3,658	3,705	3,691	3,674	3,690	3,693
Q.vo rettificato	10.686.918	10.664.686	10.865.163	10.826.197	10.804.457	10.567.566
Somma esuberi individuali	842.192	832.631	919.064	878.096	873.025	843.843
Esubero nazionale	468.501	408.031	610.916	617.623	577.240	155.034
Esubero da accantonare (5%)	23.425	20.402	30.546	30.881	28.862	7.752
Esubero annullato	350.266	404.199	277.602	229.592	266.924	681.057
Capi da latte presenti in stalla <i>(media aritmetica dei dati mensili)</i>				2.928.622	2.933.520	2.905.288
Capi da latte effettivi <i>(calcolati in base ai giorni in stalla)</i>				1.863.079	1.567.703	1.668.156
Esubero sul rettificato	408.439			586.246		
Δ esubero cons - esubero rettificato	12,82%			5,08%		
Data aggiornamento	lug/04	lug/05	lug/06	lug/07	lug/08	lug/09

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 25



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO

AOOGAB - AOO Gabinetto
REGISTRO UFFICIALE
0006732 - 16/07/2009

Roma 16 LUG. 2009

Al Coordinamento della Commissione
d'indagine amministrativa "quote latte"

S E D E

OGGETTO: Trasmissione di documentazione sulle quote latte

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, la documentazione inerente l'oggetto,
pervenuta allo scrivente Ufficio per il tramite dell'Ufficio legislativo, in data 15 luglio 2009.

Giuseppe Ambrosio
Capo di Gabinetto



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Roma.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: trasmissione documenti di sintesi sulle quote latte.

Si trasmettono le lettere qui pervenute a firma dell'ingegner Daniele Fava del 3 giugno 2009 e del 16 giugno 2009, unitamente ai documenti allegati (si tratta di lettere e documenti inviati anche alla Presidenza del Consiglio).

Sergio De Felice
Capo Ufficio Legislativo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "S. De Felice", written over the typed name and title.

All.: n. 1 +4

Preg.mo

Consigliere
Umberto De Augustinis
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Fax 06/6797428 tel 06/67791

↙ Consigliere
Sergio De Felice
Via XX Settembre 20
00187 Roma
e-mail
s.defelice@politicheagricole.it

RACCOMANDATA

Oggetto: Trasmissione documento integrativo sugli errori del regime quote latte.


Come da accordi con il Consigliere De Felice, trasmetto una relazione sull'effetto moltiplicatore dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte dei formaggi, nel regime di consegne.

Il documento ha l'obiettivo di illustrare le conseguenze ancora attuali degli errori commessi.

Cordiali saluti.

Parma, 16/06/2009

Daniele Fava



Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@tastetast.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

Preg.mo

Consigliere

Umberto De Augustinis

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 ROMA

Fax 06/6784953 tel 06/67791

Consigliere

Sergio De Felice

Via XX Settembre 20

00187 Roma

e-mail

s.defelice@politicheagricole.it

RACCOMANDATA

Oggetto: Trasmissione documento di sintesi sulle quote latte

Anticipo via fax/e-mail una relazione di sintesi per punti dello studio sul regime quote latte.

Per posta , insieme alla sintesi invierò alcuni allegati

Nella sintesi ho spiegato quello che si deduce esclusivamente da normative, documenti , dati ufficiali dell'OCM del settore latte e prodotti lattiero caseari, oltre che dallo scambio di corrispondenza con la Direzione Generale Agricoltura della CE:

Riservo poi a Voi queste ulteriori informazioni .

Per quanto riguarda il discorso del Commissario Gulinelli a proposito della denunce dei prodotti in equivalente latte nel regime di consegne fino al 31/03/2004 occorre dire che la normativa è chiarissima . Che poi sia stata applicata correttamente negli ultimi anni di vigenza è da verificare. Sarebbe grave perché la CE non poteva non accorgersene. Il dato gli doveva essere trasmesso annualmente con uno specifico questionario. Significherebbe che è stata consapevole di una gestione poco chiara.

Non si può escludere comunque che i coefficienti siano stati applicati dai primi acquirenti, nel corso di tutti questi anni. E' sufficiente che siano stati applicati all'inizio per generare enormi quantitativi di produzione sulla carta che poi sono rimaste nel sistema.

Il sistema è tuttora fuori controllo.

Sulle denunce pesano anche questi fattori che a questo punto, per dovere di chiarezza, ho accennato nel capitolo "Le conseguenze degli errori ".

A conferma che il sistema è comunque fuori controllo mi permetto di riferire quanto detto durante la riunione con il Dott Moretti, principale collaboratore del Commissario Gulinelli, proprio il 27 maggio u.s. Oltre ad illustrargli la questione coefficienti, di cui era già stato informato da tempo, gli ho illustrato i dati di produzione reali di alcune annate , dati ricavati dal modello matematico di bilancio del grasso. Ha detto immediatamente senza alcuna remora, che questo nuovo Ministro è la

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 4
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

persona giusta per andare in Europa a chiedere la restituzione dei prelievo pagato dall'Italia, perché probabilmente solo in rare occasioni l'Italia ha superato la quota assegnata. Ha poi aggiunto che la Commissione CE è sempre molto preoccupata dei controlli finanziari e ha parlato di un ricorso agli organi di vigilanza europei.

Il tutto è avvenuto alla presenza del dott Migliorini responsabile da poco dell'ufficio monocratico di AGEA che si è detto molto soddisfatto dell'incontro.

Mi sembra un passo in avanti notevole.

Trasmetto per posta anche un documento che riguarda le vendite dirette dove compaiono le istruzioni Agea e la corrispondenza sull'argomento che il Ministero ha avuto con la Commissione CE. Agea sostiene istruzioni che sono assurde e sulla base di queste istruzioni ha costretto i produttori in vendita diretta a denunciare come venduti prodotti ancora a magazzino. Nel 2003 e 2005 alcuni hanno subito il prelievo. Chi non ha pagato ha l'azienda ipotecata. Ho informato il Commissario straordinario di Agea dott Contarin.

Nella "Sintesi per punti" doc n° 89/09 ho solo accennato al ruolo della CE.


Se occorre modificare l'impostazione, o trascurare alcune parti per snellire la relazione sono a disposizione.

Nella parte finale della sintesi ho fatto una proposta che prevede un gruppo di lavoro, riguardante anche la mia posizione, per arrivare a dei risultati che possano essere condivisi dalle Istituzioni.

Parma, 3 giugno 2009

Cordiali saluti.

Ing. Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 2
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	


L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE

SINTESI PER PUNTI

Parma li, 3 giugno 2009

firma

Ing. Daniele Fava



Revisione-01 del 6 giugno 09

<u>CAP</u>	<u>INDICE</u>	<u>PAG</u>
1	L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DEL LATTE E SUOI DERIVATI	2
2	LE CONTRADDIZIONI DEI DATI	2
3	L'ERRORE DEI COEFFICIENTI PER I FORMAGGI	2
4	LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI	3
5	I CONTROLLI DELL'OCM LATTE E DERIVATI	4
6	PROPOSTA	4

- Allegato 1 – UN ESEMPIO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI
- Allegato 2 - Corrispondenza con la Commissione CE
- Allegato 3 – alcuni richiami normativi

1) OCM-ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DEL LATTE E SUOI DERIVATI

Le quote latte e il prelievo supplementare sono uno degli interventi di politica agricola all'interno della OCM latte e derivati. Questa OCM gestisce 130 milioni di tonnellate di latte (1,3 miliardi di q.li) in Europa con considerevoli contributi annui PAC al settore .

Come tutte le OCM per una corretta gestione dispone di un sistema di rilevamento dati, normato da appositi regolamenti.

Il rilevamento dati riguarda in particolare tutti i “primi acquirenti”, soggetti organizzati a trattare il latte e inseriti in un apposito elenco regionale che acquistano sia latte che prodotti derivati, direttamente dalle aziende agricole. In pratica quasi tutta la produzione nazionale. In Italia questi soggetti sono poco più di 2300 contro le oltre 40.000 aziende agricole del settore.

La CE attraverso i primi acquirenti controlla la produzione agricola di settore.

Quando nel 1984 la CE introduce il regime quote utilizza i “primi acquirenti” per denunciare attraverso di loro la produzione delle aziende agricole. Questo per avere un maggiore controllo sulle medesime.

In pratica il regime quote latte viene costruito secondo lo schema di rilevamento dati della OCM che contiene molte informazioni, fra cui anche i prodotti realizzati con il latte proveniente dalle aziende agricole. Ecco perché nel regime quote esistono due regimi. Il “regime consegne” che riguarda i prodotti che vengono “consegnati” dalle aziende agricole ai primi acquirenti e il “regime di vendite dirette” dove invece sono i titolari delle aziende agricole che denunciano direttamente i prodotti venduti ai dettagliati consumatori finali e pochi altri soggetti. La CE non poteva certo richiedere dati ad ogni singolo dettagliate ed è costretta in questo caso a fidarsi del produttore agricolo.

2) LE CONTRADDIZIONI DEI DATI (i dati sono espressi in q.li per uniformità con i dati dell’OCM rilevati ancora in q.li)

Analizzando i dati delle denunce di produzione di latte gestite da Aima/Agea, in Italia fin dal 1984 si producono fra i 105-110 milioni di q.li (10,5-11 milioni di tonnellate) , a fronte però di un aumento rispetto al 1988 di formaggi tipici DOP di latte vaccino di 3 milioni di q.li (300.00 tonnellate)

L’aumento di questi formaggi è stato del 90% in 20 anni. I dati vengono rilevati oltre che nell’OCM, anche dai Consorzi di tutela con cui sono stati confrontati i dati . I Consorzi applicano altri regolamenti per rilevare le produzioni tipiche . Quindi l’aumento dei prodotti è certo.

Per produrre formaggi DOP serve latte italiano e per produrre 3 milioni di q.li di formaggio servono secondo la stessa CE 24 milioni di q.li di latte (2,4 milioni di tonnellate). Infatti la Commissione in una sua relazione al Consiglio CE del 12/12/2007 dice che servono in media 8 kg di latte per produrre 1 kg di formaggio.

In definitiva la produzione in Italia è aumentata in modo considerevole rispetto a 20 anni fa, ma dall’esame dei dati Aima/Agea queste variazioni sono minime.

3) L’ERRORE DEI COEFFICIENTI PER I FORMAGGI

Visto le contraddizioni dei dati si è cercato di capirne il motivo. Abbiamo visto che il regime quote si applica a tutti i prodotti che escono da una azienda agricola. Siano essi latte o prodotti come formaggi , crema o burro.

Se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Ma i kg dei prodotti ottenuti dal latte sono molto inferiore ai kg di latte utilizzato, perché il latte contiene molta acqua (l’88%) e non tutta va a finire nei prodotti ricavati, che poi verranno venduti.

Poiché il prelievo, per semplicità di gestione, è solo sul latte, occorre trovare un coefficiente moltiplicatore in modo da addebitare ai singoli prodotti realizzati un quantitativo di latte, la cui somma complessiva sia uguale al latte di partenza. Questo avviene perché i prodotti sono spesso venduti in annate diverse e quindi hanno bisogno di essere contabilizzati ognuno per proprio conto.

IL PUNTO DI VISTA DEL PRODUTTORE O DEL CONSORZIO DI TUTELA

Dal latte ai prodotti

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag. <u>2</u>
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Al produttore interessa, partendo dal latte, ricavare prodotti in quantità massima possibile, per venderli poi al prezzo di mercato. Al consorzio di tutela dei formaggi interessa, partendo dal latte, addirittura solo il formaggio che si ottiene per controllare e tutelare la produzione.

IL PUNTO DI VISTA DELLA CE

Dai prodotti al latte

Alla CE invece interessa il ragionamento inverso. Addebitare ad ogni prodotto ricavato un certo quantitativo di latte. Interessa fare questa operazione per contabilizzare i prodotti già realizzati come se fossero latte e applicare il regime quote. Quindi il suo punto di vista è risalire dai prodotti al latte.

Il metodo stabilito dalla CE si basa sul grasso contenuto nel prodotto perché è l'elemento che viene facilmente recuperato nel processo di caseificazione e va a finire tutto nei prodotti venduti. Il grasso contenuto in 1 kg di prodotto (i dati sono noti da tempo) va rapportato al grasso contenuto in un kg di latte il cui valore medio per l'Italia è stabilito in appositi regolamenti.

IN ALLEGATO UN ESEMPIO DI CALCOLO

L'ERRORE DEI COEFFICIENTI ITALIANI IN QUATTRO DECRETI MINISTERIALI

In Italia i coefficienti contenuti in quattro decreti ministeriali sono completamente sbagliati. Nel calcolarli hanno sbagliato sistema di riferimento. Invece di mettersi dalla parte dei prodotti e risalire al latte hanno ragionato come i Consorzi di tutela e hanno considerato il latte che serve per fare solo il formaggio. Un errore gravissimo addirittura in alcuni casi di oltre il 100%. Non un banale errore di calcolo. Un errore di impostazione.

4) LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI

Le conseguenze sono che il regime quote latte è entrato in default fin dall'inizio e tuttora si trascina dietro gli errori. I coefficienti servivano nel regime di consegne per denunciare i prodotti diversi dal latte acquistati nelle aziende agricole dai primi acquirenti fino al 2004 e servono per la denuncia delle vendite dirette ai dettagliati ect.

Fin dall'inizio con coefficienti sbagliati si sono creati quantitativi di produzione inesistenti perché il sistema con il produttore unico era fuori controllo. Era lo stato che pagava il prelievo. Mancava il controllo locale del produttore singolo che è sempre molto attento quando si tratta di pagare.

Quando la CE impone le quote ai singoli produttori, a metà anni 90, venne distribuita quota con riferimento alla produzione 88-89 (quota A) e 91-92 (quota B), quando in Italia in base ai calcoli in equivalente latte dei prodotti ottenuti, e in base all'esame dei quantitativi di prodotti DOP, si producevano decine di milioni di q.li di latte in meno di quelli dichiarati da AIMA.

La distribuzione della quota ha risentito di tutti questi errori e si sono generate in automatico quantitativi considerevoli di quote fasulle, che corrispondevano ad una produzione solo sulla carta.

Le quote di carta, una volta entrate nel sistema, per mantenersi attive ed evitare di essere requisite dallo stato hanno bisogno di essere almeno formalmente prodotte o affittate secondo certe regole. (almeno il 70% ect) Non è fondamentale che ci sia il latte, è fondamentale che si sia la denuncia di produzione. Per chi possiede queste quote, i vantaggi di denunciare produzione, anche solo sulla carta, sono quelli di mantenere attivo il fiorente mercato delle quote. Se non ci fosse esubero non ci sarebbe nemmeno il prelievo e pertanto nemmeno il mercato delle quote.

Oggi però sono ancora troppi i milioni di q.li di quote di carta che circolano nel sistema. Nello studio è stato effettuato il calcolo preciso, anno per anno, ma già i dati dell'OCM rilevano incongruenze. Per esempio dal 2001 in avanti le consegne ai "primi acquirenti" per i dati OCM ammontano a 100 -101 milioni contro i circa 107 di AGEA. Queste differenze sono alla base delle contestazioni che sono state rivolte alla Commissione CE.

Ci sono state varie commissioni di inchiesta e indagini conoscitive sull'argomento. Tutte hanno riscontrate molte anomalie. Nell'indagine conoscitiva effettuata nel 1997 dalla commissione agricoltura della Camera, si conferma che molte migliaia di produttori, molti dei quali credo inconsapevoli, contribuivano a mandare fuori quota l'Italia. Il colonnello Messina nella Commissione del 2003 ha rilevato gravi irregolarità. (in allegato alcune conclusioni). Tuttavia queste commissioni non sono riuscite a capire gli errori di fondo del sistema di gestione. Errore come quello dei coefficienti.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 3
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

La novità di questo studio, qui riassunto, è che non si sono ricercati i singoli casi in cui qualcuno non ha rispettato le regole. Ma si è andati a ricercare gli errori di gestione del sistema.

L'obiettivo è quello di calcolare la reale produzione di latte e trarne le debite conseguenze.

A questo punto le Istituzioni sia Italiane che Europee, una volta informate, avranno il dovere di esaminare a fondo la questione e di prendere adeguati provvedimenti. Anche con i nuovi aumenti concessi all'Italia, a seguito del meccanismo di assegnazione, molti produttori non è ancora chiaro se potranno disporre di tutta la quota e saranno costretti ad acquistare o affittare quote. Questo perché anche se la produzione totale sarà inferiore alla quota dell'Italia è stata tolta la compensazione nazionale. E' una scelta politica e come tale va accettata. Quello che non è accettabile è che il sistema sia ancora contaminato da quote di carta, pronte ad essere cedute a caro prezzo ai veri produttori. Le quote è obbligo di legge che vadano ai produttori veri.

5) I CONTROLLI DELL'OCM LATTE E DERIVATI

L'OCM ha i suoi sistemi di controllo che tuttavia non hanno funzionato. Il Consiglio CE ordina, con la direttiva 98/16 del '96 e prec. alla Commissione CE, di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne. La Commissione emana Decisioni specifiche fra cui la 97/80 del '96 che contiene alcune imprecisioni. Ma al di là delle imprecisioni che aumenterebbero ancor di più il divario, è stato chiesto alla Commissione il motivo delle differenze fra i dati dell'OCM e i dati AIMA/AGEA. Con i primi non si pagherebbe il prelievo con i secondi sì. Nella risposta la Direzione Agricoltura della Commissione è costretta ad ammettere le differenze e accenna a finalità diverse dei dati. In realtà le finalità sono quelle stabilite nel trattato di Roma, come richiamato nella Direttiva del Consiglio e quelle stabilite nella medesima direttiva e cioè di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne.

In presenza di differenze così rilevanti la Commissione CE avrebbe dovuto attivare procedure di controllo straordinarie insieme con lo Stato membro. Non è compito della Commissione stabilire le finalità della raccolta dati. A loro spetta solo di fare bene il proprio lavoro. L'assurdo è che la Commissione invece di usare i propri dati per le previsioni di bilancio sul prelievo usa i dati storici di Agea che contengono errori come quello dei coefficienti e dove l'Italia storicamente appunto paga il prelievo.

Nella risposta si accenna poi ai possibili controlli col il metodo del bilancio del grasso adducendo però a delle difficoltà legate agli scambi intracomunitari. Questi dati sono noti e sono negli stessi documenti ufficiali dei dati di consegna ai primi acquirenti.

Io credo che a parte queste iniziali scuse sia la Commissione, che le altre Istituzioni Europee saranno liete di apportare il loro contributo al chiarimento della vicenda quote latte in Italia.

Come atto dovuto finale, al termine delle verifiche insieme con le autorità Italiane, non potranno sottrarsi dallo stanziare in bilancio le somme che almeno da un punto di vista della correttezza di rapporti fra Istituzioni, dovranno essere restituite all'Italia.

6) PROPOSTA

Le considerazioni di sintesi che sono state esposte sono il riassunto di un lavoro sul regime quote latte con l'elaborazione di dati ufficiali di settore. Riservandomi ogni diritto sul lavoro svolto, auspico che il governo voglia prendere in esame la questione da me sollevata. Se così fosse chiedo che mi venga dato l'incarico di coordinare, da un punto di vista tecnico, il gruppo di lavoro che si occuperà di verificare la produzione di latte in Italia, la modulistica in vigore, e di chiedere alla Commissione CE alcune modifiche del suo sistema di rilevamento. In tal caso chiedo un incontro per definire i dettagli.

Parma, 03/06/2009

Cordiali saluti.

Allegati

-ES DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI

- Corrispondenza con la Commissione CE e alcuni richiami normativi


Fava Ing. Daniele

Viale Solferino 30

43100 Parma

iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135

ing. Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 4
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma


ALLEGATO

IL RUOLO DEI COEFFICIENTI NEL REGIME DI VENDITE DIRETTE

N°	DESCRIZIONE	PAG
A1	LE ISTRUZIONI PER IL REGIME DI VENDITA DIRETTA PRIMA DELLA RACCOMANDATA CHE HO INVIATO DEL 2006	3
A2	L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO CHE IL SISTEMA E' APPLICATO IN MODO SBAGLIATO	6
A3	LA LETTERA DI AGEA alle Regioni E il NUOVO MODELLO DI DENUNCIA DI VENDITE DIRETTE	11
A4	LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL REG 595/04 PER CERCARE UNA COPERTURA ALLE ISTRUZIONI	16
A5	LA RISPOSTA NEGATIVA DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA COMMISSIONE CE	18
A6	LA RISPOSTA ALLA PROVINCIA DI PARMA DA PARTE DI AGEA	21
A7	LA NOTA 29933/UFICIO MONOCRATICO DI AGEA DEL 10/11/2008 Dove Agea insiste nelle sue tesi prive di senso e in totale difformità alle norme europee	24
A8	LA CONTRORISPOSTA AL NUOVO COMMISSARIO AGEA DOTT CONTARIN	31

Parma, 3 giugno 2009

ing. Daniele Fava



PRESENTAZIONE

In questo allegato si ripercorre l'ormai triennale vicenda della denuncia dei prodotti in vendita diretta.

Nel 2006 viene contestato il modulo di denuncia perché non rispetta le norme europee che ovviamente non possono pretendere che un produttore debba denunciare come venduti prodotti che sono ancora a magazzino. Ma poiché in Italia i coefficienti sono sbagliati ma allo stesso tempo si devono applicare i coefficienti ai prodotti venduti allora AGEA, prima fa compilare al produttore i prodotti in equivalente latte e poi visto che il risultato è completamente sbagliato per tranquillizzare il produttore in pratica con la voce "Latte utilizzato" lo obbliga a denunciare quello che ha usato per fare i prodotti che vende. L'importante però dicono le istruzioni è che questi prodotti derivino dal medesimo quantitativo di latte. In realtà i prodotti venduti in una campagna spesso non derivano dal medesimo quantitativo di latte, si pensi al formaggio che viene fatto stagionare. Questo magari è stato fatto col latte di due anni prima.

La frase è senza senso, tuttavia in vendite dirette fino al 2003 non ci sono stati prelievi e quindi tutti se ne stanno tranquilli.

A differenza delle consegne qui è il produttore che deve fare la denuncia e quindi il controllo sulla produzione della sua azienda è immediato. Qualcuno si accorge che applicando i coefficienti c'è qualcosa che non va. Tuttavia la soluzione del latte utilizzato in assenza di prelievi mette tutto a tacere.

Le cose cambiano quando arriva il prelievo e qualcuno inizia a farsi delle domande e non riesce a capire come mai debba pagare il prelievo mentre il formaggio prodotto è ancora nel magazzino a stagionare.

Da lì inizia l'esame dei moduli, il discorso del latte equivalente, la scoperta che fino al 2004 i coefficienti andavano usati anche nel regime di consegne. A quel punto è iniziato l'approfondimento di tutta la normativa dell'OCM latte e prodotti lattiero caseari, la ricerca di tutti i dati di produzione dell'OCM – il confronto con i dati AIMA e poi AGEA. Sono iniziate le comunicazioni ufficiali con le istituzioni Italiane ed Europee e via di seguito.

Parma, 3 giugno 2009

ing. Daniele Fava



N°	DESCRIZIONE	PAG
A1	LE ISTRUZIONI PER IL REGIME DI VENDITA DIRETTA PRIMA DELLA RACCOMANDATA CHE HO INVIATO NEL 2006	

SEZIONE III DEL MODULO

La denuncia di produzione prevede oltre alla voce 2 anche una voce 3

VOE 2 SEZIONE III

I prodotti venduti devono essere moltiplicati per i coefficienti.

VOCE 3 SEZIONE III LATTE UTILIZZATO

IL ragionamento fatto in questa voce è privo di senso per il semplice fatto che i prodotti venduti in una annata quasi mai derivano dal medesimo latte. Si pensi ad un formaggio stagionato.

VOCE 4 SEZIONE III QUANTITATIVO ECCELENTE

Qui il calcolo del quantitativo eccedente va calcolato con riferimento alla voce 3 .



SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	INDICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA ANNULLARE 5 6 3 0

DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2004/2005

SEZIONE 1 - AZIENDA PRODUTTRICE

IL DICHIARANTE	PARTE IVA	CODICE FISCALE	1
CODICE SETTORIALE AZIENDA			
DEDENAZIONE			
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
mese anno 	M F		

RISIDENZA O SEDE LEGALE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PROV.	C.A.P.	2
COMUNE				

INDICAZIONE AZIENDA	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	PROV.	C.A.P.	3
COMUNE				

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)	INDICE FISCALE	COGNOME	NOOME	4
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.	
giorno mese anno				

1) QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE (Kg.)	2) QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO (Kg.)
---	---

2) QUANTITATIVE DELLE VENDITE DIRETTE						
1) QUANTITATIVO LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI IN EQUIVALENTE LATTE	FORMAGGI (Kg.)	YOGURI (Kg.)	QUIRNO (Kg.)	LATTE (Kg.)	ALTRI (Kg.)	TOTALE PRODOTTI (Kg.)
2) LATTE UTILIZZATO (Kg.)						
	3) QUANTITATIVO ECCEDENTE LA QUOTA (Kg.)					

DESCRIZIONE

DICHIARA:
 di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per inaffidabilità con i fornitori al voto di sensi dell'art. 445/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria in materia di sostegno
 alla produzione e delle disposizioni previste dalla legge 89/96 o successive in materia di integrazione degli aiuti in favore dei produttori agricoli e per la concorrenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 728/2003;

SOTTOSCRIVE:
 in conformità l'accesso in azienda o alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni
 dell'art. 1, vo n. 195 del 27/06/2003, si autorizza l'ispezione ed il trattamento telematico dei dati aziendali nel presente modello e negli eventuali allegati anche al fine dei controlli da parte degli Organismi comunitari e
 n. 11

Data a _____ il _____ 2005
 (il firma del dichiarante) _____ (il rappresentante legale)

LATTE INTERAMENTE UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II - VENDITE DIRETTE

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di condizione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

In sua assenza indicare il valore zero.
Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.
In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2004/2005 calcolati in equivalente latte.
Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).
Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 2 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.
La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

voce 3 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 2 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia inferiore alla quota disponibile.
Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

A2	L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO CHE IL SISTEMA E' APPLICATO IN MODO SBAGLIATO
----	--

Viene inviata una lettera con allegato un documento dove si spiega come si fanno a calcolare i coefficienti

Fava ing. Daniele Servizi Tecnici Parma (I)

Spett.le
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Direzione Generale per le Politiche Comunitarie e
Internazionali
Divisione III
Via XX Settembre .20
00187 ROMA
fax 06/46655135

Agea
Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Quote latte
Via Torino 45
00184 ROMA
Direttore
Dr Pier Paolo Fraddosio
Tel 06 494991 Fax 06-4453940
Fax Quote Latte 06/49499490

RACCOMANDATA

aut c/pote via fax

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio produzioni Animali
Viale Silvani 6
40122 Bologna
Tel 051/284658 fax 051/284659
Produzioni animali Fax 051/284688
E_mail

Provincia di Parma
Assessorato Agricoltura
Dott Pier Luigi Ferrari
P.za della Pace 1
43100 Parma

Istituto Sperimentale Lattiero Caseario
Via Antonio Lombardo n° 11
26900 LODI (L.O)
tel 0371/450130
fax 0371/35579

Oggetto: *Trasmissione ai sensi dell'art 12 Reg CE 595 04 della relazione tecnica intitolata:*

METODO DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER I FORMAGGI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CE 595/04: RACCOLTA DATI RELATIVA AI FORMAGGI: • PARMIGIANO REGGIANO • GRANA PADANO

Il Reg CE n° 1778 03 e il successivo Reg CE n° 595 04 stabiliscono il quadro di riferimento in materia di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte.

I produttori vengono divisi in due categorie:

1. Produttori in "regime di consegna" che consegnano il latte a un soggetto terzo, il quale provvede alla lavorazione e successiva commercializzazione del latte o dei suoi derivati.
2. Produttori in "regime di vendita diretta" che vendono direttamente il latte o i prodotti da esso derivati.

Fava ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (I)
Viale Solforino 30 43100 Parma

Tel e Fax 0521-831249 349-4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

Nella fattispecie la presente lettera e l'allegata relazione tecnica esaminano, regime di vendita diretta".

Per questi il reg C'E 595/04 stabilisce che la denuncia sul modello L1 del latte relativo ad un determinato periodo (dal 1 marzo al 30 aprile dell'anno successivo) venga effettuata in "equivalenze latte" in base ai prodotti venduti in quella campagna, indipendentemente da quando i medesimi prodotti sono stati prodotti..

Il decreto del Ministero politiche Agricole e Forestali del 30 luglio 2003, determina i coefficienti di trasformazione in equivalente latte per alcuni formaggi fra cui il Parmigiano Reggiano e Grana Padano, stabilendo un valore pari a 15,15 Kg di "latte equivalente" per 1 Kg di formaggio.

Questo numero, determinato precedentemente al reg CE 595/04, non tiene conto "segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi" del formaggio, come richiesto dall'art. 12 del reg CE 595/04; e la sua applicazione come dettagliatamente dimostrato al capitolo 3 della relazione allegata porta a dei risultati fuori dalla realtà produttiva.

Nell'esempio del cap. 3, entrano in caseificio 100 Kg di latte e applicando i coefficienti attuali ai prodotti venduti si ottiene un valore in equivalente latte totale pari a circa 150 Kg di latte..

E' evidente che esiste un problema di equivalenze che si risolve applicando ai formaggi venduti coefficienti di trasformazione che tengano conto "segnatamente del tenore di estratto secco e di grassi" secondo quanto stabilito dall'art 12 del reg ce 595/04. Lo stesso art 12 del reg 595/04 stabilisce direttamente i coeff. per il burro e la crema di latte.

Al di là dei numeri, che sono dettagliatamente esplicitati nella relazione, il meccanismo delle equivalenze del citato reg. prevede di tenere conto del tenore di secco e di grasso dei formaggi e poiché il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano sono formaggi semigrassi, il "latte equivalente" ai sensi del reg 595/04, si discosta significativamente dal quantitativo avviato alla trasformazione. Solo se si considerano anche gli altri prodotti derivati dallo stesso latte, ad esempio il burro e si applicano a tutti i prodotti venduti le equivalenze si ottiene la coincidenza fra la somma degli equivalenti in latte dei prodotti e il latte avviato alla trasformazione. (vedi pag 12 della relazione allegata). Ma non bisogna dimenticare che determinati i coefficienti corretti, l'applicazione dei medesimi avviene solo nel momento della vendita, e cioè in tempi completamente diversi.

In altre parole il formaggio non contiene tutto il grasso del latte, perchè con la tecnica di affioramento della crema del latte e della successiva scrematura del siero, una parte del grasso non entra a far parte della produzione del formaggio, ma viene utilizzata per fare ad esempio il burro..

E' anche dovuto a questa tecnica elaborata e mantenuta nel corso dei secoli che è stato possibile avere prodotti così originali.

Nella documentazione allegata si determinano i coefficienti di trasformazione in equivalente latte su base mensile. La necessità di avere parametri in funzione dei mesi di stagionatura dipende proprio dal fatto che il tenore di secco e di grasso del formaggio varia, come dimostrato nella relazione, a seconda dei mesi di stagionatura. In tal modo si semplifica l'applicazione della normativa, facendo semplicemente riferimento ai mesi di stagionatura, che equivale a fare riferimento ad uno specifico tenore di secco e di grasso del formaggio in oggetto, rispettando in modo semplice, ma puntuale la normativa comunitaria.

La determinazione di questi valori, è condizione indispensabile per l'applicazione corretta della normativa comunitaria.

Occorre anche sottolineare che l'Agea ha introdotto nel modello della denuncia annuale del latte delle vendite dirette una ~~voce~~ ^{voce} (voce 2) dove dicono le istruzioni, occorre indicare "il quantitativo di latte trasformato escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto."

A parte che questa interpretazione non è accettabile in quanto in contrasto con il concetto di equivalenza, ma il problema sostanziale è che i prodotti sono venduti in tempi diversi, i formaggi anche dopo 24 mesi.

Il regolamento C'E 595/04 prevede che i prodotti vengano denunciati nel momento della commercializzazione e non della trasformazione.

la differenza è notevole.

Il problema è solo quello di applicare idonei coefficienti.

In pratica nel modello L1 non si deve introdurre un'ulteriore voce 2 dove indicare "il quantitativo netto totale di latte trasformato", perchè questo travisa l'art. 12 del reg. 595/04 che non prevede nessun quantitativo totale, ma solo i quantitativi relativi ai prodotti, i singoli prodotti. In pratica bisogna solo applicare idonei coefficienti di

Fava Ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (I)
Viale Solforino 30 43100 Parma

Tel e Fax 0521/831249 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

trasformazione in equivalente latte ai prodotti venduti nel corso dell'annata di riferimento, indipendentemente dal periodo in cui essi sono stati realizzati ..

A questo punto però, per sgombrare, in modo si auspica definitivo, il campo da ulteriori interpretazioni non prevista dalla norma, occorre fare l'analisi logica del terzo capoverso del 1° paragrafo dell'art. 12 del Reg 595/04. Tale capoverso non prevede la registrazione del latte avviato alla trasformazione, ma bensì l'utilizzo per la registrazione della prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la trasformazione dei prodotti. I quantitativi (plurale) impiegati sono riferiti ai prodotti (plurale), cioè ai singoli prodotti. Ogni prodotto venduto avrà cioè un suo coeff. di trasformazione in equivalente latte la cui dimostrazione può essere a carico del produttore. e l'utilizzo di tale prova servirà nella compilazione del modello L1 nel momento in cui il prodotto verrà venduto. Per interpretare la logica di questo capoverso non bisogna dimenticare che siamo all'interno dell'art. 12 intitolato "Equivalenze". Se bastasse dichiarare il latte complessivo avviato alla trasformazione, senza fare riferimento ai singoli prodotti, non ci sarebbe bisogno di alcuna dimostrazione, in quanto questo è un dato noto semplicemente per effetto della pesatura.

Ma poiché i prodotti sono venduti in tempi diversi (il burro o la crema di latte anche il giorno stesso, il formaggio anche dopo 24 mesi, la registrazione dei quantitativi di latte effettivamente impiegati per i prodotti, cioè il "latte equivalente" deve avvenire solo nel momento in cui il prodotto viene venduto. (Si rammenta ancora una volta che l'art. 12 del reg 595/04 si intitola "Equivalenze" e che il primo capoverso in modo inequivocabile recita "Per la commercializzazione dei prodotti..... gli Stati membri stabiliscono i quantitativi utilizzati nella trasformazione. A tal fine le equivalenze da applicare sono...."). Lo stretto legame fra commercializzazione dei prodotti, quantitativo di latte utilizzato nella trasformazione per i medesimi prodotti e equivalenze da applicare è molto evidente. In altre parole è solo nel momento della vendita che si devono applicare le equivalenze. Conseguenza logica di ciò è che non è possibile indicare il quantitativo netto totale di latte trasformato. Una ipotesi del genere creerebbe un doppio sistema, assolutamente non previsto dalla norma comunitaria, con produttori che applicano le equivalenze, pur autodanneggiandosi, consapevolmente ma anche inconsapevolmente e altri che applicano il latte avviato alla trasformazione.

Con quest'ultima ipotesi, non prevista dalle norme CE, fra l'altro perderebbe di significato la distinzione fra consegne e vendite dirette, mentre la differenza è sostanziale anche nell'applicazione dell'eventuale prelievo supplementare. Infatti nel regime in consegna il produttore consegna il latte a un soggetto terzo traendone un ricavo in tempi brevi di solito entro 30-60 gg e comunque entro pochi mesi.

I Produttori in " regime di vendita diretta" invece è solo nel momento in cui vendono i prodotti sul mercato che ottengono un ricavo e quindi anche dopo 24 mesi dal momento della trasformazione del latte perché c'è di mezzo la stagionatura.

Il reg CE 595/04 per tenere conto di tale fatto ha distinto i due regimi. Per le vendite dirette è nel momento della commercializzazione dei prodotti che occorre definire gli equivalenti in latte dei prodotti venduti. Sulla base di ciò si applicheranno poi gli eventuali prelievi supplementari. Nella situazione attuale, che invece prevede il latte trasformato, l'eventuale prelievo viene addebitato in anticipo anche di due anni sul possibile ricavo da vendita dei prodotti.

D'altra parte anche il 2° comma dell'art. 12 fa un chiaro riferimento ai prodotti venduti: " Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore...."

Anche in questo comma si conferma che i quantitativi di equivalente latte possono essere fissati forfettariamente dallo Stato, ma la registrazione di queste equivalenze deve avvenire nel momento della commercializzazione dei prodotti. Anche il comma 6 dell'art. 24 conferma questa tesi quando stabilisce che "il produttore deve tenere a disposizione dell'autorità competente una contabilità di magazzino... nella quale sono indicati mese per mese e prodotto per prodotto, le vendite o i trasferimenti di latte o di prodotti lattiero caseari nonché i prodotti che non sono stati venduti o trasferiti".

Infatti l'ultima parte del comma 6, in merito ai prodotti non ancora venduti o trasferiti non avrebbe significato se si indicasse il latte avviato alla trasformazione, in quanto l'eventuale prelievo supplementare verrebbe applicato sul latte avviato alla trasformazione e non sull'equivalente latte dei prodotti realmente venduti.

Finora tuttavia la gran parte dei produttore in vendita diretta di Parmigiano Reggiano e Grana Padano, viste le istruzioni è sostanzialmente stato costretto alla compilazione del modello L1 sulla base del latte avviato alla trasformazione senza poter applicare le equivalenze sui prodotti venduti. (vedi es 3 della relazione allegata)

Questa ipotesi tuttavia non consente una corretta applicazione della norma, sia per l'esorso dell'eventuale prelievo supplementare con anticipo anche di due anni sulla vendita del prodotto stagionato, ma anche in quanto una parte dei prodotti derivati da questo latte avviato alla trasformazione, per vari motivi può non essere commercializzata.

Fava ing Daniele- Servizi Tecnici- Parma (I)
Viale Solforino 30 43100 Parma

Tel e Fax 0521-831249 349 4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

I motivi per cui una parte della produzione può non venire commercializzata sono diversi, difetti di lavorazione, fase di correzione delle forme che comportano anche l'asportazione di % importanti di prodotto, motivi commerciali o di opportunità sulla possibilità di differire la vendita del prodotto, che ha una stagionatura anche di 24 mesi, magari successivamente all'acquisto di una ulteriore quota di produzione, ecc.

L'adozione di parametri in equivalente latte, in linea con quanto richiesto dall'art. 12 del reg. 595/04, consente di abbandonare il metodo della denuncia sul modello L1 del latte trasformato e di passare all'unico metodo previsto dalle norme Comunitarie dell'equivalente in latte dei prodotti venduti.


In tal modo i produttori di Parmigiano Reggiano e Grana Padano in vendita diretta possono passare alla compilazione del modello L1 applicando i coefficienti corretti e questo a partire dai prodotti realizzati nella campagna 1/04/05 - 31/03/06, con la trasformazione al momento della vendita dei medesimi in equivalente latte come previsto dalla legislazione comunitaria.

A precisazione di quanto sopra si specifica che, le denunce dei modelli L1 relativi alle campagne 1/04/04-31/03/05 e precedenti, per i produttori che hanno denunciato il quantitativo netto-totale di latte trasformato, tengono già conto dei prodotti realizzati in tali campagne, pertanto è ovvio che questi produttori, non devono denunciare tali prodotti una seconda volta.

A partire pertanto dai prodotti realizzati nella campagna 1/04/05 - 31/03/06 si potrà passare in modo definitivo, per i produttori in vendita diretta, all'unico metodo previsto dalla legislazione CE e cioè al metodo delle equivalenze.

Anticipata via fax

Parma, 16 febbraio 2006



Firma
Ing. Daniele Fava
Dott. Rolando Fava



ALLEGATI:


Allegato A	METODO DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER I FORMAGGI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CE N. 595/04 RACCOLTA DATI RELATIVA AI FORMAGGI: <ul style="list-style-type: none">• PARMIGIANO REGGIANO• GRANA PADANO
------------	--

A3	LA LETTERA DI AGEA alle Regioni E il NUOVO MODELLO DI DENUNCIA DI VENDITE DIRETTE
----	---

Alla lettera non segue alcuna risposta . Agea invia invece una lettera alle Regioni dove quando parla di modulistica nella seconda pagina spiega che “è richiesto separatamente il quantitativo di latte destinato alla produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi. “ adducendo motivazioni senza senso e sancendo in modo chiaro che al posto del prodotto commercializzato viene richiesto il quantitativo di latte munto nella campagna.

Viene introdotta nel modello la voce “Formaggi a lunga stagionatura” con riferimento all’art 24 del reg 595/04 citando a sproposito un articolo che invece sancisce un principio molto semplice. Quello che conta per la CE è che ci sia un registro di magazzino da cui si possa verificare i prodotti venduti. Su quelli andrà applicato il regime quote. Su quelli rimasti a magazzino si applicherà il regime quote quando verranno commercializzati.

A ea



FAC - PRODOTTI ANIMALI SEMINATIVI E FORAGGI
Settore Quote latte

00146 ROMA - TEL. 06/4980111
FAX 06/4980112

Prot. N. DRAU. 1439

06 APR. 2006

Assessorati per l'Agricoltura
delle Regioni e Province autonome
Loro Sedi

Ai Centri di Assistenza Agricola
Loro Sedi

e, p.c. Ministero Politiche Agricole e Forestali
- Dipartimento delle Politiche di Mercato
- D.G. Politiche Agroalimentari
- PAGR III - Ufficio lattiero
Via Venti Settembre, 20
00187 ROMA

Agrisian scpa
Via Palestro, 32
00185 Roma

OGGETTO: Regime quote latte - Dichiarazioni di fine periodo 2005/2006

Si comunicano con la presente le modalità di presentazione delle dichiarazioni di consegna e vendita diretta per la campagna 2005/2006.

Per la presentazione della dichiarazione di consegna di fine periodo, da effettuarsi entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 119/2003, le modalità sono le medesime già adottate nella campagna precedente.


Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di marzo, all'interno del SIAN viene resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale in cui sono riportati i quantitativi dichiarati mensilmente, eventualmente adeguati nel "totale registrato" con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali, e gli spazi per confermare (oppure correggere) i quantitativi, per indicare il numero di capi e per la sottoscrizione.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 6 della legge 119/2003, ai commi 5 e 6 prevede specifiche sanzioni commisurate all'entità delle correzioni effettuate su tali quantitativi.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente alle regioni competenti, e non anche all'Agea.

29

A ea



Per gli acquirenti che hanno cessato l'attività in corso di periodo e non hanno completato la registrazione delle dichiarazioni mensili, gli Uffici regionali, terminata la registrazione delle stesse, possono procedere alla generazione della dichiarazione annuale da consegnare ai dichiaranti (su carta o in formato elettronico).

Per la presentazione della dichiarazione di vendita diretta da parte dei produttori, da effettuarsi anteriormente al 15 maggio, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (CE) 1392/2001, l'ultimo giorno utile sarà sabato 13 maggio 2006.

Come per la campagna scorsa, le modalità di presentazione sono le seguenti:

- 1) cartacea - è stata messa a disposizione degli Uffici regionali, sul portale SIAN, la funzione di stampa della modulistica provvista di codice a barre da distribuire ai produttori che ne fanno richiesta;
- 2) telematica - come previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del D.M. 31 luglio 2003, è disponibile ai CAA convenzionati con Agea il servizio web di presentazione.

Si precisa che, come lo scorso anno, i produttori che scelgono la prima modalità dovranno trasmettere agli Uffici regionali di competenza, nonché a questa Agenzia, la dichiarazione cartacea debitamente redatta e firmata, mentre i produttori che scelgono la modalità telematica devono recarsi al CAA cui hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente firmata, sarà conservata presso l'ufficio del CAA.

Nella modulistica messa a disposizione per questa campagna si evidenziano due aggiornamenti:

- 1) è nuovamente richiesta la dichiarazione del numero medio di capi produttivi presenti in stalla;
- 2) è richiesto separatamente il quantitativo di latte destinato alla produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi.


Quest'ultimo aggiornamento tiene conto della necessità di riportare correttamente i quantitativi prodotti alla disponibilità di quota e di capi da latte. A tal fine, esclusivamente per questa voce, invece del quantitativo di prodotto commercializzato viene richiesto il quantitativo di latte munto nella campagna.

Infatti sulla questione è stata rilevata una duplice difficoltà; la quantità di prodotto a lunga stagionatura commercializzato nella campagna non risente esclusivamente di fattori produttivi ma anche di fattori commerciali, potendo quindi provocare una andamento delle vendite dirette non commisurato né alla quota disponibile e né ai capi da latte disponibili.

Ciò quindi può provocare, dal lato della quota un esubero o una mancata produzione derivante da fattori puramente commerciali e dal lato dei capi una commercializzazione apparentemente non coerente con la capacità produttiva dell'azienda, la cui verifica è prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 119/2003.

IL DIRIGENTE/
(Dr. Pier Paolo Fraddosio)

GEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA



66300502813

DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2005/2006

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

INDICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA ANNUNCIARE

6 6 3 0

SEZ. I - AZIENDA PRODUTTRICE

DICHIARANTE CODICE SETTORIALE AZIENDA PARTITA IVA CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

RESIDENZA O SEDE LEGALE INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO PROV. C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PROV. C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante) CODICE FISCALE COGNOME NOME DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

SEZ. II - QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO QUOTA VENDITE DIRETTE 2005/2006 DA COMUNICAZIONE (Kg.) 2) QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO (Kg.)

SEZ. III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LATTIERA 2005/2006 Table with columns: QUANTITATIVO LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI (ESPRESSI IN KG. EQUIVALENTE LATTE), FORMAGGIO A LUNGA STAG., YOGURT, BURRO, LATTE, ALTRI, 2) TOTALE PRODOTTI, 3) TOTALE LATTE UTILIZZATO, 4) QUANTITATIVO ECCEDENTE, 5) NUMERO MEDIO VACCHE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: di essere a conoscenza -leggi effetti sanzionatori- per le affermazioni non veritiere...

SI IMPEGNA: a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi tecnici che controlli... Fatto il giorno mese anno

Handwritten signature

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2005/2006 DA COMUNICAZIONE
Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.
Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.
In sua assenza indicare il valore zero.
Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO
Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.
In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LATTIERA 2005/2006

Tutti i quantitativi di latte o equivalente latte in questa sezione devono essere indicati in Kg.

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI (espresso in equivalente latte)
Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2005/2006, calcolati in equivalente latte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003.
Nella voce 'Formaggi a lunga stagionatura' indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2005/2006 e utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004.

voce 2 - TOTALE PRODOTTI
Indicare la somma di tutti i campi della voce 1. Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 3 - TOTALE LATTE UTILIZZATO
Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.
La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

voce 4 - QUANTITATIVO ECCEDENTE
L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui risulti inferiore o uguale a zero.
Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

voce 5 - NUMERO MEDIO VACCHE
Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.
Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2005/2006.

A4	LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL REG 595/04 PER CERCARE UNA COPERTURA ALLE ISTRUZIONI
----	---

Probabilmente Agea ha capito l'errore e cerca di trovare una copertura , anche se a posteriori, alle sue stravaganti istruzioni.

Tramite il Ministero con una e-mail chiede questa modifica.

La risposta negativa viene trasmessa dal Ministero ad Agea.



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Roma 08 OTT. 2006

DIPARTIMENTO DELLE RISERVE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE

Divisione POLAGR III
Prot. N° C/242 Posiv.

5761 AGEA
 U.O. Quote Latte
 Via Salandra, 18
 ROMA

10 OTT. 2006

UFFICIO ACCETTAZIONE

OGGETTO: Trasmissione nota Commissione UE n. 25022 del 22/9/06.

A seguito delle osservazioni formulate da codesta Agenzia in merito alla proposta di modifica del reg. CE n. 595/04, recentemente presentata dalla Commissione UE, la scrivente ha sottoposto all'attenzione della Commissione stessa, la problematica relativa alla contabilizzazione del latte prodotto, nel caso di vendite dirette di produzioni di formaggi a lunga maturazione, così come evidenziata da AGEA con e-mail del 04.07.2006.

La Commissione UE ha espresso la propria posizione in merito all'argomento trattato con nota n. 25022 del 22.09.06 che si trasmette, unita alla presente, per quanto di competenza di codesta Agenzia.

IL DIRIGENTE
[Handwritten Signature]

AII, I
AGEA
PCCENT.2006.0067430
10/10/2006

A5	LA RISPOSTA NEGATIVA DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA COMMISSIONE CE
----	--


Nella risposta si spiega che i prodotti devono essere contabilizzati solo nel momento della vendita. Che questo è un principio centrale e io aggiungo "elementare" previsto non solo dalle norme CE ma anche dal buon senso. Non si può multare l'idea di vendere un prodotto.

La Direzione CE invita ad utilizzare il coeff 15,15 .

Alla Commissione avrebbero dovuto verificare in tanti anni i coefficienti italiani.

Anche senza sapere di equivalenze un formaggio non può avere un coefficiente di 15 cioè un coefficiente a due cifre dello stesso ordine di grandezza del burro che ha l'83 % di grasso.

22.09.06 AGR 025022



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione G. Economia dei mercati agricoli (e OCM)
C. 4. Prodotti animali

Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale Commissione europea Rue de la Loi 200 1049 Bruxelles, Belgique	Bruxelles, ... EP/vvi D28120
3 OTT. 2006	
Prod. Anim. n° 04464	

Milioni

e/325
3/10/06

Signor Direttore generale,

in merito alla Sua lettera del 12 luglio 2006 (rif. N. C/690) che affronta la problematica relativa alle modalità di dichiarazione di produzione per le vendite dirette nel caso della lavorazione di formaggi a lunga stagionatura - nella fattispecie del formaggio tipo *Parmigiano Reggiano* e del *Grana Padano* - Le comunico quanto segue:

Per i formaggi di cui trattasi la stagionatura si protrae effettivamente per un periodo superiore a 24 mesi; vi è quindi un enorme scarto temporale fra il momento della commercializzazione e quello della lavorazione. Nel caso da Lei citato può esservi anche una discordanza fra i quantitativi effettivi di latte prodotto nel corso di una determinata campagna e gli equivalenti latte quali si desumono dal quantitativo dei formaggi venduti.

Va detto che una problematica analoga si registra anche in altri Stati membri per formaggi dello stesso tipo, benché la loro stagionatura richieda tempi un po' più brevi. Basti pensare, ad esempio, al formaggio *Besanfort* in Francia.

Tuttavia, contrariamente a quanto Lei afferma, lo scarto fra il periodo di produzione e quello di vendita non rischia di mettere in discussione le norme di contabilizzazione del latte a titolo del prelievo supplementare, di cui al regolamento n. 595/2004.

In effetti, in base al regime comunitario, le dichiarazioni di produzione per le vendite dirette poggiano sulle vendite effettuate dal produttore nell'arco di dodici mesi, principio chiaramente definito dall'articolo 6 del regolamento n. 595/2004.

Al Direttore generale
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre 20
I - 00187 ROMA

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Tel.: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: L130 8-8D. Tel.: linea diretta (32-2) 295 65 44. Fax: (32-2) 295 33 13.

E-mail: Emanuel.PETEL@cec.eu.int
GAB.11.01.13 MILK\MILK.INT\MARKET\MILK.QUOTA\MILK.QUOTA-IT\transferttransfrontaleroep20120.doc

Si tratta di un principio centrale e una deroga al medesimo ci pare inopportuna. Qualsiasi deroga, infatti, si tradurrebbe in una mancanza di chiarezza circa la base di riferimento da prendere in considerazione per la dichiarazione di produzione. La vendita è infatti un atto facilmente identificabile nonché successivamente giustificabile sulla base di un documento contabile, contrariamente a quanto avverrebbe se si dovesse ricorrere ad un semplice registro istituito su iniziativa del produttore, come Lei suggerisce.

La dichiarazione di produzione dovrà pertanto basarsi sui quantitativi di formaggi venduti nell'arco di dodici mesi. Per quanto riguarda la conversione in equivalente latte dei quantitativi venduti, occorre far riferimento all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 595/2004, il quale prevede l'utilizzo di coefficienti di conversione che devono essere determinati dallo Stato membro.

La legislazione italiana (decreto del 31 luglio 2003, allegato 2) ha fissato un coefficiente di 15.15 per il *Parmigiano Reggiano* e il *Grana Padano*. La invito quindi ad utilizzare il suddetto coefficiente per la conversione in equivalente-latte dei quantitativi venduti.

In questa fase, la procedura comunitaria prevista in materia ci sembra coerente e perfettamente atta ad offrire garanzie sufficienti per evitare possibili frodi.

Lei accenna inoltre alle difficoltà incontrate nel soddisfare gli obiettivi di controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 595/2004, segnatamente per quanto riguarda la verifica della compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione. Su questo punto, posso dirLe che si tratta di un *test di coerenza*, inteso a stabilire una certa plausibilità dei volumi di latte, calcolati sulla base dei quantitativi venduti, rispetto agli strumenti di produzione dell'azienda.

Voglia gradire, signor Direttore generale, i miei più distinti saluti.


Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale

Ma Agea nonostante la smentita della Direzione CE, scrive una lettera alla Provincia di Parma dove sostanzialmente afferma tre cose:

- Che il tutto è stato fatto in accordo con le organizzazioni sindacali (non è un motivo sufficiente per applicare norme non approvate dal Parlamento Europeo)
- Che il coefficiente 15,15 è l'unico coeff sensato. Forse perché Demarty invita ad utilizzarlo. Pensavo che avuta la dimostrazione, che Demarty non ha ancora ricevuto, Agea potesse prendere atto dell'errore.
- Che "I Servizi della Commissione, con nota n° 25022, del 22/09/2006, che si allega, hanno manifestato nel merito il loro orientamento, che risulta coerente con le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale". Credo che ogni commento sia superfluo. Perché almeno non avessero allegato il parere 25022 della CE e avessero sostenuto le loro posizioni uno poteva anche rassegnarsi a subire queste angherie da parte di certe Istituzioni. Ma allegare il parere fa pensare che Agea non si stia comportando correttamente come invece dovrebbe essere una Amministrazione Pubblica.

UFFICIO MONOCRATICO

Via Torino, 45 - 00184 Roma
Tel. 06.49499537/538 - Fax 06.49499751

N. 23348/UM

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma, lì 4 Dicembre 2006

p.piccerillo@provincia.parma.it
a.cerdelli@provinciaparma.it

OGGETTO:Regime quote latte. Prelievo supplementare latte nel regime di vendita diretta.

In riferimento alla nota pervenuta data 10.11.2006, concernente la richiesta di valutazioni in merito alla problematica relativa alle modalità di applicazione dei coefficienti di trasformazione in equivalente latte, con riguardo alle aziende produttrici di formaggio grana padano e reggiano che effettuano vendite dirette, si comunica che il competente Ufficio di questa Agenzia ha fatto presente quanto segue.

"A tale riguardo, occorre preliminarmente porre in evidenza le attribuzioni normative di settore e l'operato delle varie amministrazioni, comprese quelle regionali e provinciali, in merito alla gestione del regime quote latte.

La modalità della gestione dichiarativa del latte trasformato, per il tramite della dichiarazione annuale (ex L1), è in perfetto accordo con le regioni e province autonome, compresa la Regione Emilia Romagna, nonché, è stata oggetto di valutazione anche da parte degli Uffici della Comunità Europea nel corso delle numerose visite ispettive effettuate in Italia per il regime quote latte.

Nel merito della vicenda, si ritiene di segnalare a scopo puramente indicativo, che per produrre una forma di parmigiano reggiano di circa 36/37 Kg., a 12/15 mesi di stagionatura, si utilizzano circa 550/560 Kg. di latte intero, avendo già tenuto conto che verrà poi scremato per affioramento il latte della sera (circa il 50% del latte totale); dall'affioramento verrà ottenuto poi il burro.

Quindi, per controllare la correttezza del coefficiente pari a 15,15, che si rammenta è iscritto per il parmigiano reggiano nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, necessita tener conto del peso della forma di formaggio e moltiplicarlo per il coefficiente stesso.

46

Il risultato sarà che occorrono circa 550/560 Kg. di latte intero per ogni forma.

Pertanto il previsto 15,15 di coefficiente, è sicuramente il coefficiente più attendibile, in quanto la rilevazione del latte trasformato è l'unico dato che si avvicina alla realtà.

Per quanto attiene le vendite di formaggio dopo 12/24 mesi dalla data di produzione, con il coefficiente sopra espresso se ne tiene conto; mentre qualsiasi altro metodo empirico porterebbe ad una confusione tale da rendere non gestibile o ad eludere il regime delle quote in vendite dirette.

Si ritiene che il modo più coerente, al momento, tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria, è quello previsto nelle note esplicative dell'ultima dichiarazione in vendite dirette 2005/2006 per la parte relativa ai formaggi a lunga stagionatura.

Al momento, qualsiasi altro indirizzo, non potrebbe essere accettato dalla Commissione Europea, ravvisandosi una indebita ingerenza dello Stato membro ed un possibile indebito aiuto.

Considerata la necessità di rapportare correttamente i quantitativi prodotti alla disponibilità di quota e di capi da latte; Considerato che la quantità di prodotto a lunga stagionatura commercializzato nella campagna non risente esclusivamente di fattori produttivi ma anche di fattori commerciali, potendo quindi provocare un andamento delle vendite dirette non commisurato né alla quota disponibile e né ai capi da latte disponibili; Considerato che ciò quindi può provocare, dal lato della quota un esubero o una mancata produzione derivante da fattori puramente commerciali e dal lato dei capi una commercializzazione apparentemente non coerente con la capacità produttiva dell'azienda;

Si è sottoposta alle valutazioni della Commissione U.E., la problematica in oggetto.

I Servizi della Commissione, con nota n. 25022, del 22.09.06, che si allega, hanno manifestato nel merito il loro orientamento, che risulta essere coerente con le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale."

IL TITOLARE
(Paolo GULINELLI)

A7	LA NOTA 29933/UFICIO MONOCRATICO DI AGEA DEL 10/11/2008	
----	---	--

In questa nota si insiste nel mantenere la posizione sbagliata con ragionamenti privi di senso logico

Nell'allegato successivo verrà analizzata nel dettaglio la nota 29933 di Agea.



UFFICIO MONOCRATICO
Ufficio di Staff - quote latte
Via Toripaoli 45 - 00184 Roma
Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.490

Prot. N. 29933/UM
INVIARE NELLA RISPOSTA

Roma li. 10 NOV. 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Pg/08/273887
17 NOV 2008

FREQ: _____

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4
3910	100	10	160	10

ANNO	NUM	SUB
2006	R	

Alla Regione Emilia Romagna
Giunta Regionale
- D.G. Agricoltura
- Servizio Produzioni Animali
Viale Silvani, 6
40122 BOLOGNA

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip. delle Filiere Agricole e
Agroalimentari
- D.G. delle Politiche Agricole
- Ufficio ATPO III
Via Venti Settembre, 20
00184 ROMA

**OGGETTO: INFRAZIONI RILEVATE CON I CONTROLLI DI FINE PERIODO
2006-2007 - VENDITE DIRETTE.**

Si fa riferimento alla nota n. 0262727, del 5 novembre 2008, pervenuta allo scrivente in data 10 novembre c.m., prot. n. 29928/UM, della Direzione Generale Agricoltura - ~~Giunta della Regione Emilia Romagna~~, concernente la rilevazione effettuata dagli accertatori della Provincia di Parma presso una azienda produttrice di parmigiano reggiano, in merito alla dichiarazione di fine periodo riportante i quantitativi di equivalente latte corrispondenti alle quantità di burro e formaggio venduti nel corso della campagna lattiera 2006/07, anziché anche il latte prodotto nel medesimo periodo.

Al riguardo, si trasmettono nel seguito alcune considerazioni dell'Agea.

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Le dichiarazioni di fine periodo, ai sensi della regolamentazione comunitaria, hanno la finalità di contabilizzare il latte e i prodotti lattiero-caseari prodotti e commercializzati nell'arco del periodo di dodici mesi.



NEL MOMENTO DELLA VENDITA NON DEVE
PRODOTTO

Per non essere soggetto al pagamento del prelievo il produttore deve avere una sufficiente disponibilità di quota; per tutti i produttori la quota necessaria è commisurata alla potenzialità produttiva in termini di numero di animali (vacche) e strutture produttive. La quota viene a configurarsi come uno dei mezzi di produzione dell'azienda.

Nei casi in cui l'azienda effettua anche la lavorazione del latte e produce formaggio con stagionatura oltre i 12 mesi è evidente che la commercializzazione del formaggio avviene non prima della campagna successiva a quella in cui è stato prodotto il latte.

Oltre che dal tempo fisiologico di stagionatura, il momento di vendita è fortemente condizionato dalla situazione del mercato.

Le vendite di formaggio sono quindi molto eterogenee, per cui, per assurdo, potrebbe verificarsi che nel corso di una campagna lattiera non si commercializzi alcuna forma mentre in quella successiva venga venduto il doppio del formaggio prodotto in quella stessa campagna.

Quindi rispetto alla quota disponibile, anche se correttamente commisurata alla capacità produttiva, l'effettiva commercializzazione può facilmente realizzare sbalzi che hanno come effetto il suo superamento oppure il suo sottoutilizzo, comportando la richiesta di versamento di prelievo corrispondente all'esubero o la revoca della quota non utilizzata.

A ciò va aggiunto che dal latte destinato alla produzione di particolari formaggi, quali ~~Parmigiano Reggiano~~, oltre al formaggio si ottiene burro o crema. La commercializzazione di questi due prodotti avviene in momenti completamente diversi: quella del burro in tempo reale, mentre il formaggio Parmigiano Reggiano, che richiede un tempo minimo di stagionatura di 12 mesi, viene forzatamente venduto almeno nella campagna successiva.

2. CONTROLLI

Rispetto a questo contesto di riferimento, che evidenzia problemi di gestione in capo all'azienda produttrice, ci sono da considerare anche le difficoltà dell'Amministrazione nell'attuazione dei controlli.

Infatti l'Amministrazione italiana attua dei controlli di congruenza, per ciascun produttore, tra i quantitativi di latte prodotti e il numero di vacche registrate



nell'apposita Anagrafe bovina al fine di contrastare il fenomeno del latte "in nero".
E' evidente come questi controlli possono essere eseguiti soltanto con riferimento al latte prodotto, non ai formaggi commercializzati a distanza di uno o due anni.

Allo stesso modo, anche i controlli in loco per le vendite dirette vengono eseguiti verificando direttamente la congruenza della capacità produttiva rilevata in stalla con le annotazioni sui registri aziendali e la documentazione commerciale del periodo in verifica.

Nell'ambito di situazioni quali la produzione di Parmigiano Reggiano non sarebbe possibile realizzare tale controllo, perché andrebbe verificata la congruenza del formaggio commercializzato nel periodo in verifica, realizzato con latte prodotto in precedenza senza alcuna garanzia di un andamento costante: per ciascuna forma venduta bisognerebbe identificare il periodo di produzione del latte, poi risalire ai restanti prodotti venduti, quali crema e burro, in tale periodo e, sommandoli, confrontarli con le vacche presenti in stalla in quel periodo.

La complessità dei succitati controlli andrebbe sostanzialmente a vanificare la concreta possibilità di eseguirli in modo attendibile, pregiudicando il ruolo di garante del corretto funzionamento del sistema delle quote latte assegnato alla Pubblica Amministrazione.

~~Il fenomeno dei formaggi a lunga stagionatura prodotti all'interno di caseifici aziendali, e quindi contabilizzati tra le vendite dirette, riguarda in Italia principalmente la produzione di Parmigiano Reggiano.~~

Trattandosi di un formaggio DOP la sua produzione è soggetta al controllo del relativo Consorzio di Tutela. Il disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano dispone, nell'apposito Regolamento di marchiatura, l'obbligo per ogni caseificio della tenuta di un registro di produzione, vidimato dal Consorzio, aggiornato quotidianamente, a disposizione dell'Organismo di controllo e dell'Autorità competente. I caseifici hanno inoltre l'obbligo di mantenere il rendiconto di tutta la produzione.

In sostanza quindi le verifiche amministrative in tali situazioni hanno delle similitudini con quelle adottate nei controlli presso i caseifici che sono riconosciuti come primi acquirenti.



Agea
per le Erogazioni
in Agricoltura

3. APPROFONDIMENTO NORMATIVO

L'analisi della normativa comunitaria in materia effettuata dall'Amministrazione italiana ha rilevato che:

- il regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 21, paragrafo 2, norma i controlli in loco per le vendite dirette e alla lettera a) specifica che deve essere verificata "la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione".

Come evidenziato nel precedente punto 2, nei casi in esame la verifica di tale compatibilità potrebbe risultare difficoltosa perché da attuarsi sulle produzioni riferibili ad un arco temporale di diversi anni.

- Il medesimo regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 12, paragrafo 2, recita: "Se risulta difficile determinare i quantitativi di latte impiegati per la trasformazione in base ai prodotti commercializzati, gli Stati membri possono fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento."

Questa norma appare assolutamente calzante per il problema in discussione. La sua applicazione è di tutta evidenza focalizzata su un singolo periodo di 12 mesi e permette quindi di fissare i quantitativi di equivalente latte commercializzati attraverso la resa delle vacche presenti nell'allevamento.

Il risultato è quello di contabilizzare il quantitativo di latte prodotto nel periodo in questione, prescindendo dalla commercializzazione del prodotto lattiero-caseario.

- Ancora il regolamento CE n. 595/2004, all'articolo 6, nel primo capoverso precisa che devono essere considerati ai fini del calcolo del prelievo i quantitativi di latte o prodotti commercializzati: "al momento in cui escono da una qualsiasi azienda situata nel territorio dello Stato membro o vengono impiegati presso l'azienda a fini commerciali."

Questa previsione normativa offre una seconda conferma dell'interpretazione della normativa che si propone.

Atteso che la lavorazione dei formaggi a lunga stagionatura è certamente un impiego a fini commerciali, soprattutto nei casi di contingentamento della produzione (come nel caso del Parmigiano Reggiano), è necessario considerare nella contabilizzazione delle



vendite dirette per il calcolo del prelievo supplementare i quantitativi di latte nel momento in cui viene avviato il processo di lavorazione del formaggio.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI FINE PERIODO

L'Amministrazione italiana ha valutato, nel combinato disposto delle norme citate, che:

- ✓ fosse necessario essere nelle condizioni di poter verificare la compatibilità tra vendite dirette e capacità di produzione, laddove quest'ultima sia verificabile, comparando il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento;
- ✓ a maggior garanzia di esattezza delle dichiarazioni è richiesto al produttore:
 - di indicare anche il latte impiegato presso l'azienda a fini commerciali,
 - di non sovrapporre la dichiarazione di produzioni diverse ottenute dallo stesso quantitativo di latte, come nel caso di panna o burro.

Pertanto l'Amministrazione ha ritenuto perfettamente aderente alla normativa comunitaria prevedere nella dichiarazione di vendita diretta, oltre all'indicazione dell'equivalente latte relativo al formaggio prodotto e venduto in corso di campagna, un'ulteriore voce in cui il produttore indica il latte che, nel corso della campagna, è stato impiegato per la produzione di formaggi con stagionatura superiore a 12 mesi.

In questo modo per ciascuna campagna lattiera viene contabilizzato il latte prodotto ed impiegato, invece che il formaggio venduto, posto che quest'ultimo, se di stagionatura superiore a 12 mesi, è stato necessariamente prodotto con il latte munto nelle campagne precedenti a quelle in esame.

Risulta condivisibile la tesi sostenuta sull'argomento dalla Regione Emilia Romagna - Giunta Regionale - D.G. Agricoltura, con nota n. 67795, del 9.03.2007. Infatti la scrivente Agenzia, ritiene che l'art. 6 del Re. CE n. 595/2004, vada interpretato nel senso che devono essere considerate ai fini del calcolo del prelievo di legge, sia le quantità di latte impiegate per la realizzazione dei prodotti lattiero-caseari commercializzati dal produttore nella



campagna di riferimento (che non siano state già considerate ai fini del calcolo del prelievo in campagne precedenti), sia quelle utilizzate per la realizzazione di prodotti destinati alla commercializzazione, ancorché non ancora effettivamente venduti.

Si ritiene, quindi, alla luce di quanto sopra, chiarita la corretta applicazione dell'art. 6 del Re. CE n. 595/2004 finora seguita dall'Agea in ambito nazionale ai fini del calcolo delle quantità di latte da considerarsi in relazione alla quota "vendite dirette".

Nel merito delle dichiarazioni in discorso, si rileva, per le considerazioni sopra esposte, la non correttezza della dichiarazione presentata dall'Azienda interessata.

Ciò è avvalorato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, il quale nei confronti di un ricorso ad esso presentato, contenente le medesime lagnanze dei produttori in vendite dirette, in relazione all'oggetto della presente, rileva che " ...non avendo le aziende ricorrenti denunciato una discrepanza tra quanto dalle stesse a suo tempo dichiarato (dichiarazione annuale), relativamente ai prodotti venduti e quanto conteggiato da AGEA in sede di determinazione del prelievo supplementare, non v'è da imputare alcunchè all'Amministrazione, la quale ha preso atto del quantitativo di latte commercializzato, che i produttori medesimi hanno indicato come tale. Ove, dunque, si registrasse un'erronea quantificazione del prodotto realmente venduto, ciò andrebbe unicamente addebitato alle ricorrenti..."

IL TITOLARE
(Paolo Guinelli)

A9	LA CONTRORISPOSTA ALLA NOTA AGEA TRASMESSA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI AGEA DOTT CONTARIN	
----	--	--

Si controbattono punto su punto tutti i ragionamenti di AGEA la quale dimostra ancora una volta un comportamento inadeguato per una pubblica Amministrazione.

Al Commissario Contarin ho richiesto il nome del responsabile del procedimento per arrivare a poter parlare seriamente della questione.

RELAZIONE

SULLA NOTA 29933/UM DI AGEA DEL 10 NOVEMBRE 2008 e SULLE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VENDITA DIRETTA ANCHE PER L'ANNO IN CORSO

Nella nota del novembre u.s. Agea tenta in ogni modo di difendere anni di istruzioni sbagliate. Cominciamo con lo spiegare il modulo di denuncia predisposto da Agea per le vendite dirette. La sez III si compone della voce 1) voce 2) e voce 3).

Nella voce 1) stante le istruzioni allegate occorre indicare i quantitativi dei prodotti venduti. Se un produttore ha venduto latte indicherà i quantitativi di latte venduti. Se invece il produttore ha venduto prodotti come formaggi, burro ect dovrà indicare nelle apposite caselle i quantitativi di latte equivalente utilizzando i coefficienti di trasformazione contenuti in apposito Decreto. Ma vi è una eccezione. Per i formaggi con stagionatura superiore ai 12 mesi esiste una casella apposita dove occorre invece indicare i quantitativi di latte prodotto nella campagna. Tutto questo poi va a finire totalizzato nella casella 2).

Ma quello che conta ai fini del calcolo di eventuali esuberi è la voce 3). Infatti il Quantitativo eccedente (voce 4) è calcolato come differenza fra la voce 3 e la quota disponibile. Quindi in fondo quello che conta è quello che viene scritto nella voce 3. Noi analizzeremo la voce formaggi a lunga stagionatura, ma alla fine quello che conta sono le istruzioni della voce 3.

E' già stato spiegato da tempo ad Agea, (raccomandata del febbraio 2006) che se si imparano a fare le equivalenze non c'è alcun bisogno di introdurre la voce 3 nel modello L1, voce che non è prevista né nelle norme europee né in quelle Italiane
Ma la cosa ancor più grave è che esiste incongruenza all'interno dello stesso modello dove nella voce "formaggi a lunga stagionatura" si chiede di indicare una cosa e nella voce 3 "Totale latte utilizzato" se ne chiede un'altra.

Ma andiamo con ordine.

L'art 10 comma 7 della legge 119/03 recita "accertato il quantitativo effettivamente venduto..." Appare evidente che è assurdo, di fronte a tanta evidenza normativa, approvata dal Parlamento Italiano, e perfettamente in linea con le norme Europee, pretendere che il produttore dichiari il latte utilizzato nella voce "formaggi a lunga stagionatura"

La differenza fra le due impostazioni non è affatto banale. Il poter differire, solo al momento della vendita dei prodotti la denuncia nel regime quote, dell'equivalente latte del prodotto venduto, consente di differire anche di due anni ad esempio i costi di affitto annuale della quota. Ci sono anche altri motivi, come ad esempio il fatto che il produttore si potrebbe trovare nel momento della vendita con una parte di prodotto non idoneo al commercio, ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'art. 6 del reg CE 595/04. Con il meccanismo che impone Agea però non è possibile tenerne conto.

In sostanza si tratta di un principio centrale ed inderogabile stabilito nei reg CE e richiamato nella nota 25022 del 23/09/2006 della Commissione Europea, in risposta al maldestro tentativo di Agea di cercare nella Commissione Europea appoggio ad anni di istruzioni sbagliate.

Il fatto grave è che AGEA non demorde da quelle che sono istruzioni sbagliate e vessatorie che costringono l'allevatore a denunciare in modo sbagliato i suoi prodotti nel regime quote.

Le istruzioni Agea dell'ufficio monocratico sono addirittura ridicole. Basti pensare che discriminano un produttore che produce formaggi a lunga stagionatura, rispetto a produttori che producono formaggi a stagionatura inferiore a 12 mesi, quali taleggio, caciotte e altri.

Tale discriminazione non trova riscontro in alcuna norma, né europea né nazionale. E' semplicemente il frutto di istruzioni prive di senso elaborate da qualcuno che non vuole ammettere l'errore.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO LE ISTRUZIONI AGEA

1. Le istruzioni relative alla voce 1 "formaggi a lunga stagionatura" contenuta nel modello di compilazione delle quote latte, oltre ad essere istruzioni al di fuori di qualsiasi normativa, sia nazionale che europea sono prive di ogni logica. Il motivo è che un produttore che produce formaggi a lunga stagionatura, dovrebbe denunciare il latte trasformato nella campagna appena terminata, senza alcun riferimento ai prodotti venduti, mentre un produttore che produce formaggi a breve stagionatura dovrebbe invece denunciare l'equivalente latte dei prodotti venduti. Siamo cioè all'assurdo che se stagioni un prodotto sei svantaggiato rispetto ad un produttore che vende prodotti con pochi mesi di stagionatura. Fra l'altro anche un produttore che produce formaggi anche con solo, ad esempio 4 mesi di stagionatura, vende certamente una parte dei suoi prodotti nella campagna successiva. Si pensi alla produzione del mese di gennaio, febbraio o marzo. Anche se la stagionatura è di pochi mesi, questi prodotti vengono venduti nella campagna successiva, che decorre dal 1 aprile di ogni anno. Quindi non si capisce proprio il motivo di introdurre questa disposizione legata ai 12 mesi di stagionatura. Che siano 4, 12 o 24 i mesi di stagionatura non ha alcuna importanza ai fini del calcolo del prelievo. Quello che conta è imparare a fare le equivalenze, che sono operazioni note da tempo.
2. Per quanto riguarda la voce 3 delle istruzioni "Totale latte utilizzato" si premette che in presenza di coefficienti corretti non serve, ma dimostreremo che non serve nemmeno in presenza di coefficienti sbagliati, per cui logica vuole che non serve in ogni caso, ma anzi distorce completamente il regime quote. Le istruzioni di tale voce recitano: *"Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro o della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto di latte trasformato. La voce deve essere compilata in ogni caso eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1"*
3. Nel ragionamento sconclusionato che fa Agea vorremmo capire come si fa la denuncia dei formaggi nella voce 3. Infatti la principale sovrapposizione di prodotto, come la chiama Agea (ma il suo vero nome è: non sono capace di fare le equivalenze e faccio solo confusione) avviene fra il formaggio e il burro. Solo che il formaggio venduto in un periodo di riferimento può essere prodotto in un'altra campagna di riferimento e quindi non dovrebbe essere difficile da capire che questi prodotti non derivano dal medesimo quantitativo di latte. **E quindi ne discende che se non derivano dal medesimo quantitativo di latte non è possibile compilare la denuncia.**

Agea tramite il Ministero ha già chiesto un parere alla Direzione generale Agricoltura della CE. Il parere che si allega è chiaro ed inequivocabile. Bisogna moltiplicare i prodotti venduti in una campagna per i loro coefficienti di trasformazione in equivalente latte. I coefficienti sono stati trovati dall'Istituto Sperimentale Lattiero Caseario di Lodi. Purtroppo questi coefficienti sono sbagliati. L'Istituto ha diviso 100 kg di latte per la resa in formaggio (quantità di formaggio che si ottiene da 100 kg di latte, quantità che varia da tipo a tipo di formaggio).

Ha confuso cioè il concetto di latte utilizzato con il concetto di latte equivalente utilizzato. La differenza è abissale. Infatti per calcolare quest'ultimo le norme art. 12 reg CE 595/04 e prec., tengono conto del tenore di grasso e di secco del formaggio. Il metodo utilizzato dall'Istituto non c'entra niente con il regime quote latte e ha portato ad errori nei coefficienti anche di oltre il 100% (valori cioè doppi di quelli calcolati in modo corretto).

La dimostrazione di come si calcolano i coefficienti è già stata recepita dal Consiglio della Regione Emilia Romagna che ha approvato la risoluzione 1069 del 22/04/08 pubblicata sul BUR n° 74 del

7/05/08 che impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso il Ministero per la modifica dei coefficienti.

Quindi appare ingiustificato l'atteggiamento di Agea che si attacca ad ogni pezzo di frase contenuta nelle normative per mantenere una posizione chiaramente smentita anche dalla Direzione CE.

IL DETTAGLIO DELLA NOTA AGEA

Agea cerca appigli in ogni frase della normativa, stralciandone singole espressioni o parole che sono invece inserite in un quadro normativo forte e chiaro, come quando sostiene che le norme parlano di "Totale latte utilizzato" Le norme invece (1° capoverso art 12 reg 595/04) parlano di "quantitativi di latte utilizzati" riferiti ai singoli prodotti commercializzati. Questa frase è inserita in un articolo che si intitola "Equivalenze". L'art di legge continua poi con "A tal fine le equivalenze da applicare sono" "Per i formaggi ... gli Stati determinano le equivalenze". Ora, far finta di non capire che i quantitativi utilizzati per la commercializzazione dei prodotti vanno calcolati in equivalente latte lascia molto perplessi.

Agea stralcia pezzi di frasi, addirittura singole parole, trasforma il plurale in singolare, in totale spregio della normativa.

Volutamente poi nella sua nota del novembre 2008 evita di citare la nota 25022 della Direzione Generale Agricoltura della CE che smentisce tutte le fantasiose istruzioni Agea.

MA E' IMPORTANTE CONTESTARE PUNTO SU PUNTO TUTTI I RAGIONAMENTI DI AGEA:

Nel capitolo della nota Agea "Contesto di riferimento" Agea fa ragionamenti privi di senso come quando insiste con la questione della stagionatura oltre 12 mesi. Abbiamo già spiegato che anche chi stagiona pochi mesi vende una parte di prodotti in un'altra campagna di riferimento.

Quindi il ragionamento di Agea è completamente privo di senso.

Per quanto poi riguarda il problema della disponibilità di quota, questa ci deve essere nel momento in cui i prodotti vengono venduti e non trasformati. Capisco che possa essere più semplice per Agea, ma non può certo pretendere che il produttore anticipi i costi legati, ad esempio all'affitto di quota con anni di anticipo, solo perché lei non è capace di fare le equivalenze.

CONTROLLI: Le difficoltà che adduce Agea nei controlli non esistono proprio. Siamo sempre lì. Prima di tutto bisogna imparare a fare le equivalenze. Poi i controlli sono banali.

Per quanto riguarda i controlli di congruenza tra i quantitativi di latte e il numero di vacche, si richiama quanto detto nella nota 25022 della Direzione CE. Si tratta in pratica di test di congruenza, che Agea vorrebbe diventasse l'oggetto principale della denuncia dei produttori. Si tratta di un test punto e basta.

Se il grande problema di Agea è lo sfasamento dei tempi, non bisogna dimenticare che nel registro di magazzino sono indicati tutti i prodotti realizzati, che poi saranno venduti dal produttore quando ritiene opportuno. Proprio come sottolinea Agea, esiste anche il registro di produzione del Consorzio del Parmigiano reggiano, che si rammenta è un documento dove la registrazione dei prodotti ottenuti è giornaliera e consente, insieme con i quantitativi di burro, un controllo ferreo dei prodotti ottenuti dal latte. Quindi dal registro dei prodotti si risale al latte (il metodo è di tipo matematico, sempre di equivalenze si tratta) e da lì si possono effettuare tutti i controlli che uno crede. Per gente del mestiere, come dovrebbero essere chi si occupa di queste cose, il controllo è banale.

APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

L'approfondimento normativo fatto da Agea è privo di senso.

1. Abbiamo già spiegato che poiché esiste il registro dei prodotti diviso per campagna di commercializzazione, è molto semplice ogni tipo di controllo con il numero di vacche.
2. Viene citato l'art 12 par 2 del reg 595/04. Bisogna dire che prima del par 2 esiste il paragrafo 1 di questo articolo, paragrafo che è molto chiaro. Bisognerebbe chiedere ad Agea perché il Ministero Italiano abbia emanato numerosi Decreti con dei coefficienti di conversione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte, anche se sbagliati, se poi ci si deve ridurre a denunciare cose senza alcun riferimento ai prodotti venduti. In realtà le cose stanno in modo diverso. I coefficienti sono sbagliati, Agea non lo aveva capito e ha cercato di fare quello che poteva. Ma all'interno di un modello matematico, come sono le quote latte è facile creare altri errori con conseguenze devastanti anche nel regime di consegna, dove l'utilizzo dei coefficienti è sancito da norme inequivocabili fino al 31 marzo 2004.
3. Torniamo però all'art 12 del reg 595/04. Bisogna dire che la normativa sul prelievo supplementare riguarda solo prodotti lattiero caseari realizzati con latte vaccino. Alcuni produttori realizzano prodotti lattiero caseari fatti con latte misto. Ad esempio formaggi misti pecora-vacca ect. In questo caso il grasso contenuto in questi formaggi deriva in parte dal latte di vacca e in parte dal latte di pecora. Si capisce che non è facile sapere quanto di quel grasso deriva dal latte di vacca e quanto dal latte di pecora. In questo caso, poiché è solo il latte di vacca ad essere soggetto a prelievo è possibile per semplicità prendere il numero di vacche e stabilire una produzione media per vacca. Ma anche in questo caso la denuncia L1 va comunque rapportata con le quantità di prodotto commercializzato. Non è certo il caso del Parmigiano il cui tenore di grasso è addirittura sul sito internet del Consorzio e i cui valori sono noti e stranoti da tempo.
4. Per quanto riguarda l'art 6 del reg 595/04 e l'interpretazione di Agea anche qui siamo veramente al ridicolo. Nella nota Agea si recita " *Atteso che la lavorazione dei formaggi a lunga stagionatura è certamente un impiego a fini commerciali... è necessario considerare, nella contabilizzazione delle vendite dirette, per il calcolo del prelievo supplementare, i quantitativi di latte nel momento in cui viene avviato il processo di lavorazione del formaggio.*" Basterebbe chiedere ad Agea a che fini vengono invece realizzati i formaggi a breve stagionatura? Penso che anch'essi vengano realizzati a fini commerciali. Ma per questi non è previsto nella voce 1 del modello di denuncia di indicare il latte trasformato. Chissa per quale oscuro mistero?.

Ragionamenti ridicoli a parte è bene spiegare come stanno le cose.

L'art 6 è un articolo che sancisce un principio semplice e chiaro. Intanto il confine dell'azienda agricola, cioè nel momento in cui può essere applicato il prelievo supplementare.

Ci deve essere un momento preciso. Questo momento è la commercializzazione (cioè l'emissione di un documento commerciale - anche la nota 25022 della CE indica ciò) o l'impiego a fini commerciali. Qui occorre porre attenzione alle parole.

L'impiego presso l'azienda agricola a fini commerciali significa che i prodotti lattiero caseari nell'azienda agricola possono anche entrare in altre lavorazioni di prodotti alimentari, ma però non devono sfuggire alla contabilizzazione del regime quote. Questo anche se hanno assunto una forma diversa.

UN ESEMPIO PUO' ESSERE DI AIUTO.

Supponiamo che l'azienda agricola sia dotata di un agriturismo con bar, ristorante e magari una gastronomia. In questo caso ad esempio, nell'agriturismo viene utilizzato un certo quantitativo di latte giornaliero per le 1° colazioni, un certo quantitativo di burro, o ricotta o formaggi per la

preparazione dei cibi. In questi casi vengono impiegati prodotti lattiero caseari, cioè vengono trasferiti dei prodotti dal magazzino alla gastronomia e quindi bisogna contabilizzarli in quel momento. Lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale di vendita non riporteranno né latte, né burro, né formaggi. Si tratta di un impiego di prodotti lattiero caseari a fini commerciali, nel senso che questi prodotti pur non venendo fatturati direttamente entrano però a far parte di servizi o vendite fatturate sotto altra voce. In questo caso le norme prevedono che venga effettuato uno scarico con registrazione delle quantità in uscita dal magazzino e trasferita dal magazzino per essere impiegata a fini commerciali nell'azienda. (art 24 comma 6 del reg 595/04 e art 1 comma 7 reg CE 1468/2006). Questo perché nel regime quote nulla deve sfuggire alla contabilizzazione. Agea che era già stata informata con raccomandata nel febbraio 2006 di questa contabilizzazione di magazzino e forse gelosa della citazione cita a sproposito questo art nelle sua istruzioni di compilazione del modello di denuncia L1.

Pertanto il tentativo di Agea di spacciare per impiego a fini commerciali la trasformazione del latte in formaggio, anche se poi quest'ultimo sarà commercializzato o impiegato a fini commerciali magari dopo 2 anni è decisamente ridicolo e in malafede.

Indegno poi da parte di Agea citare a sproposito la sentenza del TAR di Parma. Intanto perché questa sentenza non è riferita all'azienda oggetto del verbale, che al contrario ha vinto il ricorso, perché Agea non ha fornito i calcoli della compensazione.

Per quanto riguarda la sentenza del Tar citata da Agea si ricorda che il TAR rileva che le aziende ricorrenti avrebbero dovuto denunciare la discrepanza prima di compilare la denuncia L1 e che pertanto *“ non vè da imputare alcunché all'Amministrazione, la quale ha preso atto del quantitativo commercializzato, che i produttori medesimi hanno indicato come tale. Ove dunque, si registrasse un'erronea quantificazione del prodotto realmente venduto, ciò andrebbe unicamente imputato alle ricorrenti ”*.

E' bene porre l'attenzione sul fatto che anche il Tar parli di prodotti realmente venduti e mai di latte trasformato come chiede di fare Agea.

Intanto sicuramente c'è un'errata contabilizzazione del prodotto realmente venduto con le istruzioni Agea. Quindi ci sono da rivedere comunque le denunce. Poi si tratta di stabilire di chi la responsabilità dell'errore. Il tar dà la responsabilità dell'errore ai produttori che avrebbero dovuto denunciare la discrepanza prima di compilare la denuncia L1.

Intanto il problema è stato sollevato e ci sono gli atti formali con tanto di risposte da parte dell'Amministrazione Provinciale. Quindi il produttore si è reso parte attiva molto prima della denuncia sul modello L1.

I produttori in realtà sono stati costretti a fare denunce sbagliate. Penso che anche la nota di Agea Prot. 29933/UM del 10/11708 ne sia un bell'esempio.

Il TAR si limita agli aspetti amministrativi della questione, perché non sa evidentemente che in realtà alcune aziende hanno ripetutamente sollecitato l'Amministrazione pubblica sulla vicenda con numerose raccomandate.

Esiste anche una responsabilità che va al di là degli aspetti amministrativi e che è bene non dimenticare.

Il comportamento dell'Amministrazione pubblica, anche se occorre fare delle distinzioni non è sempre stato chiaro. Il risultato è che oggi la Regione e la Provincia hanno comunque preso atto dell'errore dei coefficienti e hanno sollecitato il Ministero alla loro modifica. E' ovvio che occorrerà procedere ad una revisione anche dei calcoli di compensazione. Perché comunque le denunce non corrispondono alla reale commercializzazione.

Agea invece si ostina a mantenere le sue istruzioni prive di senso, anche dopo che il problema è arrivato all'attenzione nazionale e addirittura dopo che il Ministero pare abbia preso le distanze da Agea.

Indubbiamente non si può modificare le istruzioni fino a quando non vengono modificati anche i coefficienti. Allora Agea cerca di attaccarsi ad ogni pezzo di frase contenuta nei reg CE per mantenere la sua impostazione. Il perdurare di questa situazione non fa altro che sancire un comportamento inappropriato di una pubblica Amministrazione.

Non stiamo quindi parlando solo di atti amministrativi, stiamo parlando di comportamento inappropriato di uffici di alcune Amministrazioni pubbliche, comportamento che auspichiamo possa essere modificato dai nuovi responsabili degli uffici medesimi, con conseguente presa atto degli errori commessi.

In attesa di urgente riscontro

Cordiali saluti

Per me

W. Ruffini 2009

Daniele Fava

L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE


ALLEGATI

1. UN ESEMPIO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI
2. CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE CE
3. ALCUNI RICHIAMI NORMATIVI

Parma li, 3 giugno 2009

firma

Ing. Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag <u>1</u>
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

ALLEGATO I

IL CONCETTO DI PRODOTTO LATTIERO CASEARIO CALCOLATO IN EQUIVALENTE LATTE CON 36,88 GR DI GRASSO. (tab II reg 1778/03 e prec)

Le norme CEE stabiliscono che occorre trasformare i prodotti venduti in equivalente latte, con dei coefficienti.

Il metodo è di tipo matematico e si basa sul grasso contenuto nei prodotti ottenuti e sul grasso del latte. In pratica il ragionamento è questo.

Il latte che è entrato in caseificio contiene un certo quantitativo di grasso per ogni kg di latte. Tutto il grasso contenuto in questo latte viene recuperato nel senso che quello che non va a finire nel formaggio, va a finire nella crema, o nel burro o nella ricotta .ect.

Nel momento che il produttore vende un kg di prodotto vende anche il grasso contenuto in questo kg di prodotto.

Supponiamo che venda 1 kg di Parmigiano con 12 mesi di stagionatura che contiene 268 gr di grasso.

Questi 268 gr di grasso corrispondono ad un certo numero di kg di latte che contengono quel contenuto di grasso. 268 gr di grasso sono contenuti in 7,27 kg di latte.. Infatti ogni kg di latte italiano per le norme europee contiene 36,88 gr di grasso .

L'equivalenza che interpreta questo concetto espresso a parole. È la seguente:

Prendiamo per l'esempio i valori di % di grasso dedotti da un depliant In un formaggio Parmigiano di 12 mesi c'è il 26,8% di grasso.

Quindi se ogni 100 gr di prodotto ho 26,8 gr di grasso vorrà dire che in 1 kg di formaggio avrò 268 gr di grasso. Questo è l'unico dato esterno che viene chiesto nei reg e che ci serve per il calcolo dei coeff.

L'equivalenza è la seguente :

268 gr di grasso per Kg di form. : X Kg di latte equiv. per Kg di formaggio = 36,88 gr di grasso per kg di latte : 1 Kg di latte

che risolve il seguente problema

se un Kg di latte contiene 36,88 gr di grasso quanti Kg di latte equivalente a 36,88 gr di grasso corrispondono ad un Kg di formaggio che contiene 268 gr di grasso .

La soluzione è 7,27 Kg di latte equivalenti a 36,88 gr di grasso.

Quindi per fare un Kg di Parmigiano servono 15,15 kg di latte ma non si tratta del latte con le caratteristiche contenute nei reg

Anche se per fare 1 kg di Parmigiano servono 15,15 kg di latte, il latte equivalente che contiene 36,88 gr di grasso di 1 kg di Parmigiano vale 7,27

Ma vorrei essere ancora più chiaro. Con 7,27 kg di latte con 36,88 gr di grasso non si riesce a fare 1 kg di Parmigiano. Allora verrebbe da pensare che 7,27 è un numero sbagliato.

E' solamente un numero che serve ad un solo ed unico scopo. Quello di addebitare con un metodo scelto dalla CE un certo quantitativo di latte ad un certo prodotto lattiero caseario con l'unico scopo di applicare il regime quote.

Non ha nessun altro scopo pratico. Ha solo questa finalità.

Parma, 3 giugno 2009

Ing Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 2
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

ALLEGATO 2

LA CORRISPONDENZA CON LA DIREZIONE AGRICOLTURA DELLA COMMISSIONE CE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag <u>3</u>
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Fava ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
tel +39 0521 831249
fax +39 0521 831249
cell + 39 349 4140969
e-mail:
e-mail:

Spett.le
Commissione europea
Direzione Generale Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale
Rue de la Loi, 130
B-1049 Bruxelles (Belgio)

Alla c.a. Capo Unità Signor
Juan FERNANDEZ MARTIN

Prot. 2007/101

OGGETTO: applicazione Direttiva 96/16/CE del Consiglio del 19/03/1996 e della Decisione della Commissione 97/80 del 18/12/1996 nel settore lattiero caseario

Il sottoscritto Fava Daniele,

ha esaminato la Direttiva 96/16/CE del Consiglio del 19 marzo 1996, relativa al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tale direttiva si prefigge lo scopo, come specificato nella parte introduttiva della medesima, di acquisire dati sul settore lattiero-caseario, per **effettuare controlli sulla produzione degli Stati membri.**

A tal fine la Direttiva specifica che la Commissione, **per adempiere i compiti affidatele dal trattato** e dalle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune dei mercati, nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, **deve disporre di dati precisi sulla produzione del latte e sul suo impiego,** nonché di **dati precisi regolari e tempestivi sulle forniture di latte alle imprese** che trattano o trasformano il latte e sulla produzione di prodotti lattiero-caseari negli Stati membri.

Visto che la Decisione della Commissione 97/80/CE del 18/12/1996 reca norme di applicazione della Direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa al latte e ai prodotti lattiero-caseari, dove sono previsti nell'allegato 2 :

- La Tabella A, relativa alla produzione mensile del latte di vacca e dei **prodotti lattiero caseari ottenuti**,
- La Tabella B, relativa alla produzione annua di latte e **relativi impiego** nelle latterie

Il sottoscritto chiede

1. quale è la **procedura** che consente alla Commissione di controllare se i dati sulla produzione di latte, dati provenienti dall'applicazione della Direttiva 96/16 del Consiglio e Decisione 97/80 della Commissione che riguardano i dati di produzione mensili, annuali sono **congruenti**
 - con i quantitativi di prodotti lattiero caseari realizzati.
 - con le denunce dei produttori gestite per l'Italia da AGEA.Notevoli infatti sono le **differenze che emergono esaminando tali dati**, con riferimento allo stesso arco temporale, dedotti ovviamente i quantitativi di latte non vaccino calcolati in equivalente latte, ai sensi dei Regolamenti CEE.
2. di sapere, visto che il dato sugli impieghi del latte previsto nella tabella B sopra richiamata non è più disponibile a partire dal 1999, con quale metodo di calcolo la Commissione attua i **controlli di congruenza fra la produzione annua di latte e i relativi impieghi nei prodotti lattiero caseari ottenuti**.
3. di sapere, quali sono i dati, ossia la fonte dei dati, relativi alla produzione di latte e prodotti lattiero caseari italiani, che vengono utilizzati dalla Commissione per il calcolo della voce "Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte", voce inserita di anno in anno nei "Progetti di bilancio generale" della Commissione.

In conclusione dall'esame dei dati dal 1983 ad oggi, dall'esame delle norme e delle circolari applicative in Italia, tuttora vigenti, che riguardano l'applicazione del prelievo supplementare, sono state riscontrate molte anomalie: crediamo che sia indispensabile addivenire ad un confronto con la Commissione, al fine di riportare chiarezza in un settore che per una serie di motivi, non ha ancora trovato in Italia una modalità di gestione in grado di controllare la reale produzione.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Parma, 27/08/2007

Daniele Fava



9633136IT

Mittente Fava Daniele

Destinatario Com. Europa Agraria

Destinazione Bruxelles

Espresso Via Aerea A.R.

Assegno L. 416

100-22 RR



RR 0496 3313 6 IT

ing Daniele
e Solforino 30
0 Parma
39 0521 831249
+ 39 349 4140969

Spett.le
Commissione Europea
Direzione Generale Agricoltura e sviluppo rurale
Rue de la Loi, 130
B-1049 Bruxelles (Belgio)

Alla c.a. Capo unità Signor
Juan Fernández Martín

comandata RR
2007/150

Oggetto: sollecito risposta alla precedente lettera prot 2007/101 del 31/08/2007

Con la presente sono a richiedere la risposta ai quesiti da me sollevati in merito alla applicazione
le Decisione della Commissione 97/80 del 18/12/1996 nel settore lattiero caseario.


particolare riporto i punti salienti della mia richiesta:

1. Quale è la procedura che consente alla Commissione di controllare se i dati sulla produzione
di latte, dati provenienti dalla applicazione della Decisione 97/80 della Commissione sono
congruenti:
 - con i quantitativi di prodotti lattiero caseari realizzati
 - con le denunce dei produttori gestite per l'Italia da Agea
2. Poiché il dato sugli impieghi del latte previsto nella tabella B della decisione 97/80 della
CEE non è più disponibile a partire dal 1999, con quale metodo di calcolo la Commissione
attuа i controlli di congruenza fra la produzione annua di latte e i relativi impieghi nei
prodotti lattiero caseari.
3. quali sono i dati, relativi alla produzione di latte e prodotti lattiero caseari, che vengono
utilizzati dalla Commissione per il calcolo della voce "Prelievo supplementare a carico dei
produttori di latte", voce inserita di anno in anno nei "Progetti di bilancio generale" della
Commissione

Pergo la Direzione generale Agricoltura della Commissione di segnalarmi, entro un tempo
giustamente che stimo in 10 gg, se le richieste di informazione contenute nella precedente e nella
attuale lettera sono state da me rivolte all'ufficio competente o se devo rivolgerle a qualche altro
ufficio. Chiedo inoltre di farmi sapere se la precedente e la presente richiesta mancano di qualche
elemento che possa consentire alla Commissione di dare idonea risposta.

Parma, 26 Novembre 2007

Daniele Fava



428IT

Mittente

Fava Daniele

Destinatario

Com. Fava =

Indirizzo


via f...

VOZ 22 FR



ED 0406 3342 0 IT

B 6



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione C - Economia dei mercati agricoli (e OCM)
C.4. Prodotti animali

Bruxelles,
D/4288

Egregio signor Fava,

La ringrazio per le Sue lettere in data 27 agosto 2007 e 26 novembre 2007 indirizzate alla DG AGRI, nelle quali Lei rivolge tre quesiti in merito alla raccolta delle statistiche sul latte e alle differenze riscontrate in tre diverse banche dati: EUROSTAT produzione mensile e produzione annuale di latte e la banca dati italiana dell'AGEA.

La Sua prima domanda riguarda le procedure esistenti per verificare se le informazioni sulla produzione di latte raccolte ai sensi della direttiva 96/16 del Consiglio e della decisione 97/80 della Commissione concordano con i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari ottenuti.

I dati statistici devono essere trasmessi a Eurostat dalle autorità statistiche nazionali. Eurostat controlla la validità e la coerenza dei dati ricevuti, ma non effettua verifiche materiali negli Stati membri. Questi ultimi sono responsabili della completezza e dell'esattezza dei dati trasmessi.

I nostri servizi hanno proceduto ad un raffronto fra la produzione mensile di latte quale risulta da Eurostat e quella che figura nella banca dati dell'Agea. Vi sono effettivamente alcune differenze tra le due banche dati, dovute alla diversa finalità della raccolta dei dati. (1) I dati mensili si basano su un campione di produttori per ottenere un rapido resoconto dell'andamento della produzione, mentre (2) la banca dati dell'Agea copre l'intera produzione ai fini del calcolo del prelievo supplementare a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003. In seguito, con le revisioni effettuate in sede di liquidazione dei conti si provvede a verificare se i sistemi nazionali di controllo preposti alla banca dati dell'Agea funzionano correttamente.

Nella Sua seconda domanda, Lei osserva che le informazioni sull'utilizzazione del latte previste nella cosiddetta tabella B non sono più disponibili dal 1999. Non condivido questa opinione, in quanto l'Italia, come quasi tutti gli altri Stati membri, ha sempre fornito la tabella B dal 1999 ad oggi.

Daniele Fava
Viale Solferino 30
41100 PARMA
Italia

La coerenza dei dati a livello dell'UE può essere verificata, per esempio, confrontando il tenore di materia grassa nel latte crudo e il tenore di materia grassa nei prodotti lattiero-caseari ottenuti nell'UE. A livello di Stato membro, questi dati raramente concorderanno, in considerazione del commercio intracomunitario di latte tra Stati membri. Ai fini dell'indagine basata sulle statistiche mensili, questa verifica risulta impossibile, in quanto l'indagine non contempla tutti i prodotti ottenuti dalla produzione di latte.


Infine, Lei desidera conoscere la fonte dei dati utilizzati dalla Commissione per calcolare l'importo del prelievo supplementare in Italia nel progetto preliminare di bilancio della Commissione (PPB).

La cifra che figura nel PPB, per un dato anno n, è basata su stime, tenuto conto del superamento storico registrato in ciascuno Stato membro e delle consegne rilevate. I dati sul superamento in Italia sono ricavati dalla banca dati dell'Agea, mentre l'andamento delle consegne si basa sulle cifre mensili della produzione trasmesse a Eurostat.

Spero di aver risposto esaurientemente alle Sue domande.

Distinti saluti

Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate C. Economics of agricultural markets (and CMO)
C.4. Animal products

Brussels,
10/4288

Dear Mr. Fava,

Thank you for your letters of 27 August 2007 and 26 November 2007 to DG AGRI. You ask three questions about collecting dairy statistics and the differences that you have found in three different databases: EUROSTAT monthly milk production and annual milk production and the Italian AGEA database

Your first question concerns what procedures are in place to check whether the information on milk production derived from Council Directive 96/16 and Commission Decision 97/80 are coherent with the quantities of milk and milk products produced.

Statistical data have to be send by the national statistical authorities to EUROSTAT. EUROSTAT checks the validity and coherence of these data. Eurostat does not go to the Member States to physically check these data. Member States have responsibility to provide full and proper return.

My services have compared monthly milk production from EUROSTAT and the milk production in the Italian AGEA database. There are some differences between the two databases, which can be explained by the different purposes of the data collection. (1) The monthly data are based on a sample of producers to get fast information on production developments, while (2) the AGEA database covers the complete production that is the basis for the super levy calculation according to Article 8(2) of Council Regulation (EC) no. 1788/2003. The so called clearance of accounts audits have responsibility after that to check if national control systems for the AGEA database are working.

In your second question you mention that information on milk utilisation provided for in the so called Table B is no longer available as of 1999. I do not share this opinion as Italy, like almost all other Member States, has always provided table B since 1999.

Coherence of the data at EU level may for example be checked by comparing the fat content in the raw milk produced and the fat content in the dairy products obtained in the EU. On a Member State level these figures will hardly ever match, given the scope for intra Community trade of milk between Member States. For the survey on monthly

Daniele Fava
Viale Solferino 30
43100 PARMA
Italy

check is impossible as this survey does not cover all the products obtained from the milk production.


Finally you want to know the source of the data used by the Commission to calculate the Italian figure for the super levy, in the Commission's "Preliminary Draft Budget (PDB)"

The figure in the PDB, for a certain year n, is based on estimates, taking into account the historical overshoot Member State by Member State and the observed deliveries. The overshoot comes from the AGEA database and the observed delivery developments are based on the monthly production figures as sent to EUROSTAT.

I hope this answers your questions.

Yours sincerely,

Pour le Directeur Général empêché
L. HOELGAARD
Directeur Général Adjoint



Jean-Luc DEMARTY
Director-General

ALLEGATO 3

SINTESI DI ALCUNI INTERVENTI NORMATIVI DOPO L'USCITA DI SCENA DEL PRODUTTORE UNICO.

Con legge 468/92, il legislatore nazionale affidava all'AIMA il compito di gestire l'applicazione in Italia del regime comunitario delle quote latte. Tuttavia le gravi carenze gestionali dell'AIMA avevano l'effetto di ridurre all'anarchia gestionale l'intero sistema delle quote latte che infatti restava inapplicato ai singoli produttori fino al 1996.

Il predetto ente tentava di distribuire quote mediante censimento, affidato in larga parte ad autocertificazioni, con la conseguenza che le quote vennero assegnate a tantissimi soggetti che non ne avevano diritto.

Con legge 81/1997, stante la percezione di illegittimità diffusa, veniva istituita una Commissione Governativa di Indagine con il compito di verificare l'operato dell'AIMA.

La Commissione concludeva i propri lavori evidenziando fra l'altro che " Si configurano assolutamente ingestibili le problematiche connesse all'attuale assegnazione delle quote, così come risulta dai vari bollettini AIMA. Infatti è emersa un'ampia casistica di fenomeni che hanno determinato assegnazioni illegittime di quote"

Nello stesso periodo anche il parlamento esamina il problema quote latte e nella sua relazione conclusiva evidenzia che sono stati trovati migliaia di produttori in possesso di quote di carta .

Con legge 5/98 il legislatore interveniva cercando di "bonificare" il sistema quote dalla moltitudine di errori ed illegittimità con lo scopo di "accertare l'effettivo quantitativo di latte prodotto e commercializzato" in Italia, affidando sempre ad AIMA il ruolo cardine di accertamento, il che di fatto, vanificava l'intento del legislatore.

Con DM 17 febbraio 1998 veniva attribuita ad AIMA la facoltà di determinare i quantitativi di latte in base a criteri in assoluta violazione delle norme comunitarie ed in spregio alla legge 5/98 che mirava ad ottenere "l'effettivo quantitativo di latte " all'art 1 il decreto prevedeva: "qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialità produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche viene assunto come quantitativo determinato la predetta potenzialità"

....

Con reg CE 1256/99 la CE proroga il regime quote riconoscendo all'Italia un aumento di quote.

Con Decreto Legislativo 165/99 e 188/2000 veniva disposta la soppressione di AIMA e la sua sostituzione con AGEA .

Con DPCM 2 agosto 2002 n 30803 il Governo Italiano , in considerazione della conclamata incapacità dell'AGEA nell'accertare l'effettivo ammontare della produzione e conseguente importo del prelievo nominava una commissione d'indagine che concludeva i suoi lavori il 20 marzo 2003 affermando che

"Nel corso dei controlli svolti su mandato della Commissione sono state accertate irregolarità di natura amministrativa, fiscale e penale. Il quantitativo di latte irregolarmente contabilizzato devono considerarsi consistenti....."

"Dato per assunto che i quantitativi di riferimento individuali (QRI ovvero quote) non sono stati assegnati in maniera legittima e ancora oggi non è detto che sia legale lo stato di possesso e di concessione dei QRI , ne

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag <u> </u> il <u> </u>
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

deriva che le operazioni fraudolente e truffaldine sulle consegne di latte agli acquirenti siano diventate per ciò una problematica molto complessa”

ulteriori passi:

“Ecco spiegato come essi acquirenti in tale ambito e contesto siano riusciti in modo maldestro anche malavitoso ad organizzare una macchina perfetta con la quale hanno ottenuto vantaggi indicibili. In breve gli acquirenti di solito dispongono di QRI quote di carta o per averle da amministratori regionali..... compiacenti o dall’ autorità statale collusa- NOTA BENE è possibile provarlo. Con tali QRI essi possono ritirare i seguenti prodotti
latte estero di dubbia qualità; latte in polvere ; burro, creme di latte formaggi

Nota bene che queste tipologie di latte, Diventano latte vaccino genuino.

E’ bene qui evidenziare come con le quote di carta, gli acquirenti giustificano di avere ritirato tale latte presso produttori fittizi o inesistenti in modo da avere benefici sia per la compensazione, sia per fatturare il latte, così da renderlo legale e scaricare l’IVA, sia per affittare o cedere le quote ottenendone entrate illecite. Di solito tali quote risultano di produttori che sono residenti in zone coperte (garantite cioè) da compensazione prioritaria, zone disagiate, zone montane, dove occorrerebbe fate controlli sinora mai fatti. Non esistono e hanno aziende fantasma con capi zero”

A pag 24 poi si parla dell’anagrafe bovina e si dice che è inaffidabile .

Nel 2004, quindi in tempi recenti nell’ambito dei Servizi di informazioni del PIANO DI SVILUPPO RURALE si riportano le osservazioni del CONSIGLIO EUROPEO AGRICOLTURA DEL 19 LUGLIO 2004.

A pag 2 è disposto espressamente “ per quanto riguarda l’Italia, la Commissione intende recuperare 27,1 milioni di euro sempre nel settore premi animali; in particolare si tratta di una correzione forfettaria del 10% a causa dell’inefficacia dei controlli chiave e del database di identificazione e registrazione e di una forfettaria del 5% e 2% per l’inefficacia del controllo e della gestione del regime e degli insufficienti controlli sul posto. A questi si aggiunge un rimborso di 0,04 milioni di euro per spese irregolari per lo sviluppo rurale “

La normativa sulle quote latte è stata riformata con legge 30 maggio 2003 n° 119 che ha convertito con modificazioni il D.L: 49/2003 che ha abrogato la normativa precedente.

Nel preambolo del D.L. 49/2003 “ nel preambolo si dice “Ritenuta la straordinarietà ed urgenza..... Di riformare la normativa sull’applicazione del prelievo del latte e dei prodotti lattiero caseari , al fine di assicurare la piena coerenza con la regolamentazione comunitaria e di recepire le raccomandazioni in tal senso espresse dal Parlamento e dalla Corte dei Conti”

Questo significa che la normativa precedente non era coerente con la predetta regolamentazione comunitaria.

Tuttavia subito dopo il Consiglio CE emana il reg CE 1778/03 e la Commissione il conseguente reg attuativo 595/04 che apporta importanti modifiche al regime, che dovrà essere prima o poi recepito anche dalla normativa italiana.

Arriviamo poi alla recente normativa che ha previsto gli aumenti di quota all’Italia.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 12
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

NORME CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DEI COEFFICIENTI IN CONSEGNA E VENDITE DIRETTE

Il primo decreto (Allegato B pag 2) è il decreto 30 settembre 1985 art 2, l'allegato 1 del Decreto, che riguarda le "consegne agli acquirenti" alla voce C prevede una voce specifica dove si sommano il latte e i prodotti lattiero caseari calcolati in equivalente latte. La procedura è perfettamente in linea con le norme europee. L'allegato B del Decreto poi elenca tutti i coefficienti dei formaggi. Il problema è quindi solo quello dei coefficienti utilizzati.

Il DM 7 giugno 1989 n 258 (Allegato B pag 12) all'art 3 punto 2 recita: " Ai sensi dell'art 11 del reg CEE 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte (che poi per brevità vennero chiamati primi acquirenti) devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento. Inoltre all'art 5 del medesimo decreto 3° capoverso si spiega esattamente cosa si intende per vendita diretta, cioè una vendita di prodotti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori, che non esercitano nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte (cioè che non siano primi acquirenti).

La procedura anche in questo caso è chiarissima e perfettamente in linea con le norme CEE

DPR 23 dicembre 1993 (Allegato B pag 23) Regolamento di esecuzione della L 26/11/1962 n. 468, art 7. Dichiarazione degli acquirenti. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori Al successivo art 10 punto 1 " Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per tre anni una apposita attività di magazzino ... che indichi per ciascun produttore "d) il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnati in ciascun mese"

Al successivo punto 3 dello stesso art " Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero-caseari consegnati"

Anche in questo caso procedura perfetta. I prodotti diversi dal latte acquistati dagli "Acquirenti" definiti trasformatori di latte sono contabilizzati in equivalente latte " Anche in questo caso resta il problema dei coefficienti utilizzati.

Decreto 15 maggio 1997.(Allegato B pag 27) Nel titolo si parla di modalità per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente latte per i periodi 95-97. Intanto si parla di consegna e anche qui di latte ma anche di equivalente latte. Se ne deduce che per trasformare i prodotti come formaggi, crema, burro ect, vengano usati i coefficienti previsti dai precedenti decreti.

Procedure in linea con le norme europee. Resta il problema dei coefficienti utilizzati.

Decreto 21 gennaio 2003 (Allegato B pag 43) Modalità di applicazione del reg CE n 1392/2001 in materia di quote latte.

All'art 1 " I prodotti lattiero caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1....."

All'art 2. Punto 1 " ogni anno, anteriormente il 15 maggio, **l'acquirente trasmette** alla Regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. " (Allegato B pag 33)

L'art 5 par 2 del reg 1392/2001 parla di "conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo di latte e/o equivalente latte che gli è stato consegnato"

Siamo nel gennaio 2003 e viene confermato da un Decreto del ministero che i conteggi nel regime di consegna riguardano il latte e/o l'equivalente latte. Riguardano quindi, come fin dal 1984 il latte

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 13
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

consegnato ma anche i prodotti lattieri caseari consegnati ad un “primo acquirente” calcolati in equivalente latte con l’uso dei coefficienti. Come specificato all’art 1 del medesimo decreto.

Anche in questo caso procedura coerente con le Norme CEE. Resta sempre il problema dei coefficienti utilizzati dagli acquirenti.

Legge 119/2003

All’art 5 punto 1 “ Si parla di aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell’art 14 par 2 del reg CE 1392/2001” Si tratta quindi sempre di conteggi di latte e/o equivalente latte che è stato consegnato. Ma poichè tuttavia questo acquirente può acquistare latte e prodotti lattiero caseari da altri acquirenti oltre che da produttori deve tenere a disposizione l’elenco degli altri acquirenti che lo hanno rifornito di latte o altri prodotti. Deve invece registrare, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni produttore. Quindi la prima cosa è che non bisogna fare confusione fra produttore agricolo , per i quali bisogna registrare i quantitativi ai fini della denuncia nel regime di consegne e altri fornitori di latte o prodotti lattieri o caseari , che sono in pratica altri primi acquirenti che scambiano prodotti fra di loro . Questi ultimi se scambiano prodotti li avranno pure acquistati come “primi acquirenti” da qualche azienda agricola e quindi li hanno già registrati . In poche parole non vanno registrati una seconda volta da questo nuovo “primo acquirente”.

Fatta questa precisazione viene confermato ancora una volta che i prodotti acquistati dalle aziende agricole devono essere registrati ai fini della denuncia . Deve essere registrato sia il latte che altri prodotti lattiero caseari (formaggi, burro, crema ect). Questi ultimi vanno convertiti in latte utilizzando i coefficienti. Infatti all’art 6 della legge 119/2003 al punto 1 si richiama il solito art 5 punto 2 del reg 1392/01, già più volte richiamato . “Al termine l’acquirente effettua per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo di latte e il tenore di materia grassa del latte e/o dell’equivalente latte che quest’ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.” Poi addirittura si parla del caso degli anni bisestili. Quindi precisione normativa assoluta perchè prevista dalle norme europee.

Resta sempre il problema dei coefficienti utilizzati per gli equivalenti latte dei prodotti lattiero caseari acquistati presso le aziende agricole dai “primi acquirenti”

Decreto 31 luglio 2003 all’art 9 viene richiamato l’art 5 del reg 1392/2001 molto chiaro in proposito e già più volte illustrato.

Molto chiaramente in questo art. si dice che la contabilizzazione delle consegne viene effettuata attraverso un conteggio dei quantitativi di latte ...e/o dell’equivalente latte.

Anche in questo caso resta il problema dei coefficienti.

CONCLUSIONI

Stiamo parlando del regime di consegne dove più volte nelle norme viene richiamato il ruolo del primo acquirente, ruolo definito con obblighi precisi sanciti dalle norme, che fra l’altro prevedevano e prevedono ingenti multe e sanzioni per questi soggetti, compreso la revoca di riconoscimento di primo acquirente. Pensare che tutti gli acquirenti di loro iniziativa non abbiano mai nel corso degli anni rispettato le norme mi sembra difficile . Indubbiamente negli ultimi anni di vigenza di quella norma Agea ha fatto confusione. Queste modalità tuttavia sono sempre state in vigore a partire dal 1985.

Lo stato membro poi è obbligato a trasmettere questi dati alla CE. Reg CE 536/93 del 9 marzo 1993 punto 1.6 dell’allegato al reg e poi ancora Reg 1392/2001 del 9 luglio 2001 punto 1.6 dell’allegato 1 al reg) (Allegato B pag 41)

Il risultato di queste somme fra latte e prodotti lattieri caseari in equivalente latte è che viene superata la quota nazionale. Lo Stato è costretto a pagare il prelievo che poi ripartisce fra i produttori.

Ci sono due sole possibilità:

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 14
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

- 1) Per la denuncia di questi prodotti acquistati dagli acquirenti sono stati usati i coefficienti come prevedono le norme europee e italiane e quindi rimane solo il problema di verificare i coefficienti. Se questi ultimi sono sbagliati ne discende che la somma è matematicamente sbagliata.
- 2) Se poi negli ultimi tempi prima del 2004, sono state adottate procedure diverse queste sono certamente fuori dalle norme CE, quindi Agea se ne dovrà assumere la responsabilità.

Comunque sia ci sono gravi irregolarità che si trascinano da tempo. Le quote latte sono un modello matematico che detiene in memoria tutto quello che è successo anche in passato. Errori come quelli dei coefficienti hanno causato produzioni fasulle, con il risultato che quando sono state distribuite quote ai produttori si sono distribuite quote che corrispondevano a produzioni inesistenti. In altre parole gli errori si trascinano ed occorre a questo punto prendere idonei provvedimenti, perché ancora oggi ci sono le conseguenze di quegli errori. E' una conseguenza logico matematica che una volta accertata è obbligo correggere.

Nell'allegato successivo si ricostruisce la denuncia in vendite dirette.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	pag 15
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@lastwebnet.it doc. prot 78/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA
E GLI ERRORI DI GESTIONE


REGIME DI CONSEGNA

LA CONVERSIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI
FINO AL 31/03/2004

ALLEGATO : B

N°	DESCRIZIONE	PAG
B0	Presentazione e significato della parola "latte" nelle norme CE	2
B1	Decreto 30 settembre 1985 art 2 Allegato 1 che riguarda gli acquirenti alla voce C	4
B2	DM 7 giugno 1989 n 258 art 3 punto 2 , art 5 3° capoverso si spiega la differenza fra consegne e vendita diretta	10
B3	DPR 23 dicembre 1993 n ° 569 all'art 7 si parla di dichiarazione da parte degli acquirenti riguardante le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari.	18
B4	Decreto 15 maggio 1997 Si parla di consegne di latte o di equivalente latte	21
B5	Modulistica AIMA campagna 99-2000 dove si parla nelle istruzioni di consegna di latte o equivalente latte	25
B6	Reg (CE) 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 Il regolamento è chiarissimo, si parla ovunque di consegne di latte e di prodotti lattiero caseari. Si parla di controlli all'art 11 , si parla di "Comunicazioni " all'art 15 e infine nell'allegato 1 dello stesso reg si parla di Consegne . Al punto 1.6 si parla di <u>Quantitativi di latte e di equivalente latte consegnati</u> , di cui prodotti lattiero caseari in equivalente latte	32
B7	Modulo di denuncia in Consegne della campagna 2001-2002 dove in alto a destra si parla di "...consegna latte o equivalente latte"	35
B8	Decreto 21 gennaio 2003 All'art 1, 2, 5 si fa chiaro riferimento all'equivalente latte dei prodotti lattiero caseari consegnati	38
B9	Un esempio di calcolo con i coefficienti in vigore e quelli corretti.	41

Parma, 15/06/2009



N°	DESCRIZIONE	PAG.
B0	Presentazione e significato della parola "latte" nelle norme CE	

PRESENTAZIONE

In questo allegato si esamina il significato della parola latte all'interno delle norme CE di settore. Si illustrano poi le norme e i moduli che fino al 2003 nel regime di consegna parlano di consegna di latte e di equivalente latte.

Inoltre si richiamano le norme in materia di controlli

A tal proposito si richiama l'art 11 del reg CE 1392/2001.

In questo art. al punto 3a si parla di controlli presso gli acquirenti con riferimento all'art 5 par 2 dove si parla di latte e prodotti lattiero caseari consegnati. Si parla di attendibilità della contabilità di magazzino sulla base di documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte.

All'art 12 si parla poi del numero dei controlli che devono riguardare una percentuale stabilita di prodotti consegnati.


Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo

All'art 13 punto c) si parla di contabilità di magazzino e al punto d) degli obblighi degli acquirenti. Al punto 2 poi si parla della revoca del riconoscimento degli acquirenti se non vengono soddisfatte le condizioni fra cui quelle del punto c).

In definitiva il quadro normativa non lascia dubbi.

Infine al punto B9 un confronto fra l'uso di coefficienti in vigore completamente sbagliati e l'uso di coefficienti corretti. Le tabelle fanno parte di una relazione trasmessa al Ministero e ad Agea da oltre 3 anni.

Parma, 15 giugno 2009



IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA LATTE NEL TRATTATO DI ROMA E NELLE NORME CE

L'OCM del settore latte e prodotti lattiero caseari si occupa dei prodotti dell'allevamento, latte e prodotti di prima trasformazione come specificato nel trattato di Roma. Se le parole hanno un significato e ci stiamo occupando di latte questa parola significa latte proveniente dall'allevamento fin dal Trattato di Roma

Il reg CEE 804/68 del 27 giugno 1968 relativo alla OCM (Organizzazione Comune Mercati) nel settore del latte all'art 3 considera come base di riferimento per il latte un tenore di materia grassa del 3,7% cioè 37,00 gr di grasso per Kg di latte.

Nello stesso reg nell'art 28 e nell'art 30 sono definite le modalità di scambio delle informazione fra Stato e Commissione. Procedura che verrà richiamata dall'art 11 del reg CEE 3950/92 del Consiglio in particolare proprio per il contenuto di grassi ritenuto rappresentativo per il latte.

Il reg 3950 all'art 9 definisce il latte come il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche. Visto la confusione che è stata fatta vale la pena di spiegare questo significato. Vuol dire che rappresenta il latte proveniente dalla mungitura, che è un latte intero ma che non viene chiamato così, perché si rischierebbe di confonderlo con il latte intero industriale che viene normalizzato ad un tenore di grasso determinato. Se si tratta di latte di mungitura, questo latte può avere un tenore di grasso diverso da vacca a vacca. Questo dipende dalla razza, da fattori genetici all'interno della stessa razza, dal tipo di alimentazione ect. Allora se ogni vacca può avere un tenore di grasso diverso, la somma del latte prodotto dalle vacche di ogni allevatore produce un latte che ha un tenore di grasso diverso da allevatore ad allevatore.

L'ultima normativa reg CEE 1788/03 assegna all'Italia un valore di 36,88 gr di grasso per Kg di latte. Altri paesi hanno valori più alti, altri più bassi. Dipende dalle loro vacche. Insomma viene definito un valore medio nazionale di tenore di grasso del latte di mungitura. Questo per chiarire che nel contesto normativo delle quote il latte, è quello di mungitura e quindi, con tutto il suo grasso di origine, appena munto. Ne deriva che tutte le volte che nella normativa europea o nazionale che riguarda le quote latte, si parla di latte senza specificare espressamente altri attributi (es parzialmente scremato o scremato ect) significa che si tratta di latte proveniente dalla mungitura e quindi di latte con un tenore di grasso addirittura stabilito per ogni singolo allevatore di ogni paese Europeo. Quindi quando nei reg CEE riguardanti questo settore si parla di latte non è necessario specificare tutte le volte che si tratta di latte di mungitura e quindi con un tenore di grasso stabilito perché queste cose sono state definite a priori in appositi articoli. Altrimenti tutte le volte le norme dovremmo dire parlando di prodotti "Prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte di mungitura, che ha un tenore di grasso medio nazionale di 36,88 gr di grasso per kg di latte" E' un po' lungo ripeterlo tutte le volte. La parola latte presa da sola ha un significato abbastanza generico; latte di mungitura con tasso di grasso variabile per un allevatore, latte intero e basta per un consumatore. Per le norme CE in materia di quote latte ha invece un significato preciso.

B1	Decreto 30 settembre 1985 art 2 Allegato 1 che riguarda gli acquirenti alla voce C
----	---

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 18 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(5473)

DECRETO 30 settembre 1985.

Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 840/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare l'art. 5-*quater* che istituisce un prelievo supplementare a carico dei produttori e degli acquirenti di latte di vacca che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari modificato da ultimo regolamento CEE n. 1371/84 della commissione del 16 maggio 1984 che fissa le modalità per l'applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Considerata la necessità di individuare la formula di attuazione del regime del prelievo previsto all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Rilevato che secondo quanto disposto all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, le associazioni di produttori e loro unioni, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, sono considerate « produttori »;

Ritenuto che la struttura produttiva del settore lattiero-caseario è caratterizzata da un elevato numero di produttori, per cui ragioni di praticabilità amministrativa rendono opportuna per la campagna di commercializzazione 1985-86 la scelta della « formula A », da attuarsi avvalendosi, ove possibile, delle associazioni e relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 857/84 di far riferimento al quantitativo di latte consegnato dai produttori alle imprese nel 1983;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti ed in particolare per poter determinare i quantitativi di riferimento da assegnare ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68, sussiste la necessità di acquisire entro il più breve tempo possibile i nominativi di tutti i produttori che hanno ceduto nel 1983 latte e/o altri prodotti lattieri ad imprese, comunque costituite che raccolgono, trattano, trasformano, e commercializzano latte ed altri prodotti lattiero-caseari, nonché i quantitativi di prodotti consegnati;

Considerato che gli stessi elementi devono essere assunti per i produttori di latte o di altri prodotti lattiero-caseari che vendono direttamente al consumo il loro latte e/o i prodotti da questo ottenuti;

Considerato che per la rilevazione e successiva elaborazione degli elementi riguardanti le consegne e le vendite dirette di latte e/o prodotti lattiero-caseari è opportuno avvalersi della collaborazione dell'Associazione italiana allevatori, dotata di adeguate e diffuse strutture territoriali periferiche, nonché di un idoneo centro per l'elaborazione dei dati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituito ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 è attuato nel territorio della Repubblica italiana per il periodo 1° aprile 1985/31 marzo 1986 secondo la « formula A » prevista al punto 1) del suddetto art. 5.

I quantitativi di riferimento saranno attribuiti alle associazioni di produttori e alle unioni delle associazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, il cui atto costitutivo prevede, per i produttori associati, l'obbligo di effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione per i prodotti per i quali aderiscono all'associazione o all'unione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione. Ai produttori non associati saranno attribuiti specifici quantitativi di riferimento.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione nel territorio della Repubblica del regolamento CEE n. 857/84, citato in premessa, ed in particolare al fine di determinare i quantitativi di riferimento che dovranno essere assegnati ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE numero 804/68, tutti i produttori di latte di vacca, la cui azienda agricola è ubicata nel territorio della Repubblica italiana, che nel corso del 1983 hanno effettuato consegne di latte di vacca e/o di prodotti lattiero-caseari ad un acquirente, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite dell'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, un'apposita dichiarazione, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e da compilarsi in conformità delle istruzioni riportate nell'allegato 3.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e periferici, anche non direttamente ad essa collegati, al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Ai sensi del presente decreto per acquirente si intende una impresa comunque costituita, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari:

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione;

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

I quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari che il produttore ha consegnato ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte nel 1983 devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le seguenti equivalenze:

1) 1 kg di crema =
26,3 kg di latte moltiplicati per la percentuale di mg della crema

100

2) 1 kg di burro = 22,5 kg di latte.

Per i formaggi si devono utilizzare i coefficienti di conversione riportati nell'allegato B delle istruzioni. Per quei tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 1371/84 i produttori di latte di vacca, che vendono direttamente al consumo il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita ai sensi del successivo terzo comma dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Roma, per il tramite dell'AIA (Associazione italiana allevatori) - Via Tomassetti n. 9 - C.a.p. 00161 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, un'apposita dichiarazione, che avrà valore anche di domanda di registrazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE numero 1371/84, relativa alla natura ed alla quantità di vendite dirette effettuate nel 1983, utilizzando obbligatoriamente un modello conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto da compilarsi in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato 4.

L'Associazione italiana allevatori si avvarrà di appropriati organismi, centrali e periferici, anche non direttamente ad essa collegati al fine di rendere, anche mediante l'opportuna assistenza in azienda, più agevole e rispondente tale dichiarazione da parte degli agricoltori interessati.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai produttori e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo l'attività di trattamento e/o di trasformazione del latte.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, qualora in possesso del venditore, copia dell'autorizzazione sanitaria o di qualsiasi altro tipo di autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità a trasformare e vendere latte e prodotti lattiero-caseari.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale che sarà tenuta a disposizione, come indicato nella scheda, per gli eventuali successivi controlli. In mancanza di tale documentazione i produttori devono inviare alla sede della associazione provinciale allevatori competente per territorio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alla natura ed alla quantità delle vendite dirette relative all'anno 1983, riportate nella scheda n. D, corrispondono a verità.

Ogni associazione provinciale allevatori provvederà alla ricezione, registrazione e custodia delle dichiarazioni di cui al precedente comma.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1371/84, i produttori che detengono meno di quattro vacche da latte, qualora effettuato solamente vendite libere, possono omettere di indicare i tipi e i quantitativi delle vendite dirette effettuate, indicando solamente il numero delle vacche da latte possedute; in tal caso sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento forfettario calcolato sulla base del numero delle vacche da latte possedute e della resa media per vacca della zona di produzione.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1371/84 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze indicate al precedente art. 2.

Art. 4.

I modelli conformi ai fac-simili allegati al presente decreto saranno disponibili presso le sedi delle associazioni provinciali allevatori.

Art. 5.

Con successivo decreto saranno fissati i criteri per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento alle associazioni o alle unioni di associazioni di produttori riconosciute ai sensi del citato regolamento CEE n. 1360/78 ed ai produttori non associati, e saranno definite, anche in rapporto alla competenza regionale, le modalità per i relativi controlli, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare previsto all'art. 1 del regolamento CEE n. 857/84.

L'invio di dichiarazioni non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO I

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE LATTIERA (Consegne agli acquirenti)
 (Reg. CEE n. 856/84; 857/84; 1371/84)

Cod. Ril.

--	--	--	--	--	--

Progr. scheda

C					
---	--	--	--	--	--

A DATI RELATIVI AL PRODUTTORE							
1	Cognome e nome del titolare per ditta individuale, ovvero denominazione della società Cognome _____ Nome _____						
2	Da compilare solo in caso di ditta individuale Nato a _____ Prov. _____ il _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F						
3	Domic. fisc.: Via e num. civico _____ Provincia _____ Comune _____ C.A.P. _____						
4	Partita I.V.A. _____ 0 _____ 0 _____ Codice fiscale _____						
B DATI RELATIVI ALL'AZIENDA							
1	Ubicazione dell'Azienda: _____ Provincia _____ Comune _____ C.A.P. _____						
2	Località _____						
3	Numero bovini media 1983: vacche da latte _____ Giovenche, manzette, vitelle _____ Altri bovini _____						
4	Numero bovini attuale: vacche da latte _____ Giovenche, manzette, vitelle _____ Altri bovini _____						
5	Appartenenza a cooperative di latte Raccolta <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Trasformazione <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
6	Appartenenza ad associazione di produttori latte costituita in base al Regolamento CEE 1360/78 <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no						
7	Denominazione (sigla) _____ Provincia _____ Comune _____ C.A.P. _____						
8	Partita I.V.A. _____ 0 _____ 0 _____ Codice fiscale _____						
C CONSEGNE DI LATTE E/O PRODOTTI TRASFORMATI IN EQUIVALENTE LATTE							
1	Totale latte consegnato e/o prodotti trasformati in equivalente latte q.li <table border="1"><tr><th>1983</th><th>camp. 84/85</th><th>1° sem. camp. 85/86</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	1983	camp. 84/85	1° sem. camp. 85/86			
1983	camp. 84/85	1° sem. camp. 85/86					
D NOMINATIVI DEGLI ACQUIRENTI:							
1	Denominazione _____ Partita IVA _____ 0 _____ 0 _____ q.li _____						
2	Denominazione _____ Partita IVA _____ 0 _____ 0 _____ q.li _____						
3	Denominazione _____ Partita IVA _____ 0 _____ 0 _____ q.li _____						
4	Denominazione _____ Partita IVA _____ 0 _____ 0 _____ q.li _____						
5	È stata compilata anche la scheda delle vendite dirette? <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no Se sì, indicare il codice progr. scheda <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>						
6	Si dichiara che i documenti giustificativi le consegne del 1983 sono disponibili presso: Associazione Produttori <input type="checkbox"/> Organizzazione sindacale <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/>						

Data _____

Firma _____

ALLEGATO 3

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
DELLE CONSEGNE AGLI ACQUIRENTI

Quadro A: DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

In questa parte vanno indicati i dati fiscali ed anagrafici del produttore, riferiti *sempre* al 1985.

- Punto 1** - Nel caso di ditta individuale vanno indicati cognome e nome del titolare; negli altri casi il nome della cooperativa o della società che gestisce la azienda.
- Punto 2** - Deve essere compilato *solo* in caso di ditta individuale.
- Punto 3** - Deve essere registrato il domicilio fiscale della ditta, sia individuale che societaria. Negli spazi predisposti il produttore dovrà inserire nell'ordine: codice Istat della provincia (2 cifre); codice Istat del comune (3 cifre); codice avviamento postale (5 cifre).
- Punto 4** - Deve essere *sempre* registrata la partita IVA della ditta, sia individuale che societaria, con riferimento al 1985. Il numero di codice fiscale va riportato *solo* nei casi in cui all'impresa non sia stato attribuito un numero di partita IVA.

Quadro B: DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

- Punto 1** - Nello spazio predisposto nella scheda il produttore deve inserire, nell'ordine: codice Istat della provincia (2 cifre); codice Istat del comune (3 cifre); codice di avviamento postale (5 cifre).
- Punto 2** - Per località si intende la via, la frazione o la contrada in cui è ubicata la sede dell'azienda.
- Punto 3** - Numero dei capi bovini.
Negli appositi spazi dovrà essere inserito sia il numero medio di bovini allevati nell'azienda nel corso del 1983, sia il numero dei bovini esistenti nel momento in cui la rilevazione viene effettuata, suddivisi per le seguenti categorie:
a) vacche da latte in lattazione;
b) giovenche, manzette, vitelle da latte;
c) altri bovini, diversi dalle due categorie precedenti.

Punto 4 - Appartenenza a cooperative di latte.

Sono previste due possibilità:

- a) cooperative di raccolta;
b) cooperative di trasformazione.

La voce si riferisce alle sole cooperative che trattano latte bovino.

Punto 5 - Appartenenza ad associazioni di produttori costituite in base al regolamento n. 1360/78/CEE.

Nel caso di risposta affermativa, deve essere indicata la denominazione, la sede legale e la partita IVA dell'associazione di appartenenza. Solo nel caso in cui l'associazione non disponesse ancora della partita IVA, dovrà essere indicato il numero di codice fiscale.

L'indicazione della denominazione deve essere trascritta sotto forma di sigla (allegato A).

Per i codici della sede legale (provincia, comune, c.s.p.), il produttore dovrà inserire i codici negli spazi predisposti, seguendo le istruzioni indicate per il quadro A - punto 3.

Quadro C: CONSEGNE DI LATTE E/O PRODOTTI TRASFORMATI IN EQUIVALENTE LATTE

Punto 1 - Totale latte e/o prodotti trasformati, in equivalente latte, consegnati.

Il totale di latte e/o di prodotti trasformati consegnati deve essere la somma delle quantità di latte liquido e delle quantità di prodotti trasformati (esprimesse in equivalente latte), consegnate al primo acquirente.

Si intende per primo acquirente:

- a) per il latte liquido, qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal consumatore finale;
- b) per i prodotti trasformati, qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal consumatore finale o dal grossista non trasformatore, dal commerciante al dettaglio, dalle imprese di stagionatura non trasformatrici.

N.B. Le vendite di latte liquido al consumatore finale e le vendite di prodotti trasformati al consumatore finale, al grossista non trasformatore, al commerciante al dettaglio e alle imprese di stagionatura non trasformatrici, rientrano nella categoria delle vendite dirette e devono pertanto essere registrate sull'apposita scheda.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa) (allegato B).

Per i formaggi misti deve essere calcolata *solo* la quantità impiegata di latte bovino.

Il volume delle consegne dovrà essere ripetuto sia per l'anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), sia per la campagna 1984-85 (periodo dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985) e sia per il primo semestre della campagna 1985-86 (periodo dal 1° aprile 1985 al 30 settembre 1985).

Importante: Le cifre relative ai quantitativi di latte consegnato, espresse in quintali, devono essere arrotondate all'unità.

Pertanto, non si devono mai registrare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguale a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto alla unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad esempio, per una quantità dichiarata di 150,5 quintali, dovrà essere indicato 150; per una quantità di 150,6 dovrà essere indicato 151.

Quadro D: INFORMAZIONI DEGLI ACQUIRENTI

In questo quadro vanno indicati le denominazioni ed i numeri di partita IVA degli acquirenti a cui, negli anni 1983, campagna 1984-85 e primo semestre campagna 1985-86, è stato consegnato il latte liquido e/o prodotti trasformati in azienda espressi in equivalente latte.

Per l'eventuale registrazione dal quinto acquirente in su (e, comunque, fino ad un massimo di 19) deve essere utilizzata la «Scheda aggiuntiva al quadro D», appositamente predisposta.

In questo caso, il produttore deve ricopiare dalla «Scheda consegne agli acquirenti»:

- a) il numero di codice progressivo scheda;
b) la partita IVA o il numero di codice fiscale di cui al punto a) del Quadro A.

La scheda aggiuntiva, firmata dal produttore, deve essere allegata alla «Scheda consegne agli acquirenti».

Nel caso in cui, in ciascuno dei periodi considerati, le consegne siano state effettuate a più di un acquirente, la somma delle quantità riferite ai diversi acquirenti deve essere uguale alla quantità indicata, per il corrispondente periodo, al punto 1 Quadro C.

Per quanto riguarda l'indicazione della denominazione degli acquirenti, in caso di denominazioni composte da più parole, occorre utilizzare le abbreviazioni appositamente codificate presenti nell'allegato A.

Quadro E:

Si chiede se per il medesimo produttore sia stata compilata anche la scheda per le vendite dirette. In caso affermativo è indispensabile riportare nell'apposito spazio il codice progressivo della scheda vendite dirette D Il caso negativo implica che l'azienda non effettua né ha effettuato vendite dirette.

Quadro F:

Le consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari agli acquirenti, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nella documentazione contabile, quale fatture, oppure in apposite dichiarazioni da rilasciarsi da parte dell'acquirente. Dovrà essere barrata la casella corrispondente alla sede dove tale documentazione è reperibile e consultabile da parte degli organi di controllo.

N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata all'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 Roma.

Allegato A

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI DA UTILIZZARE PER LA DENOMINAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E DEGLI ACQUIRENTI

Associazione	A.
Produttori	PRO.
Latte	LAT.
Zootecnica	ZOO.
Agricola-agricoltori	AGR.
Interprovinciale	INT.
Provinciale	PROV.
Regionale	REG.
Consorzio	CO.
Cooperativa	COOP.
Industria	IND.
Caseificio	CAS.
Latteria	LATT.
Sociale	SOC.
Centro	C.
Centrale	CE.
Lattiero-caseario	LACA.
Raccolta	RAC.

Allegato B

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago	9,52
Pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, bitto, braunzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone	11,11
Caciocavallo	10,52
Mozzarella	7,96
Scamorza	9,28
Gorgonzola	8,88
Italice	8,62
Crescenze, casatella, stracchino	6,66
Taleggio, quartirolo	8,33
Robiola	6,78

ALLEGATO 4

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DELLE VENDITE DIRETTE

Si possono presentare due casi:

a) *Il produttore effettua solo vendite dirette.* In questo caso, il produttore deve compilare la scheda in tutte le sue parti, seguendo per i Quadri A e B, le istruzioni relative ai medesimi quadri della scheda per le consegne agli acquirenti, e, per i Quadri C, E ed F, apposite istruzioni.

b) *Il produttore effettua sia vendite dirette sia consegne agli acquirenti.* In questo caso, essendo stata già compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, per la scheda delle vendite dirette è necessario limitarsi a:

compilare il Quadro A, che contiene i dati di base per poter individuare l'azienda, secondo le istruzioni relative alla scheda per le consegne;

compilare i Quadri C, E ed F secondo le istruzioni più avanti riportate.

In questo caso, quindi, non deve assolutamente essere compilato il Quadro B.

Quadro C: QUANTITÀ DI LATTE PRODOTTO E COMMERCIALIZZATO DIRETTAMENTE

Punto 1 - Per ciascuno dei periodi considerati: anno 1983 (anno di riferimento per l'attribuzione della quota aziendale), campagna 1984-85 (periodo dal 1° aprile 1984 al 31 marzo 1985) e primo semestre campagna 1985-86 (periodo dal 1° aprile 1985 al 30 settembre 1985), il produttore deve riportare negli appositi spazi i quantitativi di latte venduti direttamente al consumatore finale.

Punto 2 - Per ciascuno dei periodi considerati, identici a quelli di cui al precedente punto 1, il produttore deve riportare, negli appositi spazi, i quantitativi di prodotti trasformati, espressi in quintali di latte, venduti al consumatore finale oppure a grossista non trasformatore, a commerciante al dettaglio, ad impresa di stagionatura non trasformatrice.

Il calcolo dell'equivalente latte viene effettuato moltiplicando la quantità di ogni singola categoria di prodotto trasformato, espressa in quintali, per il relativo coefficiente di trasformazione (resa) (allegato B).

Per i formaggi misti il produttore deve calcolare solo la quantità impiegata di latte bovino.

Importante: Le cifre relative ai quantitativi di latte e/o di prodotti trasformati venduti direttamente, espresse in quintali, devono essere arrotondate alla unità.

Pertanto, non si devono mai riportare quantità comprendenti cifre dopo la virgola. Ogni frazione di quintale inferiore o uguale a 0,5 dovrà essere arrotondata per difetto all'unità inferiore. Viceversa ogni frazione di quintale superiore a 0,5 dovrà essere arrotondata all'unità superiore.

Ad esempio, per una quantità dichiarata di 150,5 quintali, dovrà essere indicato 150; per una quantità di 150,6, dovrà essere indicato 151.

Quadro E:

Nel caso sia stata in precedenza compilata la scheda delle consegne agli acquirenti, è indispensabile indicare il codice progressivo della scheda consegne agli acquirenti C.

Il caso negativo implica che l'azienda non effettua né ha effettuato consegne.

Quadro F:

Le vendite dirette, per l'anno 1983, devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale.

In presenza di tali documenti verrà barrata la casella « disponibili » e dovrà inoltre essere barrata la casella corrispondente alla sede dove i documenti sono reperibili e consultabili da parte degli organi di controllo.

In assenza di documenti giustificativi, sarà barrata la casella « non disponibili ».

In tal caso il produttore oltre ad inviare la scheda all'A.I.A., come indicato nel successivo N.B., dovrà inoltrare all'associazione provinciale allevatori, competente per territorio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesta che i dati riportati nella scheda D (riportare il numero che si trova in testa alla scheda inviata all'A.I.A.) corrispondono a verità.

Importante: in base al regolamento CEE n. 1371/84, art. 4, paragrafo 3, i produttori che detengono da 1 a 3 vacche, possono indicare solamente il numero delle vacche. In tal caso, sarà loro attribuito un quantitativo di riferimento fissato forfaitariamente.

N.B. La copia originale della scheda dovrà essere inviata all'A.I.A. - Associazione italiana allevatori - Via Tomassetti, 9 - 00161 Roma.

B2	DM 7 giugno 1989 n 258 art 3 punto 2 poi all'art 5 3° capoverso si spiega la differenza fra consegne e vendita diretta L 26 Novembre 1992 n 468 all'art 5 si spiega che gli acquirenti Devono compilare le dichiarazioni previste	
----	--	--

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 giugno 1989, n. 258.

Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68.IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-*quater* che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1546/88 che ha sostituito il regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla documentazione amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1985, n. 237, contenente disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli «acquirenti» e dei quantitativi venduti direttamente dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, relativi ai criteri e modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1987, n. 57, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.LAT.», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78;

Visto il proprio decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 150, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1988, n. 109, con il quale sono stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione i quantitativi di riferimento;

Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, sono titolari a tutti gli effetti dei quantitativi di riferimento come se fossero produttori singoli;

Ritenuta, altresì la necessità di rappresentare alla succitata U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT., ai produttori singoli non associati ed agli acquirenti, gli adempimenti previsti dagli articoli 4-*bis* e 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 nonché quelli previsti dal regolamento CEE n. 1546/88;

Udito il parere del Consiglio di Stato pronunciato nella adunanza generale n. 17/89 del 17 aprile 1989;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 non aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate «associazioni», i produttori non associati alle predette associazioni, gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84, ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca, devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

1. I quantitativi di latte liberati ai sensi dei decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dai produttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle «associazioni» rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del caso di ciascuna «associazione» nel rispetto dei limiti quantitativi assegnati con il decreto ministeriale 11 aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati secondo i seguenti criteri prioritari:

ai nuovi produttori, purché gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei predetti quantitativi e non li abbiano abbandonati;

ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all'art. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all'art. 3 del regolamento CEE n. 1546/88, chiedono la presenza in considerazione dell'anno 1981-82;

ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell'art. 3, par. 1, regolamento CEE n. 857/84;

ai produttori che esercitano l'attività agricola a titolo principale.

A tal fine l'ATMA fornisca, con la massima tempestività comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. e alle «associazioni» tutti gli elementi d'informazione necessari.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica.

L'U.N.A.LAT. e le «associazioni» comunicano con tempestività e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'Agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte operati in totale.

2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi è contabilizzato dal Ministero dell'Agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84.

Il Ministero dell'Agricoltura e foreste provvederà a partire le riserve ai produttori di latte non associati tenendosi ai criteri prioritari suindicati.

Art. 3.

1. L'U.N.A.LAT. e ciascuna «associazione» tengono, in periodicità semestrale, a decorrere dal 1° aprile di ciascun periodo, la contabilità di magazzino prevista all'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 contenente le indicazioni prescritte al par. 1 del medesimo articolo relativamente ai produttori associati.

Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle «associazioni», i quantitativi «acquistati» ai sensi del predetto art. 14, par. 1, lettera c), si intendono i quantitativi «ceduti» dai produttori associati agli «acquirenti».

Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la contabilità di magazzino, prevista al comma precedente, deve essere tenuta dagli «acquirenti».

Gli «acquirenti» dovranno considerare come produttori non aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di latte che non dimostrino, attraverso dichiarazione in forma all'allegato I del presente regolamento, che il latte e i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono contabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di appartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78.

Gli «acquirenti» dovranno altresì tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilità dalla quale risultino per ciascun produttore:

a) nome e indirizzo;

b) i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.

I quantitativi di latte o di equivalente latte riportati nella contabilità di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli «acquirenti».

2. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.

Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilità di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera b), del richiamato regolamento CEE n. 1546/88.

4. Al fine di consentire agli «acquirenti» la regolare tenuta della contabilità di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a più di un «acquirente», dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale è stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalità dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri «acquirenti».

A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'«acquirente», una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilità tenuta ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88.

Nel caso in cui, per la cessazione dell'attività dell'«acquirente», il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovrà consegnare all'ultimo «acquirente» o all'«acquirente» principale una dichiarazione sostitutiva

di atto notorio rilasciata sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'«acquirente» che ha cessato l'attività nel corso di uno dei periodi di dodici mesi.

L'«acquirente» che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constatati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovrà provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Art. 4.

1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell'art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/83.

Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all'art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/83.

Entro gli stessi termini l'U.N.A.LAT. e le «associazioni» trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/83, relativamente al latte complessivamente consegnato agli «acquirenti», alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.

Gli «acquirenti», unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilità prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.

Il Ministero provvederà ad effettuare le compensazioni ai sensi dell'art. 4-bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle «associazioni» ed agli «acquirenti», per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.

Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla

scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalità che saranno fissate con ulteriore provvedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1546/84, qualora l'U.N.A.LAT., le «associazioni» e gli «acquirenti», limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84, che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presente, in media un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 1546/84, l'U.N.A.LAT., le «associazioni», i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente ai consumatori il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, in un periodo di dodici mesi.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali ai commercianti al dettaglio, nonché ai grossisti e ai stagionatori che non esercitino nel contempo attività di trattamento e/o trasformazione del latte.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1546/84, i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto.

I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.

In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantità delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verità.

Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda è considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti.

In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o più parti dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e proporzionalmente al tempo di utilizzo di dette superfici all'interno di un periodo di dodici mesi.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori non associati:

a) i quantitativi di riferimento rimangono assegnati al produttore purché il trasferimento della superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore al 50% della superficie totale al tal fine utilizzata;

b) qualora il trasferimento riguardi una superficie pari o superiore al 50% della superficie totale utilizzata per la produzione lattiera il quantitativo di riferimento rimane a disposizione del produttore che intende continuare la produzione lattiera su un'altra superficie anche utilizzando un'azienda o parti di aziende che non dispongono di quantitativi di riferimento. Qualora il produttore non intenda continuare ad usufruire totalmente del quantitativo di riferimento assegnato, il quantitativo di riferimento è ridotto proporzionalmente alla superficie utilizzata per la produzione lattiera trasferita all'autorità pubblica e la differenza è contabilizzata dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84.

Ogni modifica territoriale dell'azienda o variazione nella proprietà o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al facsimile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni.

In caso di trasferimento di terre all'autorità pubblica e/o per motivi di pubblica utilità da produttori associati, i quantitativi corrispondenti di latte e/o di prodotti lattiero-caseari rimangono assegnati all'U.N.A.LAT. o, se del caso alle «associazioni».

L'U.N.A.LAT. e le predette «associazioni» sono tenute a comunicare al Ministero i trasferimenti di terre esclusivamente in caso di vendita, locazione, trasmissione per via ereditaria dai propri soci a produttori non appartenenti ad alcuna «associazione». Dovranno tuttavia tenere a disposizione degli incaricati dei controlli la documentazione relativa ai trasferimenti di aziende o di parte di esse tra i produttori propri soci.

Art. 10.

1. Con successive disposizioni saranno fissate: le modalità di controllo e gli organi incaricati di effettuarli;

le modalità per la tenuta della contabilità di cui all'art. 3, par. 1, quinto comma, e per la trasmissione al Ministero, in particolare per gli «acquirenti» che dispongono di sistemi contabili informatizzati;

le modalità per la formulazione delle dichiarazioni di cui all'art. 4 e per la trasmissione al Ministero per i soggetti in condizione di utilizzare supporti magnetici.

Tutti i dati anagrafici relativi all'U.N.A.LAT. ed alle associazioni ad essa aderenti, alle «associazioni», agli «acquirenti» ed ai produttori devono essere completati con l'indicazione delle rispettive partite I.V.A. o, in mancanza, con il codice fiscale.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1989

Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 4

ALLEGATO

Il sottoscritto..... nato a il
residente in via
..... provincia
presidente dell'Associazione.....
direttore
con sede legale in
via partita IVA
riconosciuta ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con
provvedimento (1) n. del
dichiara ai fini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale
che il sig. (2)

titolare
conduttore dell'azienda agricola.....
sita in
via località
comune..... provincia
è socio di questa associazione che provvederà, sulla base della
documentazione commerciale fornita dalla ditta acquirente del latte e/o
dei prodotti lattiero-caseari, a tenere la contabilità prevista all'art. 3 del
citato decreto ministeriale, per il calcolo del prelievo supplementare sul
latte bovino stabilito dall'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68.

Firma

Visto per autentica

(1) Regionale, o interregionale o ministeriale.
(2) Indicare il codice fiscale e la partita IVA; in mancanza di quest'ultima solo il codice fiscale.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago	9,52
Pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, bitto, branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone	11,11
Caciocavallo	10,52
Mozzareila	7,96
Scamorza	9,23
Gorgonzola	8,88
Ilalico	8,62
Crescenza, casateila, stracchino	6,66
Taleggio, quartirolo	8,33
Robiola	6,78

ALLEGATO 3-a)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Il sottoscritto.....
nato a..... il.....
codice fiscale....., residente in.....
via..... provincia.....
titolare dell'azienda agricola.....
sita in.....
via..... località.....
comune..... provincia..... partita IVA.....
oppure: presidente dell'associazione.....
direttore
con sede legale in.....
via..... località.....
comune..... provincia..... partita IVA.....
oppure: presidente dell'U.N.A.LAT.....
direttore
con sede in.....
via..... provincia.....
partita IVA.....
dichiara che nel periodo..... (1)
i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti
direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di... ,00 tonn.
Tale quantitativo risulta dalla documentazione commerciale e dalle
registrazioni contabili tenute presso.....
ed accessibili per i controlli.

Firma

Visto per autentica

(1) Indicare il periodo di dodici mesi al quale si riferisce la dichiarazione.

ALLEGATO 3-b) (*)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Il sottoscritto.....
nato a..... il.....
codice fiscale....., residente in.....
via..... provincia.....
partita IVA..... dichiara sotto la propria personale
responsabilità che, nel periodo..... (**)
i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti
direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di... ,00 tonn.
La presente dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15.

Firma

Visto per l'autentica

(*) Da compilarsi nel caso previsto all'art. 5, sesto comma.
(**) Indicare il periodo al quale si riferisce la dichiarazione.

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Il sottoscritto.....
nato a..... il.....
codice fiscale....., partita IVA.....
residente in..... via.....
località..... comune..... provincia.....
dichiara di aver diritto in seguito all'acquisizione totale o parziale (1) (2)
dell'azienda.....
sita in..... via..... località.....
località..... comune..... provincia.....
precedentemente condotta dal sig.....
nato a..... il.....
codice fiscale..... partita IVA.....
Per il periodo in corso, il precedente produttore ha effettuato
consegne per.....,000 tonn. e/o vendite dirette (3) per
.....,000 tonn.

Pertanto il quantitativo di riferimento globale spettante è:
per le consegne di.....,000 tonn.
per le vendite dirette di.....,000 tonn.

Al riguardo si allega alla presente copia conforme all'originale della seguente documentazione.

Firma

Visto per l'autentica

(1) Indicare la percentuale.
(2) Specificare se successione, acquisto, contratto di locazione ecc.
(3) Cancellare la menzione che non interessa.
(4) Atto notarile di compra-vendita, o, in caso di mancanza, compromesso e ricevuta della caparra versata, atto di successione, contratto di locazione ecc.

89G0324

15



L. 26-11-1992 n. 468
Misure urgenti nel settore lattiero-caseario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286.

L. 26 novembre 1992, n. 468 ⁽¹⁾.

Misure urgenti nel settore lattiero-caseario ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1992, n. 286.

(2) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(3) Per il regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-
AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 29 gennaio 1997, n. 1060; Circ. 3 febbraio 1997, n. 1103.

(giurisprudenza di legittimità)

1. [1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge] ⁽⁵⁾.

(9) Il termine del 31 gennaio 1994 è stato differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994, con l'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 323, convertito in legge con l'art. 1, L. 25 luglio 1994, n. 470 (Gazz. Uff. 29 luglio 1994, n. 176).

(10) La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(giurisprudenza di legittimità)

5. [1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di

(17)

B3	DPR 23 dicembre 1993 n ° 569 all'art 7 si parla di dichiarazione da parte degli acquirenti riguardante le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari.	
----	---	--

2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della *legge n. 468 del 1992* sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed il recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.

3. Le medesime modalità ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote] ⁽⁸⁾.

(8) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, *D.L. 28 marzo 2003, n. 49*, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

6. Elenchi dei titolari di quota.

[1. L'AIMA, pubblicati entro il 31 gennaio di ciascun anno gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota negli appositi bollettini, provvede a far pervenire, in stampa e su supporto magnetico i bollettini medesimi alle regioni entro il 20 febbraio di ciascun anno.

2. Le regioni, acquisiti i predetti bollettini, provvedono entro il 10 marzo di ciascun anno a farli pervenire agli uffici periferici, in ogni capoluogo di provincia, al fine di consentirne l'immediata visione agli operatori interessati.

3. Le regioni adottano tutte le opportune misure dirette a consentire una immediata disponibilità di copie dei bollettini per gli operatori che ne facciano richiesta] ⁽⁹⁾.

(9) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, *D.L. 28 marzo 2003, n. 49*, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

7. Dichiarazioni degli acquirenti.

(18)

[1. Al termine di ciascun periodo gli acquirenti devono redigere una dichiarazione riguardante le quantità di latte e di prodotti lattieri consegnate dai produttori, secondo lo schema dell'allegato 3 per i produttori non associati, e secondo lo schema dell'allegato 4 per i produttori associati.

2. Le predette dichiarazioni devono essere trasmesse alle regioni, all'AIMA ed alle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 3, II paragrafo del regolamento CEE n. 536/1993 unitamente ad un modulo redatto conformemente al modello allegato 2.

3. Tali dichiarazioni devono essere trasmesse dagli acquirenti entro il 15 maggio di ciascun anno e possono essere inviate su supporto magnetico, nel rispetto di specifiche tecniche che verranno precisate dall'AIMA con circolare.

4. Anche in caso di utilizzo di supporto magnetico, deve essere redatto su carta il modulo di cui al comma 2.

5. In caso di mancato rispetto del termine prescritto nel comma 3 le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 3 del regolamento CEE n. 536/1993, con le modalità indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 11 della *legge n. 468 del 1992*.

6. I dati, contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1, devono risultare dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso l'azienda ed accessibili per i controlli] ⁽¹⁰⁾.

(10) Il presente decreto è stato abrogato dal comma 47 dell'art. 10, *D.L. 28 marzo 2003, n. 49*, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

8. Tenore di materia grassa.

[1. Il tenore di grassi del latte, considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun produttore, è costituito dal tenore medio rilevato per ciascun produttore durante il periodo 1991-92.

2. In assenza di tale dato il tenore di grassi del latte consegnato da considerarsi rappresentativo è costituito dal tenore medio nazionale rilevato dall'ISTAT nell'anno civile 1992 (pari al 3,59 per cento).

3. L'acquirente deve indicare nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 il tenore

B4	Decreto 15 maggio 1997 Si parla di consegne di latte o di equivalente latte	
----	---	--

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnic» rosso, dopo due anni di invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione «riserva».

Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Donnic» deve figurare l'annata di produzione delle uve da cui hanno avuto origine i vini.

Il vino a denominazione di origine controllata «Donnic» rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Donnic» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi comprese gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato, e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive di aree e località dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

97A3795

DECRETO 15 maggio 1997.

Modalità per la presentazione all'AIMA delle dichiarazioni di consegna latte o equivalente per i periodi 1995-97.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Vista la legge 28 marzo 1997, n. 81, che ha istituito una commissione governativa di indagine in materia di quote latte;

Vista la relazione presentata dalla suddetta Commissione in data 28 aprile 1997;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, che ha prorogato le funzioni della commissione governativa di indagine e ha modificato i modelli di dichiarazione di consegne da parte degli acquirenti;

Attesa la necessità di ripetere le dichiarazioni relative ai periodi di produzione lattiero 1995-96 e 1996-97, utilizzando i nuovi moduli da far sottoscrivere anche da parte dei produttori;

Viste le indicazioni della commissione governativa di indagine e la richiesta della medesima del 14 maggio 1997, n. 863;

Decreta:

1. I moduli per la presentazione delle dichiarazioni di consegne B1 e relativi allegati L1 di cui alle precedenti disposizioni e circolari AIMA sono sostituiti dai modelli allegati in fac-simile al presente decreto, comprendenti l'elenco delle singole fatture emesse da ciascun acquirente.

2. La distribuzione dei nuovi moduli per i periodi 1995-96 e 1996-97 e del relativo pacchetto software di gestione, predisposti a cura dell'AIMA, avverrà entro il 23 maggio 1997 per il tramite delle forze di polizia, in applicazione dell'art. 1, comma 30, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118.

3. Gli acquirenti almeno entro il 6 giugno 1997, predispongono per la controfirma di ciascun produttore i moduli L1 che lo riguardano per i due periodi suddetti, completi dell'elenco delle fatture emesse e ne acquisiscono le sottoscrizioni.

4. In caso di successione di acquirenti o di pluralità di acquirenti nello stesso periodo, ciascun acquirente deve compilare i moduli L1 per le consegne ricevute. Resta pertanto abolita ogni diversa precedente disposizione e prassi.

5. I produttori, prima di sottoscrivere, controllano i dati di loro pertinenza e compilano il modulo con il numero delle vacche da latte detenute in stalla nel periodo cui si riferiscono le consegne dichiarate, assumendone le conseguenti responsabilità. Tale numero va indicato tenendo conto del tempo in cui ciascun capo ha effettivamente prodotto latte, con approssimazione per eccesso (tolleranza 0,5).

6. Qualora sorgano contestazioni, non accolte dall'acquirente, i produttori devono predisporre una apposita circostanziata «dichiarazione di contestazione». Il produttore presenta tale dichiarazione ai comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza competenti per territorio e alla regione o provincia autonoma ove ha sede la propria azienda.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, tutti gli acquirenti devono consegnare le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra entro il 10 giugno 1997 all'AIMA, tramite i comandi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza, ai competenti organi delle regioni o province autonome ove è ubicato lo stabilimento, e alle associazioni di produttori di latte di eventuale appartenenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

0000 0000000

DICHIARAZIONE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE
(Art. 5 Legge n. 488/92 e art. 3 paragrafo 2 del regolamento CEE 536/93)
PERIODO 1995/96

[SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE]


DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA

A RETTIFICA

INTEGRATIVA

INDICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA SOSTITUIRE, RETTIFICARE O ANNULLARE



0000 0000000

QUADRO A - DITTA ACQUIRENTE
SEZ. I

IL DICHIARANTE PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE

M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicato avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO TELEFONO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

LUOGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI (se diverso da domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO TELEFONO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)

COGNOME CODICE FISCALE

NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.

giorno mese anno M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO TELEFONO NUMERO

COD. ISTAT COMUNE PROV. C.A.P.

Prov. Comune

ISCRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI

REGIONE DATA DI RICONOSCIMENTO NUMERO DI ISCRIZIONE

giorno mese anno

CESSAZIONE ATTIVITÀ

DATA DI CESSAZIONE

giorno mese anno

0000 0000000
MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.
ATTENZIONE: DA NON STACCARE

PERIODO 1996/97

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE (1)

Noi sottoscritti, ciascuno per i dati di competenza, e congiuntamente per quelli comuni sotto la nostra personale responsabilità, anche dal punto di vista penale, dichiariamo quanto segue:

SEZ. I - ACQUIRENTE

DENOMINAZIONE DITTA ACQUIRENTE _____ CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

NUMERO DI DICHIARAZIONE _____ PROGRESSIVO _____

SEZ. II - PRODUTTORE CONFERENTE

1) NUMERO ORDINE BOLLETTINO A.I.M.A. _____ 2) PARTITA IVA IN BOLLETTINO _____ 3) CODICE FISCALE IN BOLLETTINO _____

4) PARTITA IVA VARIATA (rispetto a quella in bollettino) _____ 5) CODICE FISCALE VARIATO (rispetto a quello in bollettino) _____

6) COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____

7) NOME _____ 8) SESSO M F

9) DATA DI NASCITA _____ 10) COMUNE DI NASCITA _____ 11) PROV. _____

12) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE STALLA _____

13) COMUNE DI UBICAZIONE STALLA _____ 14) PROV. _____ 15) C.A.P. _____

16) COMUNE DI UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA _____ 17) PROV. _____ 18) C.A.P. _____

19) PRODUTTORE ASSOCIATO SI NO 20) COD. ASSOC. _____ 21) DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE _____

SEZ. III - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

1) QUOTA CONSEGNE DA BOLLETTINO (A+B) _____ 2) QUOTA CONSEGNE DICHIARATA IN CASO DI PLURALITA' ACQUIRENTI _____ 3) PRODUTTORE CON PLURALITA' DI ACQUIRENTI SI NO

4) QUANTITATIVO ACQUISTATO/PRESO IN AFFITTO _____ 5) QUANTITATIVO CEDUTO _____

6) QUANTITATIVO TRASFERITO DA VENDITE DIRETTE A CONSEGNE _____ 7) QUANTITATIVO TRASFERITO DA CONSEGNE A VENDITE DIRETTE _____ 8) ISTANZA DI MOBILITA' Definitiva Temporanea

9) NUMERO MEDIO VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA _____

10) NUMERO COMPLESSIVO FATTURE ED AUTOFATTURE RELATIVE ALLE CONSEGNE _____ 11) QUANTITATIVO DISPONIBILE _____ 12) TENORE DI MG DI RIFERIMENTO _____

SEZ. IV - CONSEGNE

1) QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNATO AL DICHIARANTE _____ 2) PERIODO DI CONFERIMENTO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE _____

3) TENORE DI MG DI PERIODO _____ 4) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNATO _____ 5) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCEDENTE IL QUANTITATIVO DISPONIBILE _____ 6) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA DISP. IN CASO DI PLURALITA' ACQUIRENTI _____

SEZ. V - DATI RELATIVI AD ACQUISTO O AD AFFITTO DI AZIENDE

A - DATI RELATIVI AL PRODUTTORE CHE CEDE							Q.M. disponibile per il periodo (Kg.)
Progressivo Bollettino	ID. Ricorda	Affitto	Dur. mesi	Vendita	Fusione	Q.M. da contratto (Kg.)	

B - DATI RELATIVI AL PRODUTTORE CHE ACQUISISCE							Q.M. disponibile per il periodo (Kg.)
Progressivo Bollettino	ID. Ricorda	Affitto	Dur. mesi	Vendita	Fusione	Q.M. da contratto (Kg.)	

FIRMA PRODUTTORE CONFERENTE _____ FIRMA DELL'ACQUIRENTE _____

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A.

NON DIVIDERE I DUE FOGLI CHE COMPONGONO IL MODELLO

B 5	Modulistica AIMA campagna 99-2000 dove si parla nelle istruzioni di consegna di latte o equivalente latte
-----	---

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE E DEI RELATIVI ALLEGATI L1

CAMPAGNA 1999/2000

La dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte è articolata su due moduli:

- un MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero di fornitori, del numero di paci e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero-caseari ritirati;
- un MODULO ALLEGATO (L1), uno per ciascuna azienda fornitrice, in cui sono indicati il quantitativo di latte consegnato e quello rifiutato e l'eventuale superamento di quest'ultimo rispetto al quantitativo individuale di riferimento attribuito per le consegne - tramite la comunicazione notificata dall'AIMA (laddove non sussista ricorso di riesame accolto, nel qual caso ha valore il relativo verbale) - nonché il dettaglio delle fatture relative alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso del periodo in esame.

Ciascun modello L1 dovrà essere compilato a cura dell'acquirente, completato per quanto di propria competenza dal produttore o referente, firmato dall'acquirente e controfirmato dal produttore. Si precisa che l'acquirente è tenuto a considerare esclusivamente le quote risultanti dai documenti sopraccitati. Di conseguenza, ai fini della compilazione del modello L1, con particolare riferimento alle sezioni II e III dello stesso, l'acquirente deve poter prendere visione di tali documenti.

Unitamente ai modelli sono consegnati ai primi acquirenti che lo richiedano anche i supporti magnetici contenenti l'aggiornamento del software "Pacchetto Acquirenti" utilizzato per i periodi precedenti, integrato ai fini della gestione delle modifiche apportate ai moduli.

L'utilizzo di tale software permetterà di produrre in automatico la stampa dei moduli sopraindicati, nonché le copie dei dischetti magnetici da inviare all'AIMA ed alla Regione o provincia autonoma nel cui Albo risulta iscritto l'acquirente dichiarante.

Il modulo base e i singoli allegati L1 dovranno essere inseriti all'interno del plico da inviare, nell'apposita busta di contenimento, assieme agli eventuali supporti magnetici che saranno generati dal "Pacchetto Acquirenti".

Il suddetto plico dovrà essere inviato all'AIMA entro il termine del 15 maggio come da regolamento CE N. 1255/93.

Entro lo stesso termine saranno inviate, a cura dell'acquirente, le copie alle regioni ed APL di competenza; si precisa che gli allegati L1 (in copia a regioni ed APL) dovranno essere raggruppati e allegati al MODULO BASE solo per le regioni.

Qualora tra i fornitori dell'Acquirente figurino aziende ubicate in più di una Regione o Provincia Autonoma, l'acquirente dovrà fare delle fotocopie del Modulo Base (copia per la Regione) per ogni Regione e degli allegati L1 relativi ai Produttori delle stesse Regioni, suddivisi a seconda della ubicazione dell'azienda. A ciascun Assessorato regionale dell'agricoltura dovrà essere inviata copia del modulo base e degli allegati L1 dei Produttori di propria competenza. In maniera analoga, l'acquirente si dovrà comportare per l'invio degli allegati L1 di competenza alla o alle Associazioni dei Produttori. Per tali invii, non è prevista la fornitura del supporto magnetico né del modulo base.

Per facilitare le operazioni di suddivisione degli allegati, si consiglia di procedere alla compilazione raggruppandoli per Regione di ubicazione e, nell'ambito di questa, per APL; in tal modo, solo se tra i fornitori figurano aziende ubicate in Regioni diverse ma associate ad una stessa APL, vi potrà essere qualche difficoltà aggiuntiva in fase di accorpamento delle copie riservate alle APL.

Il software "Pacchetto Acquirenti" è in grado di effettuare tutte queste operazioni automaticamente, producendo in stampa una dichiarazione già ordinata secondo i criteri sopraindicati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI NEL PRESENTE MODELLO È EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 675 DEL 31/12/96

QUADRO B - QUANTITATIVI RITIRATI

Sezione B1 - CONFERIMENTI INDICATI NEGLI ALLEGATI

I dati che l'acquirente dichiarante deve riportare in questa sezione, devono specificatamente riguardare i conferimenti dei produttori che per tutto o parte del periodo hanno consegnato all'acquirente che compila la dichiarazione; i dati da riportare sono i seguenti:

il numero totale dei fornitori;

il numero totale dei capi (vacche lattifere);

la quantità ritirata non rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari convertiti in equivalente latte;

la quantità ritirata rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari espressi in equivalente latte;

il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prelievo supplementare per il periodo in esame.

Tutti i dati indicati in questa sezione devono trovare corrispondenza in quelli indicati negli allegati L1 alla dichiarazione. In caso di invio di Moduli Base di rettifica o integrativi, tutti i dati indicati nella sezione B1 del modulo base da ritenere valido devono trovare corrispondenza con quelli indicati negli allegati L1 ad esso relativi assieme a quelli già trasmessi e non corretti.

Nota: la eventuale discordanza tra la sezione B1 e il totale calcolato dagli allegati L1 validi potrà costituire motivo di inserimento all'interno delle liste di controlli a campione della ditta acquirente.

Esempio.

Modulo base

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1000	1010	500

vengono rettificati 2 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1050	1000	500

vengono inseriti 3 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
103	1120	1100	1060	500

Sezione B2 - CONFERIMENTI NON IN L1 - DATI PRIMO ACQUIRENTE

Tutte le informazioni dichiarate in questa sezione, NON devono essere riportate in L1.


I dati che l'acquirente dichiarante deve indicare in tale sezione riguardano i conferimenti di latte da altri soggetti già primi acquirenti.

Le quantità acquistate da indicare nella presente sezione si riferiscono unicamente alle quantità consegnate non rettificate.

Esempio.

Il caseificio Rossi dichiarante ha acquistato dal caseificio Bianchi, primo acquirente, 1.000 Kg. di latte nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento; in questo caso compilerà la sezione nel seguente modo:

CODICE FISCALE ACQUIRENTE	DENOMINAZIONE ACQUIRENTE	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA (Kg.)
XXXXXXXXXX	Bianchi	1000



06100022752

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
+ RETTIFICA
INTEGRATIVA

MODULO A1 PER PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LA DICHIARAZIONE DA POSITORE
RETTIFICARE O ANNULLARE

0610

MODULO A1 - DATI ACQUIRENTE

1. DICHIARANTE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO (M, F)

COMUNE DI NASCITA

CODICE FISCALE

PROV.

2. DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PROV. TELEFONICO NUMERO

C.A.P.

3. LUOGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI (se diverso dal domicilio o sede legale)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PROV. TELEFONICO NUMERO

C.A.P.

4. RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)

CODICE FISCALE

COGNOME

DATA DI NASCITA

SESSO (M, F)

COMUNE DI NASCITA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PROV. TELEFONICO NUMERO

C.A.P.

5. ISCRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI

REGIONE

DATA DI RICONOSCIMENTO

NUMERO DI ISCRIZIONE

6. CESSAZIONE ATTIVITÀ

DATA DI CESSAZIONE

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'A.I.M.A. - ATTENZIONE: DA NON STACCARE

PERIODO 1999/2000

068229

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE (L1)


Prescritti, ciascuno per i dati di competenza, e congiuntamente per quelli comuni sotto la nostra unica responsabilità, anche dal punto di vista penale, dichiariamo quanto segue:

NUMERO DI DICHIARAZIONE: 0310

PROGRESSIVO: _____

NUMERO ALLEGATO L1 DA SCITUIRE: 01314

INTEGRATIVO SOSTITUTIVO



06140682292

2.1. ACQUIRENTE

DENOMINAZIONE DITTA ACQUIRENTE: _____

CODICE FISCALE: _____ PARTITA IVA: _____

2.2. PRODUTTORE CONFERENTE

1) NUMERO NOTIFICA A.I.M.A. _____

2) PARTITA IVA IN NOTIFICA _____

3) CODICE FISCALE IN NOTIFICA _____

4) PARTITA IVA VARIATA (rispetto a quella in notifica) _____

5) CODICE FISCALE VARIATO (rispetto a quello in notifica) _____

6) COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____

7) NOME _____

8) SESSO: M F

9) DATA DI NASCITA: _____

10) COMUNE DI NASCITA _____

11) PROV. _____

12) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA _____

13) COMUNE DI UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA _____

14) PROV. _____ 15) C.A.P. _____

16) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE STALLA _____

17) CODICE A.S.L. STALLA _____

18) COMUNE DI UBICAZIONE STALLA _____

19) PROV. _____ 20) C.A.P. _____

21) PRODUTTORE ASSOCIATO: SI NO

22) COD. ASSOC. _____

23) DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE _____

2.3. QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

1) QUOTA CONSEGNE 1999/2000 DA NOTIFICA O VERBALE DI CHIUSURA RICORSO DI RIESAME (A+B) _____

2) QUOTA DISPONIBILE _____

3) ALTRE QUOTE DERIVANTI DA GESTIONE UNITARIA _____

4) CORRISPONDENTE NUM. NOTIFICA A.I.M.A. _____

5) QUOTA DISPONIBILE _____

A) _____ B) _____ C) _____ D) _____ E) _____

6) PRODUTTORE CON PLURALITÀ DI ACQUIRENTE: SI NO

7) QUANTITATIVO DI COMPETENZA DEL PRESENTE L1 (IN IPOTESI DI PLURALITÀ DI ACQUIRENTE) _____

8) QUANTITATIVO DISPONIBILE TOTALE _____

9) TENORE MG DI RIFERIMENTO _____

2.4. CONSEGNE

1) QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNATO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE _____ kg

2) PERIODO DI CONFERIMENTO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE: dal _____ al _____

3) TENORE DI MG DI PERIODO _____ %

4) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNATO _____ kg

5) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCEDENTE IL QUANTITATIVO DISPONIBILE _____ kg

6) NUMERO MEDIO VACCHE LAITIFERE ESISTENTI IN STALLA _____

7) NUMERO COMPLESSIVO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEI CONFERIMENTI _____

8) IMPORTO PRELIEVO TRATTEGIATO 1999/2000 _____

9) COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO PRESSO IL QUALE VIENE CONFERITO IL LATTE _____

10) PROV. _____ 11) C.A.P. _____

Ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

35	<p>Reg (CE) 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001</p> <p>Il regolamento è chiarissimo, si parla ovunque di consegne di latte e di prodotti lattiero caseari.</p> <p>Si parla di controlli all'art 11 , si parla di "Comunicazioni " all'art 15 e infine nell'allegato 1 dello stesso reg si parla di Consegne . Al punto 1.6 si parla di Quantitativi di latte e <u>di equivalente latte consegnati</u> , di cui prodotti lattiero caseari in equivalente latte</p>	
----	---	--

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Per tener conto delle nuove disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999⁽³⁾, nonché dell'esperienza acquisita nel corso degli anni, è opportuno modificare e, se del caso, semplificare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1255/98⁽⁵⁾, nonché della decisione 93/673/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che fissa la riduzione forfettaria degli anticipi relativi alle spese agricole in caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la comunicazione del questionario annuale sull'applicazione del regime del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio⁽⁶⁾. Nell'apportare tali modifiche è pertanto opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione del citato regolamento integrandovi le disposizioni della decisione summenzionata.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il computo finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare che il prelievo è stato correttamente riscosso.
- (3) Occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolo finale dei quantitativi consegnati. Tale calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che — così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato — deve essere quello preso in considerazione al 31 marzo 2002. Disposizioni specifiche devono essere adottate se il quantitativo di riferimento «consegna» è stato aumentato oppure fissato

mediante conversione di un quantitativo di riferimento «vendite dirette». L'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività.

- (4) È opportuno precisare che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro.
- (5) Onde garantire il corretto funzionamento del regime è indispensabile, da un lato, controllare l'esattezza dei dati comunicati dagli acquirenti o produttori nonché l'avvenuto pagamento, anteriormente al 1° settembre, degli importi dovuti a titolo del prelievo e, dall'altro, ripercuotere effettivamente il prelievo sui produttori responsabili del superamento dei quantitativi di riferimento nazionali. A tal fine sembra opportuno accentuare il ruolo degli Stati membri per quanto attiene alle misure di controllo e alle sanzioni che sono tenuti a predisporre per garantire la corretta riscossione del prelievo stesso. Occorre inoltre precisare il termine e il numero di controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso, del rispetto del regime da parte di tutti gli attori. Pertanto, sono necessarie delle sanzioni in caso di inosservanza di queste esigenze fondamentali.
- (6) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri categorie prioritarie di produttori potranno beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere, nel proprio territorio, ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati. Soltanto nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare altri criteri, previa consultazione della Commissione.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime. È quindi di fondamentale importanza che gli Stati membri riconoscano gli acquirenti che operano sul loro territorio e che siano previste disposizioni dettagliate in caso di inosservanza del regolamento da parte degli acquirenti.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 18.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 73.⁽⁴⁾ GU L 57 del 10.3.1993, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 173 del 18.6.1998, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 44.

Tuttavia, se il tenore rappresentativo supera il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro, durante il periodo di riferimento di dodici mesi durante il quale hanno iniziato la loro attività, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i produttori interessati non possono beneficiare della rettifica negativa di cui al terzo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, salvo giustificazione contraria fornita dai produttori;
- b) in caso di applicazione degli articoli 6, 7, 8, lettere b), d) ed e) e dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte associato al quantitativo di riferimento trasferito è riportato al livello del tenore medio nazionale di cui sopra.

Articolo 4

Raffronto fra i tenori di materia grassa

1. Ai fini del conteggio finale del prelievo previsto all'articolo 5 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli.

Ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte.

Ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, all'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

2. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 1, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo di riferimento «consegne» di cui dispone lo Stato membro.

Articolo 5

Contabilizzazione delle consegne

1. Al termine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale indica almeno il quantitativo e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che quest'ultimo gli ha consegnato durante il periodo in questione.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore che include almeno il quantitativo totale e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato nonché, se del caso, secondo quanto deciso dallo Stato

membro e per ogni produttore, il quantitativo di riferimento e il tenore rappresentativo di materia grassa per produttore, il quantitativo rettificato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, la somma dei quantitativi di riferimento individuali e dei quantitativi corretti nonché il tenore rappresentativo medio di materia grassa di cui dispongono tali produttori.

Se del caso, l'acquirente dichiara di non aver ricevuto consegne durante il periodo in questione.

3. Salvo caso di forza maggiore debitamente accertato dall'autorità competente, se l'acquirente non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento pari allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, dei quantitativi di latte e di equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Se, in mancanza di dichiarazione, tali quantitativi non sono noti, essi possono essere stimati dall'autorità competente. Tale importo non può essere inferiore a 100 EUR né superiore a 100 000 EUR.

4. Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1° luglio, le sanzioni contemplate all'articolo 13, paragrafo 3, si applicano allo scadere del termine di 30 giorni dalla messa in mora da parte dello Stato membro, salvo nel caso previsto al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo. Il paragrafo 3 del presente articolo resta d'applicazione durante il periodo di messa in mora.

Articolo 6

Dichiarazioni di vendite dirette

1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore riepiloga in una dichiarazione — prodotto per prodotto — i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.

Negli anni bisestili, il quantitativo di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

2. Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro può stabilire che un produttore che dispone di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta sia tenuto a dichiarare, se del caso, di non aver venduto latte durante il periodo in questione.

3. Se il produttore non rispetta il termine di cui al paragrafo 2, è tenuto a pagare un importo pari al prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,01 % per giorno civile di ritardo, del quantitativo di riferimento «vendite dirette» di cui dispone ma tale importo non può tuttavia essere inferiore a 100 EUR né superiore a 1 000 EUR.

CAPO V

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 11

Controlli degli Stati membri

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati che superano i quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sia correttamente riscosso e, nel caso delle consegne, si ripercuota sui produttori interessati.

2. Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:

- a) controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e/o del quantitativo di riferimento, conformemente all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92, quando si applicano le pertinenti disposizioni;
- b) garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento.

3. Lo Stato membro verifica concretamente l'esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:

- a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte raccolti;
- b) presso i produttori che effettuano vendite dirette, l'attendibilità della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e della contabilità di magazzino di cui all'articolo 14, paragrafo 5.

Articolo 12

Numero e termini dei controlli

1. Le operazioni di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, vengono organizzate dallo Stato membro in base a un'analisi del rischio che tiene conto segnatamente delle dichiarazioni di non attività e della mancata trasmissione dei conteggi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, i controlli devono essere conclusi entro 21 mesi dalla fine del periodo di cui trattasi. Tali controlli non possono essere inferiori:

- a) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), al 40% del quantitativo di latte dichiarato per il periodo di cui trattasi;

- b) per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), al 5% del numero di produttori interessati.

Un controllo è considerato concluso quando è disponibile la relazione di controllo corrispondente.

Nel corso di un periodo di 5 anni, ogni acquirente deve essere stato oggetto di almeno un controllo.

Articolo 13

Riconoscimento dell'acquirente

1. Ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro deve essere riconosciuto da tale Stato membro.

2. Fatte salve disposizioni più limitative dello Stato membro interessato, un acquirente è riconosciuto soltanto se:

- a) può comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali;
- b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2;
- d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Fatte salve eventuali sanzioni adottate o da adottare da parte dello Stato membro interessato, il riconoscimento è revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). Qualora venga constatato che l'acquirente ha trasmesso un conteggio o una dichiarazione inesatti o non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c), o ripetutamente, un altro obbligo del regolamento (CEE) n. 3950/92, del presente regolamento o della normativa nazionale applicabile in materia, lo Stato membro revoca il riconoscimento o impone il pagamento di un importo proporzionale al volume di latte di cui trattasi e alla gravità dell'irregolarità.

4. Su richiesta dell'acquirente, il riconoscimento può essere ristabilito dopo un periodo di almeno sei mesi se un nuovo controllo approfondito dà risultati soddisfacenti.

Le sanzioni di cui al paragrafo 3 non sono imposte qualora lo Stato membro constati che si tratta di un caso di forza maggiore o che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave o ancora che è di importanza trascurabile in relazione al funzionamento del regime o all'efficacia dei controlli.

Articolo 14

Obblighi dell'acquirente e del produttore

1. Il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto. Gli Stati membri possono prevedere delle sanzioni in caso di consegna ad un'acquirente non riconosciuto.

B 7	Modulo di denuncia in Consegne della campagna 2001-2002 dove in alto a destra si parla di "...consegna latte o equivalente latte"
-----	---

si sottoscrivi, ciascuno per i dati di competenza, e congiuntamente per quelli comuni sotto la nostra personale responsabilità, anche dal punto di vista penale, dichiariamo quanto segue:

NUMERO DI DICHIARAZIONE										PROGRESSIVO									
11 INTEGRATIVO <input type="checkbox"/>										11 SOSTITUTIVO <input type="checkbox"/>									
NUMERO ALLEGATO (1) DA SOSTITUIRE																			

SEZ. I - ACQUIRENTE

1) DENOMINAZIONE DITTA ACQUIRENTE

2) CODICE FISCALE

3) PARTITA IVA

SEZ. II - PRODUTTORE CONFERENTE

1) NUMERO COMUNICAZIONE QUOTA

2) PARTITA IVA

3) CODICE FISCALE

4) COGNOME O RAGIONE SOCIALE

5) NOME

6) SESSO (M / F)

7) DATA DI NASCITA (giorno / mese / anno)

8) COMUNE DI NASCITA

9) PROV.

10) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA

11) COMUNE DI UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA AZIENDA

12) PROV.

13) C.A.P.

14) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO UBICAZIONE STALLA

15) CODICE A.S.L. STALLA

16) COMUNE DI UBICAZIONE STALLA

17) PROV.

18) C.A.P.

19) PRODUTTORE ASSOCIATO (SÌ / NO)

20) COD. ASSOC.

21) DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

SEZ. III - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

1) QUOTA CONSEGNE 2001/2002 DA COMUNICAZIONE (A+B)

2) QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

3) TENORE MG DI RIFERIMENTO

4) PRODUTTORE CON PLURALITA' O SUCCESSIONE DI ACQUIRENTI (SÌ / NO)

5) QUANTITATIVO DI COMPETENZA DEL PRESENTE (1) (IN IPOTESI DI PLURALITA' O SUCCESSIONE DI ACQUIRENTI)

SEZ. IV - CONSEGNE

1) QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNAIO DA ACQUIRENTE DICHIARANTE

2) PERIODO DI CONFERIMENTO (dal / al)

3) TENORE DI MG DI PERIODO

4) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNAIO

5) QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCEDENTE IL QUANTITATIVO DISPONIBILE

6) IMPORIO PRELIEVO TRATTEGIATO O GARANTITO

7) NUMERO COMPLESSIVO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEI CONFERIMENTI

8) TOTALE FATTURATO (KG)

9) NUMERO MEDIO VACCHE LATIFERE ESISTENTI IN STALLA

10) COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO PRESSO IL QUALE VIENE CONFERITO IL LATTE

11) PROV.

SEZ. V - DETTAGLIO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI CONFERIMENTI

PRX	NUM. DOCUMENTO	DATA	QUANTITATIVO FATTURATO (KG)	NOTE (*)	PROG.	1° DOCUMENTO	DATA	QUANTITATIVO FATTURATO (KG)	NOTE (*)
1					11				
2					12				
3					13				
4					14				
5					15				
6					16				
7					17				
8					18				
9					19				
10					20				

ai sensi della Legge n. 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

DATA DI COMPIAZIONE: _____

FIRMA PRODUTTORE CONFERENTE: _____

FIRMA DELL'ACQUIRENTE: _____

MODELLO GRATUITO FORNITO DALL'AGEA

B 8	Decreto 21 gennaio 2003, All'art 1, 2, 5 si fa chiaro riferimento all'equivalente latte dei prodotti lattiero caseari consegnati
-----	--

bromo;
 cadmio;
 calcio;
 ceneri;
 cloruri;
 CO₂;
 densità;
 esame microscopico;
 esame organolettico;
 ferro;
 fluoruri;
 isosolfocianato di allile;
 litio;
 magnesio;
 massa volumica;
 metanolo;
 nitrati;
 ocratossina;
 pH;
 piombo;
 potassio;
 potere rotatorio;
 prolina;
 rame;
 saccarosio;
 SO₂ libera;
 SO₂ totale;
 sodio;
 solfati;
 titolo alcolometrico volumico;
 zinco;
 zuccheri riduttori.

03A02681

DECRETO 21 gennaio 2003.

**Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001
 in materia di quote latte.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI**

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Considerato che ai fini di assicurare, in via continuativa, ai produttori di latte la possibilità di effettuare le consegne ad un acquirente-riconosciuto è opportuno differire di sei mesi l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali;

Considerata la necessità di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni recate dal predetto regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

ADOTTA
 il seguente decreto:

Art. 1.

1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1.

2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 1 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 2.

1. Ogni anno, anteriormente il 15 maggio, l'acquirente trasmette alla regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. L'acquirente deve inviare la dichiarazione di cui al comma 1 anche nel caso in cui non ha ricevuto consegne nel periodo in questione.

3. Il produttore, titolare di vendite dirette, deve trasmettere alla regione competente ed all'AGEA la dichiarazione di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non ha venduto latte o altri prodotti lattiero-caseari nel periodo in questione.

Art. 3.

1. La regione competente procede alla revoca del riconoscimento dell'acquirente qualora non sussistano i requisiti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. Il riconoscimento è, altresì, revocato qualora l'acquirente non ha rispettato, in due periodi nell'arco di un quinquennio, gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

3. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato nonché resa nota ai produttori che conferiscono il latte all'acquirente medesimo.

4. La revoca ha efficacia a decorrere dai sei mesi successivi alla notifica di cui al comma 3.

5. La revoca del riconoscimento deve risultare, a cura della regione, nell'Albo nazionale degli acquirenti gestito, anche per via informatica, dall'AGEA.

6. L'acquirente, cui è stato revocato il riconoscimento, può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dall'efficacia della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.

7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei due mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente.

8. La regione che, a seguito del controllo di cui al comma 6, procede al riconoscimento dell'acquirente, già revocato, provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale degli acquirenti.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo 2003/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1
Attività produttive, foglio n. 124

ALLEGATO I

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago d'allevio	10,54
Asiago pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, Bitto, Branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone Valpadana	11,11
Caciocavallo silano	10,52
Mozzarella	7,92
Scamorza	8,33
Gorgonzola	8,33
Ialico	8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino	6,66
Taleggio, Quattroiro lombardo	8,33
Robiola	7,00
Bra duro	11,11
Bra tenero	9,50
Raschera	11,00
Castelmagno	11,50
Toma piemontese	9,09
Caciotta	11,00
Yogurt	1,12

03A02817

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 settembre 2002 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate del 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Castellana Grotte, Corato.

B 9	Un esempio di confronto fra l'utilizzo di coefficienti sbagliati e coefficienti corretti.
-----	---

ALLEGATO B)

RELAZIONE TECNICA

ANALISI , METODO E DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER I FORMAGGI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO CE 595/04 :E DEL REG 1778/03.

RACCLTA DATI RELATIVA AI FORMAGGI :

- PARMIGIANO REGGIANO
- GRANA PADANO

Redatto da:

Dott ing. Fava Daniele iscrizione ordine ing. Provincia di Parma N° 1135

Dott . Fava Rolando iscrizione ordine Dottori Agronomi Parma N° 18


N° pagg. del documento 15

Parma ,

Fava . Daniele



Fava Rolando



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (I)

Via Alighieri 65 43030 Felino (PR)

Copyright 2006 Riproduzione anche parziale vietata – tutti i diritti riservati

Tel e Fax 0521/831249

Cell 349/4140969

Legge 633/41 e successive

INDICE:

1	PREMESSA	
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	
3	APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE ATTUALMENTE IN VIGORE	
4	DATI DI ANALISI	
5	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE SULLA BASE DELLE ANALISI DI UN FORMAGGIO CON 12 E 24 MESI DI STAGIONATURA	
6	NECESSITA' DI COEFFICIENTI SU BASE MENSILE PER IL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART 24 DEL REG 595/04	
7	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE SULLA BASE DEI MESI DI STAGIONATURA DEL PRODOTTO NEL MOMENTO DELLA VENDITA	
8	ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI NUOVI PARAMETRI	
	ALLEGATI	
	I -ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI NUOVI COEFF. DI TRASFORMAZIONE "LATTE EQUIVALENTE" / kg FORMAGGIO determinati col metodo matematico del paragrafo 3. per il Parmigiano Reggiano	
	II- COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE PER ✓ II a) Parmigiano Reggiano ✓ II b) Grana Padano	

APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE **attualmente in vigore**
 APPLICATI A 100 Kg di latte

IL bilancio del grasso contenuto nel latte che va a finire nei prodotti è alla base del calcolo. In quali prodotti vada a finire non ha importanza. L'importante è considerarlo da una parte o dall'altra. L'applicazione del coefficiente di trasformazione attuale del formaggio in "latte equivalente/1 Kg di formaggio ci porta ai seguenti risultati:

Prodotti ricavati da 100 Kg di latte	Coefficienti	
Valori riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso per 100 Kg di latte		
Kg di formaggio a 24 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
6,6 Kg formaggio	15,15	100 Kg "equivalente latte"
tenore di grasso 284 gr grasso /Kg F	D.M. 30 /.../04	
tenore di secco 69%		
gr grasso tot utilizzato $6,6 \cdot 284 = 1874,4$		
Gr 3688 del latte - 1874,4 gr utilizzati per i 6,6 kg di formaggio $= 1813 \text{ gr} / 0,82 = 2,19 \text{ Kg di Burro}$ 82% è la % di grasso per legge nel burro	22,5	49,2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		149,2 kG

Siamo partiti da 100 Kg di latte effettivamente utilizzato per fare due prodotti e applicando gli attuali parametri abbiamo ritrovato 148,8 Kg di "latte equivalente"

Questo succede perché il coeff di trasformazione del latte non è corretto.

Se poi il produttore vende il prodotto invece che a 24 mesi a 12 mesi di stagionatura si ha:

Prodotti ricavati	Coefficienti	
Valori riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso per 100 Kg di latte		
Kg di formaggio a 12 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
7 Kg formaggio *	15,15	106 Kg "equivalente latte"
tenore di grasso 268 gr grasso /Kg F		
tenore di secco 65%		
gr grasso tot utilizzato $7 \cdot 268 = 1874,4$		
2,19 Kg di burro	22,5	49,2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		155,2 kG

I risultati ci portano ad un valore di "KG latte equivalente" ancora superiore.

E' evidente che il parametro del formaggio Parmigiano Reggiano attualmente in vigore è completamente sbagliato.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN
 "LATTE EQUIVALENTE" / 1 kg FORMAGGIO determinati col metodo matematico

Facciamo ora una verifica prendendo come esempio i due coefficienti a 12 e a 24 mesi

FORMAGGIO	COEFFICIENTE
Parmigiano Reggiano 12 mesi	7,267
Parmigiano Reggiano 24 mesi	7,70

Applichiamo ora tali parametri ad una situazione reale della zona di produzione

Prodotti ricavati da 100 Kg di latte	Coefficienti	
Kg di formaggio a 24 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
6,6 Kg formaggio tenore di grasso 284 gr grasso /Kg F tenore di secco 69% gr grasso tot utilizzato $6,6 \cdot 284 = 1874,4$	7,70	50,8 Kg "equivalente latte"
Burro Gr 3688 del latte - 1874,4 gr utilizzati per i 6,6 kg di formaggio) = 1813 gr / 0,82 = 2,19 Kg di burro	22,5	49,2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		100 kG

Siamo partiti da 100 Kg di latte effettivamente utilizzato per fare due prodotti e applicando il nuovo parametro abbiamo ritrovato 100 Kg di "latte equivalente" Quindi il coeff dei 24 mesi è corretto
 Se poi il produttore vende il prodotto invece che a 24 mesi a 12 mesi si ha:

Prodotti ricavati	Coefficienti	
Valori riferiti ad un latte con 3688 gr di grasso per 100 Kg di latte		
Kg di formaggio a 12 mesi di stagionatura	Coefficiente attuale	
7 Kg formaggio tenore di grasso 268 gr grasso /Kg F tenore di secco 65% gr grasso tot utilizzato $7 \cdot 268 = 1874,4$	7,26	50,8 Kg "equivalente latte"
2,19 Kg di burro	22,5	49,2 Kg di "latte equivalente"
TOTALE "LATTE EQUIVALENTE"		100 kG

Se applichiamo i coeff. di trasformazione corretti il risultato finale darà origine ad un quantitativo "Kg latte equivalenti" totali medesimo nei due casi. I risultati infatti ci portano ad un valore di "KG latte equivalente totale" sempre di 100 Kg in entrambi i casi.


L'APPLICAZIONE DEL REGIME QUOTE LATTE IN ITALIA E GLI ERRORI DI GESTIONE

IL RUOLO DEI COEFFICIENTI NEL REGIME DI CONSEGNE

<u>CAP</u>	<u>INDICE</u>	<u>PAG</u>
1	Il significato della parola latte nelle norme del regime quote	1
2	Il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte	1
3	Effetto moltiplicatore dei coefficienti sbagliati	2
4	Il bilancio del grasso	2
5	Normativa e modulistica nel regime di consegna	3
6	Conclusioni	4

Allegato B – REGIME DI CONSEGNA – La conversione in equivalente latte dei prodotti lattiero caseari.

Parma, 16 giugno 2009



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

1) IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA LATTE NEL REGIME QUOTE LATTE

La causa principale degli errori commessi nel regime quote è dovuta ad una errata attribuzione di significato alla parola latte. Questa parola all'interno delle norme sul prelievo ha un preciso significato.

Nell'allegato B pag. 3 vengono richiamate tutte le norme CE che definiscono il significato della parola latte.

In definitiva per latte, le norme europee, intendono un latte che contiene un certo quantitativo di grasso. In particolare per l'Italia 36,88 gr di grasso per kg di latte.

Nel regime quote latte se non ci si riferisce a questa definizione quando si parla di quote latte si commettono errori gravissimi.

Nel regime quote e più in generale nell'OCM latte e prodotti lattiero caseari, la parola latte invece è stata utilizzata con la massima disinvoltura da chi ha gestito il sistema. E' stata stralciata da un preciso contesto e utilizzata da sola, oppure insieme ad altre parole come utilizzato, trasformato, stravolgendone completamente il significato. Nell'allegato alla relazione del 3/06/2009 sono stati spiegati gli errori nel regime di vendita diretta. In questa relazione e relativo allegato B riassumiamo le conseguenze degli errori nel regime di consegne.

La CE stessa che ha definito il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte commette poi un errore nell'impostare il suo sistema di rilevamento. Infatti invece di riferirsi al latte con 36,88 gr di grasso nell'addebitare gli impieghi di latte ad ogni prodotto derivato dal latte, rileva il latte intero.

In realtà sembrerebbe la stessa cosa. Infatti il latte intero ha mediamente in Italia 36,88 gr di grasso.

Invece non è così.

Il motivo è che anche se uso latte intero per fare un prodotto non tutto il grasso del latte va a finire nel prodotto.

Questo perché il processo di caseificazione dei formaggi è un processo naturale e nel formaggio non si concentra tutto il grasso del latte utilizzato in partenza, anche se questo è intero.

E' questo il motivo per cui se voglio addebitare un certo impiego di latte ad un prodotto lo posso fare solo in modo matematico.

In definitiva quindi sia il regime quote che la raccolta dati dell'OCM latte e derivati sono due modelli matematici entrambi sbagliati per i seguenti motivi:

- o Il modello di calcolo che rappresenta l'applicazione del prelievo supplementare è in default per via dei coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte, oltre ovviamente alla evidente incapacità di gestire complessivamente il sistema da parte di AIMA/AGEA, enti che pur potendo disporre di controlli, non sono mai riusciti ad avere riscontro degli errori di base.
- o Il modello di calcolo che rileva i dati di produzione tramite apposite norme con lo scopo di controllare le consegne di latte agli acquirenti è in default per il fatto che ai formaggi vengono addebitati impieghi di latte sbagliati. Poiché in Italia di formaggi se ne fanno molti si capisce l'effetto sul risultato finale.

2) IL CONCETTO DI PRODOTTO LATTIERO CASEARIO CALCOLATO IN EQUIVALENTE LATTE

Visti gli errori commessi vale la pena riassumere alcuni concetti.

I prodotti diversi dal latte hanno bisogno di coefficienti per essere denunciati nel regime quote. Il fattore tempo ma anche il fattore acquirente fino al 2004 sono i due elementi che richiedono l'uso dei coefficienti. Infatti i prodotti vengono caricati nel regime quote solo nel momento della commercializzazione.

Poiché il regime quote si applica ogni anno e poiché ci sono prodotti venduti in annate diverse, è evidente che, senza l'uso di coefficienti, non si saprebbe come fare ad attribuire, in modo corretto, l'equivalente latte ad ogni prodotto venduto.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici - Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@tiscali.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF

DEFINIZIONE

I prodotti lattiero caseari sono calcolati in equivalente latte, tenendo conto segnatamente del tenore di estratto secco e di grasso dei tipi di formaggio ... (art. 12 reg 595/04 e prec)

Leggendo la definizione di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte e richiamando il significato della parola latte nelle norme si capisce che il latte di cui si parla in questa definizione, è un latte che ha precise caratteristiche. In particolare per l'Italia queste caratteristiche sono fissate pari a 36,88 gr di grasso per Kg di latte. (Allegato II reg 1778/03 e prec)

3) EFFETTO MOLTIPLICATORE DEI COEFFICIENTI SBAGLIATI

Con l'introduzione del concetto di equivalente latte, parlare di prodotti o parlare di equivalente latte è la stessa cosa. E' come fare una somma di dollari, lire o sterline, dopo averne fatto la conversione in euro.

I prodotti lattiero caseari non sono sommabili fra di loro. Non posso certo sommare parmigiano con crema o burro, ma una volta convertiti in equivalente latte posso fare certamente la somma.

I coefficienti quindi consentono di convertire i prodotti lattiero caseari in equivalente latte e di risalire alla reale produzione.

E' evidente però che se i coefficienti sono sbagliati, e quelli contenuti nei Decreti Ministeriali lo sono in alcuni casi anche di oltre il 100%, cioè hanno valori più che doppi di quelli corretti, ne discende che la sommatoria complessiva è matematicamente sbagliata..

Quindi i dati elaborati da AIMA/AGEA sono matematicamente sbagliati.

Con l'uso dei coefficienti in vigore, si è avuto nel regime di consegna un effetto moltiplicatore, perché si è commesso l'errore di addebitare ai prodotti acquistati dai primi acquirenti un quantitativo di latte che non corrisponde a 36,88 gr di grasso.

Nell'allegato B9 è stato stralciato da una relazione, peraltro già in possesso di Agea, un esempio di calcolo. In questo esempio si sono confrontati i risultati di un caso pratico prima applicando i coefficienti in vigore completamente sbagliati e poi applicando quelli corretti ricavati secondo le norme.

4) IL BILANCIO DEL GRASSO

Parlare di latte equivalente significa introdurre una nuova unità di misura che consente di parlare di 1 kg di formaggio come se fosse latte equivalente. Se applichiamo questo concetto ai prodotti realizzati in uno stabilimento si risale dal contenuto di grasso dei prodotti, al latte equivalente utilizzato in quello stabilimento. Un po' come fare una misura in cm e risalire ai metri.

La Commissione Europea per avere a disposizione dati di produzione degli Stati membri introduce il concetto di "latteria Nazionale" (note esplicative decisione 97/80 CE)in modo da poter sapere quanto latte viene consegnato e quanti prodotti si ottengono in questa "latteria nazionale" In tal modo tiene sotto controllo l'intera filiera.

Dal ragionamento di prima ne discende che se in uno stabilimento vengono realizzati un certo quantitativo di prodotti, ognuno dei quali ha il proprio tenore di grasso, dati noti da tempo, significa che in quello stabilimento sono entrati un certo quantitativo di latte con un tenore medio di materia grassa. Ma il grasso che è andato a finire nei prodotti, è lo stesso di quello che è entrato con il latte, o con altri prodotti (crema, formaggi (vedere la voce Disponibilità /II Decisione CE 97/80). Non ci possono essere delle differenze significative. Anche perché nel bilancio la norma prevede appositamente di tenere conto di eventuali perdite. Ora se applichiamo questo concetto alla "latteria nazionale" si può fare un bilancio fra il grasso entrato con il latte e il grasso uscito con i prodotti.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	02
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@ingv.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Quindi la Commissione Europea si è dotata dei mezzi necessari per controllare la produzione di latte negli Stati membri, ma a causa di alcuni errori non è riuscita ad effettuare un reale controllo. Controllo che però è possibile fare in qualsiasi momento.

In Italia, prima AIMA ed ora AGEA, hanno sempre dichiarato un quantitativo di latte estremamente superiore, in certi anni esageratamente superiore, a quello che si ottiene facendo il bilancio del grasso con i prodotti realizzati.

Parlare di quote latte e più in generale parlare di OCM latte e suoi derivati e non capire il concetto di latte equivalente significa essere in balia di dati senza senso e certamente non si viene a capo di niente. Senza coefficienti corretti è un po' come sommare i dollari con gli euro, oppure i dm con i metri. Non si capisce più niente. Ma forse l'esempio che più da vicino può spiegare cosa significa confondere il significato di una parola è quello della misura inglese del piede. Un piede nell'unità di misura inglese vale oltre 33 cm. Se uno non sa questa cosa e fa una misura fra due pile di un ponte con il suo piede che magari misura 28 cm e trasmette l'ordine al costruttore, sicuramente il risultato è che la trave sarà corta e il lavoro da rifare. La stessa cosa vale per il latte. Il significato della parola latte può assumere vari significati. Dipende dai punti di vista. Nelle norme del regime quote, latte non significa quello che si usa a fare un certo prodotto, ma significa quello che si userebbe in teoria, se fosse possibile utilizzare tutti i 36,88 gr di grasso del latte. E' un calcolo teorico, che però consente di convertire tutti i prodotti già realizzati, in funzione del loro tenore di grasso, in kg di latte con 36,88 gr di grasso. La somma di tutti i prodotti calcolata in equivalente latte porta alla reale produzione di latte

La caratteristica principale di ogni modello matematico è che bisogna capire quello che si fa e il significato dei numeri che si inseriscono nel modello.

5)NORMATIVA E MODULISTICA NEL REGIME DI CONSEGNA

Nel regime di consegne il ruolo dei coefficienti è chiaramente sancito fino al 31/03/2004

Fino a tale data le norme prevedono che tutto ciò che passa dalle mani del primo acquirente venga denunciato direttamente dal 1° acquirente che è tenuto ad applicare le norme e a compilare i moduli secondo le istruzioni.

In altre parole attraverso l'uso dei coefficienti, i primi acquirenti, erano tenuti a denunciare i prodotti lattiero caseari acquistati direttamente presso le aziende agricole.

Oltre alla normativa ripercorrere anche la relativa modulistica è utile per completare il quadro di quello che è successo.

Partendo dal Decreto del 30 settembre 1985 l'allegato I al Decreto, relativo alle consegne agli acquirenti, al punto C parla di "Consegne di latte e/o prodotti trasformati in equivalente latte"
Il Decreto poi riporta i coefficienti di trasformazione in equivalente latte dei prodotti. (All. B pag 5 e seg.)

Anche la modulistica allegata al DM 7 giugno 1989 n 258 è chiarissima. Negli allegati a questo decreto, sulla base della documentazione commerciale fornita dalla ditta acquirente del latte e/o prodotti lattiero caseari sono previste le dichiarazioni e il calcolo dei prelievi. (All B pag 11 e seg.)

IL DPR 23 dicembre 1993 specifica le responsabilità degli acquirenti "Gli acquirenti sono responsabili della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte e di altri prodotti lattiero caseari consegnati..." (All B pag 18 e seg)

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	33
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@servizitecnici.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

Decreto 15 maggio 1997.

Con questo Decreto vengono rifatte le dichiarazioni delle annate 95-96 e 96-97 . La modulistica predisposta prevede "Dichiarazione di consegna di latte o equivalente latte" come specificato in alto a destra nel modello (All B pag 21 e seg)

CAMPAGNA 1999/2000

Significativo è il titolo delle istruzioni.

"*Note esplicative per la compilazione della dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte e dei relativi allegati L1*" (All B pag 25 e seg.)

".. MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero dei fornitori del numero di capi e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero caseari ritirati."

Anche i modelli allegati contengono in alto a destra la "Dichiarazione di consegna latte o equivalente latte"

CAMPAGNA 2001/2002

Anche in questo caso il modulo allegato contiene in alto a destra la "Dichiarazione di consegna latte o equivalente latte" (All B pag 36 e seg)

Decreto 21 gennaio 2003 (All B pag. 38 e seg)

Vengono richiamate sia all'art 1 che all'art 2 la necessità di utilizzare i coefficienti e le responsabilità degli acquirenti sia per le consegne di latte che di equivalente latte.

6) CONCLUSIONI

In definitiva le norme e le responsabilità sono chiare.

Il sistema con l'utilizzo di coefficienti sbagliati ha creato a causa dell'effetto moltiplicatore di questi coefficienti produzioni inesistenti che tuttavia sono entrate nel sistema sotto forme di quote.

Erano le norme che obbligavano a denunciare i prodotti con l'uso di questi coefficienti.

E' nata una confusione incredibile. I gestori del sistema non avendo capito gli errori di base hanno cercato di far quadrare i conti. In realtà poiché è impossibile far coincidere due numeri diversi, la produzione calcolata con i coefficienti corretti e quella calcolata con i coefficienti sbagliati quello che è successo è che sono rimaste nel sistema quantitativi considerevoli di quote di carta che col tempo sono state in parte assorbite dal sistema produttivo reale.

Infatti oggi l'Italia in base al calcolo matematico del latte equivalente , produce oltre 24 milioni di q.li di latte in più rispetto a 20 anni fa, mentre né AIMA né AGEA , ma nemmeno la CE hanno mai rilevato questo aumento.

Anche la gestione dei controlli previsti dalle norme , come ad esempio art 11,12 e 13 del reg CE 1392/2001 , evidentemente è stata condotta in maniera irregolare (vedere allegato B pag 2, 33,34,35).

Quando si ha la pretesa di gestire in un modello di calcolo un intero comparto economico di uno Stato , progetto decisamente ambizioso, bisognerebbe avere anche le basi per farlo.

Tuttavia è difficile credere che chi ha gestito il sistema non si sia mai accorto di niente. I controlli avrebbero dovuto evidenziare le innumerevoli anomalie.

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	04
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail Luigi.Lanza@parlamento.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	


Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici – Parma (I)

E' abbastanza ovvio, che ci sia stata da parte dell'ente gestore, almeno una condotta certamente non all'altezza del compito che gli era stato affidato.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Allegato B – regime di consegna e coefficienti.

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135
tel 0521/831249
cell 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969	05
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 80/09 riservato all'Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio e del MIPAF	

↙ Preg.mo

Col. Vincenzo Alonzi
Comandante Carabinieri Politiche
Agricole
Via Torino 44
00184 ROMA

e.p.c. Consigliere
Sergio De Felice
Via XX Settembre 20
00187 Roma
e-mail
s.defelice@politicheagricole.it

Parma, 01 ottobre 2009

RACCOMANDATA anticipata via fax

Oggetto: QUOTE LATTE : LA VIOLAZIONE DI NORME

Desidero informarla che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott. Gianni Letta mi ha informato dell'Istituzione della Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati. (in allegato la lettera)

Con l'approssimarsi della scadenza dei termini previsti dal Decreto, con l'auspicio di apportare un contributo al chiarimento della vicenda, le segnalo in aggiunta ai documenti già trasmessi al Consigliere Sergio De Felice e al Consigliere Umberto De Augustinis quanto segue:

A) RIEPILOGO DEL METODO DI DENUNCIA DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI

- 1) Tutti i prodotti latte e suoi derivati quali formaggio, crema, burro e altro, devono essere contabilizzati, come specifica l'art. 6 del reg 1788/03 e prec. nel regime quote, nel momento in cui escono (e non prima come tuttora avviene a causa di istruzioni sbagliate nel regime di vendita diretta) da una qualsiasi azienda agricola del territorio dello Stato membro o vengono impiegati in essa a fini commerciali. Il classico esempio di impiego a fini commerciali è per esempio l'utilizzo per produrre alimenti che contengono prodotti lattiero caseari che poi vengono venduti dall'azienda agricola sotto altra forma. La norma prevede, per evitare che questi prodotti possano sfuggire al regime quote, la tenuta di un registro di magazzino. (art 24 reg 595/04 e prec)
- 2) Mentre il latte che esce da una azienda agricola, viene pesato – c'è poi la correzione in base al tenore di grasso- i prodotti lattiero caseari diversi dal latte (formaggi, crema, burro ect) vengono sempre pesati, ma il loro peso deve poi essere moltiplicato per un coefficiente a seconda del tipo di prodotto venduto, al fine di essere riconvertito in equivalente latte che non è altro che il latte con un determinato contenuto di grasso stabilito nelle norme CE. Questo si rende necessario perché nel regime quote tutto quanto, prodotti consegnati, distribuzione della quota, prelievo supplementare, sono per semplicità di gestione riferiti solo all'equivalente latte, cioè ad un latte con un certo contenuto di grasso. Immaginate che

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 123/09 riservato

confusione ci sarebbe se la CE dovesse attribuire una quota dei vari tipi formaggi ai vari produttori agricoli che trasformano direttamente il latte . Questi poi magari cambiano tipo di prodotto e quindi la CE dovrebbe attribuirgli una quota del nuovo prodotto e così via. Sarebbe ingestibile. Il concetto di equivalenza , consente di semplificare la gestione. Questo ammesso che si sappiano fare però le equivalenze.

- 3) Il latte insieme con i prodotti lattiero caseari, questi ultimi ritrasformati come abbiamo detto in equivalente latte, con l'uso dei coefficienti, entrano nel regime di consegna o di vendita diretta a seconda di chi sia l'acquirente.
- 4) Dall'inizio del regime quote –campagna 1983-1984 - fino all'entrata in vigore del reg CE del Consiglio 1788/03, che entra in vigore il 01/04/2004, con il regolamento attuativo 595/04 della Commissione, i prodotti diversi dal latte (formaggi ect) dovevano essere contabilizzati nel regime di consegna se acquistati da un primo acquirente, a cura dello stesso primo acquirente. Se invece questi prodotti venivano venduti ad un dettagliante o ad un consumatore finale dovevano essere caricati nel regime di vendita diretta a cura del produttore agricolo. Solo dopo il 1 aprile 2004 , proprio con il reg 1788/03 e il successivo 595/04, la CE ha stabilito che i prodotti diversi dal latte anche se ceduti ad un primo acquirente devono essere contabilizzati nel regime di vendita diretta.

B) IL CONTENUTO DI MATERIA GRASSA DEL LATTE NELLE NORME DEL CONSIGLIO CE

Il contenuto di materia grassa del latte può essere definito o attraverso una percentuale di grasso contenuta nel latte, come veniva definito nei primi reg CE del Consiglio , o con il tenore di materia grassa del latte contenuto in un kg di latte di mungitura. Quest'ultimo metodo è quello utilizzato nell'allegato II del reg CE del Consiglio 1788/03 ed ha permesso di definire il contenuto di materia grassa al centesimo di grammo . Con una precisione direi notevole.

Ben prima che entrasse in vigore il regime quote il reg 804/68 del 27/06/68 all'art. 3 considera una percentuale di materia grassa del latte del 3,7% cioè un tenore di materia grassa del latte di 37 grammi di grasso per kg di latte. Nello stesso regolamento all'art 28 e 30 sono definite le modalità di scambio di queste informazioni fra Stato e Commissione . Procedura che verrà richiamata dall'art 11 del reg CE 3950/92 del Consiglio. Il reg 3950 all'art 9 definisce il latte come il prodotto proveniente dalla mungitura di una o più vacche. Quindi con tutto il suo tenore di grasso. In tempi più recenti abbiamo citato la tabella II del reg 1788/03. Sembra una banalità dire che il latte definito dalle norme è quello di mungitura con tutto il suo tenore di grasso. Invece non aver capito questo concetto è alla base dell'errore nel calcolo dei coefficienti e di tutte le conseguenze che ne derivano.

C) IL RUOLO DEL CONTENUTO DI MATERIA GRASSA DEL LATTE NEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI IN EQUIVALENTE LATTE

Chi ha determinato i coefficienti doveva risolvere una equivalenza per ogni tipo di formaggio . Uno dei termini dell'equivalenza era proprio il contenuto di materia grassa del latte stabilito nelle norme richiamate al punto precedente.

Il calcolo doveva tenere conto poi del tenore (contenuto) di grasso e di secco del prodotto lattiero caseario e raffrontarlo tramite una equivalenza col tenore di materia grassa del latte.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 123/09 riservato

D) LA VIOLAZIONE DELLE NORME NEL CALCOLO DEI COEFFICIENTI- ASPETTI TECNICO GIURIDICI

Come citato nelle precedenti relazioni sono 4 i Decreti del Ministero che contengono i coefficienti di conversione di questi prodotti.

Questi coefficienti sono appunto matematicamente sbagliati.

Per calcolarli occorre capire come si imposta l'equivalenza di cui si parla nelle norme.

L'equivalenza si imposta prestando attenzione a quanto dicono le norme.

Gli art 8 del reg CE 1371/84; 1 del reg CE 536/93; 2 del reg CE 1392/2001; 12 del reg 595/04 stabiliscono direttamente i coefficienti di trasformazione in equivalente latte da applicare per i kg di crema o di burro che venivano acquistati dai primi acquirenti o venduti direttamente dai produttori a soggetti diversi dai primi acquirenti.

Infatti poiché il burro ha un tenore di grasso minimo dell'82% che vale per legge in tutta Europa evidentemente la CE poteva stabilire un unico coefficiente.

Diverso invece il caso dei formaggi. Vista la varietà di formaggi in Europa la CE, negli art sopracitati, ha demandato ad ogni stato membro il calcolo dei coefficienti per i propri formaggi definendo solo il metodo di calcolo. Il metodo prevede ancora oggi di tenere in conto il tenore di estratto secco e di grasso dei tipi di formaggio e di raffrontarlo con il contenuto di materia grassa del latte stabilito nelle varie direttive del Consiglio CE, citate al punto B della presente relazione.

Quindi il primo punto fermo è che bisogna partire dal tenore di grasso e di secco del prodotto. Sono tutti dati noti da tempo agli addetti del settore.

Il secondo punto che occorre capire, era a che cosa deve essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente!
Nei regolamenti del Consiglio CE come abbiamo visto c'è scritto.

In definitiva per calcolare i coefficienti occorre tenere conto, volendo fare riferimento all'ultima normativa in vigore, del combinato disposto del reg 1788/03 del Consiglio CE, che nella tabella II stabilisce per ogni stato il tenore medio di grasso di 1 kg di latte di mungitura e dell'art 12 del reg 595/04 della Commissione che stabilisce che i coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari devono tenere conto del tenore di secco e di grasso del prodotto nel momento in cui esce dall'azienda.

In definitiva più in generale, perché lo stesso errore è stato commesso con le precedenti normative, occorre leggere e capire il significato delle parole, in particolare il significato della parola equivalente latte contenute nei reg del Consiglio e in quelli della Commissione.

Purtroppo chi ha calcolato i coefficienti non ha capito che equivalente latte significa equivalente al tenore di materia grassa stabilito nelle norme e ha preso invece in considerazione il latte utilizzato dividendolo per il quantitativo di prodotto ottenuto determinando dei coefficienti che non c'entrano niente col regime quote.

E' un errore matematico secco.

In pratica fin dall'inizio del regime quote è stato creato un modello matematico di rappresentazione della produzione nazionale completamente sbagliato.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 123/09 riservato

Modello matematico può sembrare una parola difficile, ma in questo caso è semplicemente la somma del latte e dei prodotti lattiero caseari, questi ultimi ritrasformati in equivalente latte, per poter applicare il regime quote. Il problema è che questi coefficienti sono da sempre completamente sbagliati e la logica vuole che pertanto le denunce in Italia sono sempre state sbagliate.

Quando si commettono errori così gravi non si finisce mai di sbagliare. Un errore trascina l'altro. Nel prossimo paragrafo vedremo come da un errore come quello dei coefficienti derivano conseguenze gravissime per il regime quote.

E) LE CONSEGUENZE DEGLI ERRORI.

Le conseguenze degli errori si trascinano fin dalla prima campagna di entrata in vigore del regime quote.

La CE mi ha comunicato, i dati ufficiali delle quote e delle produzioni (tabella allegata- i dati sono espressi in tonnellate, mentre io ho sempre parlato nelle mie relazioni di q.li, perché altre elaborazione CE con cui mi interessa raffrontarmi sono fatte ancora in q.li) Si tenga conto che da questa tabella ufficiale emerge che la quota di latte in vendita diretta, latte cioè che veniva trattato e trasformato direttamente nelle aziende agricole era all'inizio di oltre 11 milioni di q.li. contro gli 87,9 milioni in consegna. Rappresentava quindi una percentuale importante della produzione nazionale.

Da questa stessa tabella emerge che valori elevati di latte trasformato direttamente dalle aziende agricole si sono avuti fino a metà anni 90 con oltre 7 milioni di q.li di latte. Il punto chiave della questione è che questi prodotti, ricavati direttamente nelle aziende agricole, se acquistati da un primo acquirente andavano a caricare il regime di consegna e non quello di vendita diretta. L'effetto moltiplicatore sulla produzione nazionale è una conseguenza logica dell'errore dei coefficienti.

La normativa infatti prevedeva che questi prodotti in uscita dalle aziende agricole ceduti ai primi acquirenti venissero caricati nel regime di consegna con coefficienti anche doppi di quelli reali. Si capisce facilmente come partendo da valori così elevati di latte trasformato direttamente nelle aziende agricole (11 milioni di q.li) si sia potuto arrivare a denunciare fin all'inizio di entrata in vigore del regime enormi quantitativi di produzione generati in automatico dai coefficienti sbagliati. Questa produzione inesistente, causata dai coefficienti sbagliati con valori anche doppi rispetto a quelli calcolati correttamente, ha fatto sì che, senza che nessuno capisse quello che stava succedendo, nel momento della prima distribuzione delle quote ai singoli produttori a metà anni 90, venissero distribuite quote sulla base di produzioni non reali. In pratica si sono distribuite quote con riferimento ad una produzione inesistente. Non bisogna infatti dimenticare che la quota venne distribuita a metà anni 90 con riferimento alle denunce in consegna e vendita diretta del 1988-89 quota A e 91-92 quota B.

Non ci si deve fare ingannare dal fatto che oggi il latte lavorato direttamente nelle aziende agricole è di pochi milioni di q.li. In un modello matematico, come le quote latte rimane tutto in memoria. Quindi se all'inizio erano 11 i milioni di q.li significa che una percentuale importante della produzione nazionale veniva trattato direttamente nelle aziende agricole e denunciata con coefficienti sbagliati anche di oltre il 100%.

Per quanto riguarda poi le denunce delle vendite dirette queste sono sempre state e sono tuttora completamente al di fuori della normativa CE.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 123/09 riservato

F) CONCLUSIONI

Come ho scritto al Sottosegretario di Stato dott Gianni Letta per arrivare in fondo a questa questione, una volta accertati gli errori dei coefficienti - ma su questo non vi possono essere dubbi- con la logica conseguenza che per il calcolo della produzione nazionale sono stati utilizzati dati matematicamente sbagliati, credo sia indispensabile un tavolo tecnico per un confronto aperto sulla reale produzione di latte in Italia in tutti questi anni. Credo anche che sarebbe importante il coinvolgimento in questo tavolo di tecnici della Commissione europea, che come ho già spiegato nelle precedenti relazioni non può considerarsi esente da colpe gravi.

Perché se è vero che i tecnici del Ministero hanno commesso errori gravi, è pur vero che la CE aveva tutti gli strumenti per controllare anomalie così gravi. Aggiungo che gli strumenti per ricostruire tutta la vicenda sono ancor oggi pienamente disponibili.

Le possibilità di controllo quindi ci sono e sono state stabilite proprio da specifici regolamenti del Consiglio e della Commissione richiamati nelle precedenti relazioni e ovviamente confermate dalla stessa Commissione CE, nella lettera del Direttore Dott. Demarty prot 008902 del 17 marzo 2008, in risposta a mie due raccomandate sull'argomento. (documenti in vostro possesso)

I dati quindi per ricostruire tutta la vicenda sono già ora disponibili, pronti per essere elaborati e confrontati insieme con i tecnici della CE e sono tutti dati ufficiali dell'OCM latte e suoi derivati. Ci si muove pertanto nello stretto ambito di quelle che sono esclusivamente le norme specifiche del settore.

Serve solo la volontà di volere esaminare, elaborare e confrontare questi dati.


Restando a disposizione della Commissione di indagine e in attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Allegati:

- o Lettera Sottosegretario di Stato Gianni Letta
- o Tabella dati quote e produzioni trasmessami da ufficio CE.

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135
tel 0521/831249
cell 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

ing. Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 123/09 riservato

Le annate sono da intendersi dal 1° aprile di un anno al 31 marzo dell'anno	Quota consegne	Quota vendita diretta	somma quote consegne e vendita diretta	Produzione in regime di consegna	Quantitativo di Vendite dirette	Consegne - vendite dirette	Importo per 100 kg di latte del prelievo supplementare
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	
1983-1984		1.116.000				10.699.000	
1984-1985	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.750.000	
1985-1986	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.827.000	
1986-1987	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.749.000	
1987-1988	8.622.040	1.093.680	9.715.720			10.819.000	
1988-1989	8.373.056	1.082.520	9.455.576			10.906.000	
1989-1990	8.300.033	1.082.520	9.382.553			11.175.000	
1990-1991 *	8.138.070	732.520	8.870.590			11.413.000	54.305
1991-1992	8.312.190	717.870	9.030.060			10.224.000	
1992-1993	8.312.190	717.870	9.030.060			10.239.000	
1993-1994	9.212.190	717.870	9.930.060			9.918.000	
1994-1995	9.212.190	717.870	9.930.060			10.167.000	80.875
1995-1996	9.632.540	297.520	9.930.060	10.209.473	155.021	10.364.494	74.695
1996-1997	9.698.399	231.661	9.930.060	10.302.099	156.191	10.458.290	70.330
1997-1998	9.698.399	231.661	9.930.060	10.338.938	166.923	10.505.861	70.330
1998-1999	9.698.399	231.661	9.930.060	10.398.363	152.522	10.550.885	98.990
1999-2000	9.703.974	226.086	9.930.060	10.176.275	154.812	10.531.087	68.985
2000-2001 **	10.087.974	226.086	10.314.060	10.494.000	186.000	10.680.000	68.985
2001-2002	10.303.974	226.086	10.530.060	10.645.500	232.300	10.877.800	
2002-2003	10.301.648	213.578	10.515.226	10.811.000	275.127	11.086.127	
2003-2004	10.300.000	230.060	10.530.060	10.696.600	257.800	10.954.400	
2004-2005	10.281.085	248.975	10.530.060	10.664.700	290.000	10.954.700	33.27
2005-2006	10.284.045	246.015	10.530.060	10.889.800	264.800	11.154.600	10.91
2006-2007			10.530.060	10.837.816			28.54
2007-2008							27.83



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Roma, 30 luglio 2009

Prot. N. /SSL/10923/09

Egregio Sig. Fava,

desidero informarLa che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, datato 25 giugno 2009, è stata istituita la Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

L'articolo 4 del decreto prevede che la Commissione concluda i suoi lavori entro il 31 ottobre 2009.

Le invio i miei più cordiali saluti.

Gianni Letta

Ing. Daniele FAVA
Viale Solferino, 30

43100 PARMA

Preg.mo

Col. Vincenzo Alonzi
Comandante Carabinieri Politiche
Agricole
Via Torino 44
00184 ROMA

Doc 140/09 F.D.

Parma, 18 ottobre 2009
RACCOMANDATA

Oggetto: QUOTE LATTE : - UN CASO DI VENDITE DIRETTE CHE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA SOSTIENE ESSERE ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DI INDAGINE DA LEI PRESIEDUTA

Con raccomandata del 2 ottobre 2009 (allegato F) la Regione Emilia Romagna mi informa che un caso da me sottoposto all'esame della Regione e di Agea è ora all'esame della Commissione di inchiesta da Lei presieduta.

A questo punto è mia volontà informare la Commissione di indagine di alcuni aspetti.

Un produttore nel 2003, regolarmente autorizzato, a seguito della costruzione del caseificio aziendale, passa dal regime di consegna al regime di vendita diretta e chiede alla Provincia di Parma come deve fare la denuncia dei prodotti venduti nel regime quote.

Infatti potrà sembrare banale, ma visto che trasforma il latte in prodotti, venderà i prodotti e non il latte. Il buon senso, ma soprattutto l'art 6 del reg 1788/03 e le norme precedenti sanciscono che i prodotti vengano caricati nel regime quote nel momento in cui vengono commercializzati o impiegati nell'azienda a fini commerciali. Non è il caso dell'azienda esaminata. Questa azienda infatti non impiega i prodotti lattiero caseari che produce, cioè non usa formaggio, crema o burro per produrre prodotti alimentari venduti sotto altra forma, quali primi piatti che contengono formaggio e burro, dolci, gelati o altro che magari potrebbero essere impiegati in una gastronomia aziendale, agriturismo ect. Questa azienda infatti non possiede né gastronomia, né agriturismo. Vende semplicemente i prodotti ottenuti dal latte. La crema entro poche ore dalla produzione (esiste una legge che obbliga alla pastorizzazione entro 72 ore dalla produzione di crema) mentre il formaggio parmigiano anche dopo 2 anni dalla sua produzione.

Si capisce pertanto che deve esistere un metodo per denunciare questi prodotti nel regime quote. Prodotti che derivano dal medesimo quantitativo di latte ma vengono venduti in annate diverse. Questo però deve avvenire solo nel momento della vendita. Ci mancherebbe che un produttore dovesse ad esempio affittare quota o eventualmente pagare un prelievo con 2 anni di anticipo rispetto alla vendita dei suoi prodotti. E' una norma di buon senso prima ancora di essere una chiara norma di legge (art 6 reg 1788/03 e prec). Questo chiaro principio viene richiamato anche dalla Direzione Generale Agricoltura allegato A5 pag 41 della relazione del 3 giugno 2009. Qualcuno prima o poi dovrà però informare il direttore Demarty che i coefficienti italiani sono completamente sbagliati.

Il metodo di denuncia corretto è quello sancito dall'art 12 del reg 595/04 e prec che prevede l'utilizzo di coefficienti di conversione diversi da prodotto a prodotto consentendo pertanto una gestione singola di ogni prodotto. Basterà quindi moltiplicare il peso di ogni prodotto nel momento in cui viene venduto per il proprio coefficiente per ottemperare al regime quote.

Purtroppo questi coefficienti sono sbagliati. Hanno valori anche doppi rispetto a quelli corretti.

A metà anni 90 quando viene distribuita la quota ai singoli produttori probabilmente emerge subito il problema, senza tuttavia che venissero capiti gli errori. Infatti la Regione Emilia Romagna, pensando di fare una cosa sensata, invia una lettera al Ministero (allegato A) dove propone un metodo che è quello di denunciare il latte trasformato invece dei prodotti venduti moltiplicati per i suoi coefficienti.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

pa 01/37

L'Aima recepisce nel suo modello di denuncia di vendite dirette la casella "Latte utilizzato" (allegato G) dove deve essere indicato il latte utilizzato nel caseificio aziendale perdendo ogni riferimento ai prodotti venduti. O meglio viene mantenuto il riferimento ai prodotti venduti, per mantenere una parvenza di rispetto delle norme europee, ma poi ai fini del calcolo del prelievo viene considerato il latte utilizzato.

Qui vengono commesse gravi irregolarità che si trascinano tutt'oggi.

- 1) Questo metodo non è previsto da nessun norma né italiana né europea, ma dalle istruzioni del modello. E' semplicemente il frutto di una serie di errori che sono tipici di un modello matematico . Per correggere un errore che non si è capito (i coefficienti) se ne commettono per forza altri.
- 2) Il fatto grave è che non ci si è resi conto che i prodotti trasformati nelle aziende agricole e acquistati dai primi acquirenti, dovevano essere caricati nel regime di consegna con l'utilizzo dei coefficienti dei vari decreti Ministeriali. Queste norme che prevedono la denuncia in equivalente latte (cioè con l'uso dei coefficienti) dei prodotti , quali formaggi, crema, burro, acquistati dai primi acquirenti presso le aziende agricole, continuano ad essere emanate sia a livello europeo che italiano fino al reg 1788/03 che ne modifica l'impostazione. (l'elenco delle norme e dei modelli che dimostrano la precedente affermazione sono contenute nell'allegato B del documento integrativo sul ruolo dei coefficienti del 16 giugno 2009 – pag 21 e seguenti volendo esaminare quelle dopo il 1996- documento inviato ai Consiglieri Umberto De Augustinis e Sergio De Felice) Numerose quindi sono le norme e la modulistica che sanciscono questo principio, ovviamente anche prima del 1996. In definitiva l'effetto dell'introduzione del "latte trasformato" nel regime di vendita diretta ha fatto sì che prima venisse denunciato il latte utilizzato nel regime di vendita diretta e poi nel regime di consegna anche i prodotti acquistati dai primi acquirenti derivati dallo stesso latte con l'utilizzo dei coefficienti. In definitiva si sono denunciati due volte gli stessi prodotti e in più con coefficienti sbagliati, anche doppi rispetto a quelli corretti. Se qualcuno sostiene che negli ultimi anni di vigenza della normativa questo non si è verificato allora bisogna chiedersi per quale motivo allora si è continuato ad emettere normative e modulistica in tal senso? C'era non conoscenza di una gestione del regime quote al di fuori delle norme o vi era qualcosa d'altro.?
- 3) A tal proposito è importante esaminare il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003. All'art. 9 "Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti" si parla di conteggi previsti dall'art. 5 del reg CE 1392/2001 riguardanti le quantità di latte e di prodotti lattiero caseari consegnate dai produttori....." l'art 5 del reg CE 1392/2001 è chiarissimo. Non lascia margini di interpretazione. Questo per dire che anche l'ultima normativa , come tutte le precedenti confermano questa impostazione. Piuttosto è interessante chiedersi come abbiamo fatto a nascondere ai produttori il reale metodo di denuncia. Infatti i produttori con caseifici aziendali non sono mai stati informati del corretto metodo di denuncia, cioè che i prodotti ceduti ai primi acquirenti andavano a finire nel regime di consegna. Questo è certamente dovuto al fatto che se i produttori avessero saputo del metodo corretto di denuncia con i coefficienti avrebbero scoperto immediatamente che i coefficienti erano sbagliati. Il controllo infatti a livello aziendale è immediato.
- 4) In definitiva AGEA ha avuto una gestione irregolare dei dati relativi ai prodotti lattiero caseari provenienti dalle aziende agricole. io credo per evitare la firma del produttore che avrebbe dovuto invece controfirmare il modello del regime di consegna anche per i prodotti diversi dal latte. Lo scopo di questa gestione era quello di evitare il controllo del produttore e allo stesso tempo far vedere alla Commissione che le norme venivano rispettate. Basti pensare che il reg 595/04 al punto 2 delle considerazioni generali ordina agli stati membri di informare i produttori in vendita diretta della nuova definizione di vendita diretta. Non è mai giunta alcuna comunicazione in tal senso ai produttori perché altrimenti questi avrebbero scoperto che fino ad allora i loro prodotti venivano denunciati anche in consegna. Le conseguenze sarebbero state inimmaginabili perché tutti i produttori sia in regime di vendita diretta che in regime di consegna avrebbero scoperto la cosa e si sarebbero chiesti quante volte gli stessi prodotti venivano denunciati nel regime quote. Una volta nel regime di vendita diretta , una seconda volta nel regime di consegna con coefficienti maggiorati anche del doppio. E' facile capire cosa sarebbe successo.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

RF 2/33

- 5) La risposta a tutto questa confusione gestionale però è anche in quello che è successo prima della distribuzione della quota ai singoli produttori.
- 6) Il fatto grave è infatti che nessuno si sia chiesto cosa sia successo prima che la quota venisse distribuita ai produttori singoli, che sono ovviamente attenti a quello che succede nelle loro aziende. In realtà è successo che l'utilizzo dei coefficienti ha fatto sì che l'Italia andasse pesantemente fuori quota, ma poiché a pagare era lo Stato nessuno era preoccupato di approfondire i problemi. Si pensi che fra il 1988 e il 1992 l'Italia ha accumulato una multa di 5500 miliardi delle vecchie lire che solo dopo lunga trattativa con l'Europa è stata ridotta a 3660 miliardi regolarmente pagati dallo stato.
- 7) Quando però la quota è stata distribuita ai produttori singoli ed è arrivato il momento della denuncia nel regime quote, poiché a pagare non era più lo stato, qualcuno immediatamente si è accorto che qualcosa non andava. I gestori del regime quote senza capire che erano i coefficienti ad essere sbagliati hanno inventato il metodo del latte trasformato per le denunce in vendita diretta, senza tuttavia capire che anche il regime di consegna aveva pesantemente risentito e avrebbe continuato a risentire di questi coefficienti.
- 8) In definitiva a metà anni 90 è stata distribuita quota ai singoli produttori, sulla base della produzione nazionale delle campagne 1988-1989 quota A e 1991-1992 quota B. Ma in quegli anni 88-89 e 91-92, la cui produzione rappresenta il riferimento per la distribuzione della quota siamo in piena applicazione dei coefficienti da parte dei primi acquirenti con la totale mancanza di controllo dei singoli produttori (c'era il produttore unico e a pagare era lo stato).
- 9) Quindi è matematicamente dimostrato che la quota distribuita sulla base di quelle produzioni risente dei coefficienti sbagliati. E' evidente che ci sia stata sicuramente almeno una grande superficialità in tutta questa vicenda, tanto che a mio modesto parere credo la CE ad un certo punto, resasi conto della confusione che regnava in Italia, ha deciso di cambiare impostazione modificando appunto la definizione di vendita diretta con il reg 1788/03. In definitiva l'Italia ogni anno andava fuori quota, ma dopo la distribuzione della quota ai singoli produttori il fenomeno era dovuto oltre che all'applicazione diretta dei coefficienti nel regime di consegna anche alle conseguenze che i coefficienti hanno avuto sulla distribuzione della quota ai singoli produttori. I coefficienti infatti hanno generato le cosiddette quote di carta che si sono create appunto con riferimento alle produzioni 88-89 e 91-92. Doppio effetto quindi. L'effetto diretto dell'applicazione dei coefficienti nel regime di consegna in vigore fino al 2003, ma anche l'effetto delle quote di carta create dai coefficienti sbagliati. Poi in mezzo a tanti dati aleatori può anche darsi che negli ultimi anni prima del 2003 per evitare ulteriori eccessi di esuberi produttivi si sia evitato di contabilizzare i prodotti diversi dal latte acquistati dai primi acquirenti. Questo, ammesso che sia vero, però in realtà dimostra che le denunce in Italia sono sempre state molto addomesticate. In definitiva in un sistema completamente fuori controllo sembra quasi un favore ai produttori. In realtà sono fatti molto gravi perché come è chiaramente dimostrato, l'effetto coefficienti ha avuto pesantissime ripercussioni anche sulla distribuzione della quota ai produttori.
- 10) Non si può quindi fare finta che non sia successo niente in tutti questi anni di vigenza di coefficienti sbagliati, fra l'altro tuttora in vigore.

Poi è storia recente.

La lettera del sottoscritto alla Regione Emilia, alla Provincia, al Ministero, all'Agea, all'Istituto sperimentale di Lodi.

La mancanza di risposta e le successive lettere fino a quella al sottosegretario di Stato e le successive comunicazioni.

Venendo al caso specifico si riassumono le tappe:

- o Il 5 maggio 2009 viene inviata una raccomandata a vari soggetti istituzionali (allegato B) dopo che tutti i precedenti tentativi non ottengono adeguata risposta.
- o Dopo alcune telefonate al Commissario Contarin mi viene detto che la pratica è all'esame del Commissario quote latte dott Gulinelli e della Commissione di inchiesta da Lei presieduta

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici - Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata - Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@servizi-tecnici.it doc. prot 140/09 riservato

Ref 03/32

- Il 26 luglio 2009 invio una lettera al Commissario quote latte Dott Gulinelli con tutte le tappe della vicenda che dimostrano la totale buona fede dell'azienda che ha sempre cercato di capire come doveva comportarsi fin dall'inizio, senza tuttavia rassegnarsi a dover denunciare come venduti prodotti ancora a magazzino (allegato C)
- Il 4 agosto 2009 il Commissario dott Gulinelli risponde coinvolgendo la Regione Emilia Romagna (Allegato D)
- A quel punto sollecito la Regione Emilia Romagna affinché si assuma le proprie responsabilità (allegato E)
- In data 1 ottobre 2009 mi arriva la risposta della regione Emilia Romagna che sostiene che la pratica è all'esame della commissione di indagine da Lei presieduta. (Allegato F)
- Successivamente incontro il dott. Barchi della regione Emilia Romagna che mi fa presente che è in possesso di un documento in cui il Ministero prende le distanze dalle istruzioni Agea. (documento che ho richiesto al dott Barchi della Regione), ma che tuttavia la Regione deve fare quello che dice Agea che insiste nelle sue posizioni.

Nonostante le ripetute richieste di spiegazioni del produttore l'Amministrazione ha costretto con le sue istruzioni il produttore ad una denuncia non conforme alle norme, chiedendo di indicare il latte trasformato (anche altre cose, ma ai fini del calcolo è quello che vale- allegato G) e poi lo fa diventare quantità venduta d'ufficio, (allegato H) nella sua comunicazione relativa ai calcoli di compensazione. Il prodotto magari è ancora in magazzino e quindi il produttore deve ancora incassare il ricavo della vendita ma si trova il prelievo da pagare. E' decisamente troppo.

Fra l'altro per la campagna 2002-2003 i prodotti dovevano essere caricati nel regime di consegna e non nel regime di vendita diretta e avrebbero concorso all'assegnazione della quota distribuita recentemente ai produttori in consegna entrando a fare media come consegne degli ultimi 5 anni.

Come si vede gli errori non finiscono mai. La matematica è così. Se si comincia a sbagliare e non si vuole correggere gli errori veri non si finisce più di commettere irregolarità.

In definitiva l'Istituto lattiero caseario di Lodi ha determinato i coefficienti che sono matematicamente sbagliati

Fino alla lettera del 1996 della regione Emilia poiché a pagare il prelievo era lo Stato nessuno si è accorto di niente

Con la lettera del 1996 della Regione il regime di vendita diretta viene da Aima e poi Agea adattato alle esigenze di funzionalità delle denunce per tranquillizzare i produttori in quel regime che avevano intuito che qualcosa non andava senza però capire che la causa di tutto erano i coefficienti sbagliati. Ma nulla viene detto sul pregresso e sul regime di consegna che invece ha sempre usato e deve continuare ad usare i coefficienti per i prodotti trasformati nelle aziende agricole acquistati direttamente dai primi acquirenti. Nelle relazioni precedenti si forniscono poi i primi elementi per valutare la portata di questi errori nel regime di consegna.

In definitiva si può parlare di una errata gestione di un modello matematico – le quote latte sia per quanto riguarda il regime di vendite dirette che il regime di consegna- che tuttavia tiene in memoria tutto quello che è successo. Niente è più rigoroso di un modello matematico. O i dati utilizzati dall'Amministrazione nel regime quote sono giusti oppure sono sbagliati. Queste affermazioni non possono essere certamente vere entrambe. Credo che sia ormai chiaro di fronte :

- a tanta evidenza normativa richiamata nelle precedenti relazioni
- alla modulistica già fornita anch'essa nelle precedenti relazioni, inequivocabile,
- a tutte le spiegazioni date dal sottoscritto

che i dati utilizzati dall'Amministrazione nel regime quote sono dati che risentono di gravi errori.

Restando a disposizione della Commissione di indagine e in attesa di riscontro porgo cordiali saluti .

Allegati:


- A) Lettera della regione Emilia Romagna del 1996 al Ministero e ad AIMA (11/06/1996)
- B) Un caso aziendale – lettera al Commissario Agea dott. Contarin, regione, provincia (5/05/2009)
- C) Lettera al Commissario Quote Latte – dott Gulinelli ((26/07/2009)
- D) Risposta del Commissario dott Gulinelli (4/08/2009)

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

1/9 04/3/2

- E) Sollecito alla regione Emilia Romagna (25/08/2009)
- F) Risposta della Regione Emilia Romagna (01/10/2009)
- G) I modelli di denuncia del produttore nel 2002-2003 e nel 2004-2005 e le comunicazioni di Agea

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135
tel 0521/831249 cell 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it



Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniel.fava@libero.it doc. prot 140/09 riservato

18 05/37


ALLEGATI

- A) Lettera della regione Emilia Romagna del 1996 al Ministero e ad AIMA (11/06/1996) *pg. 07*
- B) Un caso aziendale - lettera al Commissario Agea dott. Contarin, Regione, Provincia (5/05/2009) *pg. 09*
- C) Lettera al Commissario Quote Latte - dott Gulinelli ((26/07/2009) *pg. 14*
- D) Risposta del Commissario dott Gulinelli (4/08/2009) *pg. 26*
- E) Sollecito alla regione Emilia Romagna (25/08/2009) *pg. 28*
- F) Risposta della Regione Emilia Romagna (01/10/2009) *pg. 30*
- G) I modelli di denuncia del produttore nel 2002-2003 e nel 2004-2005 *pg. 31*
- H) Le comunicazioni di Agea di fine luglio relative ai calcoli di compensazione delle due annate dove il quantitativo diventa d'ufficio "Quantità venduta" *pg. 35*

Fava ing. Daniele - Servizi Tecnici- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	c-mail daniele.fava@comptel.it doc. prot 140/09 riservato

pg. 06/27

ALLEGATO (A)



Assessorato Agricoltura

Servizio produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato

data 11 GIU. 1996

protocollo n° 18058 17 risposta al foglio

oggetto

QUOTE LATTE
DICHIARAZIONI VENDITE DIRETTE
PARMIGIANO REGGIANO

- AL MINISTERO RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

- ALL'A.I.M.A.

e p.c. - ALLE ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI

- ALLE CENTRALI COOPERTIVE

- ALLE ASSOCIAZIONI
PRODUTTORI LATTE

- AI SERVIZI PROVINCIALI
AGRICOLTURA

Loro Sedi

Nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano gli allevatori titolari di quota per vendite dirette gestiscono di norma caseifici aziendali e trasformano il latte prodotto in Parmigiano Reggiano. Nella fase di compilazione del modulo di dichiarazione di fine campagna, tali produttori hanno incontrato diverse difficoltà in quanto il prodotto viene venduto in momenti diversi dalla produzione lattiera.

Com'è noto il Parmigiano Reggiano è un formaggio a lunga stagionatura che arriva fino a 2 anni e mezzo; tale momento non coincide sempre con la vendita del prodotto da parte del produttore, in quanto la commercializzazione è condizionata dal mercato.


Pertanto ci si trova di fronte a vendite eterogenee che possono avvenire a 4 mesi, 6 mesi, 1 anno..... fino a 2 anni e mezzo; si può verificare il caso limite che un produttore non venda alcun formaggio nel corso di una campagna lattiera, vendendone il doppio la campagna successiva.

In tale situazione la Regione Emilia Romagna, dopo aver sentito, se pur informalmente, Codesti Enti, ha indicato di riportare nella dichiarazione di fine campagna il latte effettivamente prodotto. Tale dato è verificabile in quanto le forme prodotte di parmigiano devono essere denunciate obbligatoriamente al Consorzio, e/o dal controllo del registro di stalla, che deve essere

obbligatoriamente tenuto ai sensi della normativa vigente sulle quote latte, considerando il numero di vacche in stalla e la produzione media provinciale.

Restando in attesa comunque di indicazioni in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Dario Manghi)



MCZ/al



ALLEGATO

(B)

05 MAG. 2009

Spett.le

Agea
Al Commissario Straordinario
Dott Franco Contarin
All'ufficio monocratico
Dott Alberto Migliorini
Via Torino 45
00185 Roma
tel 06/494991
fax 06/4453940

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Viale Silvani 6
40122 Bologna
Direttore Servizi Produzioni Animali
Dott Davide Barchi
V Silvani 6 40122 Bologna
Tel 051/5274830
FAX 051/5274688

Provincia di Parma
Ass. Agricoltura
Direttore Settore Agricoltura
Piazz.le Barezzi
43100 Parma
Dott Carlo Bonizzi

AGREA
Largo caduti del lavoro
40122 Bologna



Oggetto: quote latte-

- procedimenti relativi ai prelievi supplementari nei confronti della scrivente azienda;
- errori nel modello e nelle istruzioni di dichiarazione di vendita diretta.-
- richiesta :
 - di accesso ai documenti per conoscere il responsabile del procedimento dei prelievi supplementari a carico dell'azienda scrivente
 - di attivazione della conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e di colloquio con il responsabile del procedimento in merito ai prelievi supplementari calcolati a carico dell'azienda scrivente a seguito di gravi irregolarità compiute dall'Amministrazione pubblica.
 - "riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente dello Stato membro (Agea) che la totalità o una parte del prelievo è stata indebitamente imputata" ai sensi dell'art 16 comma 1 del reg 595/04 come modificato dal reg CE 1468/2006

- di conseguente redistribuzione del prelievo a favore dell'azienda scrivente , con sgravio dei ruoli , sblocco della PAC, restituzione delle trattenute IVA e cancellazione ipoteca sulla azienda

Quote latte- Questa lettera per segnalare errori di gestione del regime quote latte che è difficile credere che possano succedere in un paese civile.

Sono ben quattro i Decreti Ministeriali (MIPAF) DM 30/09/1985 , DM 7/06/1989 ;DM 21/01/2003 ; DM 31/07/2003 contenenti nei loro allegati una tabella con coefficienti di conversione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte , sbagliati in alcuni casi anche di oltre il 100% (valori doppi di quelli corretti) .

L'intero Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità il 22/04/2008 la risoluzione 1069 (scaricabile anche da internet) pubblicata sul BUR regionale n° 74 del 07/05/08 . Tale risoluzione venne presentata nel febbraio del 2006 al Consiglio regionale e allo stesso tempo i documenti vennero presentati anche al Mipaf. (quindi da oltre 3 anni)

Nonostante sia passato quasi un anno dalla approvazione in Consiglio regionale e nonostante la Giunta della regione Emilia Romagna abbia presentato un fascicolo presso il MIPAF nulla è cambiato.

IL MOTIVO DELL'INTRODUZIONE DEI COEFFICIENTI

Per capire come funziona il regime quote latte occorre prestare attenzione ai termini contenuti nei regolamenti CE .

Il regime si applica sia al latte che esce da una azienda agricola, ma anche ai prodotti lattiero caseari che escono sempre da una azienda agricola (in pratica le aziende agricole che trasformano direttamente i prodotti) . E' evidente che se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Sembra banale, ma è solo l'inizio dell'avventura.

Poiché anche i prodotti trasformati nelle aziende agricole devono essere soggetti ad una multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), se viene superato un certo quantitativo che lo Stato ha assegnato al produttore , ci sono due strade.

O vengono assegnati ad ogni produttore un certo quantitativo di formaggio tipo parmigiano, piuttosto che taleggio e così via , e se viene superato tale quantitativo assegnato scatta la multa , oppure esiste un concetto matematico che si chiama equivalenza che ha consentito all'umanità di uscire dalle forme di baratto della preistoria.

Bene, la CE ha scelto quest'ultimo metodo. Ha stabilito che nel momento in cui i prodotti escono dall'azienda devono essere trasformati in equivalente latte. Quindi, invece di assegnare ad ogni produttore trasformatore un quantitativo di parmigiano, piuttosto che di taleggio ect, la CE , e di conseguenza lo Stato Italiano , hanno assegnato ad ogni produttore semplicemente un quantitativo di latte. I prodotti trasformati nelle aziende agricole vengono riconvertiti in latte nel momento in cui escono dall'azienda o vengono impiegati in essa a fini commerciali (art 6 reg 1788/03 e prec , es utilizzo in agriturismo, dove magari non viene venduto né latte , né formaggi , ma ad esempio altri prodotti elaborati che però contengono prodotti lattiero caseari. Questi ultimi devono essere contabilizzati mensilmente in un apposito registro) Questo che sembra superfluo lo preciso , perché su questo punto Agea con la nota prot 29993/UM del 10 novembre 2008 cerca di difendere le sue istruzioni con ragionamenti sconclusionati, come quando sostiene che la trasformazione del latte in formaggi a lunga stagionatura è un impiego a fini commerciali. Perché invece quelli a breve stagionatura probabilmente per Agea vengono trasformati per essere regalati !!!

L'esempio classico di impiego a fini commerciali è quello dell'utilizzo dei prodotti lattiero caseari per realizzare prodotti che vengono poi venduti sotto altra forma (es i prodotti utilizzati per preparare cibi in un agriturismo o in una gastronomia aziendale che hanno subito un processo di lavorazione, es tortelli che contengono sia burro che formaggio ect) .

In allegato una relazione che spiega perché la nota Agea prot. 29993/UM del 10 Novembre 2008 interpreta in modo sbagliato i reg CE, al solo scopo di non ammettere errori gestionali che durano da anni.

Torniamo ora al concetto di equivalenza. Con il concetto di equivalenza, introducendo in definitiva un'unità di misura che è il latte equivalente caratteristico per ogni tipo di formaggio, si è risolto il problema di dover affidare ad ogni produttore una quota di produzione di ogni formaggio. Pensate ad un produttore che produce Parmigiano, che magari decide di fare poi anche qualche altro tipo di formaggio. Sarebbe un problema, perché bisogna assegnarli anche una quota di un altro tipo di formaggio ect ect.

Le equivalenze sono un concetto noto non so da quanto tempo, ma penso da millenni.

Il problema da risolvere era quindi semplice. Semplice per modo di dire. Infatti per risolvere questo problema bisogna conoscere bene i regolamenti CE.

Una persona normalmente dotata avrebbe dovuto chiedersi a che cosa doveva essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente, o sbaglio?

Se uno conosce i regolamenti CE c'è scritto. Voglio citare solo uno degli ultimi reg CE, ovviamente c'è scritto in tutti. Nel reg CE 1788/03 nella tab II per l'Italia c'è scritto che il tenore di grasso di 1 kg di latte vale 36,88 gr.

Bisognava capire leggendo i reg che i formaggi vanno trasformati sulla base del loro tenore di grasso e di secco (art 12 reg 595/04 e prec.) in equivalente latte tenendo conto che il tenore di grasso del latte medio italiano è di 36,88 gr per kg di latte.

Invece chi si è occupato della determinazione dei coefficienti ha probabilmente letto distrattamente i reg CE e ha capito che il latte equivalente in pratica equivale a quello che si usa per fare 1 Kg di formaggio, anche se questo non è equivalente a 36,88 gr di grasso. Sono stati quindi stabiliti dei coeff che non c'entrano veramente niente.

In poche parole è semplicemente tutto sbagliato e questo da sempre.

MODELLO DI DENUNCIA VENDITE DIRETTE

Per ovviare all'errore dei coefficienti, che qualcuno si ostina a non cambiare e a non comunicare alla CE, Agea ha dovuto inventarsi delle istruzioni prive di senso.

Il modello predisposto da Agea non è conforme alle norme CE e nemmeno alle norme Italiane. L'introduzione nel modello di denuncia dei formaggi a lunga stagionatura con l'indicazione di indicare il latte prodotto, senza alcun riferimento alle reali vendite è palesemente contro le norme europee, ma anche italiane.

La voce 3 "Totale latte utilizzato", il concetto di sovrapposizione di prodotto sono concetti che non esistono nelle norme europee, che parlano di quantitativi di latte utilizzati calcolati in equivalente latte riferiti ai prodotti venduti.

In pratica Agea ha cercato di ovviare a coefficienti sbagliati con un altro errore. D'altra parte quando ci si trova all'interno di un modello matematico come quello delle quote latte o si correggono gli errori di partenza come quello dei coefficienti o per forza di cose se ne devono commettere degli altri, come sono appunto le istruzioni Agea.

La voce "Totale latte utilizzato" se si legge attentamente è priva di senso, in quanto in un periodo di riferimento (es 1 aprile 2008-31 marzo 2009) vengono venduti prodotti che non derivano dal medesimo quantitativo di latte. E questo vale anche per formaggi con pochi mesi di stagionatura. Si pensi a formaggi che prodotti nel mese di febbraio vengono venduti anche dopo pochi mesi di stagionatura nel mese di aprile, maggio e cos' via. Quindi in un'altra campagna di riferimento.

E' evidente allora che se i prodotti non derivano dal medesimo quantitativo di latte questa voce che è un campo obbligatorio stante le istruzioni ,viene compilata in modo non conforme alle norme europee. Voi ne siete stati edotti e quindi dovete prendere idonei provvedimenti .

Insomma è inutile cercare di aggiustare un errore (quello dei coefficienti italiani, di cui sia Agea che il Ministero sono stati da tempo informati) con altri errori.

Ci si rende complici di una gestione molto poco chiara

Il Ministero e Agea dovrebbero raccogliere le sollecitazioni che vengono dalla Regione Emilia Romagna dove l'intero consiglio Regionale ha approvato la risoluzione 1069 del 22/04 /2008 dove impegna la Giunta regionale a chiedere al Ministero la revisione dei coefficienti.

Tutti possono sbagliare , ma cercare di nascondere gli errori e obbligare i produttori a fare denunce contrarie alle norme è un fatto molto grave .

Vi invitiamo pertanto a prendere ognuno per la parte di propria competenza idonei provvedimenti al fine di riportare le denunce all'interno delle norme europee. Occorre dunque modificare urgentemente il modulo di denuncia , comunicarlo ai produttori e adottare coefficienti corretti e comunicare il tutto alla Commissione europea.

Vi ricordiamo inoltre che è

obbligo di qualsiasi amministrazione pubblica , una volta che è stata messa a conoscenza di errori da essa commessi di attivarsi per la loro correzione e ritirare provvedimenti emessi sulla base di applicazione sbagliata di norme.

A tal proposito si richiede un incontro urgente al fine di spiegare nel dettaglio gli errori commessi dalla Amministrazione pubblica in modo che il responsabile del procedimento possa attivare la conferenza dei servizi e verificare i provvedimenti a carico della scrivente.

Poiché siete venuti a conoscenza che le istruzioni per la compilazione dei modelli di denuncia sono sbagliate, è vostro preciso dovere correre immediatamente ai ripari , al di là di quelle che possono essere state le sentenze di Tribunali, che all'epoca dei ricorsi non sapevano,, perché non era ancora stato scoperto l'errore dei coefficienti Allo stato attuale il sistema è completamente fuori dalle norme europee.

Un conto è applicare le norme correttamente e pretendere giustamente il pagamento di prelievi se dovuti, in conto è fare norme sbagliate non tenere conto della nota 25022 della Direzione Generale Agricoltura della CE (allegata) , e vessare i produttori e gli organi di controllo quali la Provincia di Parma o la Regione Emilia Romagna come ha fatto Agea con la nota N 23348/UM del 4 Dicembre 2006 con la quale nega l'evidenza, o la nota 29933/UM indirizzata alla Regione Emilia Romagna. con la quale difatto obbliga gli enti di controllo (provincia e regione) ad applicare in modo sbagliato e vessatorio per i produttori le norme sulle quote latte al solo fine di non ammettere decennali errori di gestione.

Finora Agea invece di informare la CE che i coefficienti sono sbagliati ha tentato di nascondere gli errori commessi e continua imperterrita ad emettere istruzioni prive di senso con l'unico scopo di difendere una posizione ormai insostenibile .

Nella prima nota indirizzata alla Provincia di Parma , Agea UM ha il coraggio di sostenere che la Direzione CE con la nota 25022 conferma le istruzioni Agea. Nella nota si legge "Contrariamente..." Non mi sembra che stia dando ragione ad Agea. Forse Agea si attacca al fatto che nella nota citata il Direttore invita ad applicare i coefficienti contenuti nel DM 31 luglio 2003

ed in particolare per il Parmigiano il coefficiente 15,15. Credo sia giunto il momento da parte di Agea o del Ministero di informare la CE che i coefficienti sono matematicamente sbagliati anche di oltre il 100% e iniziare una procedura di revisione dei calcoli finora effettuati.

Nella seconda nota del 10 novembre 2008 prot 29933/UM Agea insiste ancora con le sue tesi e si lancia in un ridicolo e maldestro tentativo di sostenere che occorre denunciare nella voce "formaggi a lunga stagionatura" il latte trasformato nelle aziende agricole invece dei prodotti venduti calcolati in equivalente latte.

Siamo all'assurdo che chi produce formaggi a lunga stagionatura deve denunciare il latte trasformato mentre chi produce formaggi con meno di 12 mesi di stagionatura deve invece denunciare i prodotti venduti. E questo perché secondo la nota sopra richiamata i formaggi con oltre 12 mesi vengono prodotti a fini commerciali!! Mentre quelli con meno di 12 mesi forse per Agea probabilmente vengono regalati !!
Siamo al ridicolo, alla presa in giro.

Confidiamo nel buon senso e nella buona fede di tutti. Non bisogna dimenticare che non c'è solo l'aspetto amministrativo che pesa su questa vicenda. Ci possono essere anche risvolti diversi qualora non si provveda a correggere gli errori e a rettificare il passato.


Chiediamo di conoscere il o i responsabili dei procedimenti a carico dell'azienda per potergli illustrare urgentemente nel dettaglio le nostre ragioni. Basti pensare che nella campagna 2002-2003 la scrivente azienda proveniva dal regime consegne e quindi non aveva certamente prodotti a magazzino. In quella campagna ha venduto solo il burro. E' stata costretta a denunciare tutto il latte trasformato come se fosse venduto, invece dei prodotti effettivamente venduti, calcolati in equivalente latte. In quel periodo di riferimento gli sono stati attribuiti oltre 60.000 euro di prelievo pur avendo venduto solo parte dei suoi prodotti. Credo che l'Amministrazione abbia il dovere di prendere in esame la questione. A tal fine alleghiamo la richiesta di accesso ai documenti per conoscere il nome del responsabile con cui ogni cittadino ha il diritto di rapportarsi per procedimenti amministrativi in corso.

Chiediamo inoltre che vi coordiniate nelle vostre azioni. Risulta infatti che le trattenute effettuate (quali IVA ad esempio) non siano nemmeno state registrate come rimosse.

In attesa di urgente riscontro
Cordiali saluti.

S. Michele Tiorre

05/05/09



Allegati:

- trattenuta rimborso IVA
- iscrizione di ipoteca legale
- nota 25022 della Direzione Generale CEE
- risposta di Agea alla Provincia che stravolge il significato della nota 25022
- Relazione riservata sulla nota Agea 29933/UM del 10 novembre 2008
- Modulo di accesso ai documenti

26 LUG. 2009

Al Commissario Quote Latte
Dr. Paolo Gulinelli
Via SALANDRA 13 -
00185/Roma
commissario.quotelatte@agea.gov.it

Protocollo: 204/09 fd

- Oggetto: pratica az.ag Fava Alessandro e Delledonne, Carla - via Alighieri 65 43030 S. Michele Tiorre - matricola azienda 143621- prelievi supplementari anni 2003-2003; 2004-2005

Anticipata via e-mail

Con delega di rappresentanza dell'azienda agricola in oggetto le comunico quanto segue.

In data 6 maggio 2009 venne inviata al Commissario Straordinario di Agea dott Contarin, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Parma una richiesta di conoscere il responsabile del procedimento in merito ai prelievi a carico dell'azienda agricola in oggetto per le annate 2002-2003 e 2004-2005.

La segreteria del dott Contarin mi conferma che la pratica è all'esame del Suo ufficio.

In quella raccomandata si chiede di poter spiegare al responsabile del procedimento le ragioni dell'azienda.

Questa azienda infatti nella campagna 2002-2003 in parte ha consegnato latte e in parte ha trasformato nel caseificio aziendale il latte in prodotti. Poiché dalla trasformazione del latte nel caseificio aziendale si ottengono formaggi e crema risulta che solo la crema è stata venduta in quella campagna di riferimento.

L'azienda ha chiesto ripetutamente in Provincia le modalità di denuncia dei prodotti.

La provincia ha sempre sostenuto che occorre denunciare il latte invece dei prodotti.

Nonostante le ripetute richieste dell'azienda la Provincia ha sempre sostenuto le sue tesi. Pertanto anche nella campagna 2004-2005 si è incorsi nelle stesse modalità di denuncia.

Il motivo di questa impostazione credo sia legato all'errore dei coefficienti contenuti in numerosi Decreti Ministeriali. Pertanto le autorità preposte sia locali che Nazionali hanno in qualche modo cercato di applicare le norme europee, cercando di sopperire ad un errore come quello dei coefficienti.

Credo però che l'azienda agricola in oggetto abbia da parte sua messo in campo la massima diligenza nel sollecitare l'Amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda il TAR, occorre dire che questo tribunale non era informato dell'errore dei coefficienti, perché la scoperta degli errori è stata fatta in tempi successivi.

Io credo quindi che l'Amministrazione pubblica abbia la possibilità e il dovere in qualsiasi momento di correggere posizioni che sono chiaramente a danno di un operatore, che in ogni modo ha cercato di rispettare le norme e le indicazioni che gli sono state date.

Se poi vengono scoperti errori nelle indicazioni che sono state date all'azienda che in effetti ha subito danni da queste indicazioni, il responsabile del procedimento ha tutti gli strumenti, i poteri e il dovere per riaprire la posizione dell'azienda chiaramente danneggiata.

Fava ing. Daniele -- Servizi Tecnici- Parma -- (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969 e-mail daniela.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 .pag 3/3
--	---

Chiedo pertanto di conoscere in modo ufficiale il responsabile del procedimento, in modo da poter, se ce ne fosse ancora bisogno, formalizzare ulteriormente al medesimo le ragioni dell'azienda.


Ogni cittadino e ogni azienda italiana hanno il diritto di poter spiegare le proprie ragioni alla Amministrazione pubblica. Questo però lo possono fare solo se esiste un responsabile con il quale poter comunicare.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Allego nella documentazione inviata per posta, la delega e alcune comunicazioni alla Provincia, a dimostrazione della diligenza dell'azienda che ha sempre cercato di colloquiare con l'Amministrazione pubblica.

Parma, 26 luglio 2009

Ing Daniele Fava



Fava ing. Daniele -- Servizi Tecnici- Parma -- (I) Viale Solferino 30 -- 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969 e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 pag 3- 4
---	---

ALLEGATI

AZ AGR. FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA

VIA ALIGHIERI 65 43030 S. MICHELE TIORRE (PR)

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969 e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 pag. 14
	16

QUESITO RELATIVO ALLE VENDITE DIRETTE RIVOLTO ALL'AUTORITA'
LOCALE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 .pag 1/1 17

z. Agr. Fava Alessandro e DelleDonne Carla
Via Dante n. 71 - San Michele Tiorre
43030 Felino (PR)

Felino,

79 MAR. 2003

Raccomandata a.r.

Spett.le
Provincia di Parma
Servizio Agricoltura e Alimentazione
Piazzale Batezzi
43100 PARMA

Oggetto: Quote latte, quesito relativo alla gestione vendite dirette

La scrivente azienda agricola opera in vendite dirette, provvedendo a trasformare il proprio latte in formaggio Parmigiano Reggiano.

Il concetto di "vendita diretta" è codificato dall'art. 5, lettera g), del reg. CE n. 1788/2003, il quale specifica che è: "vendita diretta: qualsiasi vendita o cessione di latte, da parte di un produttore, direttamente al consumatore, nonché qualsiasi vendita o cessione, da parte di un produttore, di altri prodotti lattiero-caseari.

Rilevato che il formaggio Parmigiano Reggiano è venduto dalla scrivente azienda agricola solo dopo la stagionatura, destinata a protrarsi per diversi mesi, si chiede a questo Spett.le Servizio se la conversione finalizzata a quantificare il latte prodotto debba essere fatta solo all'atto della vendita del prodotto finito, come indicato dalla legislazione comunitaria, e non mensilmente.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Paola...

pag. 1/1

RISPOSTA DELLA PROVINCIA

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 .pag 3/4 19

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le Az. Agr. Fava Alessandro
E Delledonne Carla
Via Dante 71 S. Michele Tiorre
43030 Felino

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Produzioni Animali
V.le Silvani 6
40122 Bologna

Oggetto: Quote Latte - Quesito relativo alle Vendite Dirette

L'Azienda in indirizzo produttrice di formaggio Parmigiano Reggiano, con nota inviata in data 23.03.2004, chiede di sapere ai sensi del Reg. CE 1788/03, se la conversione del formaggio Parmigiano Reggiano in equivalente latte debba essere fatta solo all'atto della vendita del Prodotto finito e non mensilmente.

Occorre innanzitutto precisare che non compete alla Provincia di Parma quale organo delegato dare interpretazione relativamente alla applicazione di Regolamenti Comunitari per tale motivo copia di tale quesito viene inviato alla Regione Emilia-Romagna.

Tuttavia al fine di fornire elementi di chiarezza per la corretta formulazione della problematica riteniamo opportuno precisare quanto segue:

- 1) Il Reg. CE 1788/03 entra in vigore il 1° Aprile 2004, il 31 Marzo 2004 e' stato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale CE il Regolamento attuativo n.595/04;
- 2) Relativamente alle fasi di trasformazione occorre dire che dal latte impiegato nella produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, non si ottiene solo produzione di formaggio, ma giornalmente si produce burro, oppure panna da burro con differenti percentuali di umidità e grasso, che secondo la tipologia di lavorazione può essere venduto in azienda oppure a ditte di trasformazione o confezionamento.

Ogni prodotto ottenuto ha un indice di conversione stabilito dal Reg. CE 595/04 Art. 12 e dal D.M. 31/07/2003 allegato 2.

Ogni prodotto venduto deve essere registrato mensilmente nel registro quote latte validato dallo scrivente servizio.

In sede di dichiarazione annuale la somma delle equivalenze latte ottenute determina la produzione annuale dell'azienda.


Poiché nella produzione del Parmigiano Reggiano dal latte utilizzato si ottengono come detto due prodotti lattiero caseari, che utilizzano parte della stessa componente grassa, la somma delle equivalenze latte ottenute dal formaggio e dal burro determinano in fase di dichiarazione annuale la possibilità di una produzione diversa da quella reale.

Si ritiene pertanto che la registrazione mensile del latte avviato alla trasformazione, ipotesi del resto prevista dallo stesso art. 12 del Reg. CE 595/04, associato alle registrazioni di cui al comma 6 art. 24 dello stesso regolamento, consentano una corretta applicazione della norma e delle azioni di controllo previste dall'art. 21 del citato Reg. CE 595/04.

Qualora la Regione Emilia Romagna ritenga opportuno integrare la presente e' pregata di comunicarlo al fine di una uniforme e tempestiva applicazione su tutto il territorio Provinciale.

Distinti saluti

pg/EM



Il Responsabile del Servizio
(Dr. Franco Ghirelli)



Linea Certificata Fax 1994

Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.

ULTERIORE SPIEGAZIONI DELL'AZIENDA AGRICOLA

ALL'AUTORITA' LOCALE

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 .pag 2/4 21

Fava Alessandro e DelleDonne Carla s.s
Azienda Agricola
Via Alfighieri 65
43030 S. Michele Tiorre (PR)

21 SET. 2003

SSQ

Spett.le
Servizio Agricoltura della
Provincia di Parma
P.le Barezzi 3
43100 Parma
fax 0521/210778

epc Preg.mo
Vice Presidente della
Provincia di Parma
Dr. Pierluigi Ferrati
P.le della Pace
43100 Parma
fax 0521/931551

Oggetto: richiesta di sospensione provvedimento amministrativo relativo al prelievo supplementare
Quote latte

A seguito di Vostre comunicazione del 21 settembre e 11 ottobre u.s., in merito al versamento del prelievo supplementare secondo il regolamento CE 595/2004 art. 15 siamo a precisare quanto segue:

In data 19 marzo 2003 questa Azienda ha chiesto a Codesto rispettabile Servizio se la conversione finalizzata a quantificare il latte prodotto dovesse essere fatta solo all'atto della commercializzazione del prodotto, come indicato dalla legislazione comunitaria.

Codesto Servizio indicò invece che la registrazione mensile del latte avviato alla trasformazione consentiva una corretta applicazione della norma.

Da un punto di vista generale per poter commentare una quantificazione complessiva della produzione il discorso può anche essere accettabile, per la possibilità di fare statistiche nazionali, fare prime valutazioni su eventuali compensazioni e altro.

Certamente però appare decisamente vessatorio pretendere di applicare una sanzione, sulla base di dati di produzione avviati alla trasformazione, per vari motivi, alcuni di seguito indicati:

1. In primo luogo il prodotto avviato alla trasformazione potrebbe presentare anche difetti irrimediabili, come il difetto dell'ovulo che provoca all'interno della forma un odore nauseabondo, e pertanto il prodotto verrebbe avviato alla distruzione. Questo difetto sta creando diversi problemi a molti produttori. Anche la presenza di un livello troppo alto di allatossine nelle forme determina a posteriori la distruzione del prodotto.

2. E' ulteriormente noto a tutti gli operatori del settore, che prima della marchiatura da parte del Consorzio di tutela, si procede alla cosiddetta fase di "correzione della forma" che può presentare difetti di vario tipo.

Tale fase consiste normalmente nell'asportazione anche profonda del difetto e alla successiva piattatura dell'intero piatto per alcuni centimetri (i difetti sul piatto sono la stragrande maggioranza). Si procede poi alla scottatura del piatto medesimo. Il procedimento di asportazione di alcuni cm del piatto si rende necessario perché altrimenti una asportazione solo localizzata e profonda della sola zona avariata porterebbe alla sicura formazione di crepe sul piatto corretto.

E' evidente che l'asportazione di alcuni cm dal piatto della forma rappresenta una percentuale importante di prodotto che non viene commercializzato.

Se si aggiunge che tale tipo di intervento può riguardare a seconda delle annate anche oltre il 50% dell'intera partita si capisce che una percentuale importante di prodotto non viene immesso sul mercato.

In conclusione applicare sanzioni sulla base di un prodotto, che una volta avviato alla trasformazione, può presentare durante la stagionatura, proprio per l'assenza di qualsiasi tipo di additivo sancito dal Regolamento del Parmigiano-Reggiano, anche difetti che ne comportano la distruzione o importanti percentuali di rimozione, diventa doppiamente vessatorio, dovendo il produttore corrispondere un prelievo supplementare anche su un prodotto non venduto.

Chiediamo pertanto la sospensione del provvedimento amministrativo e la sua revisione sulla base di quelli che a tempo debito (in occasione del prodotto effettivamente commercializzato) saranno gli effettivi esuberi.

Non si deve dimenticare infatti che tutta la normativa comunitaria, anche lo stesso art. 12, più volte richiamato, del Reg. CE 595/2004 al primo capoverso recita: "Per la commercializzazione dei prodotti diversi dal latte, gli Stati membri stabiliscono i quantitativi di latte utilizzati nella trasformazione". E' evidente però che si tratta di prodotto che deve essere commercializzato veramente e non solo trasformato.

Qualora la commercializzazione non ci sia, per vari motivi, il regolamento non è applicabile, e pertanto nemmeno il prelievo supplementare.

In definitiva la determinazione dei quantitativi di latte impiegati per la trasformazione dei prodotti (fatta secondo i metodi stabiliti dallo stato membro) è una condizione necessaria per l'applicazione del prelievo supplementare, ma non sufficiente, in quanto alla base di tutto il discorso ci sta l'equivalenza fatta sulla base del prodotto effettivamente commercializzato.

S. Michele Tiorré, 2005-10-20

Cordiali saluti

Anticipata via fax

Fava Alessandro e Dalledonne Carla

RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Fava ing. Daniele -- Servizi Tecnici- Parma -- (I) Viale Solferino 30 -- 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc prot.fid 204/09 .pag 1/1 2/2



PROVINCIA
DI PARMA
IL DIRIGENTE
Dr. Franco Ghirelli

Servizio Agricoltura e Attività Produttive
Sportello Unico per le Imprese
Servizio Provinciale Agricoltura
P.le Barezzi, 3
43100 Parma
Tel. 0521 210768
Fax 0521 210778
e-mail f.ghirelli@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

22 NOV 2005

col 56p

Spett. Az. Agr. Fava Alessandro e Delle Donne Carla s.s.
Via Alighieri, 65
43030 S. Michele P. Torre (PR)

Oggetto: Richiesta sospensione intimazione versamento prelievo - Diniego

In relazione alla richiesta della ditta in indirizzo di sospendere il provvedimento amministrativo relativo al prelievo supplementare, si comunica quanto segue:

Il prelievo è generato in relazione alla compensazione nazionale effettuata da AGFA per il contingente di quota latte assegnato in vendite dirette all'Italia dalla CE, sulla base delle dichiarazioni di fine campagna dei produttori che operano in detto regime.

La campagna lattiera inizia il 1° Aprile e termina il 31 Marzo dell'anno successivo, anteriormente al 1° settembre deve essere versato l'eventuale prelievo supplementare dovuto.

Si conferma che l'indicazione nella dichiarazione del latte avviato alla trasformazione, consente a nostro giudizio una corretta applicazione della norma, con questo non si è esclusa la possibilità di indicare in dichiarazione la somma degli equivalenti latte ottenuti da tutti i prodotti lattiero caseari venduti nel corso della campagna lattiera e non del solo Parmigiano Reggiano, come indicato nella richiesta.

Le note esplicative per la compilazione della dichiarazione di vendita diretta latte o di prodotti lattiero caseari per il periodo 2004/05, sono redatte da AGFA e sembrano essere chiare al riguardo (SEZ III Voci 1e.2)

A tal fine se ne trasmette una copia.

La ditta in indirizzo ha presentato ricorso avverso la comunicazione AGFA del Prelievo supplementare al Tar Emilia Romagna che nella seduta del 6/9/2005 non ha concesso la sospensiva del provvedimento impugnato.


Alla luce di quanto sopra esposto si confermano i contenuti delle nostre precedenti comunicazioni del 21/9 e 11/10/2005, si assegnano ulteriori 5 giorni per il versamento del prelievo dovuto ad AGFA pari ad € 31.943,53 con i relativi interessi, trascorso tale termine senza che nulla pervenga si provvederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Distinti Saluti

Parma 21/11/2005

Il Dirigente
Dr. Franco Ghirelli

19. 10/11 25 14





ALLEGATO (D)

Prot. n. CSLO/34

Az. Agr. Fava Alessandro
e Delledonne Carla
Via Alighieri, 65
43030 S.M. TIORRE (PR)

4 AGO, 2009

OGGETTO: Regime quote latte. Prelievi supplementari latte. Annualità 2003/04 e 2004/05.

Si fa riferimento alla comunicazione n. 204/09 fd, del 26 luglio 2009, pervenuta in data 31 luglio 2009, prot. n. CSLE.2009.75, relativa alla evidenziazione di una possibile anomalia riscontrata in merito alle campagne in oggetto, a seguito delle attività di conferimento e di trasformazione del latte prodotto in azienda, che avrebbero generato i prelievi di cui all'oggetto.

In considerazione della richiesta di valutazioni da parte dello scrivente, in merito al comportamento da assumere a fronte di quanto evidenziato, occorre osservare preliminarmente che la normativa nazionale, sin dall'emanazione della legge 468/92 e del D.P.R. attuativo 569/93, nonché con la legge n. 5/98, per il controllo straordinario delle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97 e la legge n. 81/97 per le successive campagne, ha demandato alle Regioni e Province autonome l'attività amministrativa di controllo del settore, mentre l'ex AIMA ora AGEA ha la competenza per quanto concerne il mero calcolo automatico del prelievo supplementare, di eventuali programmi di abbandono e la gestione del sistema informativo centrale. Il MIPAF svolge compiti di coordinamento e di verifica dell'applicazione della normativa vigente.

La legge di riordino del regime quote latte n. 119/03, all'articolo 1, comma 1, ha ribadito puntualmente gli adempimenti a carico delle regioni e province autonome, mentre al comma 2, del medesimo articolo ha definito puntigliosamente gli adempimenti a carico dell'AGEA.

Pertanto, le regioni provvedono ad inizio campagna all'assegnazione di quota ai produttori, e a tutte le attività connesse alla gestione e controllo del regime quote latte nel corso della campagna.

L'AGEA provvede nei termini normativi al solo calcolo del prelievo supplementare sulla base dei dati immessi dalle regioni e province autonome nel sistema informatico relativo al regime quote latte, e alla sua imputazione e notifica ai soggetti eccedentari, per il tramite delle ditte acquirenti interessate.

La verifica e il controllo, relativo all'applicazione del regime in Italia e del versamento del prelievo imputato è a totale carico delle regioni.



COMMISSARIO STRAORDINARIO
Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 8 quinquies, c.6
(D.P.C.M. - 15 aprile 2009)

Via Palestro, 81 - 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 - Fax 06.49499.752

In riferimento all'oggetto del contendere, l'AGEA, in qualità di organismo di gestione del regime quote latte, nei limiti normativi sopra evidenziati, non è direttamente competente in merito alla natura dei fatti.

La valutazione della situazione rappresentata e le azioni amministrative eventualmente da intraprendere, qualora ne sussistano i presupposti, deve essere normativamente esercitata esclusivamente dalla Regione interessata territorialmente, così come definito dalla legge n. 119/2003, art. 1 e successivi, nonché dal DM 31 luglio 2003, attuativo della legge medesima, previo istanza documentata da parte del produttore interessato.

Come normativamente previsto, ogni ulteriore richiesta di notizie e chiarimenti, e la presentazione di un eventuale riesame, potranno utilmente essere definiti presso la struttura della regione territorialmente competente per territorio

Resta impregiudicata la facoltà, a cura dell'amministrazione regionale, di approfondire ove necessario le argomentazioni proposte e predisporre ove ritenuto necessario le opportune rettifiche.


Infine, occorre evidenziare che le competenze normative assegnate al Commissario Straordinario dalla legge n. 33/2009, articolo 8 quinquies, c.6, non includono le tematiche evidenziate, ma concernono compiti puntualmente individuati dalla legge medesima.

IL COMMISSARIO
(Paolo Gulivelli)

ALLEGATO (E)

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Viale Silvani 6
40122 Bologna
Direttore Servizi Produzioni animali
Dott. Davide Barchi

Provincia di Parma
Ass Agricoltura
Piazz.le Barezzi
43100 Parma
Direttore Servizi Agricoltura
Dott Carlo Bonizzi



RACCOMANDATA RR

Oggetto: situazione prelievo supplementare campagne 2002-2003 e campagne 2004-2005 az ag Fava Alessandro e Delledonne Carla. - via Alighieri 65 43030 Felino (PR)

A seguito :

- delle comunicazione del mese di maggio ad Agea , Regione e Provincia
- dell'incontro in Agea con il dott Moretti e il dott Migliorini
- del sollecito al Commissario straordinario quote latte dott Gulinelli (Allegato 01)
- della risposta avuta dal Commissario straordinario quote latte (Allegato 02)

si fa presente quanto segue:

- 1) Nell'incontro in Agea l'11 maggio 2009 con il Dott Moretti e il dott Migliorini ,responsabile dell'ufficio monocratico il dott Moretti ha detto che il potere di riaprire la posizione dell'azienda in oggetto per correggere la posizione relativa al prelievo supplementare per le annate in questione 2002-2003 e 2004-2005 spetta alla Regione.

Altre volte le regioni hanno comunicato variazioni ad Agea e Agea ha sempre provveduto ad apportare le modifiche richieste.

- 2) Il 26 luglio 2009 ho sollecitato il Commissario straordinario Quote Latte dott Gulinelli per una risposta alla mia lettera del mese di maggio 2009 , quest'ultima in possesso anche della Regione e della Provincia. Il Commissario dott Gulinelli del tutto in linea con quanto dichiarato dal dott Moretti risponde con lettera del 4 agosto 2009 (allegato 2) dichiarando che è competenza della Regione provvedere alle rettifiche del caso.

A questo punto è possibile definire una volta per tutte la questione con la Regione e la Provincia.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
--	-------------------------------------

28

Riepilogo della posizione aziendale:

CAMPAGNA 2002-2003

- Nel 2002-2003 l'azienda ha in parte consegnato latte al caseificio "La Traversetolese e in parte trasformato latte in crema e formaggio. Nel periodo 01 aprile 2002-31 marzo 2003 ha solo venduto la crema ad un primo acquirente. Per quanto riguarda il latte è stata fatta dalla Traversetolese la denuncia in regime di consegna
- Per i prodotti trasformati invece a seguito di istruzioni sbagliate ha denunciato il latte avviato alla trasformazione nel regime di vendita diretta.
- In realtà la crema che è stata venduta ad un primo acquirente doveva essere denunciata dallo stesso primo acquirente.
- Infatti solo dopo il 01 aprile 2004 con l'entrata in vigore del reg 595/04 reg attuativo del reg 1778/03 i prodotti trasformati nelle aziende agricole anche se venduti ad un primo acquirente devono essere denunciati nel regime di vendita diretta.

L'azienda quindi non doveva denunciare nulla nel regime di vendita diretta .

Quindi non solo non è andata fuori quota nel regime di vendita diretta e quindi è assolutamente esente da prelievo ma addirittura gli spetta la quota nel regime di consegna. Infatti tutte le vendite ad un primo acquirente effettuate fino al 31 marzo 2004, quindi nel regime di consegna , vanno a concorrere alla media degli ultimi 5 anni. Questo in base all'ultima normativa approvata dal Parlamento Italiano.

CAMPAGNA 2004-205

In quella campagna entra in vigore la nuova definizione di vendita diretta. Quindi l'azienda avrebbe dovuto denunciare i prodotti venduti anche ai primi acquirenti che però erano già stati denunciati come latte trasformato nella campagna precedente.

L'azienda in oggetto chiede pertanto che vengano apportate le opportune rettifiche alla sua posizione.


Si fa presente che l'azienda in oggetto è stata danneggiata da questa vicenda e auspica che chiarito ora il ruolo di chi ha il potere di intervenire, si possa concludere urgentemente la pratica .

Cordiali saluti.

Allegati:

Lettera di sollecito ad Agea

Lettera di risposta del Commissario dott Gulinelli



FAVA ALESSANDRO e DELLEDONNE CARLA s.s.
SOCIETA' AGRICOLA
Via Alighieri n° 65 - Felino
43030 S. MICHELE TIORE (PR)
Tel. 0521/831249
P. IVA.00538350349

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
--	-------------------------------------

CP



SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI
IL RESPONSABILE
DAVIDE BARCHI

ALLEGATO (F)

Raccomandata a.r.

Egr. Sig. Fava ing. Daniele
Servizi Tecnici - Parma
Viale Solferino, 30
43100 PARMA

e p.c. spett. Provincia di Parma
Settore Agricoltura - quote latte

e p.c. spett. A.G.E.A.
Ufficio Monocratico
Ufficio di staff - quote latte

LORO SEDI

Oggetto: Regime Quote Latte. Situazione prelievo supplementare campagne 2002/2003 e 2004/2005 az. agr. Fava Alessandro e Delledonne Carla.

In riferimento alle richieste da Lei formulate nella nota acquisita agli atti di questo Servizio in data 26 agosto u.s., si precisa quanto segue.

La normativa vigente assegna alle Regioni attività amministrative e di controllo, da realizzare tramite l'utilizzo del SIAN. Le funzioni di indirizzo sono attribuite al Ministero delle Politiche Agricole, mentre ad Agea la legge riserva le attività inerenti la compensazione, l'imputazione del prelievo supplementare e la gestione del SIAN medesimo.

Pertanto le Regioni possono effettuare variazioni e/o correzioni di dati, nell'ambito delle regole e delle procedure definite dal Ministero e da Agea in attuazione della normativa nazionale e comunitaria. Nella questione di che trattasi, Agea, ancorché più volte investita del problema, non ha mai ritenuto opportuno modificare le direttive emanate in merito alle modalità dichiarative per le vendite dirette.

Tutto ciò premesso, si segnala che, anche questa volta, la questione è stata sottoposta all'attenzione di Agea. Quest'ultima, con nota del 28 settembre u.s., ha comunicato che la problematica da Lei prospettata sarà oggetto di valutazione a cura della "Commissione di indagine amministrativa sul contenuto della materia grassa nel latte", costituita con Decreto ministeriale del 25 giugno 2009.

Lo scrivente resta pertanto in attesa di valutare, congiuntamente con le altre Amministrazioni coinvolte, gli esiti degli approfondimenti della citata Commissione.

Cordiali saluti

Dr. Davide Barchi

PS
C:\DISCOD\varie\fava\risposta_fava_30-9-09

Viale Silvani 6
40122 Bologna

tel 051.527.4820-4627
fax 051.527.4688

agrispan@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP / / Classif:

INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUM.	SUB.
3909	400	10	160	10		2009	1	

 Fasc:

2009	1	
------	---	--

ALLEGATO G

I modelli di denuncia del produttore nelle campagne 2002-2003 e 2004-2005 dove viene chiesto di indicare nelle istruzioni di Agea ai fini del calcolo di compensazione il “Latte utilizzato” voce 3 della sezione 3

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

Voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2005/2006 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.
Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.
In sua assenza indicare il valore zero.
Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

Voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.
In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LATTIERA 2005/2006

Tutti i quantitativi di latte o equivalente latte in questa sezione devono essere indicati in Kg.

Voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI (ESPRRESSO IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2005/2006, calcolati in equivalente latte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003.
Nella voce 'Formaggi a lunga stagionatura' indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2005/2006 e utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004.

Voce 2 - TOTALE PRODOTTI

Indicare la somma di tutti i campi della voce 1. Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

Voce 3 - TOTALE LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.
La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

Voce 4 - QUANTITATIVO ECCEDENTE


L'eccesso deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui risulti inferiore o uguale a zero.
Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

Voce 5 - NUMERO MEDIO VACCHE

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.
Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2005/2006.

CAMPAGNA 2002-2003

36300249012



36300249012

26851436217

00538350349

00538350349

FAVA ALESSANDRO E DELLEDONNE CARLA

VIA DANTE ALIGHIERI - S.MICHELE TIORRE

034 013 FELINO

P R 43030

VIA DANTE ALIGHIERI - S.MICHELE TIORRE

FELINO

013 P R 01015

P R 43030

FVALSN60A23G337Z

FAVA

ALESSANDRO

23 01 1960 X PARMA

P R

VIA DANTE ALIGHIERI N. 71/1 - S.MICHELE TIORRE

034 013 FELINO

P R 4303

X

063

A.I.P.I.E.

20.000

107.000

150

* latte interamente utilizzato alla produzione di formaggio Parmigiano Reggiano

458.600

458.600

* 458.600

351.600

FAVA ALESSANDRO

FELINO

05 05 2003

33

ALLEGATO H

Le comunicazioni di Agea di fine luglio relative ai calcoli di compensazione delle due annate dove il quantitativo diventa d'ufficio "Quantità venduta. Solo la crema di latte è stata venduta dal produttore mentre il formaggio è ancora in stagionatura.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 140/09 riservato

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Regione di competenza: EMILIA ROMAGNA

Cod. Comunicazione: 26911436215

Denominazione Azienda: FAVA ALESSANDRO DELLEDONNE C.

Id. Fiscale: 90538350349

Ubicazione Azienda: VIA DANTE ALIGHIERI, -S. MICHELE TIORRE

Comune(PR): FELINO (PR)

COMPENSAZIONE SULLE VENDITE DIRETTE

Periodo: 2002/2003 - Importo unitario del prelievo: Euro 0,3563

CARATTERISTICHE AZIENDALI

- Azienda titolare di quota:	SI	"A" vendite:	107.000
		"B" vendite:	0
Caratteristiche territoriali ai fini della compensazione			
- Zona Svantaggiata (Dir. 75/268/CEE, par.4 e 5):	NO		
- Zona di montagna (Dir. 75/268/CEE, par.3):	NO		
- Obiettivo-1 (Reg. CEE 2081/93):	NO		

TOTALE QUOTA VENDITE DISPONIBILE:	107.000
--	----------------

PRODUZIONE

Codice Dichiarazione: 36300249012	Tardiva: NO	Quantita Venduta:	458.600
-----------------------------------	-------------	-------------------	---------

TOTALE QUANTITA' VENDUTA:	458.600
----------------------------------	----------------

ESUBERO PRODUTTIVO:	351.600
----------------------------	----------------

DETTAGLIO COMPENSAZIONE ESEGUITA

Esubero individuale non compensabile (Reg. CE 1392/2001 art 6 comma 3):		0
Esubero individuale compensabile:		351.600

Esubero individuale compensato:	Solo quota A	5.350
	Aziende titolari di quota	175.821

Totale esubero compensato:		181.171
----------------------------	--	---------

ESUBERO NON COMPENSATO (Kg):	170.429	PRELIEVO IMPUTATO (Euro):	60.723,85
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	------------------

97 30

Agencia per le erogazioni in agricoltura

Regione di competenza: EMILIA ROMAGNA

Cod. Comunicazione: 46911436212

Denominazione Azienda: FAVA ALESSANDRO E BELLEDONNE CARLA SS

COAA: 00528350349

Ubicazione Azienda: VIA DANTE ALIGHIERI, S. NICOLE TIO

Comune (PR): FELTRIO (PR)

COMPENSAZIONE SULLE VENDITE DIRETTE

Periodo: 2004/2005 - Importo unitario del prelievo: Euro 0,3327

CARATTERISTICHE AZIENDALI

- Azienda titolare di quota: SI
- Caratteristiche territoriali ai fini della compensazione
- Zona Svantaggiata - art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999: NO
- Zona di montagna - art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999: NO

QUOTA VENDITE DISPONIBILE: 562.843

PRODUZIONE

Codice Dichiarazione: 56300023092 Quantità Venduta: 922.403

TOTALE QUANTITÀ VENDUTA: 922.403

ESUBERO PRODUTTIVO: 359.560

DETTAGLIO COMPENSAZIONE ESEGUITA

Esubero individuale 359.560

Esubero individuale compensato: C - Aziende titolari di quota 263.547

Totale esubero compensato: 263.547

ESUBERO NON COMPENSATO (Kg.): 96.013 PRELIEVO IMPUTATO (€): 31.943,53

18 NOV. 2009

Preg.mo
Col. Vincenzo Alonzi
Comandante Carabinieri Politiche
Agricole
Via Torino 44
00184 ROMA

Parma, 16 novembre 2009 doc prot 156/09 F/D
RACCOMANDATA - anticipata via fax – seguono allegati per posta

Oggetto: QUOTE LATTE : PRECISAZIONI AD ALCUNE DOMANDE FATTE DURANTE LA RIUNIONE DEL 27 OTTOBRE U.S.

Credo che ormai sia chiaro che i coefficienti di trasformazione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte con 36,88 gr di grasso, sono completamente sbagliati. Si tratta infatti di coefficienti e non del latte utilizzato come invece hanno travisato gli uffici ministeriali competenti. In pratica hanno confuso il concetto di latte utilizzato con il concetto di latte utilizzato ma equivalente a 36,88 gr di grasso. Si tratta in definitiva di una rettifica a 36,88 gr di grasso del latte utilizzato per un certo tipo di formaggio, al pari della rettifica di chi consegna latte con un diverso tenore di grasso da quello di riferimento.

La differenza fra i due concetti latte utilizzato e latte utilizzato equivalente a 36,88 gr di grasso è abissale e gli errori commessi sono devastanti per il regime quote e sono già stati esplicitati nelle precedenti relazioni.

E' utile fare comunque qualche ulteriore considerazione.

1) **Rilevamento della produzione di latte avvenuto a seguito del DM 15 maggio 1997**. Tale rilevamento nato a seguito della relazione della commissione di indagine governativa come riportato al 4° capoverso del decreto medesimo è stato richiamato durante la riunione del 27 ottobre u.s.

Il Titolo del decreto è significativo. “Modalità per la presentazione all’Aima delle dichiarazioni consegna latte o equivalente latte per i periodi 1995-1997.” Nel titolo sono compresi i concetti di “CONSEGNA” cioè regime di consegna e il concetto di “EQUIVALENTE LATTE”. Il controllo della produzione avvenne tramite le fatture di acquisto di latte o equivalente latte dei primi acquirenti. Con questo decreto ogni 1° acquirente di latte o prodotti lattiero caseari, doveva compilare un elenco delle fatture di acquisto prodotti. I prodotti lattiero caseari, quali formaggi, burro, crema ect dovevano essere inseriti nell’elenco utilizzando i coefficienti. Infatti nel modello in alto a destra si parla di “Dichiarazione di consegna di latte o equivalente latte”. L’equivalente latte non è altro che il risultato della moltiplicazione dei kg di formaggi, burro ect acquistati direttamente dai primi acquirenti presso le aziende agricole moltiplicati per i coefficienti. Ma poiché i coefficienti dei formaggi sono sbagliati è evidente che anche il risultato è sbagliato.

Vorrei precisare che spesso per non dire sempre la crema o il burro vengono acquistati da “primi acquirenti locali (il ritiro può avvenire al massimo ogni 72 ore), mentre i formaggi spesso possono venire acquistati da “primi acquirenti” anche di altre regioni perché non c’è il problema della pastorizzazione come invece avviene per la crema di latte. E’ evidente quindi che ogni “primo acquirente” in modo autonomo e indipendente uno dall’altro doveva moltiplicare i prodotti acquistati per i coefficienti relativi a quel prodotto. Le istruzioni del modello di vendita diretta, più volte richiamati nella riunione, con la storia della sovrapposizione dei prodotti che derivano dal medesimo quantitativo di latte (frase inadeguata in quanto in un periodo di riferimento vengono venduti dei prodotti che non derivano dal medesimo quantitativo di latte - il formaggio può avere anche 24 mesi in più della crema di latte) qui non c’entrava niente. Infatti nel regime di consegna dovevano essere i primi acquirenti a compilare la denuncia di produzione e non il produttore agricolo.

In pratica questo rilevamento che certamente nessuno mette in dubbio essere avvenuto nel rispetto delle norme, secondo i moduli del Decreto sopracitato e secondo i coefficienti in vigore

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

pag. 1/37

non ha fatto altro che certificare formalmente una sovrapproduzione dovuta all'applicazione dei coefficienti sbagliati.

Durante la riunione poi si sono richiamati il numero di vacche sostenendo che questi dati sarebbero congruenti con la produzione nazionale di latte che emerge dai dati Aima/Agea.

Sul numero di vacche in produzione ci sono tesi molto contrastanti. D'altra parte ogni allevatore sa che la media nazionale di rimonta viaggia dal 25% al 35% e oltre. Questo significa che nell'arco di un anno su 100 vacche in produzione occorre rimpiazzarne circa una trentina. E' facile capire che appoggiarsi sul numero di vacche in produzione è piuttosto aleatorio, perché è un dato molto variabile.

Sulla firma degli allevatori sui modelli di denuncia penso che basti leggere la relazione dell'indagine parlamentare della XIII LEGISLATURA Commissione agricoltura Regime quote latte- A pag 168 –Allegato C, si dice che nei bollettini AIMA vi erano 4286 produttori senza disponibilità di capi di bestiame che però hanno prodotto milioni di q.li di latte.. Nell'allegato 3 della relazione del 3 giugno 2009 sono poi richiamati altri interventi legislativi successivi che avevano lo scopo di accertare la produzione nazionale. A significare che non si riusciva a determinare la reale produzione di latte. Tanto che con DPCM 2 agosto 2002 n° 30803 il Governo italiano nominava un'altra Commissione di indagine i cui risultati sono richiamati sempre nell'allegato 3 della relazione del 3 giugno 2009. In questo documento si continuano a rilevare denunce fasulle. Quindi il problema persiste ben oltre il controllo fatto attraverso la modulistica del decreto del 1997.

2) LA MODULISTICA DEL REGIME DI VENDITA DIRETTA

Abbiamo visto che le norme prevedono che a partire dal 1 aprile 2004 i prodotti lattiero caseari quali formaggi ect, anche se acquistati da un primo acquirente, presso il produttore agricolo, non devono più essere caricati nel regime di consegna dal primo acquirente, ma nel regime di vendita diretta, direttamente dal produttore. In questo caso quindi è il **produttore agricolo** che fa la denuncia e non più i **primi acquirenti**.

Il modulo di denuncia però è sempre sbagliato come negli anni precedenti, in quanto obbliga di fatto alla denuncia del latte trasformato e non dell'equivalente latte dei prodotti venduti come prevede invece la norma.

Anzi dopo la mia contestazione (Allegato A2 relazione 3 giugno 2009 – Il ruolo dei coefficienti nel regime di vendita diretta pag 6 e seg) è stato modificato (punto A3 pag 11 e seg del medesimo allegato) inserendo la voce "formaggi a lunga stagionatura" dove si esplicita che va indicato tutto il latte trasformato nell'annata certificando se mai ce ne fosse stato bisogno un netto contrasto con le norme sia italiane che europee.

Questo avviene perché essendo i coefficienti sbagliati Agea ha dovuto inventarsi un metodo che però all'interno di un preciso quadro normativo come le quote latte, dove ogni anno ha la sua precisa contabilizzazione, è privo di senso. Si parla di sovrapposizione di prodotti (modo di esprimersi inadeguato, come se fosse possibile rimescolare il burro e il formaggio già realizzati) che derivano dal medesimo quantitativo di latte. Se ci si ferma un secondo a riflettere su questa frase ci si accorge che non è in grado di risolvere in modo corretto il problema della denuncia dei produttori. Infatti il formaggio e la crema venduti in una certa annata molto spesso non derivano dal medesimo quantitativo di latte perché il formaggio può essere fatto anche con il latte di uno o due anni prima. La cosa che bisogna fare è invece imparare a fare le equivalenze.

3) CONSEGNE 2003-2004 e consegne 2004-2005

Agea sostiene che non essendoci differenza sostanziale fra le consegne del 2003-2004 e quelle del 2004-2005 significa che i prodotti quali formaggi ect non venivano caricati nel regime di consegna nemmeno prima del 1 aprile 2004.

Intanto bisogna dire che se così fosse, non deve essere un vanto perché invece dovevano essere caricati, ma con i coefficienti corretti.

E' quindi una grave violazione delle norme sia Comunitarie che nazionali. A questo punto è lecito chiedersi quale normativa sia stata applicata in Italia e sulla BASE DI QUALI NORMATIVE:

- o SIANO STATE EMESSE CARTELLE ESATTORIALI sia nel regime di consegna che di vendita diretta
- o SIANO STATE IPOTECATE AZIENDE
- o SIA STATO OMESSO DI DISTRIBUIRE LA QUOTA OTTENUTA DALLA CE a quei produttori che hanno consegnato prodotti quali formaggi e burro ai primi acquirenti nella campagna 2003-2004.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

Infatti tale campagna rientra a tutti gli effetti fra quelle annate che avrebbero dovuto entrare nella media delle consegne degli ultimi 5 anni .

E poi a partire da quale data questi prodotti non sono più stati caricati nel regime di consegna?. Sulla base di quale norma qualcuno ha deciso che non dovevano più essere caricati? Non dimentichiamo che proprio il Decreto del 1997 invece ha sancito tramite le fatture degli acquirenti il caricamento di questi prodotti sempre però con i coefficienti sbagliati. Poi tanto per citare uno degli ultimi decreti che prevede il caricamento di questi prodotti nel regime consegne basta leggere l'art 1 e 2 del Decreto 21 gennaio 2003 dove si parla sempre di queste equivalenze e del metodo di denuncia dei primi acquirenti.

Io credo che invece di cercare scuse a tutti i costi, sarebbe più interessante esaminare come si siano potuti produrre in Italia quasi 3 milioni di q.li di formaggi DOP in più rispetto a venti anni fa. (per la precisione si tratta di 2,89 milioni di q.li. come da tabella allegata. Dati che sono stati confrontati con i Consorzi di tutela e che confermano pienamente questo incremento.

DATI PROVENIENTI DALLA DIRETTIVA CE 72/280 E DECISIONE CE 97/80 I dati sono espressi in q.li come nelle tabelle ufficiali		1988	2006	Differenza	% incremento
	q.li	q.li	q.li		
parmigiano q.li	951.286	1.202.737			
grana padano q.li	770.086	1.625.267			
altri grana	3.680	140.155			
asiago, montasio	110.180	909.821			
provolone	262.817	540.598			
caciocavallo	58.626	89.116			
fontina	5.132	24.185			
altri semiduri	46.770	319.342			
italico	100.213	75.612			
taleggio	123.837	111.920			
gorgonzola	401.284	554.761			
altri	384.491	515.182			
SOMMANO	3.218.402	6.108.696	2.890.294		90%

I formaggi DOP sono fatti con latte Italiano. Il problema è che in Italia fra consegne e vendite dirette si producono in media da sempre fra i 105 e 110 milioni di q.li di latte (Allegato E penultima colonna-attenzione che in tale allegato i dati sono espressi in tonnellate e non il quintali) con punte di 114 milioni di q.li nei primi anni 90. In definitiva si produceva più latte 20 fa di oggi, ma oggi però dallo stesso quantitativo riusciamo a ricavare 3 milioni di q.li di formaggi DOP in più. Un po' strano ?.

Vorrei soffermarmi sui numeri. Si tratta di 3 milioni di q.li di formaggi, non di latte. Per produrre 1 kg di formaggio servono in media 8 kg di latte . Lo dice la Commissione CE nella relazione al Consiglio CE, datata 12/12/2007, Quindi ne deriva che per produrre 1 q.le di formaggio servono 8 q.li di latte. E per produrre 3 milioni di q.li di formaggi servono 24 milioni di q.li di latte in più rispetto a 20 anni fa. Credo che sia un fenomeno decisamente strano che andrebbe analizzato nel dettaglio.

Questo ci fa capire che anche dopo il 1 aprile 2004 c'è un fenomeno di trascinarsi degli errori effettuati in precedenza.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

Come si può sostenere che dopo il 2004 è tutto regolare dopo 20 anni di errata gestione ? Se si usa il buon senso prima ancora di analizzare i numeri è evidente che bisognerà approfondire seriamente tutti gli aspetti della questione. Questione che può essere affrontata attraverso il bilancio del grasso, argomento trattato nel cap 4 della relazione dal titolo “ Il ruolo dei coefficienti nel regime di consegna “ del 16 giugno 2009 già in vostro possesso e richiamata nel paragrafo successivo.

4)IL METODO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

Nelle precedenti relazioni si è parlato del sistema di controllo della CE attraverso appositi regolamenti. Se abbiamo acquisito il concetto di equivalente latte a 36,88 gr di grasso siamo in grado, partendo dai prodotti realizzati con il latte di verificare a quanto ammontino le reali consegne di latte in Italia. Quello che infatti deve essere chiaro è che parlare di prodotti alla fine è come parlare di latte perché, conoscendo il tenore di grasso dei prodotti gli possiamo attribuire immediatamente un quantitativo di latte equivalente a 36,88 gr di grasso attraverso proprio l'uso dei coefficienti. In definitiva è come passare dalle lire agli euro. E' esattamente la stessa cosa. Sappiamo infatti che 1 euro equivale a 1936,27 lire. Analogamente sappiamo che ad ogni 36,88 gr di grasso contenuti in un prodotto equivale 1 kg di latte, che contiene appunto 36,88 gr di grasso.

I dettagli del metodo sono già stati spiegati nelle precedenti relazioni dove è stato anche spiegato che ancora oggi i conti non tornano tanto che sono state chieste dal sottoscritto spiegazioni direttamente alla CE.

La CE costretta ad ammettere le differenze fra le banche dati si trincerava però dietro a scuse banali.

Il motivo è che i regolamenti CE che dovevano servire per controllare la reale produzione, in poche parole sono inadeguati. Infatti prevedono di addebitare ad ogni prodotto realizzato con il latte un certo quantitativo di **latte intero** (Tab B – IMPIEGHI –materie prime in entrata- reg della Decisione 97/80 del 18/12/1996.) Ma questa operazione si può fare solo in modo matematico, perché se da un certo quantitativo di latte ricavo due prodotti, prima uno e poi l'altro, vorrei proprio sapere come si fa ad addebitare in modo corretto un certo quantitativo di latte intero ad un prodotto piuttosto che all'altro? La parola giusta non è latte intero ma **equivalente latte** a 36,88 gr di grasso (per l'Italia). In questo modo si che è possibile attribuire un corretto quantitativo di latte equivalente a 36,88 gr di grasso ad un certo prodotto senza sbagliare. Fra l'altro questa operazione si può fare in qualsiasi momento anche a distanza di anni. Non c'è bisogno di chiedere questo dato ai primi acquirenti perché il dato deriva da un calcolo matematico se abbiamo acquisito il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte.

Il motivo per cui la CE ha messo “latte intero”, oltre a dimostrare che richiedono dati inutili, dimostra la scarsa cultura casearia degli uffici della Commissione CE che hanno redatto la decisione 97/80.

Al contrario di quelli che hanno redatto le norme sul regime quote, che invece hanno ben presente il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte. Alla CE infatti sono molto legati al concetto di burro e latte in polvere scremato.

Due prodotti che sono in pratica alla base della politica agricola del settore lattiero caseario. Nel caso di uno stabilimento dove si produce burro e latte in polvere scremato la dicitura “ Latte intero” può essere anche corretta. Infatti in questo caso il latte che entra nello stabilimento viene immediatamente scremato e quindi tutto il grasso va a finire sostanzialmente in un unico prodotto base, da cui ad esempio si ricava burro. Ecco perché se addebito tutto il grasso ad un unico prodotto non commetto errori. Nel caso però del processo di caseificazione le cose sono diverse. Infatti il processo di caseificazione non è un processo centrifugo. Le centrifughe nei nostri caseifici vengono usate alla fine del processo e non all'inizio come negli stabilimenti del Nord Europa dove si produce burro e latte in polvere scremato. Quindi è intuitivo capire che non tutto il grasso del latte di partenza va a finire nei formaggi. C'è sempre almeno un altro prodotto a base di grasso. Allora se voglio addebitare il giusto quantitativo di latte di partenza a due prodotti lo posso fare solo in modo matematico, attraverso una equivalenza basata sul grasso.

Vorrei precisare che la CE usa l'equivalenza legata al grasso per il motivo che il grasso del latte è l'unico elemento che viene sempre recuperato nei caseifici. Perché è un elemento in sospensione che si separa dal latte quasi naturalmente. Con l'aiuto delle centrifughe presenti poi in ogni caseificio la CE sa che certamente il grasso viene tutto recuperato e prima o poi questi prodotti a base di grasso verranno venduti. Quello sarà il momento in cui entreranno nel regime quote e non prima. In pratica attraverso il bilancio del grasso è in grado di controllare la produzione di latte negli stati membri.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

In pura teoria avrebbe potuto scegliere le proteine o qualche altra sostanza con cui fare le equivalenze , invece del grasso . Però le altre sostanze quali le proteine sono in soluzione nel latte e non in sospensione e sono molto più difficili da recuperare. Servono macchinari molto costosi che non sono presenti in tutti i caseifici.

In definitiva la CE si è dotata di un ottimo metodo di controllo della produzione di latte negli Stati membri ma con la parola “latte intero” invece della parola “equivalente latte” ha vanificato un intero sistema di controllo e non è stata in grado di ottemperare agli obblighi imposti dalle direttive del Consiglio CE citati nelle precedenti relazioni. Ma non solo, perché negli anni 2000 anche senza contemplare gli errori esiste una notevole differenza fra i dati delle due banche dati , tanto che proprio queste differenze sono alla base delle spiegazioni richieste alla CE nelle lettere ad essa inviate e allegate alla relazione del 3 giugno 2009 . Tanto per capire di cosa stiamo parlando la differenza fra le due banche dati è in media di 6 milioni di q.le di latte ogni anno. I dati AGEA cioè sono superiori di circa 6 milioni di q.li , rispetto ai dati rilevati in modo indipendente dalla indagine legate alla Decisione 97/80 della CE. Spesso addirittura i dati Agea, che riguardano solo il latte vaccino, sono superiori alla somma di tutti i tipi di latte , quindi bufala, pecora e capra consegnati in Italia ai primi acquirenti e rilevati in base proprio alla decisione 97/80. In allegato si riportano alcune tabelle ufficiali.

E' ridicolo pensare che in modo sistematico negli anni 2000 le consegne di AGEA che riguardano solo il latte vaccino siano superiori a tutti i tipi di latte rilevati in base alla decisione 97/80. A meno che , e non ci sarebbe poi tanto da stupirsi , visto quello che è successo con i coefficienti, non finiscano nelle denunce del regime quote anche le consegne di latte non vaccino, che però non c'entrano niente con il regime quote.

L'indagine legata alla decisione 97/80 riguarda mensilmente un campione di acquirenti e annualmente tutti i primi acquirenti . L'errore massimo ammesso nel rilevamento dei dati all'art 5 della Direttiva 96/16/CE del Consiglio è dell'1% . Quindi è molto grave che di fronte a differenze medie di 6 milioni di q.li, ma nel 2006 sono addirittura 7 i milioni di q.li di differenza che rappresentano il 6-7 %. la Commissione CE non abbia attivato attraverso lo stato membro procedure di controllo straordinarie .

Per capire cosa significano 6 milioni di q.li di differenza ci aiuta il fatto che un autotreno di latte trasporta al massimo 300 q.li (30 tonnellate) . Significa che in Italia ogni anno ci sono 20.000 (ventimila) autotreni di latte vaccino che stando alle denunce fatte ad Agea entrano presso gli stabilimenti dei primi acquirenti , che però non vengono rilevati dalle indagini previste dalla decisione 97/80. Ma non solo. Questi 20.000 autotreni di latte vaccino non riescono a produrre nulla. Infatti il problema è che mancano i prodotti in uscita. Cioè dal bilancio del grasso fra il latte che entra e i prodotti che escono non si riesce a capire dove vada a finire il grasso contenuto nel latte di questi 20.000 autotreni. La risposta è che forse questo latte entra solo nelle denunce di produzione del regime quote e non negli stabilimenti dei primi acquirenti. O meglio questi 20.000 autotreni in effetti entrano, ma non sono di latte vaccino, sono degli altri tipi di latte. La CE avrebbe potuto verificare almeno queste grandi anomalie rilevate attraverso il sistema da Lei stessa messo in piedi. Faccio presente infatti che è lei stessa che rileva una differenza di circa 6 milioni di q.li sul latte vaccino , ogni anno, a partire dal 2001 fino ad oggi . La risposta della CE – già in vostro possesso- a queste semplici osservazioni da me sollevate è inadeguata e le scuse sono infantili perché come potete verificare nel foglio relativo per esempio all'anno 1996 , che vi ho fornito durante la riunione del 27 u.s. gli scambi dall'estero effettuati dai primi acquirenti sono nella stessa pagina degli impieghi di latte. Non vi è quindi alcuna difficoltà ad effettuare il bilancio del grasso , metodo richiamato dalla stessa CE nella lettera di risposta alle mie raccomandate.

In definitiva tornando al rilevamento del decreto del 1997 richiamato durante la riunione del 27 ottobre u.s. e applicando il concetto di “equivalente latte” se invece di chiedere ai primi acquirenti solo le fatture del latte e dei prodotti acquistati che vennero caricati con i coefficienti sbagliati, ancora oggi in vigore , si fosse fatto il bilancio del grasso a livello di singolo acquirente si sarebbe potuto capire immediatamente l'errore dei coefficienti.

Infatti il latte sulla carta dovuto ai coefficienti sbagliati non ha certamente prodotto niente, né formaggi, né burro, niente di niente A dire il vero qualcosa ha prodotto. Ha prodotto cioè un diritto a produrre non legato ad una vera produzione. Ha prodotto cioè le cosiddette quote di carta.

Volendo però il bilancio del grasso a livello di singolo acquirente si può sempre fare. E' possibile controllare le fatture degli ultimi 10 anni. Esiste infatti l'obbligo che vale per ogni tipo di azienda di conservare le fatture per questo periodo di tempo. Sono infatti le fatture di acquisto ma anche quelle di vendita dei prodotti

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

realizzati col latte che servono per fare questo controllo. Almeno così queste quote di carta salterebbero fuori una volta per tutte.

La CE però questo controllo, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, lo fa già ogni anno a livello di "latteria nazionale"- vedere "note esplicative" tabella B Decisione CE 97/80 del 18/12/1996. In pratica verifica in complesso tutti i primi acquirenti e lo fa da sempre. Quindi avrebbe dovuto impedire o almeno segnalare alle autorità italiane strani fenomeni. E' proprio quello lo scopo di quella Decisione che venne emanata a seguito della Direttiva 98/16 del Consiglio CE. I segnali delle numerose anomalie c'erano tutti. Quindi grande superficialità in tutta questa vicenda anche da parte della Commissione CE. Non credo che per una serie di errori e di mancati controlli debbano essere i produttori a pagare !! Infatti in tutta questa vicenda gestita in prima persona dai primi acquirenti, dallo Stato, dalla CE con errori incredibili sarebbe veramente la fiera dell'assurdo se a pagare con le loro aziende ipotecate fossero i produttori che da tutta questa vicenda hanno invece certamente subito ingenti danni.

Al fine di integrare la documentazione trasmetto anche i documenti di seguito allegati


A disposizione porgo cordiali saluti.

ALLEGATI:

- A) Lettera del 15 marzo 2009 inviata dal sottoscritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio *pg. 7/37*
- B) Lettera del 19 Aprile 2008 alle massime autorità dello stato *pg. 14/37*
- C) Conclusioni della XIII Commissione agricoltura della Camera *pg. 22/37*
- D) Dati degli anni 2000 derivanti dai rilevamenti conseguenti alla Decisione 97/80 della Commissione *pg. 33/37*
- E) Tabella di riepilogo regime quote trasmessami da ufficio CE. *(pg. 37/37)*

Fava ing Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135
tel 0521/831249 cell 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

Parma, 17 NOV. 2009



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

6/37

ALLEGATI

A) Lettera del 15 marzo 2009 inviata dal sottoscritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

Preg.mo
Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio
Dr. Gianni Letta
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA
Fax 06/6797428 tel 06/67791

13 MAR 2009

RACCOMANDATA RR

Oggetto: segnalazione di comportamento inappropriato in merito alla gestione quote latte del Ministero delle Politiche agricole – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e del Dipartimento (Presidenza del Consiglio) delle Politiche Comunitarie- Ufficio di segreteria del Comitato Interministeriale per gli affari Comunitari Europei che si limita a trasmettere al Ministero. Enormi danni causati allo Stato Italiano che ha pagato cifre imponenti a fronte di errori di gestione inammissibili.

Quote latte- Questa lettera per segnalare errori di gestione del regime quote latte che è difficile credere che possano succedere in un paese civile.

Sono quattro i Decreti Ministeriali (MIPAF) DM 30/09/1985 , DM 7/06/1989 ;DM 21/01/2003 ; DM 31/07/2003 contenenti nei loro allegati una tabella con coefficienti di conversione dei prodotti lattiero caseari in equivalente latte , sbagliati in alcuni casi anche di oltre il 100% (valori doppi di quelli corretti) .

Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità il 22/04/2008 la risoluzione 1069 (scaricabile anche da internet) pubblicata sul BUR regionale n° 74 del 07/05/08 .

Tale risoluzione, contenente una mia relazione venne presentata nel febbraio del 2006 al Consiglio regionale e allo stesso tempo i documenti vennero presentati anche al Mipaf dal sottoscritto . (quindi da oltre 3 anni)

Nonostante sia passato quasi un anno dalla approvazione in Consiglio regionale e nonostante la Giunta della regione Emilia Romagna, in agosto del 2008, abbia presentato un fascicolo presso il MIPAF nulla è cambiato. Infatti il MIPAF resiste sulla sua posizione. Il motivo? Dovrebbe ammettere un errore clamoroso. Infatti i coefficienti sono stati utilizzati per il calcolo della produzione di latte in regime di consegne fino al 31/03/2004 (prima cioè del reg 1788/03)– regime nel quale l'Italia ha pagato dal 1985 ad oggi oltre 4,3 miliardi di euro, per esuberi produttivi. Per chiarire bene questo aspetto occorre dire che nel cosiddetto regime di consegne sono gli acquirenti che denunciano i prodotti acquistati presso le aziende agricole, anche con l'uso di coefficienti. Poi sono stati messi in piedi meccanismi in modo da poter sfuggire, per quanto riguarda i prodotti lattiero caseari diversi dal latte (cioè i formaggi ad es), al controllo del produttore, che è l'unico soggetto che deve pagare.

La denuncia di produzione viene effettuata dall'acquirente perché la CE ovviamente ha pensato che tutto ciò che passa dalle mani dell'acquirente , tanto vale che venga denunciato direttamente dall'acquirente. E' facile capire che se la denuncia venisse fatta dal produttore , questi magari tenterebbe di denunciare quantitativi inferiori.

Attenzione però che per acquirente si intende un soggetto particolare, un soggetto cioè che sia un trasformatore, o anche un semplice trasportatore di latte, un soggetto comunque inserito in un apposito elenco regionale. Un cosiddetto "Primo Acquirente". Questo avviene perché la CE ha un suo sistema di controllo dell'OCM latte e prodotti lattiero caseari e quindi avrebbe dovuto essere in

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. Gianni Letta

grado di controllare strani fenomeni. Purtroppo così non è stato. Probabilmente non aveva un grande interesse, visto che l'Italia comunque ogni anno versava un cospicuo obolo alle casse Comunitarie. Solo i prodotti venduti al dettaglio o al consumatore, cioè ad acquirenti diversi dai "primi acquirenti" vengono tuttora denunciati dal produttore, sempre in modo arzigogolato e senza rispettare le norme europee, perché le istruzioni di Agea hanno cercato di ovviare a coefficienti sbagliati di oltre il 100% con frasi inadeguate.

IL MOTIVO DELL'INTRODUZIONE DEI COEFFICIENTI

Per capire come funziona il regime quote latte occorre prestare attenzione ai termini contenuti nei regolamenti CE.

Il regime si applica sia al latte che esce da una azienda agricola, ma anche ai prodotti lattiero caseari che escono sempre da una azienda agricola (in pratica le aziende agricole che trasformano direttamente i prodotti. E' evidente che se una azienda agricola trasforma il latte in prodotti venderà i prodotti e non il latte. Sembra banale, ma è solo l'inizio dell'avventura.

Poiché anche i prodotti trasformati nelle aziende agricole devono essere soggetti ad una multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), se viene superato un certo quantitativo che lo Stato ha assegnato al produttore, ci sono due strade.

O vengono assegnati ad ogni produttore un certo quantitativo di formaggio tipo parmigiano, piuttosto che taleggio e così via, e se viene superato tale quantitativo assegnato scatta la multa, oppure esiste un concetto matematico che si chiama equivalenza, che ha consentito all'umanità di uscire dalle forme di baratto.

Bene, la CE ha scelto quest'ultimo metodo. Ha stabilito che nel momento in cui i prodotti escono dall'azienda devono essere trasformati in equivalente latte. Quindi, invece di assegnare ad ogni produttore trasformatore un quantitativo di parmigiano, piuttosto che di taleggio ect, la CE, e di conseguenza lo Stato Italiano, hanno assegnato ad ogni produttore semplicemente un quantitativo di latte. I prodotti trasformati nelle aziende agricole vengono riconvertiti in latte nel momento in cui escono dall'azienda o vengono impiegati in essa a fini commerciali (art 6 reg 1788/03 e prec, es utilizzo in agriturismo, dove magari non viene venduto né latte, né formaggi, ma ad esempio altri prodotti elaborati che però contengono prodotti lattiero caseari. Questi ultimi devono essere contabilizzati mensilmente in un apposito registro) Questo che sembra superfluo lo preciso, perché su questo punto le istituzioni fanno orecchie da mercante.

Il tutto è quindi molto semplice; con il concetto di equivalenza, introducendo in definitiva un'unità di misura che è il latte equivalente caratteristico per ogni tipo di formaggio, si è risolto il problema di dover affidare ad ogni produttore una quota di produzione di ogni formaggio. Pensate ad un produttore che produce Parmigiano, che magari decide di fare poi anche qualche altro tipo di formaggio. Sarebbe un problema, perché bisogna assegnarli anche una quota di un altro tipo di formaggio ect ect.

Le equivalenze sono un concetto noto non so da quanto tempo, ma penso da millenni.

Il problema da risolvere era quindi semplice. Semplice per modo di dire. Infatti per risolvere questo problema bisogna conoscere bene i regolamenti CE.

Chi ha stabilito i coefficienti avrebbe dovuto chiedersi a che cosa doveva essere equivalente questo latte di cui si parla nei reg CE. Se di equivalente si parla a qualcosa dovrà pure essere equivalente, o sbaglio?

Se uno conosce i regolamenti CE c'è scritto. Voglio citare solo uno degli ultimi reg CE, ovviamente c'è scritto in tutti. Nel reg CE 1788/03 nella tab II per l'Italia c'è scritto che il tenore di grasso di 1 kg di latte vale 36,88 gr.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. Gianni Letta

Bisognava capire leggendo i reg che i formaggi vanno trasformati sulla base del loro tenore di grasso e di secco (art 12 reg 595/04 e prec.) in equivalente latte tenendo conto che il tenore di grasso del latte medio italiano è di 36,88 gr per kg di latte.

Invece i tecnici del Ministero , che probabilmente hanno letto distrattamente i reg CE hanno capito che il latte equivalente in pratica equivale a sé stesso, cioè equivale a quello che si usa per fare 1 Kg di formaggio, anche se questo non è equivalente a 36,88 gr di grasso . Hanno quindi stabilito dei coeff che non c'entrano veramente niente.

In poche parole è semplicemente tutto sbagliato e questo da sempre.

RIEPILOGO DELLE INIZIATIVE

Nel febbraio 2006 veniva presentato in Regione Emilia Romagna la dimostrazione che i coefficienti sono sbagliati

Allo stesso tempo, sempre febbraio nel 2006, venivano informate, con raccomandata, con gli stessi documenti presentati in Regione le autorità italiane (Ministero, Agea, Istituto Sperimentale lattiero caseario di Lodi, Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma) .

Nel 2007 ho scritto alla Direzione Generale agricoltura della Commissione CE chiedendo quali verifiche avessero fatto in Italia, senza però informarli che in Italia i coefficienti sono sbagliati. Questo perché mi hanno consigliato (un ufficio periferico della CE) di non allarmarli subito e quindi di metterli sulla difensiva. Avevo infatti bisogno di una conferma del metodo di controllo attraverso il bilancio del grasso, metodo chiaramente sancito dalla Decisione della Commissione CE 97/80 del 18/12/1996 e precedenti regolamenti.

Nel 2008 mi hanno risposto , dicendo sostanzialmente che loro si limitano ad acquisire dati dall'Italia, ipotizzando che ci sarebbe un metodo (il bilancio del grasso fra il latte che entra nella latteria Italia e i prodotti che escono) ma che è difficile da fare in conseguenza degli scambi intracomunitari.

Era proprio la risposta che mi serviva.

Intanto gli scambi intracomunitari sono noti e pertanto non è vero quello che dicono. Infatti io ho già effettuato questa verifica e i risultati sono inimmaginabili. In pratica la loro lettera è una ammissione che non sono in grado di effettuare controlli e quindi non sono in grado di rispettare la decisione del Consiglio CE 96/16 del 19/03/1996 che chiaramente ordina alla Commissione di disporre di dati precisi e puntuali sulle consegne di latte negli stati membri.

Cosa stanno lì a fare non si sa!

Nel 2008 ho inviato una lettera con allegata una sintesi alle tre autorità Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio e Presidenza della corte dei conti.

Mi ha risposto la Corte dei conti dicendo che per quanto riguarda i coefficienti è il Ministero l'ente competente ect ect .

Invece della Presidenza del Consiglio , mi ha risposto il Ministero che informa poi per conoscenza il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio (verrà inviata copia via fax) e quindi si capisce bene che non se viene fuori.

Se volevo una risposta dal Ministero scrivevo al Ministero.

La presidenza della Repubblica mi ha invece detto che devo rivolgermi al Governo o al Parlamento.

Nel frattempo però il Consiglio della Regione Emilia Romagna, con risoluzione 1069 del 22/04/08, approvata all'unanimità, scaricabile anche da internet e pubblicata sul BUR n° 74 del 7/05/08 ha

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. Gianni Letta

impegnato la Giunta ad attivarsi presso il ministero per la modifica dei coefficienti, pur senza entrare nel merito delle conseguenze di questi errori.

E' evidente che di fronte ad errori di tipo matematico occorre valutare le conseguenze che si sono avute nel regime di consegne (fino al 31/03/2004) e nel regime di vendite dirette ancora oggi.

Il problema è che il Ministero si ostina a far finta di niente.

Questo è certamente strano. L'Istituto tecnico sperimentale lattiero caseario di Lodi che negli anni ha sempre trovato i coefficienti, sostanzialmente dice di aver risposto semplicemente ad una domanda fatta dal Ministero. Quanto latte complessivamente serve per un certo tipo di formaggio. Diciamo che la domanda è proprio sbagliata. La domanda giusta era : A quanto latte equivalente a 36,88 gr di grasso per kg di latte corrisponde 1 kg di un certo tipo di formaggio che contiene un certo quantitativo di grasso?

Nel 2006 ho incontrato il Direttore dell'Istituto Sperimentale Dott. Degano che mi risponde dicendo che i coefficienti erano così anche nei precedenti Decreti.

Io gli chiedo se avesse mai letto i regolamenti Ce . Mi risponde che il suo compito è di fare sperimentazione e non di occuparsi di norme.

Consegnandoli la dimostrazione nel 2006 (il giorno dopo gli ho pure inviato una raccomandata) gli chiedo di attivarsi presso il Ministero per la modifica dei coefficienti.

Mi risponde che al Ministero sono scusctibili e che ci avrebbe pensato.

Passano gli anni, ma nonostante la dimostrazione davanti al naso l'Istituto Sperimentale non si muove.

Io penso che tutti possono sbagliare. Ma anche di fronte agli errori più gravi, se in buona fede, occorre avere il coraggio di ammetterli e di trovare una soluzione.

Per salvare chi ha sbagliato non si può affossare un intero settore economico, indotto compreso condannandolo a pagare (chi ha già rateizzato né sa qualcosa) per i prossimi decenni importi calcolati sulla base di un esubero di produzione, che deriva anche dall'utilizzo di coefficienti sbagliati di oltre il 100%. (doppi dei valori corretti)

Se qualcuno ha qualche dubbio sulla portata dell'errore, forse lo può aiutare il fatto che in Italia oggi produciamo quasi 3 milioni di q.li (dati ufficiali della Commissione Ce - usiamo ancora il q.le perchè lo usa la CE) di formaggi dop , cioè fatti con latte italiano , in più rispetto al 1988. Per produrre 1 kg di formaggio in media servono 8 Kg di latte. (Relazione della Commissione Europea al Consiglio CE del 12.12 2007 pag 5 (Allegato - non c'è bisogno di leggerla tutta , sono quasi tutti ragionamenti strumentali ad un preciso scopo: sarebbe una storia troppo lunga - basta andare a pag 5). Quindi per produrre 1 q.le di formaggio servono 8 q.li di latte
Senza essere un genio della matematica significa che facciamo 3 milioni per 8 = 24 milioni di q.li di latte in più rispetto al 1988.

Il vero problema è che secondo i dati AIMA e poi AGEA In Italia da sempre produciamo circa lo stesso latte cioè fra 105 e 110 milioni di q.li di latte ogni anno. Con punte di 114 negli anni 90
Come è possibile?.

In questa vicenda , che sfiora il ridicolo, o forse ancor meglio la tragedia, per le conseguenze che ne sono derivate, tante persone fanno finta di non capire per non scontentare chi una parte chi l'altra. – Sabato c'è stato un suicidio di un produttore di 46 anni di Bergamo , padre di un figlio di 7 anni , impiccatosi in sala di mungitura .

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. Gianni Letta

Ci auguriamo che il Governo Italiano non abbia il timore di scontentare una parte o l'altra, ma confidiamo che voglia vedere chiaro in una vicenda che in un modo o nell'altro, prima o poi, emergerà alla luce del sole.

Chiediamo un incontro urgente al fine di illustrare nel minimo dettaglio tutti gli elementi necessari, da noi elaborati, per la piena comprensione della vicenda.


Ci permettiamo, avendo ormai approfondito la questione nei minimi dettagli, di chiedere al Governo Italiano alcune cose, in conseguenza anche del particolare momento di crisi di tutti i settori:

- Informare il Parlamento e la Commissione CE degli errori e chiedere un tavolo tecnico per la reale contabilizzazione della produzione nazionale di latte (da confrontarsi con il lavoro già svolto dal sottoscritto)
- Dichiarare lo stato di crisi del settore per evitare la chiusura di aziende
- Sospendere la vecchia rateizzazione, i pignoramenti in corso e le cartelle esattoriali già emesse
- Istituire un fondo per aiutare coloro che hanno investito in quota e aderito alla vecchia rateizzazione della legge 119/03 (si tratta di circa 1 miliardo di euro su oltre 4 che l'Italia deve farsi rimborsare dalla CE per il mancato supero della quota assegnata all'Italia.)

Noi pensiamo che sarebbe un grande atto di coraggio, che verrà sicuramente apprezzato da migliaia di produttori, da migliaia di addetti dell'indotto che oggi stanno rischiando il posto di lavoro e da milioni di cittadini, che non potrebbero alla fine che apprezzare il chiarimento di una così triste vicenda. Potrà forse non piacere a qualche gruppo di potere, ma pensiamo che ormai, non si possano più nascondere fatti così gravi, come l'aver contabilizzato una parte della produzione nazionale in consegna fino al 31/03/2004 con coefficienti sbagliati del 100%. Questo dicono le norme in modo chiaro e forte.

Nel ringraziarla per la cortese att.ne della sua segreteria, confidiamo in un attento esame della problematica e in un incontro dove poter illustrare il tutto nei minimi dettagli.

Parma, 15 marzo 2009



Antonio Martini

quote napoletano.doc: doc spedito alle autorità aprile 2008
risposta Ministero di giugno 2008

Fava Ing. Daniele
Viale Solferino 30
43100 Parma
iscritto ord ing Provincia di Parma al n° 1135
tel 0521/831249
cell 349/4140969
e-mail daniel.fava@libero.it

Martini Antonio
Presidente Caseificio La Traversetolese
Via Pedemontana 13 Traversetolo (PR)
Responsabile Nazionale settore Lattiero Caseario
AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane
Tel 0521/848347

Fava ing. Daniele -- Servizi Tecnici -- Parma - (I) Viale Solferino 30 - 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2009 - tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. Gianni Letta

B) Lettera del 19 Aprile 2008 alle massime autorità dello Stato

La mancata risposta adeguata a questa lettera ha provocato la segnalazione al
Sottosegretario del 15 marzo 2009

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Celi 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

13/37

Al Presidente della Repubblica
On. Giorgio Napolitano
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale
00187 Roma (RM)
tel 06/46991 fax 06/46993125

Al Presidente della Corte dei Conti
Dr. Tullio Lazzaro
Via Antonio Baiamonti 25
00195 Roma (RM)
tel 06/38761 fax 06/32657025

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Romano Prodi
Piazza Colonna,370
00187 Roma (RM)
tel 06/67793250 fax 06/ 67793543

Protocollo: 184/08 FD

VERSIONE AGGIORNATA – SOSTITUISCE DOC. ANTICIPATO VIA FAX IL 17 APRILE 2008

REVISIONE-02

Oggetto: La politica agricola del settore lattiero caseario; gli errori matematici di gestione del sistema quote latte; gli errori del sistema di rilevazione indipendente della Commissione CE ; gli ingentissimi danni causati allo Stato Italiano e ai produttori ; le conseguenze sul costo del latte, sia alla produzione che al consumo.

- iniziative in corso.

Trasmetto una Relazione Tecnica di sintesi , riassuntiva di alcuni errori di gestione nel sistema quote latte.

Trattandosi di errori di tipo matematico nella contabilizzazione del latte (latte e prodotti lattiero caseari calcolati in equivalente latte), ne discende che il risultato finale è matematicamente sbagliato.

Questi errori alla fine pesano in modo sostanziale sui costi di produzione del latte, con conseguente rincaro dei prezzi al consumo . L'Italia, che è un paese importatore di latte e prodotti lattiero caseari, ogni anno è multato pesantemente dalla CEE per centinaia di milioni di euro (l'ultimo anno sono oltre 185 milioni - in totale si tratta di oltre 4,3 miliardi di euro dal 1984 ad oggi). Secondo i dati ufficiali, l'Italia supera la produzione a lei assegnata nel 1984 e successivamente aggiornata in varie occasioni. Il superamento della produzione in uno Stato membro fa scattare una pesantissima multa (il termine legislativo è prelievo supplementare), calcolata in proporzione alla quantità di esubero contabilizzata.

Il problema è che la contabilizzazione dei dati di produzione è da sempre inficiata da errori di gestione incredibili, come emerge anche dalla relazione di sintesi allegata.

Le autorità Italiane (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma anche Agea , Regione Emilia Romagna e Provincia di Parma) sono già state informate nel 2006, con lettera raccomandata di alcuni gravi errori.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

Queste , invece di cercare di capire le devastanti conseguenze degli errori, con riferimento anche al passato, hanno cercato appoggio , per le loro istruzioni di compilazione dei modelli annuali di produzione , nella Direzione Generale Agricoltura della CE. Queste istruzioni , che dovrebbero interpretare correttamente le norme e renderle operative, introducono un concetto fantasioso : “la sovrapposizione dei prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte ”. Come se fosse possibile sovrapporre il formaggio, la crema e il burro una volta già realizzati. Ma come è possibile che la crema o il burro prodotti ieri e venduti oggi e un formaggio sempre venduto oggi ma prodotto 2 anni prima possano derivare dal medesimo quantitativo di latte? Anche se è difficile da credere queste sono proprio le istruzioni AGEA tuttora in vigore. La soluzione del problema passa solo attraverso il concetto di equivalenza, con l'utilizzo di appositi coefficienti previsti dalle norme.

Come ovvio queste istanze non sono state recepite dalla CE che, senza sapere che questi coefficienti calcolati dal Ministero sono completamente sbagliati, invita proprio ad utilizzarli. Le autorità Italiane colgono questo ultimo aspetto per sostenere che la loro impostazione è confermata dalla CE. In realtà bisognava informare la CE che i coefficienti erano e sono tuttora completamente sbagliati e non cercare di nascondere una cruda realtà. La documentazione relativa alle comunicazioni fra le autorità italiane e la Direzione Generale Agricoltura della CE è stata acquisita agli atti. E' una documentazione importante che dovrebbe far riflettere i competenti uffici sugli errori di gestione del sistema.

Non capisco per quale motivo le autorità Italiane competenti si ostinino a non capire che la matematica ha un suo valore intrinseco e che non è possibile stravolgerne le sue leggi. Certamente non deve essere facile ammettere errori così giganteschi.

Queste note hanno lo scopo di illustrare i danni arrecati allo Stato Italiano da questa vicenda. Si tratta di danni ingentissimi che hanno colpito anche migliaia di produttori . I consumatori alla fine si sono ritrovati a pagare il latte più caro d'Europa.

Nelle pagine allegate, per necessità di sintesi ho anticipato solo gli errori di base di gestione del sistema. Questi sono talmente grossolani da essere verificabili da chiunque abbia, anche solo, una lontana conoscenza del settore lattiero caseario. Più complessa è stata la ricostruzione di tutta la vicenda, per ricostruire le conseguenze degli errori commessi . Ciò ha richiesto oltre all'esame di tutta la normativa , anche storica, l'elaborazione di migliaia di dati.

Tutta la questione ruota attorno a dei coefficienti che fanno parte del sistema di gestione del regime quote latte .

Vorrei anticipare subito almeno un aspetto del problema.

Preciso che io sono nato a fianco di un caseificio di Parmigiano Reggiano e so perfettamente che per fare 1 kg di Parmigiano servono 15,15 Kg di latte (parametro che il Ministero già nel 1985 inserisce in un apposito Decreto riguardante le quote latte – Seguono numerosi altri Decreti. L'ultimo Decreto in cui sono inseriti questi parametri è quello del 31 luglio 2003 –allegato II)

Il problema è che questo coefficiente non c'entra niente con le quote latte. Se avrete la pazienza di leggere le pagine allegate, potrete iniziare a capire cosa è successo nel regime quote latte in Italia.

Per spiegare con più chiarezza gli errori di gestione del sistema ho pensato di affrontare il problema con un esempio concreto. E' stato preso come esempio un caseificio di Parmigiano Reggiano.. Con un esempio concreto è più facile introdurre gli errori di base del sistema

Le autorità che si sono occupate di queste problematiche; Ministero ,Istituto sperimentale lattiero caseario di Lodi, Agea , Regioni, Province, non hanno mai capito il concetto di latte equivalente utilizzato per 1 kg di formaggio . In pratica hanno confuso il concetto di latte equivalente utilizzato con il latte utilizzato. La differenza è semplicemente abissale e le conseguenze sono devastanti sulla gestione del sistema quote latte in Italia. Compresa la distribuzione della quota ai produttori , che

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

avvenne a suo tempo, elemento cardine di una produzione esente da prelievo. Quello che è strano è che non riescano a capire nonostante abbiano davanti tutta la dimostrazione ..

Al fine di prevenire tentativi di minimizzare la questione preciso che fino al 31 marzo 2004 questi coefficienti hanno riguardato, sia il regime di consegne, che il regime di vendite dirette. Nel regime di consegne si parla, sia di consegne di latte, che di prodotti lattiero caseari, per i quali servono appunto i coefficienti. Questo è un punto chiave della vicenda che è bene sottolineare. Solo a partire dal reg 1788/03 con decorrenza 01/04/2004 le consegne riguardano solo il latte.

La differenza fra consegne e vendita diretta è stata introdotta dalla CE per poter distinguere, i prodotti che vengono consegnati dalle aziende agricole sostanzialmente ad acquirenti chiamiamoli trasformatori (tanto per capire la differenza; esiste poi una precisissima definizione), rispetto ai prodotti che vengono venduti direttamente dalle aziende agricole al consumo o al dettaglio. Poi la CE nel reg 1788/03 è costretta ad ammettere che questa distinzione ha creato confusione e cambia metodo.

Da quando mi sono occupato nello specifico di quote latte, ho già inviato documentazione al Ministero, all'Istituto Lattiero caseario sperimentale di Lodi, ad Agea, alla Regione Emilia Romagna e alla Provincia di Parma. Ho richiesto però anche spiegazioni alla Direzione Generale Agricoltura della CE, in merito ai controlli non solo formali, ma anche di congruenza, fra il quantitativo di latte prodotto in Italia e i prodotti realizzati. Questo rilevamento è un compito specifico che il Consiglio della CE ha demandato alla Commissione CE. Il Ministero e le altre strutture Italiane non hanno mai risposto. La Direzione Generale Agricoltura della Commissione CE, proprio in questi giorni, mi ha invece risposto.

Questo almeno mi fa ben sperare che si possa chiarire tutta la questione.

Nella relazione allegata, per inquadrare l'argomento, mi sono permesso di fare qualche cenno storico.

Mi preme farle presente che queste note, come lo studio completo sono coperte da copyright. Tutte le informazioni contenute fanno parte di un lavoro continuo e costante che dura da ormai 2 anni e mezzo.

Mi auguro che le Istituzioni Italiane vogliano prendere in esame la questione e portarla fino in fondo.

Da parte del sottoscritto le iniziative prossime saranno rivolte a completare la trasmissione della documentazione alle autorità Italiane, ma anche alle massime autorità Europee. Verranno evidenziati tutti gli errori commessi, compresi quelli della Commissione CE e verrà determinata la reale produzione di latte in Italia dal 1985 ad oggi.


Su tutto il lavoro svolto mi riservo ogni diritto di legge. Mi auguro una collaborazione tra il sottoscritto e le autorità Italiane per il chiarimento di tutta la vicenda.

Resto in attesa di riscontro.

Cordiali saluti

Allegati: Errori di gestione del sistema quote latte –Relazione tecnica di sintesi
(anticipata via fax)

Parma, giugno 2008



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

ERRORI DI GESTIONE DEL SISTEMA QUOTE LATTE

RELAZIONE TECNICA DI SINTESI

CENNI STORICI E INTRODUZIONE

La politica agricola della Comunità Europea, per quanto riguarda il settore latte, a seguito di un eccesso di produzione in Europa di fine anni 70 e primi anni 80, decide di fissare per ogni Stato membro un quantitativo massimo di produzione annua. Questo incremento di produzione di latte è causato da prezzi garantiti, già nel 1968, sostanzialmente per il latte in polvere e il burro. Due prodotti derivati dal latte a facile conservazione. Questi vengono tuttora realizzati in particolare nel nord Europa. Lo scopo, stabilito nei reg CE, di questi prezzi garantiti, era quello di assicurare a tutti i produttori Europei un prezzo simile del latte, indipendentemente dal tipo di prodotto che veniva realizzato. (Si tratta di una interpretazione piuttosto allargata del trattato di Roma dove si sancisce la tutela del reddito dei produttori agricoli che è cosa diversa però dal garantire un prezzo di un prodotto come il latte che fra l'altro ha caratteristiche e costi di produzione anche molto diversi - si pensi ad esempio ai costi di alimentazione di chi produce Parmigiano dove non è possibile usare insilati di alcun tipo.) Ad ogni modo se il prezzo di riferimento del latte deve essere unico, è ovvio che si guardi al prezzo dei prodotti derivati dal latte che risultano più remunerativi. Venne fissato quindi anche un prezzo di intervento di due prodotti tipici: Parmigiano e Grana Padano. Questi allora remuneravano meglio il produttore, a fronte di costi però come abbiamo visto molto superiori. Ma questo poco importava. Per chi produceva Parmigiano e Grana Padano nulla cambiava. Le cose invece assumevano un notevole interesse per chi, pur essendo privo di tradizioni casearie, aveva comunque la possibilità attraverso il prezzo garantito del latte in polvere e del burro di realizzare praticamente gli stessi introiti di chi realizzava prodotti tipici. Si può immaginare cosa sia successo in Europa fra il 1968 e il 1984. La produzione in questi paesi senza grandi tradizioni di caseificazione, ma con prezzi garantiti viene spinta a tal punto che nel reg del 1984 in cui viene introdotto il prelievo supplementare si è costretti ad ammettere che le consegne di latte aumentano ad un livello tale, che i costi di smaltimento delle scorte, rischiano di travolgere l'intera politica agricola delle CE. Le scorte erano quelle del burro e del latte in polvere. Burro e latte in polvere ancora oggi hanno un prezzo garantito a differenza del Parmigiano e del Grana Padano. Ad oggi le cose si sono completamente ribaltate. Allo stato attuale in virtù dei prezzi garantiti è molto più remunerativo produrre burro e latte in polvere che produrre prodotti tipici, in particolare Parmigiano e Grana Padano. Il prezzo di mercato per il produttore, di questi due prodotti, è lo stesso del 1985. I bollettini delle camere di commercio lo possono confermare.

Ma torniamo all'esubero di latte creato dai prezzi garantiti. Al di là di chi fossero le responsabilità, l'Europa nel 1984 decide di introdurre le quote di produzione. Per l'Italia, in ritardo con la raccolta dati, viene preso a riferimento la produzione del 1983, mentre per gli altri Paesi quella del 1981. Se detto quantitativo annuo viene superato scatta una multa da pagare, chiamata prelievo supplementare. Questo prelievo viene versato alla Commissione Europea dallo Stato membro, nel quale si sono verificati gli esuberi produttivi. Poi ogni Stato membro ha l'obbligo di recuperare questi importi dai produttori che hanno contribuito all'esubero produttivo. A partire dal 2003, con la legge 119, sono i produttori che, tramite o versamenti diretti o altre forme di garanzia, anticipano il versamento. Ma poi ci sono i ricorsi, le sospensive. In poche parole ancora oggi è lo Stato che anticipa buona parte di questo prelievo. E' evidente che se lo Stato deve riscuotere questi importi dai produttori, sulla base di un esubero produttivo, ha dovuto prima assegnare ad ogni produttore un quantitativo di riferimento, superato il quale scatta il prelievo. Non sempre però. Perché può succedere che in uno Stato, ci siano produttori che aumentano la loro produzione e altri che smettono la produzione. In pratica è una specie di terno al lotto, (nelle norme si chiama compensazione nazionale fra produttori) in quanto i dati di produzione sono noti ovviamente in modo definitivo solo a fine annata. Anzi questi dati sono modificabili anche dopo la fine della campagna. E dire che siamo nell'era dell'informatica. Ma occorre essere chiari su un punto. Non c'è nessun divieto a produrre fuori quota, è una cosa perfettamente legale. Tuttavia è a rischio del

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

produttore in quanto, a fine annata, ci può essere la compensazione fra produttori, ma ci può anche non essere.

La compensazione nazionale fra produttori, essendo appunto nazionale, vale solo all'interno di uno stato membro, e non fra tutti gli Stati. In questo modo si è impedito di compensare la produzione fra tutti i produttori europei. La compensazione vale solo per i produttori dello Stato a cui essi appartengono. E su questo punto l'Europa non molla. E' evidente che se cedesse su questo punto sparirebbero le quote dall'oggi al domani, perché in Europa, da 4 anni, non viene mai superato il quantitativo totale fissato a suo tempo. L'ultima annata, stando ai dati ufficiali, a fronte di un esubero in alcuni Stati di 0,8 milioni di tonnellate, di cui 0,6 dovuti all'Italia, in altri Stati d'Europa vengono prodotti 2,7 milioni di tonnellate in meno rispetto al totale complessivo stabilito a suo tempo. In pratica quindi in Europa si ha una minor produzione di $(2,7 - 0,8 =)$ 1,9 milioni di tonnellate. Ma se ogni singolo Stato supera il suo quantitativo di riferimento, deve comunque pagare la cosiddetta multa. (Dati relazione della Commissione Europea al Consiglio della CE del 12/12/2007 PAG 19.)

Dal 01/04/08 L'Europa ha deciso, sulla base dei dati della relazione sopra richiamata, un aumento per l'annata in corso del 2% su tutta la produzione Europea di latte che è di 130,7 milioni di tonnellate. Viene stabilito quindi un aumento complessivo di 2,6 milioni di tonnellate. In poche parole è stato concesso un aumento anche a quegli Stati che nemmeno raggiungono la loro quota di produzione. L'Italia, che ha una quota di produzione di 10,53 milioni di tonnellate, per uscire da questa storia quasi trentennale avrebbe bisogno solo di 0,6 milioni di tonnellate. Un aumento del 6%. Con un aumento del 2% generalizzato, il risultato è che l'Italia continuerà a pagare la multa, anche se in misura leggermente inferiore agli anni precedenti.

Fin qui però abbiamo parlato di politica agricola, che ha le sue regole che sono state accettate e quindi, fino a quando non verranno cambiate, vanno comunque rispettate.

L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA IN ITALIA

Il sistema funziona in questo modo:

Il sistema si applica al latte ma anche ai prodotti lattiero caseari prodotti direttamente nelle aziende agricole e commercializzati in un anno (periodo di 12 mesi, dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo)

Quindi si tratta semplicemente di fare una somma del latte e dei prodotti lattiero caseari, commercializzati in un anno.

C'è però un problema da risolvere. Il latte si pesa e va bene (c'è poi la correzione del tenore di grasso), ma i prodotti lattiero caseari trasformati nelle aziende agricole devono essere contabilizzati solo nel momento della vendita. Fino al 31 marzo 2004 questi venivano contabilizzati poi, in consegna o in vendita diretta, a seconda di certe regole stabilite nei regolamenti. Per contabilizzare i prodotti, i regolamenti CE, stabiliscono che bisogna trasformare i prodotti lattiero caseari in latte equivalente, attraverso l'utilizzo di coefficienti. Per capire il motivo per cui servono i coefficienti bisogna sapere che, in un caseificio, dallo stesso latte (esempio 100 kg) si possono ricavare più prodotti. Esempio in un caseificio di Parmigiano 6,6 kg di formaggio e 2 kg di burro. Ma il produttore è libero di vendere i prodotti quando ritiene opportuno. Ovviamente li può vendere anche separatamente. Ad esempio il burro entro anche pochi giorni, il formaggio anche dopo 2 anni. Senza l'utilizzo dei coefficienti di latte equivalente dei prodotti non si saprebbe come fare per calcolare, quanto di quel latte di partenza, è da addebitare al formaggio e quanto al burro. Eventualmente, se il produttore supererà la sua quota, verrà multato nell'annata di riferimento in cui immetterà i suoi prodotti sul mercato e non nell'annata di produzione.

Poiché i prodotti come abbiamo visto si vendono separatamente e si vendono a kg, occorre pertanto stabilire a quanti kg di latte equivalente corrisponde un certo kg di prodotto lattiero caseario diverso dal latte.

Per il burro la CEE ha stabilito che 1 kg di burro = 22,5 kg di latte (per tutta Europa), mentre per i formaggi, vista la varietà di formaggi da Stato a Stato, ha demandato agli Stati medesimi di calcolarli, sulla base del tenore di estratto secco e di grasso del prodotto medesimo (vedi reg CE).

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

La questione è che in Italia questi coefficienti sono sbagliati. (ultimo decreto 31 luglio 2003 allegato II- ci sono altri decreti con gli stessi parametri sbagliati). E' stato commesso un errore indegno di un paese civile. Il Ministero ha confuso il concetto di latte utilizzato, (che prende in considerazione la resa) con il concetto di latte equivalente e ne è nato un disastro.

COSA SIGNIFICA RESA E COSA SIGNIFICA LATTE EQUIVALENTE

La resa in pratica è questo: facciamo l'esempio di un caseificio di Parmigiano Reggiano o di Grana Padano dove oltre al formaggio si ricava anche burro. Partiamo dal formaggio.

- Ho 100 kg di latte e ricavo 6,6 kg di formaggio pesato a 24 mesi di stagionatura (Parmigiano o anche Grana Padano a seconda delle zone di produzione) . Questo significa che ho una resa, dopo 24 mesi di stagionatura, di 6,6 kg di formaggio ogni 100 kg di latte .

Se ora divido 100 kg di latte per la resa in formaggio, cioè per i 6,6 kg di formaggio (caso del Parmigiano o Grana Padano, ma ogni tipo di formaggio ha una sua resa diversa) ottengo 15,15 kg di latte per ogni kg di formaggio . Questo secondo il Ministero è il latte equivalente. E così via per tutti i principali formaggi italiani , tanto che tutti i decreti relativi a questo argomento , compreso il Decreto 31 luglio 2003, riportano tutti questi valori, trovati con questo metodo.

Il problema è semplice. E' assolutamente tutto sbagliato. Il metodo è giusto solo se voglio sapere quanto latte ho utilizzato per 1 kg di formaggio, ma non si tratta del latte equivalente utilizzato previsto dalle norme , che è un concetto matematico e dove l'esperienza in questo caso non è di alcun aiuto . La differenza fra latte utilizzato e latte equivalente utilizzato, che ad un lettore superficiale può sembrare insignificante, è invece abissale. In altre parole tutto quello stabilito nelle norme italiane in merito a questi parametri non c'entra niente con le quote latte e con il latte equivalente utilizzato Se di equivalente si parla , dovrebbe essere abbastanza ovvio che occorre fare una equivalenza per calcolare questo valore e non una divisione come hanno fatto al Ministero. Vedremo poi nelle apposite relazione di dettaglio come si fa a calcolare i coefficienti.

Ma per sgombrare il campo immediatamente da qualsiasi dubbio si pensi che nel processo di caseificazione dei formaggi si ha sempre un sottoprodotto che si chiama siero grasso . Questo contiene parti importanti di grasso , che una volta scremato consente di ricavare una crema. Da questa crema si può ricavare , ad esempio, burro.

- Abbiamo detto prima che l'Europa ha stabilito il coefficiente del Kg di burro pari a 22,5 kg di latte. Ora torniamo al nostro esempio . Da 100 kg di latte in un caseificio di Parmigiano o di Grana, oltre ai 6,6 kg di formaggio, ricavo anche burro. Sono circa 2 Kg. E' evidente che se moltiplico 2 kg di burro *22,5 kg di latte ottengo 45 kg di latte equivalente .
- Ma allora sono entrati in caseificio 100 kg di latte : ho ottenuto 6,6 kg di formaggio e 2 kg di burro. Quando verranno venduti separatamente, verranno moltiplicati per i loro coefficienti e saranno contabilizzati $6,6*15,15+2*22,5= 145$ kg di latte invece dei 100 kg che sono complessivamente stati effettivamente utilizzati. Ma non è finita . La cosa è ancora più grave. Infatti ai produttori con caseifici aziendali sono state date istruzioni per denunciare i 100 kg di latte che entrano in caseificio (istruzioni tuttora in vigore), costringendoli a denunciare come venduti prodotti che magari sono ancora a magazzino. Pur subendo un sopruso (ci sono aziende multate e messe sotto sequestro, che nemmeno avevano venduto i loro prodotti), questi produttori, in questo modo, non si sono accorti dell'errore dei coefficienti. Ma la normativa prevede che gli "acquirenti trasformatori" dei prodotti lattiero caseari, realizzati direttamente nelle aziende agricole, denunciino a loro volta i prodotti acquistati con l'utilizzo dei coefficienti .
- In pratica gli stessi prodotti sono stati denunciati più volte e poi anche con dei coefficienti maggiorati di oltre il 100%. Questo è scritto in modo chiaro ed inequivocabile nei Decreti Ministeriali e nelle circolari. Tutto ciò è fra l'altro tuttora in vigore, nonostante i reg CE abbiano modificato le cose. Tornando ai coefficienti dei formaggi il ragionamento fatto dal Ministero per determinare i coefficienti è talmente assurdo che se fosse vero allora il coefficiente del burro dovrebbe essere: 100 kg di latte diviso i 2 kg di burro = 50 kg di latte per kg di burro. Invece il coefficiente è 22, 5 ed è corretto. Questo è stato ricavato con una equivalenza , direttamente dalla Commissione Europea. Siamo veramente al disastro totale per i formaggi. Il metodo di calcolo corretto è esclusivamente di tipo matematico e si risolve con una equivalenza tenendo conto del tenore di estratto secco e di grasso dei prodotti, come richiesto dai reg CE. Perché il grasso? La CE ha scelto il grasso perché è l'elemento che viene tutto facilmente recuperato e valorizzato economicamente nel processo di lavorazione del latte. Quello che non va a finire nel formaggio va comunque a finire in altri prodotti, ad esempio proprio il burro , ma anche la crema o altro. Il concetto è che ovunque vada a

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

finire il grasso, sia esso formaggio, burro o altro, con equivalenze corrette, risalgo al latte equivalente utilizzato per il prodotto.

LE CONSEGUENZE DEVASTANTI DI QUESTO ERRORE CONCETTUALE.

Le conseguenze sia nel regime delle consegne che nel regime delle vendite dirette sono semplicemente inimmaginabili. Ora però finalmente siamo riusciti a capire gli errori di base e a ricostruire tutta la storia. In queste poche pagine non è possibile ricostruire tutta la vicenda e tutta la confusione che ne è nata. Sono state elaborate relazioni di dettaglio specifiche. In definitiva però per farla breve l'Italia non ha mai superato la sua quota di produzione e si è innescato un meccanismo perverso ai danni dello Stato, dei produttori di latte e dei consumatori che stanno pagando il latte più caro d'Europa. Infatti i produttori hanno dovuto acquistare o affittare quote di produzione a prezzi esosi, pagare multe per sovrapproduzione, e via di seguito. Chiaramente tutti questi costi sono stati supportati dai produttori, ma anche dai contribuenti, cioè da tutti i cittadini, nel senso che oltre a pagare il latte più caro d'Europa, hanno contribuito a pagare gli importi delle multe che sono state anticipate fino al 2003 dalla fiscalità generale. Lo Stato poi sta cercando di recuperare queste somme dai produttori. Ma il problema è che non c'era proprio nulla da pagare e tutto il sistema è in completo default. Ora bisognerà informare in modo dettagliato la CEE di tutto questo e discutere la restituzione di ingentissime somme versate a sproposito, oltre ovviamente agli interessi legali.

IL RUOLO DELL'EUROPA

La Commissione Europea comunque non è esente da colpe in questa vicenda. Infatti con specifici regolamenti, su ordine del Consiglio della CE, proprio con lo scopo di controllare quello che succede negli stati membri, ha messo da tempo in piedi, un meccanismo di rilevamento della produzione di latte e prodotti lattiero caseari negli Stati membri. Tuttavia viene commesso un errore grave. Infatti il dato sugli impieghi di latte previsto da ultimo nella tabella B della decisione 97/80 della CEE per i formaggi rileva il latte intero (in precedenza vi erano altri reg. sempre sbagliati). Il problema è che le cose vanno chiamate col loro nome. La parola giusta era equivalente latte e non latte intero. La differenza è semplicemente anche qui abissale. Infatti ogni casaro sa che nel processo di caseificazione dei formaggi, anche se uso latte intero alla fine mi rimane un siero, comunque con un residuo grasso dal quale vengono ricavati altri prodotti. Ad esempio il burro. Ma il latte è lo stesso di partenza. Le scrematrici nei caseifici ci stanno proprio per togliere il grasso dal siero dopo la lavorazione dei formaggi. Senza entrare nel dettaglio ne è nato un caos spaventoso, in pratica una parte significativa di latte viene contabilizzata due volte.

Questo dimostra la incredibile leggerezza e superficialità di chi ha gestito tutta la questione latte in Europa. E questo regolamento, che doveva controllare in modo indipendente la produzione di latte in Italia, ha fallito il suo compito. Il Consiglio della CE ha sempre ricevuto informazione sbagliate dalla Commissione CE.

Le responsabilità di questa vicenda devono venire a galla. Alla Direzione Agricoltura della Commissione Europea sono già state inviate due raccomandate, dove si chiedono informazioni sui controlli effettuati e sulla gestione del sistema quote con riferimento al Budget CE, dove esplicitamente compare la voce relativa a queste multe. Sarebbe interessante sapere come hanno fatto a calcolare questo importo, visto che il sistema è in completo default. Proprio in questi giorni c'è stata la risposta della Commissione alla mie due raccomandate.


La risposta è decisamente traballante, ma mi serviva comunque per chiarire alcuni punti e per verificare se eravamo allineati su alcuni concetti base.

Appurato ciò, si tratta di esplicitare nel dettaglio tutti gli errori e di trasmettere i dati reali della produzione nazionale.

NB: Lo studio completo sull'argomento comprende tutte le dimostrazioni matematiche e i modelli di calcolo per una completa ricostruzione dei fatti.

Parma, aprile 2008

Firma
Daniele Fava



Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright 2008 – tutti i diritti riservati	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. protocollo 184/08 FD

C) Conclusioni della XIII Commissione agricoltura della Camera

Si allegano alcune pagine significative.

A pag 165 della relazione si recita

“ nel regime delle quote si era affermata una tendenza ad esagerare la partecipazione alla produzione di latte nel nostro Paese, il che dava adito ad un onere gravoso per l'erario ”.

A pag 168 si rileva che in base ad alcuni controlli sono emersi 4286 produttori senza disponibilità di bestiame che però producevano ugualmente latte.

Altro fenomeno strano

Importante è anche il punto 4 –pag 171 della relazione

Si parla di “ speculazione che da lungo domina lo scenario della politica agraria ... ”

La Commissione conclude la relazione con l'auspicio che il regime quota finisca nell'anno 2001 perché in definitiva non si è riusciti a capire quanto latte si produce in Italia.

Leggendo questa relazione dopo aver capito :

- l'errore dei coefficienti
- il concetto di prodotto lattiero caseario calcolato in equivalente latte
- il concetto di bilancio del grasso

credo che le conclusioni sarebbero state certamente diverse.

Chiaramente con un errore come quello dei coefficienti è impossibile far quadrare i conti in modo corretto.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

Camera dei deputati

Servizio commissioni

Indagini conoscitive e documentazioni legislative n. 2

3

Regime delle quote latte

*Commissione XIII
(agricoltura)*

103-22/37

Atti parlamentari
XIII legislatura



DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

4

2. Gli obiettivi ed il programma dell'indagine.

La complessa, e per molti aspetti ancora oscura, vicenda della gestione delle quote in Italia è all'origine della decisione di svolgere un'indagine conoscitiva da parte della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera. Gli obiettivi dell'indagine sono stati così fissati:

a) acquisire una base conoscitiva di dati e di informazioni al fine di valutare il funzionamento del sistema delle quote;

b) accertare le disfunzioni che hanno portato al presunto superamento del quantitativo globale garantito di produzione assegnato all'Italia dalla Unione europea con la conseguente irrogazione di una prima ingente sanzione pecuniaria (3.621 miliardi di lire) e di altre eventuali sanzioni future delle quali è già definita quella relativa all'annata 1995-1996 (370 miliardi di lire);

c) definire il quantitativo di latte prodotto nelle annate successive all'applicazione della legge n. 468 del 1992 al fine di valutare l'opportunità di eventuali interventi anche di ordine legislativo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il programma di svolgimento dell'indagine ha previsto:

1) l'acquisizione di tutta la documentazione scritta esistente sulla materia della

gestione delle quote latte e di ogni altra notizia utile da parte di soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alla consultazione dei modelli L1 su supporto magnetico elaborati dall'AIMA;

2) lo svolgimento di particolari audizioni dei soggetti che sia nell'ambito del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'AIMA, sia nell'ambito delle regioni curano la gestione del sistema delle quote latte, nonché dei soggetti associativi direttamente coinvolti nella produzione (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri, organizzazioni dei produttori, degli acquirenti e della cooperazione, ordine degli agronomi).

Il periodo di tempo previsto per lo svolgimento dell'indagine è stato di sei mesi a partire dall'agosto 1996, periodo che si è poi protratto fino al 30 aprile 1997, quindi per una durata complessiva di nove mesi.

3. I risultati conseguiti.

Va subito fatto osservare che l'indagine svolta non ha raggiunto tutti gli obiettivi dichiarati, anche perché la XIII Commissione non ha potuto acquisire in tempo utile « i preziosi » modelli L1 che l'AIMA ha sempre custodito gelosamente nel proprio *caveau*. Tuttavia l'indagine ha permesso di individuare le più gravi disfunzioni esistenti nella gestione del sistema quote latte, disfunzioni che sono all'origine delle sanzioni pecuniarie inflitte dall'Unione europea all'Italia e che vanno eliminate, nel più breve tempo possibile, per non incorrere in ulteriori multe.

In particolare, dalle audizioni svolte, sono emerse alcune gravi responsabilità da parte di soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del sistema delle quote, responsabilità così sintetizzabili:

1) la redazione di bollettini scarsamente attendibili. A questo riguardo giova ribadire che il primo bollettino AIMA indicato come « provvisorio » (la « provvisoria » è una cosa costante di molti degli atti che l'AIMA produce !) viene pubblicato

nel gennaio 1993 e riguarda la campagna 1993-1994 e fu predisposta da UNALAT (Unione nazionale delle associazioni di produttori di latte bovino), in base alla documentazione presentata dai produttori alle loro associazioni.

Il 31 marzo 1993 viene pubblicato il secondo bollettino provvisorio dell'AIMA sempre per la campagna 1993-1994, predisposto sulla base della documentazione in precedenza indicata e resosi necessario per la « scarsa aderenza alla realtà » del primo bollettino.

Il 31 luglio 1993 viene pubblicato il 3° bollettino AIMA sulle quote, contenente gli elenchi aggiornati dei produttori che hanno richiesto la quota-latte, per la campagna 1993-1994 in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1992. Nell'elenco sono indicate le aziende cessate dopo il 1988-1989 e quelle che chiedono delle quote aggiuntive per casi particolari (piani di sviluppo, giovani di primo insediamento).

Su queste tre versioni del « bollettino » per la campagna 1993-1994 il dottor Camillo De Fabritiis, ancora commissario dell'AIMA alla data del 10 settembre 1996, afferma, durante la sua prima audizione, che « nel regime delle quote si era affermata una tendenza ad esagerare la partecipazione alla produzione di latte nel nostro Paese, il che dava adito ad un onere gravoso per l'erario ».

In altri termini, secondo l'affermazione dell'allora Commissario dell'AIMA, la UNALAT aveva « gonfiato » i dati probabilmente per fini di interesse di parte.

Questa tesi trova conferma nel fatto che la quarta versione del bollettino, pubblicata il 10 dicembre 1993, viene curata dall'AIMA e contiene le prime risultanze dei controlli ai produttori non associati, ai casi particolari ed alle aziende che hanno cessato la loro attività. Vengono eliminate 23.996 aziende presenti nel bollettino n. 3, corrispondenti ai produttori cessati dopo il 1988-1989 segnalati dall'UNALAT.

Nella campagna 1994-1995, il 29 aprile 1994, dopo aver ottenuto una proroga, l'AIMA pubblica il bollettino n. 1 impostato non più sui dati UNALAT ma su dati

raccolti da due noti consorzi: Il Consorzio dei controlli integrati in agricoltura (CCIA) ed il Consorzio per il sistema informativo dell'AIMA (CSIA). Dal bollettino in questione vengono eliminate 31 mila aziende rispetto a quelle presenti nel bollettino n. 4 della campagna 1993-1994. Dopo la presentazione del bollettino, le organizzazioni agricole ad ogni livello, l'Assolatte, le regioni e molti parlamentari ne chiedono il ritiro. Non v'è dubbio che si tratta di una protesta fondata, stante il fatto che il 20 maggio 1994 l'AIMA ammette omissioni ed errori e comunica che le responsabilità degli errori contenuti nel bollettino sono da attribuire ai due consorzi in precedenza ricordati e preannuncia l'invio delle rettifiche ai singoli produttori e la pubblicazione di un bollettino integrativo.

Il 20 giugno 1994, l'AIMA, intanto divenuta EIMA, comunica che a metà luglio sarà pubblicato il nuovo bollettino per l'assegnazione delle quote latte campagna 1994-1995. Successivamente, il 20 settembre 1994, viene comunicato da parte dell'AIMA che la pubblicazione del bollettino è rinviata al termine delle verifiche comunitarie, stante le trattative in corso sulla quantità globale di latte da produrre attribuite all'Italia. Così si giunge al 15 dicembre 1994, data in cui viene pubblicato il bollettino n. 2 dell'AIMA, valevole per la campagna 1994-1995, che sostituisce il bollettino n. 1 pubblicato il 29 aprile 1994.

L'11 gennaio 1995 le regioni chiedono la sospensione del bollettino n. 2 e vengono presentati dei ricorsi al TAR tra i quali quello della regione Sardegna, che viene accolto. Intanto il Parlamento approva la legge n. 46 del 1995, che per stare nel quantitativo di latte assegnato dalla CEE, stabilisce la riduzione delle quote assegnate ai produttori ed introduce l'istituto dell'autocertificazione. Si innesta così, su un elenco di quote del tutto incerto, un nuovo elemento di « variabilità » al quale si aggiungono le nuove quote che le regioni hanno comunicato all'AIMA, in applicazione dei piani di sviluppo introdotti dalla legge n. 46 del 1995.

Su questo aspetto il commissario dell'AIMA, nella ricordata audizione, afferma che « nel 1995 in applicazione della legge n. 46, il Ministero dell'agricoltura e l'AIMA emanarono il bollettino n. 1 del 1995. La legge n. 46 era del febbraio mentre l'AIMA doveva pubblicare il bollettino entro il 31 marzo: essendo il bollettino destinato a stabilire le quote individuali per la campagna di commercializzazione 1° aprile 1995-31 marzo 1996, l'AIMA non poté prendere in considerazione in quel momento le autocertificazioni né la norma della legge n. 46 che prevedeva l'inserimento del monte-quote anche delle produzioni derivanti dai piani aziendali di sviluppo ».

È evidente che l'AIMA, da sempre non conoscendo la reale produzione di latte in Italia, cerca, con ogni mezzo, di far « quadrare i conti » con il quantitativo globale garantito (QGG) all'Italia pari a 99 milioni di quintali. Ne è prova l'affermazione del commissario AIMA in base alla quale nonostante la non applicazione della legge n. 46 del 1995 « risultò all'AIMA che la produzione nazionale di latte era superiore al *plafond* comunitario: ecco perché quel bollettino (bollettino n. 1 per la campagna 1995-1996 n.d.r.) dovette operare un taglio della quota B - cioè su quella relativa agli anni 1991-1992 per consentire che la produzione per la campagna 1995-1996 si inquadrasse nei limiti della quota complessiva assegnata all'Italia. Il taglio fu del 47 per cento della quota B.

Rimaneva però per l'AIMA l'obbligo di inserire nelle quote individuali sempre per la campagna 1995-1996 la maggiore produzione conseguente ai piani aziendali.

In più l'AIMA rilevò, attraverso diverse elaborazioni che il sistema delle autocertificazioni era stato non giustamente interpretato (per usare un eufemismo) da alcuni produttori: risultava che già le autocertificazioni presentate nel mese di marzo 1995 superavano i 400 mila ettolitri di latte. Pervenivano, inoltre, nuovi dati dai quali sembrava che le autocertificazioni avrebbero motivato una ulteriore maggiore produzione di oltre 800 mila ettolitri con il conseguente onere, a carico

dell'erario, di molte centinaia di miliardi; i produttori o lo Stato nazionale infatti, sono tenuti a pagare alla Comunità per ogni litro di latte in più 745 lire a titolo di superprelievo ».

Da queste gravi affermazioni è agevole dedurre che: 1) l'AIMA ha considerato sempre la quantità reale di latte prodotto in Italia pari ai quantitativi dichiarati nei modelli L1, senza svolgere una adeguata attività di controllo sui dati forniti dagli acquirenti e dai produttori; 2) l'AIMA non ha tenuto in alcun conto le autocertificazioni dei produttori, in quanto ritenute non veritiere ma, nel contempo, non ha adempiuto agli obblighi di legge che l'istituto dell'autocertificazione le imponeva assieme al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Infatti non si ha notizia che un solo produttore sia stato deferito alla magistratura per falsa autocertificazione. Quindi l'AIMA ottiene dal Governo i noti decreti-legge 15 maggio 1996, n. 124, 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552, con i quali ha voluto far « quadrare i conti » sulla base dei seguenti « assiomi »: a) i produttori che hanno superato la quota di prodotto loro assegnata (i cosiddetti « *splafonatori* ») anche sulla base di bollettini scarsamente attendibili, devono comunque pagare il « superprelievo »; b) non esistono e non sono mai esistiti « *fatti illeciti* » nella gestione delle quote latte: i dati dei modelli L1 sono veritieri ed i controlli effettuati dall'AIMA sono adeguati.

Sulla base di questi « assiomi », l'AIMA « viene autorizzata a procedere subito all'emanazione del bollettino n. 2 della campagna 1995-96 con il quale sono state definitivamente stabilite le quote individuali di produzione tenendo conto anche della produzione derivante dal riconoscimento dei piani di sviluppo aziendale » (cfr. audizione n. 1 del 10 settembre 1996 - Commissario AIMA). Ma nonostante questa prima « quadratura dei conti » fu necessario abbattere ancora del 26,5 per cento la quota B, che ebbe così un taglio complessivo del 74 per cento del livello originario.

2) la mancanza di dati certi sull'effettiva produzione annua di latte bovino. Le audizioni svolte hanno messo in evidenza che la produzione annua reale di latte bovino non è ancora un dato certo. Le fonti dalle quali si può desumere tale dato sono sostanzialmente tre: ISTAT, AIMA e UNALAT.

L'Istituto centrale di statistica «raccolge informazioni statistiche sulla produzione di latte e sulla sua destinazione presso le aziende zootecniche e sui suoi impieghi presso le imprese e gli stabilimenti caseari. Presso le aziende zootecniche viene effettuata un'indagine campionaria con la quale si rilevano a giugno i dati sulla consistenza dei bovini classificati per età, sesso e per destinazione e a dicembre accanto alle informazioni sulla consistenza dei bovini, i dati sulla quantità totale di latte prodotto e sulla sua destinazione e in particolare sulle quantità di latte destinate all'autoconsumo, vendute direttamente, trasformate in prodotti nell'azienda agricola, utilizzate per l'alimentazione, consegnate agli stabilimenti lattiero-caseari. L'indagine presso le imprese e gli stabilimenti lattiero-caseari è un'indagine totalitaria. Effettuata a cadenza sia annuale sia mensile. Essa rileva annualmente e mensilmente i dati sulle quantità di latte impiegato distintamente per fonte di provenienza (da aziende agricole, da altri stabilimenti o da centri di raccolta o importato) e i dati sulle quantità e tipo di prodotti ottenuti dall'impiego del latte» (Cfr. «Le Statistiche dell'ISTAT e le quote latte, nota ISTAT, Direzione centrale delle statistiche su istituzioni e imprese, 30 gennaio 1997»).

Le rilevazioni dell'ISTAT sono state ristrutturare negli anni 1990-92 in occasione dei censimenti dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi allo scopo di tenere conto dell'aggiornamento dell'archivio sull'universo degli operatori economici e soprattutto l'universo delle aziende zootecniche che nel tempo aveva subito significative modificazioni.

La rilevazione campionaria presso le aziende agricole zootecniche ha interessato, a partire dal 1992, 8.000 aziende

campione su un universo di 319, 5 mila unità. Questa numerosità campionaria viene determinata imponendo un errore a livello nazionale inferiore all'1 per cento con un intervallo di confidenza del 68 per cento. A partire dall'indagine riferita al dicembre 1995 il numero di aziende bovine campionarie è stato elevato a 18.208 e ciò consentirà di ridurre ulteriormente l'errore di campionamento e di ottenere una disarticolazione territoriale delle informazioni più precisa.

È ben nota la tesi, già ricordata (Cfr. par. 1), secondo la quale tutte le nostre difficoltà sull'applicazione in Italia delle quote latte deriverebbero dal fatto che il dato ISTAT sulla produzione di latte bovino in Italia nell'anno 1983 era sottostimato di circa il 20 per cento rispetto alla produzione effettiva.

Questa tesi è stata ampiamente confutata nell'audizione dei rappresentanti dell'ISTAT del 3 dicembre 1996. Durante l'audizione è emerso che il latte commercializzato risultava nel 1983 pari a 97,1 milioni di quintali secondo la fonte ISTAT e di 100,8 milioni sulla base di una specifica indagine svolta dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste (MAF). Se si considera che la quota assegnata all'Italia in quell'anno era di 99,1 milioni di quintali, ne segue che il dato ISTAT presenta uno scarto di -2,02 per cento rispetto alla quota assegnata, mentre per il MAF lo scarto è stato del +1,71 per cento.

Va tuttavia ricordato che tra l'indagine ISTAT e quella MAF esistono notevoli differenze per quanto riguarda la voce «consegne a caseifici»; per l'indagine ISTAT le consegne sono pari a 82,3 milioni di quintali; per l'indagine MAF 93,4 milioni di quintali; la quota assegnata all'Italia per le consegne ai caseifici (anno 1983), ammonta a 83,23 milioni di quintali. Ne consegue che lo scarto per questa voce tra dato ISTAT e quota è pari a -1,09 per cento mentre quello MAF sempre rispetto alla quota è del +12,2 per cento.

Come in precedenza ricordato, fino alla campagna 1990-91, in mancanza di dichiarazioni da parte dei produttori e degli acquirenti, l'unica fonte d'informazione ri-

guardo alla produzione ed alle consegne di latte bovino in Italia a livello nazionale era costituito dalle indagini statistiche dell'ISTAT.

Agli inizi del 1992 l'UNALAT rendeva noto che per l'intera campagna 1991-92 la produzione commercializzata di latte era pari a 111 milioni di quintali con uno scarto rispetto alla quota assegnata del +12 per cento. Ed è proprio da questa valutazione che ha inizio la penosa vicenda delle quote latte italiane e le defatiganti negoziazioni a Bruxelles, che hanno impegnato i diversi Ministri dell'agricoltura allo scopo di ottenere un innalzamento della quota ed un consistente sconto della multa (da 5.500 miliardi a 3.621 miliardi di lire).

La sensibile differenza nella stima della quantità globale di latte bovino prodotto tra dato ISTAT e dato UNALAT non appare spiegabile né con la diversa metodologia seguita (campionaria in parte, la prima, censuaria la seconda) né con il diverso riferimento temporale (anno solare quella ISTAT; campagna lattiera quella dell'UNALAT).

Dato che la notevole discrepanza tra i dati delle due fonti si è ripetuta nelle campagne successive (il bollettino n. 3 relativo alla campagna 1993-94 assegna 120 milioni di quintali di latte ad oltre 165 mila aziende) l'AIMA ha progettato e realizzato un proprio sistema informativo per la gestione del regime delle quote latte.

Dopo questa onerosa scelta per il contribuente (oltre 130 miliardi di lire di solo « costo d'impianto » e 6,1 miliardi all'anno di « costo gestione ») la situazione si ingarbuglia sempre di più.

I nuovi bollettini, come illustrato in precedenza, vengono sottoposti a severe censure per errori. In conclusione il dato più sconcertante che emerge è quello che in Italia ancor oggi, dopo ben 13 anni dalla decisione in sede europea sul regime delle quote latte, il quantitativo di latte complessivamente prodotto è un dato « non certo ».

Sempre durante le audizioni è anche emerso che l'incertezza sulla reale produ-

zione annua di latte è tale anche per la presenza nei bollettini AIMA di 4.286 produttori senza disponibilità di capi di bestiame, in base ai verbali di controllo 1993-94 e che però nella campagna 1995-96 hanno prodotto 224.656.959 Kg. di latte (sic!).

In compenso l'unica cosa certa sono le sanzioni che il nostro Paese ha finora dovuto pagare: 3.621 miliardi per il periodo 1989-1993 e 370 miliardi per la campagna 1995-96, mentre non si conosce ancora con esattezza la presumibile sanzione per la campagna 1996-1997.

3) le gravi carenze presenti nel funzionamento del sistema informativo dell'AIMA. Il cattivo funzionamento del sistema informativo dell'AIMA è ampiamente provato, tra l'altro, dalle documentazioni sulle quote latte che la stessa AIMA ha fornito alla XIII Commissione della Camera (Agricoltura) in data 11 marzo 1997. Infatti su tale documentazione sono stati sollevati, dai membri della Commissione, alcuni « dubbi » sia sul numero dei produttori che sui versamenti del prelievo supplementare per la campagna lattiera 1995-96 e segnatamente: come è possibile che, nel caso del Caseificio Lattiera Sociale di Tricesimo, in provincia di Udine, un solo produttore abbia versato subito il 100 per cento del superprelievo, pari a circa 593 milioni di lire, quando i soci di questo caseificio sono tutti dei « piccoli produttori » e la legge dà loro la facoltà di versare un acconto del 25 per cento? Del pari, come è possibile che un solo produttore che vende il proprio latte al caseificio Francia di Latina abbia pagato il 100 per cento del superprelievo per 14,4 miliardi di lire? Analoghe « anomalie » venivano osservate per altri caseifici in altre province. Dette « anomalie » osservate sui dati AIMA possono avere due possibili spiegazioni:

1) un errore nell'aggregazione dei dati elementari;

2) la presenza di « fatti illeciti » di cui le « anomalie » numeriche sono un significativo indicatore.

Su « fatti illeciti » va subito detto che la XIII Commissione non ha attualmente alcun potere per indagare, essendo in una fase di indagine conoscitiva. Questi possibili « fatti illeciti » sicuramente saranno stati oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione governativa d'indagine istituita con il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (articolo 7), i cui lavori dovranno essere conclusi entro breve tempo. La XIII Commissione, viste le anomalie presenti nei dati AIMA, ha chiesto ed ottenuto una nuova audizione di rappresentanti dell'Azienda di Stato in questione che, nel frattempo, aveva sostituito la precedente documentazione con una seconda stesura dalla quale è risultato che il versamento del prelievo supplementare per la campagna 1995-96, alla data dell'11 marzo 1997, non era più di lire 87.155.908.918, ma si era ridotto a lire 63.403.716.742, con la scomparsa di tutte le « anomalie » sia sul numero dei produttori che sugli importi presenti nel primo documento. Fatto ancora più inspiegabile, in quanto, se è vero che gli importi possono essere stati aggregati correttamente in questa seconda stesura, non si comprende come nell'archivio informatizzato siano sparite le denominazioni di molte aziende. Ed ancora, durante l'audizione dei rappresentanti dell'AIMA del 3 aprile 1997, il dottor Giancarlo Nanni responsabile del CED e della PAC dell'AIMA, ha dovuto ammettere che il secondo elenco fornito dall'AIMA in sostituzione di quello errato, contiene altri errori (di somma): così, ad esempio, i dati elementari relativi alla provincia di Como non danno un totale di lire 259.973.707, come indicato nel documento rettificato, bensì di lire 417.023.629. Questo tipo di errore è presente in altre province, tanto che il totale complessivo del denaro che secondo

l'AIMA, alla data dell'11 marzo 1997, lo Stato italiano avrebbe incassato, come versamento di superprelievo, non è di lire 63.403.716.742 bensì di lire 66.302.896.689 ed i produttori che hanno effettuato i versamenti non sono 4.767 bensì 4.893.

Questi errori sono attribuiti dall'AIMA al cattivo uso del foglio elettronico che utilizza « Excel », tesi questa che non può essere accolta per due motivi:

Si supponga di avere una serie di dati distribuiti su due colonne:


Nome	Versamenti
—	—
Rossi.....	1.500
Verdi.....	3.400
Bianchi.....	800
Neri.....	230
	Totale ... 5.930

Se si ordinassero i dati sulla base della sola prima colonna (nome) senza includere i dati della seconda (versamento) il risultato sarebbe:


Nome	Versamenti
—	—
Bianchi.....	1.500
Neri.....	3.400
Rossi.....	800
Verdi.....	230
	Totale ... 5.930

In questo caso i dati non sono più veritieri ma il totale rimane sempre lo stesso, fatto questo di cui non si ha riscontro nella documentazione fornita dall'AIMA;

2) Excel è sicuramente più « sveglio » dell'operatore AIMA. Infatti se si cerca di ordinare i dati in colonne adiacenti senza procedere alla loro completa selezione, il risultato è il seguente:



In pratica prima di eseguire l'operazione, Excel avvisa l'operatore della possibile distruzione della consistenza dei dati con il messaggio:



Pertanto ipotizzare uno «scarrellamento» (termine non certo usuale tra i cultori di informatica) vuole dire averlo fatto in modo cosciente e quindi l'operatore AIMA non ha potuto commettere l'errore attribuitogli durante l'audizione.

Quanto finora esposto rende difficilmente accettabile la spiegazione fornita dai responsabili dell'AIMA sui motivi delle

differenze numeriche esistenti tra i due documenti in esame e sulla natura degli errori commessi.

È appena il caso di osservare e sembra quasi superfluo farlo, che la presente indagine conoscitiva sul regime delle quote latte non ha tra i suoi obiettivi quello di accertare le disfunzioni «tecniche» pre-

senti nella gestione dell'AIMA ma quelle « politiche » che hanno caratterizzato il regime delle quote latte nel nostro Paese. Tuttavia, quanto emerso durante le audizioni, convalida la tesi, ampiamente condivisa tra gli operatori agricoli, che l'AIMA sia una struttura tecnicamente inefficiente, fatto questo che ogni anno procura danni per decine di miliardi all'Erario. Si rendono così immediatamente necessari dei provvedimenti governativi per contenere l'entità di questi danni, provvedimenti non certamente configurabili nella sola nomina di un nuovo commissario (anche se coadiuvato da sub-commissario), dato che in questi anni, l'AIMA ha più volte cambiato il presidente e/o i commissari senza tuttavia che la sua gestione diventasse efficiente.

4. Valutazione politica dei risultati e proposte d'intervento.

Il complesso dei risultati emersi nello svolgimento dell'indagine sulle quote latte portano all'univoca valutazione politica di procedere, con la massima urgenza, all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'intera gestione dell'AIMA, in quanto esistono fondati motivi che l'inefficienza e le disfunzioni nella gestione delle quote latte non siano le sole carenze che caratterizzano l'attività dell'Azienda di Stato. Ed ancora, quanto emerso nello svolgimento della presente indagine mostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il non aver applicato in Italia il regime delle quote latte fin dal 1984 è la principale causa da cui discendono tutte le difficoltà successive.

Questo grave errore decisionale non può essere mitigato, in alcun modo, da presunte difficoltà dovute alla complessità della situazione italiana e della normativa comunitaria. La gravità dell'errore politico appare in tutta la sua interezza considerando il fatto che la « stratificazione » legislativa e la confusione gestionale delle quote latte ha lasciato spazio a quella speculazione che da lungo tempo domina lo scenario della politica agraria italiana e

che ha sempre trovato nelle strutture burocratiche del MAF prima, ed in quelle del MIRAAF dopo, il supporto necessario alla propria attività.

Correggere, in tempi brevi, i tanti errori commessi anche in questi ultimi mesi non è cosa agevole in quanto è ampiamente provato che gli allevatori finora non hanno mai avuto la « certezza della quota di produzione loro assegnata » dalle stesse affermazioni del Governo. Infatti nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato in data 23 gennaio 1997 (A.S. 1994) (Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario) si legge: « si introduce inoltre un'importante innovazione concernente il meccanismo di attribuzione delle quote ai produttori; con tale meccanismo ciascun produttore avrà la certezza della quota ad esso spettante, certezza che concerne sia l'entità della stessa che il momento in cui la quota gli viene comunicata: sono infatti eliminati i pericoli connessi alla mancata o ritardata pubblicazione dei bollettini riscontrati nelle passate campagne ».

Ed ancora, è perfettamente legittimo che il produttore di latte possa superare la quota assegnatagli confidando nella compensazione, facendo così rientrare la sua scelta di produzione in un normale « rischio d'impresa ». Questa considerazione rende non accettabile l'affermazione del Governo (cfr. informativa alla Camera dei deputati del 4 novembre 1996) che « quelli che presentano eccedenze di rilievo sono invece in larga parte soggetti che hanno consapevolmente deciso di non rispettare la legge ».

Quanto sopra suggerisce di operare, in tempi brevi, una revisione del bollettino relativo alla campagna 1995-96 (ed a quelle successive) tenendo ovviamente conto delle risultanze del lavoro della Commissione d'indagine governativa e quindi rivedere tutto il calcolo del superprelievo. Questo intervento del Governo, oltre ad essere un « atto dovuto », permetterà di eliminare il contenzioso giuridico in atto e far sì che l'Erario possa recuperare in tempi brevi una parte significativa dei 370 miliardi della sanzione comminata

dall'Unione europea all'Italia per la campagna 1995-96 e di evitare quella, probabilmente molto più contenuta, che si profila per la campagna 1996-97, conclusasi il 31 marzo 1997.

Quanto suggerito, oltre ad avere sicuramente l'assenso dell'Unione europea, permetterà che le imprese zootecniche italiane producano in situazioni di certezza e di serenità, dando così il loro importante contributo allo sviluppo dell'intera econo-

19

mia italiana. Infine va ancora ribadito che senza un incisivo intervento del Governo sulle strutture tecniche dell'AIMA è molto probabile che il regime delle quote latte in Italia non avrà mai una « gestione accettabile », almeno fino alla campagna lattiera 1999-2000, quando questo regime dovrebbe concludere la propria tormentata esistenza senza alcun rimpianto, almeno da parte del contribuente italiano.

D) Dati degli anni 2000 derivanti dai rilevamenti conseguenti alla Decisione 97/80 della Commissione

In queste tabelle vengono rilevate le consegne presso i primi acquirenti di tutti i tipi di latte cioè latte vaccino, di bufala, di pecora e di capra.

Da questi dati emerge che spesso anche sommando tutti i tipi di latte non si raggiungono in Italia le consegne dichiarate dai primi acquirenti ad Agea. Si tenga presente che le consegne che interessano il regime quote riguardano solo il latte vaccino.

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

pg. 33/37

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell'industria lattiero-casearia, per specie-animale
Anno 2003 (quantità in quintali)

TIPO	Latte raccolto dall'industria lattiero-casearia			TIPO	Materie prime importate (a)
	Quantità	Materia grassa			Quantità
		Compressiva	Tenore medio (%)		
Latte di vacca	99.917.589	366.697.552	3,67	Latte intero	10.970.823
Latte di pecora	4.648.495	30.029.278	6,46	Latte parzialmente scremato	337.212
Latte di capra	245.678	1.147.316	4,67	Latte scremato	6.061.336
Latte di bufala	1.488.587	11.640.750	7,82	Crema	561.328
TOTALE	106.300.349	409.514.896			

(a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell'industria lattiero-casearia, per specie animale Anno 2004 (quantità in quintali)

TIPO	Latte raccolto dall'industria lattiero-casearia			TIPO	Materie prime importate (a)
	Quantità	Materia grassa			Quantità
		Compressiva	Tenore medio (%)		
Latte di vacca	99.692.021	369.857.398	3,71	Latte intero	11.736.672
Latte di pecora	4.938.709	32.200.383	6,52	Latte parzialmente scremato	360.630
Latte di capra	247.030	1.151.160	4,66	Latte scremato	6.025.484
Latte di bufala	1.670.529	13.297.411	7,96	Crema	483.590
TOTALE	106.548.289	416.506.351			

(a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell'industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2005 (quantità in quintali)

TIPO	Latte raccolto dall'industria lattiero-casearia			TIPO	Materie prime importate (a)
	Quantità	Materia grassa			Quantità
		Compressiva	Tenore medio (%)		
Latte di vacca	102.164.323	379.029.638	3,71	Latte intero	11.595.583
Latte di pecora	4.467.425	28.412.823	6,36	Latte parzialmente scremato	396.651
Latte di capra	236.717	977.641	4,13	Latte scremato	5.818.765
Latte di bufala	1.888.956	14.941.642	7,91	Crema	884.148
TOTALE	108.757.421	423.361.744			

(a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell'industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2007 (quantità in quintali)

TIPO	Latte raccolto dall'industria lattiero-casearia			TIPO	Materie prime importate (a)	
	Quantità	Materia grassa				Quantità
		Complessiva	Tenore medio (%)			
Latte di vacca	102.652.260	3.808.399	3,71	Latte intero	11.031.977	
Latte di pecora	4.906.078	310.555	6,33	Latte parzialmente scremato	263.526	
Latte di capra	263.756	10.128	3,84	Latte scremato	5.167.142	
Latte di bufala	2.087.521	163.035	7,81	Crema	599.864	
TOTALE	109.909.615	4.292.117			17.062.508	

(a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

Tavola 2.4 - Quantità di latte e crema a disposizione dell'industria lattiero-casearia, per specie animale - Anno 2006 (quantità in quintali)

TIPO	Latte raccolto dall'industria lattiero-casearia			TIPO	Materie prime importate (a)	
	Quantità	Materia grassa				Quantità
		Complessiva	Tenore medio (%)			
Latte di vacca	101.925.835	376.106.331	4	Latte intero	11.766.901	
Latte di pecora	4.629.936	29.261.196	6,32	Latte parzialmente scremato	446.839	
Latte di capra	272.038	1.112.635	4,09	Latte scremato	5.980.467	
Latte di bufala	1.948.216	15.527.282	7,97	Crema	633.328	
TOTALE	108.776.025	422.007.444				

(a) Quantitativi importati in imballaggi di contenuto netto superiore a 2 litri riferiti a tutti i tipi di latte (vacca, pecora, capra e bufala).

E) Tabella di riepilogo regime quote trasmessami da ufficio CE.

Questi dati per favorire il confronto con i dati delle tabelle precedenti

Fava ing. Daniele – Servizi Tecnici- Parma – (I) Viale Solferino 30 – 43100 Parma (I)	Tel 0521/831249 Cell 349/4140969
Riproduzione anche parziale vietata- Copyright rep. N° 2009002551 documento stralcio	e-mail daniele.fava@fastwebnet.it doc. prot 156/09 riservato

pg. 36/37

Le annate sono da intendersi dal 1° aprile di un anno al 31 marzo dell'anno	Quota consegne	Quota vendita diretta	somma quote consegne e vendita diretta	Produzione in regime di consegna	Quantitativo di Vendite dirette	Consegne + vendite dirette	Importo per 100 kg di latte del prelievo supplementare
	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	tonnellate	
1983-1984		1.116.000				10.699.000	
1984-1985	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.750.000	
1985-1986	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.827.000	
1986-1987	8.798.000	1.116.000	9.914.000			10.749.000	
1987-1988	8.622.040	1.093.680	9.715.720			10.819.000	
1988-1989	8.373.056	1.082.520	9.455.576			10.906.000	
1989-1990	8.300.033	1.082.520	9.382.553			11.175.000	
1990-1991 *	8.138.070	732.520	8.870.590			11.413.000	54,30%
1991-1992	8.312.190	717.870	9.030.060			10.224.000	
1992-1993	8.312.190	717.870	9.030.060			10.239.000	
1993-1994	9.212.190	717.870	9.930.060			9.918.000	
1994-1995	9.212.190	717.870	9.930.060			10.167.000	80,87%
1995-1996	9.632.540	297.520	9.930.060	10.209.473	155.021	10.364.494	74,69%
1996-1997	9.698.399	231.661	9.930.060	10.302.099	156.191	10.458.290	70,33%
1997-1998	9.698.399	231.661	9.930.060	10.338.938	166.923	10.505.861	70,33%
1998-1999	9.698.399	231.661	9.930.060	10.398.363	152.522	10.550.885	98,99%
1999-2000	9.703.974	226.086	9.930.060	10.176.275	154.812	10.331.087	68,98%
2000-2001 **	10.087.974	226.086	10.314.060	10.494.000	186.000	10.680.000	68,98%
2001-2002	10.303.974	226.086	10.530.060	10.645.500	232.300	10.877.800	
2002-2003	10.301.648	213.578	10.515.226	10.811.000	275.127	11.086.127	
2003-2004	10.300.000	230.060	10.530.060	10.696.600	257.800	10.954.400	
2004-2005	10.281.085	248.975	10.530.060	10.664.700	290.000	10.954.700	33,27
2005-2006	10.284.045	246.015	10.530.060	10.889.800	264.800	11.154.600	30,91
2006-2007			10.530.060	10.837.816			28,54
2007-2008							

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 26

1

**NOTE ESPLICATIVE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE
DI CONSEGNA LATTE O EQUIVALENTE LATTE
E DEI RELATIVI ALLEGATI L1**

CAMPAGNA 1999/2000

La dichiarazione annuale di consegna latte o equivalente latte è articolata su due moduli:

- un MODULO BASE per l'identificazione dell'acquirente ed i riepiloghi del numero di fornitori, del numero di capi e delle quantità di latte o in equivalenti prodotti lattiero-caseari ritirati;
- un MODULO ALLEGATO (L1), uno per ciascuna azienda fornitrice, in cui sono indicati il quantitativo di latte consegnato e quello rettificato e l'eventuale superamento di quest'ultimo rispetto al quantitativo individuale di riferimento attribuito per le consegne - tramite la comunicazione notificata dall'AIMA (laddove non sussista ricorso di riesame accolto, nel qual caso ha valore il relativo verbale) - nonché il dettaglio delle fatture relative alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso del periodo in esame.

Ciascun modello L1 dovrà essere compilato a cura dell'acquirente, completato per quanto di propria competenza dal produttore conferente, firmato dall'acquirente e controfirmato dal produttore. Si precisa che l'acquirente è tenuto a considerare esclusivamente le quote risultanti dai documenti sopracitati. Di conseguenza, ai fini della compilazione del modello L1, con particolare riferimento alle sezioni II e III dello stesso, l'acquirente deve poter prendere visione di tali documenti.

Unitamente ai modelli sono consegnati ai primi acquirenti che lo richiedano anche i supporti magnetici contenenti l'aggiornamento del software "Pacchetto Acquirenti" utilizzato per i periodi precedenti, integrato ai fini della gestione delle modifiche apportate ai moduli.

L'utilizzo di tale software permetterà di produrre in automatico la stampa dei moduli sopraindicati, nonché le copie dei dischetti magnetici da inviare all'AIMA ed alla Regione/i o provincia autonoma nel cui Albo risulta iscritto l'acquirente dichiarante.

Il modulo base e i singoli allegati L1 dovranno essere inseriti all'interno del plico da inviare, nell'apposita busta di contenimento, assieme agli eventuali supporti magnetici che saranno generati dal "Pacchetto Acquirenti".

Il succitato plico dovrà essere inviato all'AIMA entro il termine del 15 maggio come da regolamento CE N. 1255/98.

Entro lo stesso termine saranno inviate a cura dell'acquirente, le copie alle regioni ed APL di competenza; si precisa che gli allegati L1 (in copia a regioni ed APL) dovranno essere raggruppati e allegati al MODULO BASE solo per le regioni.

Qualora tra i fornitori dell'Acquirente figurino aziende ubicate in più di una Regione o Provincia Autonoma, l'acquirente dovrà fare delle fotocopie del Modulo Base (copia per la Regione) per ogni Regione e degli allegati L1 relativi ai Produttori delle stesse Regioni, suddivisi a seconda della ubicazione dell'azienda. A ciascun Assessorato regionale dell'agricoltura dovrà essere inviata copia del modulo base e degli allegati L1 dei Produttori di propria competenza. In maniera analoga, l'acquirente si dovrà comportare per l'inoltro degli allegati L1 di competenza alla o alle Associazioni dei Produttori. Per tali inoltri, non è prevista la fornitura del supporto magnetico né del modulo base.

Per facilitare le operazioni di suddivisione degli allegati, si consiglia di procedere alla compilazione raggruppandoli per Regione di ubicazione e, nell'ambito di questa, per APL; in tal modo, solo se tra i fornitori figurano aziende ubicate in Regioni diverse ma associate ad una stessa APL, vi potrà essere qualche difficoltà aggiuntiva in fase di accorpamento delle copie riservate alle APL.

Il software "Pacchetto Acquirenti" è in grado di effettuare tutte queste operazioni automaticamente, producendo in stampa una dichiarazione già ordinata secondo i criteri sopraindicati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI DICHIARATI NEL PRESENTE MODELLO È EFFETTUATO SECONDO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 675 DEL 31/12/96

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO BASE

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE

E' prevista l'esistenza di una dichiarazione principale e, in caso di errata compilazione della stessa da parte dell'acquirente, di una successiva dichiarazione sostitutiva/a rettificativa/integrativa, da produrre secondo le modalità di seguito riportate.

Le informazioni relative devono essere fornite solo nei seguenti casi e comunque entro e non oltre il termine del 15 maggio come da citato regolamento CE N. 1255/98, a pena delle sanzioni previste.

- a) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** di una precedente dichiarazione, cioè che annulla e sostituisce integralmente (compresi gli L1) la dichiarazione precedente. Dovrà essere accompagnata dai moduli L1, relativi a tutti i conferenti;
- b) **DICHIARAZIONE A RETTIFICA** di una precedente, cioè che sostituisce parzialmente una dichiarazione precedente. Dovrà essere accompagnata solo dai moduli L1 che rettificano i precedenti L1 inviati. Si precisa altresì che in questo caso il modulo base dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed in particolare nel riquadro B1 dovranno essere comunque considerati tutti gli L1, sia quelli allegati alla dichiarazione a rettifica che quelli allegati a dichiarazioni precedenti ma che sono rimasti validi (cioè non sostituiti mediante successive dichiarazioni).
- c) **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA** di una precedente. Sono previsti due casi:
 - 1) l'integrazione con ulteriori moduli L1 di quanto precedentemente trasmesso. Dovrà essere accompagnata solo dai moduli L1 in aggiunta ai precedenti, rispettando la numerazione progressiva degli allegati. Si precisa altresì che in questo caso il modulo base dovrà essere compilato in tutte le sue parti ed in particolare nel riquadro B1 dovranno essere comunque considerati tutti gli L1, sia quelli allegati alla dichiarazione integrativa che quelli allegati a dichiarazioni precedenti ma che sono rimasti validi (cioè non sostituiti mediante successive dichiarazioni).
 - 2) l'integrazione della sezione B2 - Conferimenti da altri Primi Acquirenti nell'ipotesi in cui tali conferimenti siano superiori al numero di righe disponibili sul modello. Si precisa, in questo caso, che il modulo base dovrà essere ricompilato in tutte le sue parti.

NOTA: Nel casi su indicati non dovranno essere inviate le fotocopie delle precedenti dichiarazioni, ma nuovi moduli in originale e ricompilati, con indicazione della decodifica del codice a barre (numero in cifre arabe) della dichiarazione da sostituire o da rettificare o da integrare.

QUADRO A - DITTA ACQUIRENTE

Sezione 1

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi alla sede legale dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - LUOGO DI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

Indicare il luogo dove sono conservate le scritture contabili, se diverso da quello indicato nel riquadro 2.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda e l'ubicazione.

Riquadro 5 - ISCRIZIONE ALL'ALBO ACQUIRENTI

Indicare la Regione presso la quale si è fatta domanda di iscrizione all'Albo acquirenti e la relativa data di riconoscimento e il numero di iscrizione.

Riquadro 6 - CESSAZIONE ATTIVITA'

Le aziende acquirenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo, devono compilare la dichiarazione evidenziando la data di cessazione di attività.

Dette aziende acquirenti devono compilare i moduli allegati L1 per i produttori conferenti.

QUADRO B - QUANTITATIVI RITIRATI

Sezione B1 - CONFERIMENTI INDICATI NEGLI ALLEGATI

I dati che l'acquirente dichiarante deve riportare in questa sezione, devono specificatamente riguardare i conferimenti dei produttori che per tutto o parte del periodo hanno consegnato all'acquirente che compila la dichiarazione; i dati da riportare sono i seguenti:

- il numero totale dei fornitori;
- il numero totale dei capi (vacche lattifere);
- la quantità ritirata non rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari convertiti in equivalente latte; —
- la quantità ritirata rettificata di latte espressa in Kg e/o di prodotti lattiero caseari espressi in equivalente latte; —
- il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prelievo supplementare per il periodo in esame.

Tutti i dati indicati in questa sezione devono trovare corrispondenza in quelli indicati negli allegati L1 alla dichiarazione. In caso di invio di Moduli Base di rettifica o integrativi, tutti i dati indicati nella sezione B1 del modulo base da ritenere valido devono trovare corrispondenza con quelli indicati negli allegati L1 ad esso relativi assieme a quelli già trasmessi e non corretti.

NOTA: la eventuale discordanza tra la sezione B1 e il totale calcolato dagli allegati L1 validi potrà costituire motivo di inserimento all'interno delle liste di controlli a campione della ditta acquirente.

Esempio.

Modulo base

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1000	1010	500

Vengono rettificati 2 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
100	1100	1050	1000	500

Vengono inseriti 3 L1, pertanto il nuovo Modulo Base sarà così compilato:

N. FORNITORI	TOTALE N. CAPI	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA	QUANTITÀ RITIRATA RETTIFICATA	IMPORTO TOTALE PRELIEVO
103	1120	1100	1060	500

Sezione B2 - CONFERIMENTI NON IN L1 - DATI PRIMO ACQUIRENTE

Tutte le informazioni dichiarate in questa sezione, NON devono essere riportate in L1.

I dati che l'acquirente dichiarante deve indicare in tale sezione riguardano i conferimenti di latte da altri soggetti già primi acquirenti.

Le quantità acquistate da indicare nella presente sezione si riferiscono unicamente alle quantità consegnate non rettificate.

Esempio.

Il caseificio Rossi dichiarante ha acquistato dal caseificio Bianchi, primo acquirente, 1.000 Kg. di latte nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento; in questo caso compilerà la sezione nel seguente modo:

ID FISCALE ACQUIRENTE	DENOMINAZIONE ACQUIRENTE	QUANTITÀ RITIRATA NON RETTIFICATA (Kg.)
XXXXXXXXXXXX	Bianchi	1000

4

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO FORNITORI (MODULO L1)

SEZIONE I - ACQUIRENTE

Tutti i moduli, numerati progressivamente mediante l'apposita voce dovranno riportare la denominazione, il codice fiscale e la partita IVA dell'acquirente, il numero della dichiarazione indicato sul modulo base relativo e stampato sotto il codice a barre.

TIPOLOGIA DI ALLEGATO L1

Essendo prevista l'esistenza di dichiarazioni sostitutive, a rettifica o integrative, anche la tipologia degli allegati L1 che a queste si riferiscono andrà specificata come di seguito riportato:

- a) ALLEGATO SOSTITUTIVO di un precedente allegato L1, cioè che annulla e sostituisce integralmente un L1 precedente. In tal caso è obbligatorio riempire il campo "CODICE A BARRE DEL MODULO L1 DA SOSTITUIRE".
- b) ALLEGATO INTEGRATIVO da aggiungere al lotto degli allegati L1 di una precedente dichiarazione. In tal caso, ovviamente, non deve essere riempito il campo "CODICE A BARRE DEL MODULO L1 DA SOSTITUIRE".

NOTA: Si precisa che in ogni caso i sopracitati moduli L1 devono sempre essere accompagnati dai moduli base relativi come specificato nel paragrafo "NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO BASE".

SEZIONE II - PRODUTTORE CONFERENTE

voce 1- NUMERO NOTIFICA AIMA

Inserire il codice identificativo riportato sulla comunicazione notificata dall'AIMA all'azienda di produzione, stampato sotto il codice a barre della comunicazione medesima. Tale numero va indicato anche nell'ipotesi in cui trattasi di un Produttore diverso da quello che ha ricevuto la predetta comunicazione, in quanto succeduto allo stesso, a qualsiasi titolo, nella conduzione dell'Azienda, senza che l'amministrazione ne fosse a conoscenza alla data di invio delle comunicazioni.

voce 2 - PARTITA IVA IN NOTIFICA AIMA

Si riferisce alla Partita IVA del Produttore così come riportata nella comunicazione AIMA il cui numero è stato indicato alla voce 1 della Sez. II.

E' obbligatorio riportare il dato della Partita IVA. In sua assenza, va compilata la voce 3 della presente sezione.

voce 3 - CODICE FISCALE IN NOTIFICA AIMA

Si riferisce al Codice Fiscale del Produttore così come riportato nella comunicazione AIMA il cui numero è stato indicato alla voce 1 della Sez. II.

In assenza di tale dato, va compilata la voce 2 della presente sezione.

voce 4 - PARTITA IVA VARIATA

Va riportata solo nel caso in cui sia variata rispetto a quella indicata nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1 ovvero la stessa risulti errata.

Qualora il nominativo del Produttore non sia quello presente nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1, a causa di cambiamento di denominazione dell'azienda o di successione ereditaria che non comporti un frazionamento dell'azienda, l'acquirente indicherà:

- alle voci 1, 2 e 3 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla situazione originaria (da comunicazione AIMA),
- alle voci 4, 5 e 6 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla nuova realtà societaria.

Qualora il nominativo del Produttore non sia quello presente nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1, a causa di frazionamento dell'azienda, l'acquirente indicherà per tutti i nuovi soggetti:

- alle voci 1, 2 e 3 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla situazione originaria (da comunicazione AIMA),
- alle voci 4, 5 e 6 della presente sezione le informazioni corrispondenti alla nuova realtà societaria.

Pertanto in questo caso l'acquirente dovrà compilare un numero di allegati corrispondente al numero dei nuovi soggetti.

voce 5 - CODICE FISCALE VARIATO

Va riportato solo nel caso in cui sia variato rispetto a quello indicato nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1. In tal caso è obbligatorio compilare questa voce.

voci 6 - 11

Nelle suddette voci vanno riportati i dati identificativi anagrafici del titolare dell'azienda conferente. Le informazioni relative alle voci 7, 8, 9, 10 ed 11 vanno compilate solo nel caso in cui il titolare dell'azienda sia una persona fisica.

voce 12 - 15 UBICAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA

Nelle suddette voci vanno riportati i dati di ubicazione della sede amministrativa dell'azienda conferente: riportare il nome del comune, la sigla automobilistica della provincia ed il C.A.P.

voce 16 - 20 UBICAZIONE STALLA

Nelle suddette voci vanno riportati i dati di ubicazione degli impianti produttivi: riportare l'indirizzo, il nome del comune, la sigla automobilistica della provincia, il C.A.P. e, soprattutto, il codice ASL relativo alla stalla.

voci 21 - 23 INFORMAZIONI ASSOCIATIVE

In queste voci, indicare, se il Produttore è aderente o non aderente ad una Associazione Produttori di Latte; in caso positivo riportare il codice dell'associazione di appartenenza e la relativa denominazione.

SEZIONE III - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO**voce 1 - QUOTA CONSEGNE DA COMUNICAZIONE AIMA (A + B)**

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla comunicazione AIMA (A+B) il cui numero è indicato in Sezione II, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso avrà valore la relativa quota verbalizzata).

In caso di Produttore in successione di Acquirenti, ciascuno degli Acquirenti a cui il Produttore ha consegnato è tenuto a compilare il modello L1 per il quantitativo di latte ritirato e, anche in tal caso, nella voce in esame dovrà essere indicato l'intero quantitativo comunicato dall'AIMA di cui alla voce 1 della Sezione II.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di mobilità in corso di periodo o contratti di affitto di quota in corso di periodo ai sensi del decreto legge 4 febbraio 2000, n. 8.

In caso di Produttore in successione di Acquirenti indicare la quota disponibile del produttore al netto delle quantità conferite dalle aziende di produzione alla ditta acquirente precedente.

In assenza di tali movimenti riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

voce 3 - ALTRE QUOTE DERIVANTI DA GESTIONE UNITARIA (righe A-E)

Riportare il quantitativo di riferimento comunicato dall'AIMA per aziende diverse da quella di cui alla Sezione II, voce 1, per le quali il Produttore intende avvalersi della gestione unitaria della quota di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 27 dicembre 1994, n. 762, avendo rilasciato apposita dichiarazione in tal senso convalidata dalla regione o provincia autonoma competente.

Qualora il produttore proprietario di più stalle non si avvalga della gestione unitaria, l'Acquirente dovrà compilare un numero corrispondente di allegati L1.

voce 4 - CORRISPONDENTE NUMERO NOTIFICA AIMA (righe A-E)

Riportare il numero di comunicazione AIMA corrispondente alle aziende di cui alla precedente voce 3.

voce 5 - QUOTA DISPONIBILE (righe A-E)

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce 3 (righe A-E) della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di mobilità in corso di periodo.

voce 6 e 7 - PRODUTTORE CON PLURALITA' DI ACQUIRENTI

In caso di presentazione di dichiarazione di pluralità acquirenti (di cui all'art. 9 comma 1 e 2 del DPR 23/12/93 n° 569), da parte dell'azienda conferente, barrare la casella 'SI' e riportare nella voce 7 della presente sezione la relativa quota consegne di competenza dell'acquirente che compila il presente L1.

voce 8 - QUANTITATIVO DISPONIBILE TOTALE

Riportare la somma delle voci 2 e 5 (righe A-E) della presente sezione.

voce 9 - TENORE DI MATERIA GRASSA DI RIFERIMENTO

Il tenore di materia grassa considerato rappresentativo per la quota consegne individuale di ciascun Produttore è quello indicato nella comunicazione AIMA di cui alla voce 1 della sezione II, ovvero, in ipotesi di gestione unitaria di più quote, dalla media ponderata risultante dal tenore di grasso di riferimento indicato nelle relative comunicazioni AIMA. Il tenore di materia grassa di riferimento deve essere espresso in peso/peso.

Di seguito si fornisce un esempio per il calcolo della materia grassa di riferimento del periodo utilizzando la media ponderata nel caso di passaggio da vendite dirette a consegne.

Calcolo della materia grassa di riferimento del periodo, in caso di passaggio da vendite dirette a consegne

Quota consegne	Materia grassa di riferimento	Quantitativo trasferito da vendite dirette a consegne	Materia grassa di riferimento relativa al quantitativo trasferito	Materia grassa di riferimento del periodo
150.000 Kg.	3,70%	60.000 Kg.	3,80%	$((150.000 * 3,70) + (60.000 * 3,80)) / (150.000 + 60.000)$

SEZIONE IV - CONSEGNE

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE CONSEGNATO AL DICHIARANTE

Riportare il quantitativo di latte conferito all'acquirente dichiarante. Il valore andrà arrotondato con la regola del 5 (es. 375,46 = 375; 382,74 = 383).

voce 2 - PERIODO DI CONFERIMENTO AD ACQUIRENTE DICHIARANTE

Riportare il periodo di conferimento all'acquirente dichiarante.

Nella voce "dal" inserire il giorno e il mese di inizio periodo, nella voce "al" inserire il giorno e il mese di fine periodo.

voce 3 - TENORE DI MATERIA GRASSA DI PERIODO

Il tenore di materia grassa di periodo deve essere espresso in peso/peso.

Per effettuare correttamente il calcolo del tenore di materia grassa, bisogna tenere presenti i seguenti criteri:

- media aritmetica dei valori di analisi mensili con ponderazione sui mesi di consegna.

Se il valore è espresso in peso/volume, questo deve essere convertito in peso/peso utilizzando il coefficiente di 0,971. Il valore andrà arrotondato al 2° decimale, con la regola del 5 (es. 3,7546 = 3,75; 3,8274 = 3,83).

Esempio:

X: valore medio mensile convertito

Y: quantitativo di consegna mensile

Tenore di materia grassa di periodo = $((X_{1\text{mese}} * Y_{1\text{mese}}) + (X_{2\text{mese}} * Y_{2\text{mese}}) + \dots + (X_{12\text{mese}} * Y_{12\text{mese}}))$

$(Y_{1\text{mese}} + Y_{2\text{mese}} + \dots + Y_{12\text{mese}})$

Nel caso di consegne in successione di acquirenti, l'acquirente dichiarante deve calcolare il tenore di materia grassa di periodo, tenendo conto dei valori medi di materia grassa e delle rispettive quantità conferite per il solo periodo di competenza. Sono esclusi, quindi, quelli dei precedenti acquirenti, che provvederanno autonomamente ad effettuare la dichiarazione per il periodo di propria responsabilità.

Esempio:

Consegne all'acquirente dichiarante

Mese	Consegne (kg)	Materia Grassa
Agosto	100	3,70
Settembre	110	3,72
Ottobre	115	3,70
Novembre	112	3,64
Dicembre	98	3,72
Gennaio	104	3,78
Febbraio	112	3,73
Marzo	107	3,70

Materia Grassa di Periodo =

$= ((100 * 3,70) + (110 * 3,72) + (115 * 3,70) + (112 * 3,64) + (98 * 3,72) + (104 * 3,78) + (112 * 3,73) + (107 * 3,70)) / 858$

voce 4 - QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE CONSEGNATO

Indicare in questa voce esclusivamente il quantitativo conferito all'acquirente che compila l'allegato L1.

Per rettificare il quantitativo di latte consegnato in base alla materia grassa, si deve applicare la seguente formula:

$$\text{Percentuale di rettifica} = \frac{(\text{MG di periodo} - \text{MG di riferimento})}{\text{MG di riferimento}} * 1,8\%$$

$$\text{Consegna rettificata} = \text{quantità consegnata} + (\text{quantità consegnata} * \text{percentuale di rettifica})$$

Esempio 1

Consegna: 100.000 kg. MG di Riferimento $3,72\%$ = 37,2 g./Kg. MG di Periodo $3,84\%$ = 38,4 g./Kg.
 Percentuale di rettifica = $(38,4 - 37,2) * 1,8 = 2,16\%$ *1,00* *101,080*
 Consegna rettificata = $100.000 + (100.000 * 2,16\%) = 100.000 + 2.160 = 102.160$

Esempio 2

Consegna: 100.000 Kg. MG di Riferimento $3,86\%$ = 38,6 g./Kg. MG di Periodo $3,65\%$ = 36,5 g./Kg.
 Coefficiente di rettifica = $(36,5 - 38,6) * 1,8 = -3,78\%$
 Consegna rettificata = $100.000 + (100.000 * -3,78\%) = 96.220$

Il valore risultante andrà arrotondato alla seconda cifra decimale con la regola del 5 (es. Kg. 197,65 = 198; Kg. 200,4 = 200).

voce 5 - QUANTITATIVO RETTIFICATO DI LATTE ECCELENDE IL QUANTITATIVO DISPONIBILE

E' la differenza fra il quantitativo di latte rettificato e il quantitativo disponibile riportato alla Sez. III. Qualora il quantitativo rettificato di latte consegnato fosse inferiore o uguale al quantitativo disponibile, non andrà riportato alcun valore in tale casella.

voce 6 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

voce 7 - NUMERO COMPLESSIVO DI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DEI CONFERIMENTI


Indicare il numero di documenti (fatture, autofatture, note di accredito, fatture parziali, documento di accompagnamento, registro di carico dell'acquirente) che sono state indicate in Sez. V in relazione alle consegne effettuate dal Produttore conferente al dichiarante.

voce 8 - IMPORTO PRELIEVO TRATTENUTO PER IL PERIODO

Indicare il totale degli importi trattenuti presso l'Acquirente a titolo di prelievo supplementare per il periodo in esame.

voce 9, 10 e 11 - COMUNE DI UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO PRESSO IL QUALE VIENE CONFERITO IL LATTE

Indicare l'ubicazione dello stabilimento della ditta acquirente presso il quale il produttore cui l'allegato L1 si riferisce ha effettivamente conferito il latte commercializzato nel periodo.



SEZIONE V - DETTAGLIO DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI CONFERIMENTI

Riportare i dati identificativi di qualsiasi documento che sia relativo (anche solo in parte) alle consegne effettuate dal Produttore al dichiarante nel corso del periodo.

Qualora, nel caso di "Cooperative di Raccolta/Trasformazione", al momento della compilazione della dichiarazione non sia stata ancora emessa fattura, o documento equivalente, indicare nella presente sezione gli estremi del documento che ha accompagnato il trasporto vincolato del latte conferito e non ancora fatturato, ovvero gli estremi di annotazione delle scritture obbligatorie nel registro di carico dell'Acquirente.

Andranno indicati i seguenti dati:

- Numero del documento.
- Data di emissione del documento.
- Quantitativo di latte fatturato espresso in Kg. nel documento relativo.

In caso di documento relativo a periodo che inizia prima del 1 aprile o che termina dopo il 31 marzo dell'anno successivo, allora indicare solamente la parte del quantitativo in fattura consegnato nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento. Sono ammessi valori negativi a rettifica (es.: -5000) nel caso di note di accredito, se indicati nella stessa nota.

Qualora il quantitativo di cui trattasi sia espresso in litri nella fattura, o documento equivalente, eseguire la conversione in Kg. nel seguente modo:

dividere il totale espresso in Litri per il fattore 0,971 ed arrotondare il risultato utilizzando la regola del 5

(es. n. 1: Tot. in Litri = 1850; Risultato divisione $(1850 / 0,971) = \text{Kg. } 1905,2$; Risultato arrotondato da sommare = Kg. 1905)

(es. n. 2: Tot. in Litri = 2230; Risultato divisione $(2230 / 0,971) = \text{Kg. } 2296,6$; Risultato arrotondato da sommare = Kg. 2297).

- Note: indicare "A/F" se si tratta di una autofattura; "N/A" se si tratta di nota di accredito; In caso di fattura relativa a periodo che inizia prima del 1 aprile o che termina dopo il 31 marzo dell'anno successivo allora indicare "F/P" (Fattura oltre i limiti della campagna); in caso di fattura a saldo, indicare "F/S"; nel caso di documento di accompagnamento indicare "D/A"; non indicare nulla se si tratta di una normale fattura.

In caso di produttore possessore di più stalle che non si avvalga della gestione unitaria, indicare "P/S" in caso di fatture che comprendano conferimenti da più stalle. In ogni L1 - nel campo "quantitativo fatturato" - andranno indicati solo i quantitativi mensili di competenza dell'allegato L1 stesso.

N.B. Per le fatture relative alle "Cooperative di Raccolta", qualora al momento della compilazione della dichiarazione non fosse ancora stata emessa fattura, indicare nella presente sezione gli estremi del documento di accompagnamento del latte conferito e non ancora fatturato.

Andrà altresì indicato il totale del quantitativo di latte fatturato espresso in Kg., risultante dalla somma algebrica dei quantitativi indicati nei dettagli della medesima colonna.

N.B. L'allegato L1, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto in ciascuna delle due pagine che lo compongono congiuntamente dal Produttore conferente e dall'Acquirente dichiarante per i dati comuni sotto la loro personale responsabilità, anche dal punto di vista penale. In caso di morte del Produttore conferente, la sottoscrizione dell'allegato dovrà essere effettuata dagli eredi.

**COMUNICAZIONI AGLI ACQUIRENTI****ASSEGNAZIONI DI QUOTA ex art. 10 bis, Legge 119/2003**

Si informa che le assegnazioni di quota di cui all'articolo 10 bis della legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dalla Legge n. 33 del 2009, sono state registrate nel Registro Pubblico delle Quote.

Le comunicazioni ai beneficiari sono in corso di postalizzazione.

CHIUSURA PERIODO 2008/2009

A partire dal 21 aprile, dopo aver confermato la dichiarazione riferita al mese di marzo 2009, e' stata resa disponibile la generazione della dichiarazione di fine periodo, che puo' essere salvata, stampata, sottoscritta e inviata alle amministrazioni regionali entro il 31 maggio.

La generazione della dichiarazione di fine periodo viene inibita nuovamente se viene aperta una dichiarazione di rettifica, e torna disponibile dopo la conferma o la cancellazione di quest'ultima. In coda alla dichiarazione, nelle ultime pagine, sono riportate le istruzioni di compilazione e di trasmissione alle amministrazioni regionali.

PERIODO 2009/2010 - NUOVA MODALITA' DI ADEGUAMENTO (RETTIFICA) DEI QUANTITATIVI CONSEGNATI

Il regolamento (CE) n. 258/2009 della commissione del 26 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27 marzo 2009, modifica, con efficacia dal periodo 2009/2010, le modalita' di adeguamento delle consegne (cosiddetta "rettifica") definite dal regolamento (CE) n. 595/2004.

Pertanto, a decorrere dal periodo 2009/2010, solo nel caso in cui il tenore medio di materia grassa di periodo sia superiore al tenore di materia grassa disponibile, il calcolo del rettificato viene effettuato utilizzando il coefficiente 0,09 invece che il coefficiente 0,18 (se i tenori sono espressi in percentuale, come ad esempio: 3,59).

Nel caso in cui il tenore medio di materia grassa di periodo periodo sia inferiore al tenore di materia grassa disponibile il calcolo avviene con le stesse modalita' utilizzate in precedenza, ovvero utilizzando il coefficiente 0,18.

PERIODO 2009/2010

Si informa che, per consentire gli adempimenti previsti della Legge 30 maggio 2003, n. 119, art 5, c. 7, e' stato reso possibile l'accesso ai dati della campagna in oggetto (posizionata in fondo all'elenco).

<<7 - Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; ...>>

SCADENZE MENSILI

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 1999/2000

La dichiarazione compilata in ogni sua parte in modo chiaro e possibilmente in stampatello con inchiostro rosso, dovrà essere spedita entro il 15 maggio 2000. Farà fede il timbro di spedizione. Per la spedizione dovrà essere utilizzata l'apposita busta a sacchetto distribuita insieme al modulo. L'originale della dichiarazione dovrà essere inviato all'AIMA, Via Palestro 81, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una dovrà essere inviata all'Assessorato regionale all'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione produttori latte di appartenenza dell'Azienda ed una sarà conservata dal dichiarante.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Le informazioni relative devono essere fornite solo nel caso sotto indicato e comunque entro e non oltre il 15 maggio: Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di una precedente dichiarazione, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente. NOTA: nel caso di dichiarazione sostitutiva non dovrà essere inviata la fotocopia delle precedenti dichiarazioni, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato, con indicazione della decodifica del codice a barre della dichiarazione da sostituire e già inviata in precedenza.

SEZIONE AZIENDA PRODUTTRICE

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il numero della notifica AIMA. Indicare il codice fiscale e/o la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del di-

chiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione della stalla dichiarante nonché il codice assegnato dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'ubicazione del rappresentante legale dell'azienda.

Riquadro 5 - DATI ASSOCIAZIONE

Compilare con i dati relativi alla APL di appartenenza del dichiarante.

SEZIONE QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DA COMUNICAZIONE AIMA O RICORSO (A+B)

Riportare il quantitativo di riferimento risultante dalla comunicazione AIMA (A+B) il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso avrà valore la relativa quota verbalizzata).

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE

Riportare il quantitativo di riferimento

risultante dalla somma algebrica, rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, dei quantitativi eventualmente oggetto di acquisto/cessione/mobilità in corso di periodo.

Pertanto, in caso di azienda di produzione che ha modificato il proprio quantitativo di riferimento stipulando un contratto di affitto o vendita in corso di periodo approvato dalla competente regione o provincia autonoma occorrerà indicare la disponibilità risultante. Analogamente si procederà nel caso di istanze di mobilità approvate in corso di periodo.

In assenza di tali movimenti riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

VENDITE DIRETTE

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare nei campi indicati i relativi quantitativi venduti calcolati in equivalente latte.

Nel campo "Totale" indicare la somma dei campi soprastanti.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCELENDE LA QUOTA

Qualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (espresso nella voce 2 della sezione II), riportare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra il totale della voce 1 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

voce 3 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 2001/2002

La dichiarazione annuale compilata in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, deve essere spedita entro il 14 maggio 2002; farà fede la data del timbro postale. L'originale della dichiarazione deve essere inviato all'AGEA, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta o sacchetto distribuita insieme al modulo. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una deve essere inviata all'Assessorato regionale per l'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione Produttori Latte di appartenenza ed una deve essere conservata dal dichiarante.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo, 2001/2002.

Nella nuova dichiarazione deve essere barrata l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, pertanto una dichiarazione, anche se sostituita, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva.

SEZIONE 1 - AZIENDA PRODUTTRICE

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

- Indicare il codice identificativo riportato sulla comunicazione di quota notificata dalla competente Regione ad inizio periodo, stampato sulla comunicazione medesima.

In caso di successivi aggiornamenti il codice da riportare sulla dichiarazione è quello dell'ultima comunicazione notificata all'azienda dichiarante.

Per nuove aziende produttrici, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di quota, tale dato deve tassativamente essere lasciato vuoto se non sono titolari di quota. Qualora invece abbiano preso in affitto una quota in corso di periodo ovvero abbiano rilevato parte di un'azienda con quota, sempre in corso di periodo, va indicato il codice identificativo del contratto stipulato.

Nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva è opportuno verificare presso il competente Ufficio regionale la modalità utilizzata per la sua registrazione: se è stato registrato il semplice subentro, senza l'apertura di una nuova posizione aziendale, deve essere presentata una sola dichiarazione per il periodo da parte del subentrante indicando il

codice della comunicazione di quota anche se notificata al produttore cedente; se invece è stata aperta una nuova posizione aziendale, con il trasferimento per il periodo in corso della sola parte di quota non utilizzata dal precedente titolare, devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

- Indicare di seguito la partita IVA e il codice fiscale dell'azienda dichiarante.

- Indicare infine il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziendale del dichiarante, incluso il codice assegnato alla stalla dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'indirizzo del rappresentante legale dell'azienda.

Riquadro 5 - DATI ASSOCIAZIONE

Indicare se il produttore dichiarante è associato e, in tal caso, l'APL di appartenenza.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2001/2002 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso riportare la relativa quota verbalizzata).
In sua assenza indicare il valore zero.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità/cessione/acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla Regione competente.
In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE II - VENDITE DIRETE

voce 1 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.

In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2001/2002 calcolati in equivalente latte.

Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma dei campi soprastanti.

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

Qualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (riportato nella voce 2 della sezione II), indicare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra la voce 3 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

PERIODO 2002/2003

La dichiarazione annuale, compilata in ogni sua parte in modo chiaro e in stampatello, deve essere spedita entro il 14 maggio 2003; farà fede la data del timbro postale. L'originale della dichiarazione deve essere inviato all'AGEA a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta a sacchetto distribuita insieme al modulo. Delle tre copie di cui è composta la dichiarazione, una deve essere inviata all'Assessorato regionale per l'Agricoltura competente, una all'eventuale Associazione Produttori Latte di appartenenza ed una deve essere conservata dal dichiarante. L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale e ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo 2002/2003.

Nella nuova dichiarazione deve essere barrata l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva.

REGIONE E AZIENDA PRODUTTRICE

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

- Indicare il codice identificativo riportato sulla comunicazione di quota notificata dalla competente Regione ad inizio periodo, stampato sulla comunicazione medesima.

In caso di successivi aggiornamenti il codice da riportare sulla dichiarazione è quello dell'ultima comunicazione notificata all'azienda dichiarante.

Per nuove aziende produttrici, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione di quota, tale dato deve tassativamente essere lasciato vuoto se non sono titolari di quota. Qualora invece abbiano preso in affitto una quota in corso di periodo ovvero abbiano rilevato parte di un'azienda con quota, sempre in corso di periodo, va indicato il codice identificativo del contratto stipulato.

Nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva è opportuno verificare presso il competente Ufficio regionale la modalità utilizzata per la sua registrazione: se è stato registrato il semplice subentro, senza l'apertura di una nuova posizione aziendale, deve essere presentata una sola dichiarazione per l'intero periodo da parte del subentrante indicando il codice della comunicazione di quota anche se notificata al produttore cedente; se invece è stata aperta una nuova posizione aziendale, con il trasferimento per il periodo in corso della sola parte di quota non utilizzata dal precedente titolare, devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

- Indicare di seguito la partita IVA e il codice fiscale dell'azienda dichiarante.

- Indicare infine il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

Riquadro 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziendale del dichiarante, incluso il codice assegnato alla stalla dalla A.S.L. di competenza.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'indirizzo del rappresentante legale dell'azienda.

Riquadro 5 - DATI ASSOCIAZIONE

Indicare se il produttore dichiarante è associato e, in tal caso, l'APL di appartenenza.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2002/2003 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1 (laddove non sussista un successivo ricorso di riesame accolto, nel qual caso riportare la relativa quota verbalizzata).
In sua assenza indicare il valore zero.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità/cessione/acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla Regione competente.

In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE

voce 1 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.
Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.
In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2002/2003 calcolati in equivalente latte.

Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma dei campi soprastanti.

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

Qualora il produttore abbia venduto un quantitativo di latte eccedente il quantitativo disponibile (riportato nella voce 2 della sezione II), indicare in questa voce la quantità eccedente, calcolata come differenza tra la voce 3 della presente sezione e la voce 2 della sezione II.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA LATTE E DI PRODOTTI LATTEI CASSELLI

PERIODO 2003/2004

La dichiarazione annuale, compilata a regola d'arte in modo chiaro e in stampatello, deve essere presentata entro il 14 maggio 2004 (sarà fede la data del timbro postale). L'originale della dichiarazione deve essere inviato all'AGEA a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento utilizzando l'apposita busta o sacchetto distribuita insieme al modulo; una copia della dichiarazione deve essere inviata al competente Assessorato regionale per l'Agricoltura ed una deve essere conservata dal dichiarante.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione; non deve essere inviata la fotocopia della precedente dichiarazione, ma un nuovo modulo in originale interamente ricompilato.

Si intende quindi per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo 2003/2004.

Nella nuova dichiarazione deve essere barrata l'apposita casella e indicato il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita; la spedizione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata inviata la precedente.

N.B. il termine di presentazione resta comunque fermo al 14 maggio, pertanto una dichiarazione anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva.

RIQUADRO 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo riportato sulla comunicazione del quantitativo di riferimento individuato certificata dalla competente Amministrazione regionale all'inizio periodo, stampato sulla comunicazione cartacea.

In caso di successivi aggiornamenti il codice da riportare sulla dichiarazione è quello dell'ultima comunicazione notificata all'azienda dichiarante.

Per nuove aziende produttrici di latte non è necessario alcuna comunicazione di quota, tale dato deve necessariamente essere fornito dall'Amministrazione regionale. Qualora invece abbiano avuto in precedenza una quota in corso di periodo di riferimento, tale dato

si intende riferito a quel periodo di riferimento e si deve indicare il codice identificativo del latte prodotto. Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice ha fatto oggetto, nel corso del periodo, di un numero di produzione senza frazionamento della struttura produttiva, devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, al produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato.

- Indicare di seguito la partita IVA e il codice fiscale dell'azienda dichiarante.

- Indicare infine il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM).

RIQUADRO 2 - DOMICILIO O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

RIQUADRO 3 - UBICAZIONE STALLA

Indicare i dati relativi all'ubicazione del centro aziendale del dichiarante, incluso il codice assegnato alla stalla dalla A.S.L. di competenza.

RIQUADRO 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici e l'indirizzo del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2003/2004 DA COMUNICAZIONE

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette (A+B) risultante dalla comunicazione il cui numero è indicato in Sezione I, voce 1.
In sua assenza indicare il valore zero.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.
In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE

voce 1 - NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE ESISTENTI IN STALLA

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.
Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5.
In caso di valori inferiori a 0,5 indicare comunque 1. Va indicato zero solo in caso di totale assenza di capi da latte per l'intero periodo.

voce 2 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2003/2004 calcolati in equivalente latte.
Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).

voce 3 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.
La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo venduto (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II.
Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia inferiore alla quota disponibile.

2 - NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE

A partire dalla campagna 2004/2005, in attuazione del comma 2 dell'art.15 del Decreto 31 luglio 2003, la presentazione della dichiarazione di vendita diretta può essere effettuata tramite le due seguenti modalità:

- utilizzando il modulo cartaceo predisposto da AGEA, come per le precedenti campagne, da richiedere al competente ufficio regionale;
- utilizzando il nuovo servizio telematico, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola abilitati, tramite la funzione predisposta sul portale internet del SIAN.

L'utilizzo del servizio telematico in luogo del tradizionale invio del modello cartaceo garantisce una maggiore affidabilità dei dati.

Il termine per la presentazione, così come stabilito dal Reg. (CE) n. 595 del 30 marzo 2004, articolo 11, comma 2, è "anteriamente al 15 maggio". In caso di dichiarazione su modello cartaceo farà fede la data di invio in AGEA risultante dal timbro postale, in caso di presentazione telematica avrà validità la data di rilascio del documento sul portale SIAN.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

La dichiarazione effettuata su modello cartaceo debitamente compilata e firmata in originale dovrà essere inviata in AGEA e al competente ufficio regionale a mezzo raccomandata; in caso di dichiarazione telematica non è richiesto alcun invio ad AGEA né alla regione in quanto le informazioni richieste sono già disponibili nel SIAN, mentre una copia cartacea debitamente firmata sarà trattenuta dal CAA incaricato; il dichiarante potrà richiedere una copia conforme a proprio uso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo.

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione, nel caso di una dichiarazione cartacea non deve essere inviata la fotocopia della precedente, ma un nuovo modulo in originale interamente ricompilato, nella nuova dichiarazione deve essere indicata la tipologia "sostitutiva" e il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita e annullata; la presentazione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata presentata la precedente. Nel caso di dichiarazione telematica la gestione della tipologia "sostitutiva" è automatizzata.

N.B.: Non è ammesso l'utilizzo di modalità di presentazione "mista", ovvero non è possibile sostituire una dichiarazione cartacea con una di tipo telematico o viceversa, in ogni caso per ciascuna azienda dichiarante non è ammessa la presenza di più dichiarazioni valide.

In presenza di più dichiarazioni verrà presa come valida la prima pervenuta (tenendo sempre conto delle due modalità di presentazione previste).

Per entrambe le tipologie di dichiarazione il termine di presentazione resta comunque fermo, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva comportando a carico del dichiarante l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 3, del regolamento (CE) n. 595/2004.

SEZIONE I – AZIENDA PRODUTTRICE

Per quanto riguarda la compilazione delle dichiarazioni telematiche la compilazione dei dati anagrafici in sezione I è effettuata automaticamente in base all'identificativo fiscale e all'unità tecnico economica del dichiarante secondo quanto rilevabile dalla banca dati SIAN e dall'Anagrafe Tributaria.

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo univoco (matricola) assegnato dall'AGEA all'azienda di produzione nell'ambito del settore lattiero-caseario, di seguito la partita IVA e il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno indicati anche il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE II - QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO**voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2004/2005 DA COMUNICAZIONE**

Riportare il quantitativo di riferimento per le vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato. In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare il quantitativo di riferimento risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale.

In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE III - VENDITE DIRETTE**voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (IN EQUIVALENTE LATTE)**

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2004/2005 calcolati in equivalente latte.

Nel campo "Totale prodotti" indicare la somma di tutti i campi della voce 2).

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 2 - LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso, eventualmente con lo stesso quantitativo indicato nella voce 1.

voce 3 - QUANTITATIVO DI LATTE ECCEDENTE LA QUOTA

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il quantitativo totale utilizzato (voce 2 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il quantitativo venduto sia inferiore alla quota disponibile.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

Prot. N. 5020 259
(DIPARTIMENTO REGIONALE)

Roma li. **16 APR. 2009**

Agli Assessorati per l'Agricoltura
delle Regioni e Province Autonome
Loro Sedi

All'AVEPA

Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova

ARGEA SARDEGNA

Agenzia regionale sarda per la gestione e
l'erogazione degli aiuti in agricoltura.
Viale Adua, 1
07100 Sassari

Ai Centri di Assistenza Agricola
Loro Sedi

e, p.c. Al Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
D.G. Politiche Agroalimentari – PAGR. III
Via Venti Settembre, 20
00184 ROMA

Alla S.I.N. S.r.l
Via Palestro, 32
00185 Roma

OGGETTO: Regime quote latte – Dichiarazioni di fine periodo 2008/2009

Si comunicano con la presente le modalità di presentazione delle dichiarazioni di consegna e vendita diretta per la campagna 2008/2009.

Per la presentazione in forma cartacea della **dichiarazione di consegna di fine periodo**, da effettuarsi entro il 31 maggio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 119/2003, le modalità sono le medesime già adottate nella campagna precedente.

Dopo la scadenza del termine per la rettifica della dichiarazione mensile relativa al mese di marzo, all'interno del SIAN viene resa disponibile agli acquirenti la stampa della dichiarazione annuale, in cui sono riportati i quantitativi dichiarati mensilmente, eventualmente adeguati nel "totale registrato" con gli accertamenti registrati dai competenti uffici regionali, e gli spazi per confermare (oppure correggere) i quantitativi, per indicare il numero di capi e per la sottoscrizione.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 6 della legge 119/2003, ai commi 5 e 6 prevede specifiche sanzioni commisurate all'entità delle correzioni effettuate su tali quantitativi.

Come previsto dalla normativa nazionale, la dichiarazione cartacea relativa alle consegne, deve essere presentata esclusivamente alle regioni competenti, e **non** all'Agea.

Per gli acquirenti che hanno cessato l'attività in corso di periodo e non hanno completato la registrazione delle dichiarazioni mensili, gli Uffici regionali, terminata la registrazione delle stesse, possono procedere alla generazione d'ufficio della dichiarazione annuale da consegnare ai dichiaranti (su carta o in formato elettronico).

Per la presentazione della **dichiarazione di vendita diretta** da parte dei produttori interessati, da effettuarsi entro e non oltre il 14 maggio, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento (CE) 595/2004, come già avvenuto per la campagna scorsa, le modalità di presentazione sono le seguenti:


- 1) **dichiarazione annuale cartacea** - viene messa a disposizione degli Uffici regionali, sul portale SIAN, la funzione di stampa della modulistica provvista di codice a barre da distribuire ai produttori che ne fanno richiesta;
- 2) **dichiarazione annuale telematica** - come previsto dal comma 2 dell'articolo 15 del D.M. 31 luglio 2003, viene reso disponibile, ai CAA convenzionati con Agea, il servizio web di presentazione.

Si precisa che, in analogia con quanto avvenuto lo scorso anno:

- i produttori che scelgono la modalità di cui al punto 1), devono trasmettere agli Uffici regionali di competenza, nonché a questa Agenzia, la dichiarazione cartacea debitamente redatta e firmata;
- i produttori che scelgono la modalità di cui al punto 2), devono recarsi presso il C.A.A. cui hanno conferito il proprio mandato; la copia cartacea della dichiarazione, debitamente firmata, sarà conservata presso l'ufficio del C.A.A.

Nella modulistica messa a disposizione per questa campagna non si evidenziano aggiornamenti significativi.

Il Coordinatore
(Dott. Franco Moretti)



AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE	<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	INDICARE LA DECODIFICA DEL CODICE A BARRE DELLA DICHIARAZIONE DA ANNULLARE 9 6 3 0

DICHIARAZIONE DI VENDITA DIRETTA DI LATTE O DI PRODOTTI LATTIERO CASEARI PERIODO 2008/2009

SEZ. I - AZIENDA PRODUTTRICE			
IL DICHIARANTE		1	
CODICE SETTORIALE AZIENDA	PARTITIVA	CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE			
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
	M F		
RESIDENZA O SEDE LEGALE		2	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
COMUNE		PROV.	C.A.P.
UBICAZIONE AZIENDA		3	
CODICE ASL PRINCIPALE	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		
COMUNE	PROV.	C.A.P.	
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal dichiarante)		4	
CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA	SESSO	COMUNE DI NASCITA	PROV.
	M F		
SEZ. II - QUOTA			
1) QUOTA VENDITE DIRETTE 2008/2009 DA COMUNICAZIONE (Kg)		2) QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO (Kg)	
SEZ. III - VENDITE DIRETTE			
1) QUANTITATIVO LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI (ESPRESSE IN KG. EQUIVALENTE LATTE)			
CREMA	FORMAGGIO	FORMAGGIO A LUNGA STAG.	YOGURT
BURRO	LATTE	ALTRI	2) TOTALE PRODOTTI
3) TOTALE LATTE UTILIZZATO	4) QUANTITATIVO ECCEDENTE	5) NUMERO MEDIO VACCHE	
IL SOTTOSCRITTO:			
DICHIARA:			
di essere a conoscenza degli effetti sancitori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. 145/2000 anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 632/96 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 bis decreto legislativo 128/2001; ai sensi del D.Lgs n. 186/03 di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modulo nei limiti consentiti negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.			
S'IMPEGNA:			
a consegnare l'originale in esemplare e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.			
Fatto a			In fede
[Firma del dichiarante o del rappresentante legale]			[Firma del dichiarante o del rappresentante legale]

**NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VENDITA LATTE O DI
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
PERIODO 2008/2009**

In attuazione del comma 2 dell'art.15 del Decreto 31 luglio 2003, la presentazione della dichiarazione di vendita diretta può essere effettuata tramite le due seguenti modalità:

- utilizzando il modulo cartaceo predisposto da AGEA da richiedere al competente ufficio regionale;
- utilizzando il servizio telematico, avvalendosi dei Centri di Assistenza Agricola abilitati, tramite la funzione predisposta sul portale internet del SIAN.

Il termine per la presentazione, così come stabilito dal Reg. (CE) n. 595 del 30 marzo 2004, articolo 11, comma 2, è "anteriore al 15 maggio". In caso di dichiarazione su modello cartaceo farà fede la data di invio in AGEA risultante dal timbro postale; in caso di presentazione telematica farà fede la data di rilascio del documento sul portale SIAN.

L'obbligo di dichiarazione sussiste per tutti i produttori titolari di quota vendite dirette, anche in assenza di vendite per il periodo in oggetto.

La dichiarazione effettuata su modello cartaceo debitamente compilata e firmata in originale dovrà essere inviata in AGEA e al competente ufficio regionale a mezzo raccomandata; in caso di dichiarazione telematica non è richiesto alcun invio ad AGEA né alla regione in quanto le informazioni richieste sono già disponibili nel SIAN, mentre una copia cartacea debitamente firmata sarà trattenuta dai CAA incaricati; il dichiarante potrà richiederne una copia conforme a proprio uso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Si intende per DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, una dichiarazione che annulla e sostituisce integralmente una dichiarazione precedente inviata per lo stesso periodo.

Se viene presentata una dichiarazione che contiene un errore è possibile procedere alla sua sostituzione, nel caso di una dichiarazione cartacea non deve essere inviata la fotocopia della precedente, ma un nuovo modulo in originale interamente ricompilato, nella nuova dichiarazione deve essere indicata la tipologia "sostitutiva" e il codice della precedente dichiarazione che viene sostituita e annullata; la presentazione deve essere effettuata a tutti gli organismi cui è stata presentata la precedente. Nel caso di dichiarazione telematica la gestione della tipologia "sostitutiva" è automatizzata.

N.B.: Non è ammesso l'utilizzo di modalità di presentazione "mista", ovvero non è possibile sostituire una dichiarazione cartacea con una di tipo telematico o viceversa, in ogni caso per ciascuna azienda dichiarante non è ammessa la presenza di più dichiarazioni valide.

In presenza di più dichiarazioni verrà considerata valida la prima pervenuta.

Per entrambe le tipologie di dichiarazione il termine di presentazione resta comunque fermo, pertanto una dichiarazione, anche se sostitutiva, presentata oltre tale termine sarà considerata tardiva comportando a carico del dichiarante l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, comma 3, del regolamento (CE) n. 595/2004.

SEZIONE I - AZIENDA PRODUTTRICE

Per quanto riguarda la compilazione delle dichiarazioni telematiche la compilazione dei dati anagrafici in sezione I è effettuata automaticamente in base all'identificativo fiscale e all'unità tecnico economica del dichiarante secondo quanto rilevabile dalla banca dati SIAN e dall'Anagrafe Tributaria.

Riquadro 1 - IL DICHIARANTE

Indicare il codice identificativo univoco (matricola) assegnato dall'AGEA all'azienda di produzione nell'ambito del settore lattiero-caseario, di seguito la partita IVA e il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale dell'azienda dichiarante. Se trattasi di persona fisica vanno indicati anche il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla automobilistica della provincia di nascita.

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell'azienda dichiarante.

Riquadro 3 - UBICAZIONE AZIENDA

Indicare il codice ASL della stalla principale e i dati di ubicazione dell'azienda.

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del rappresentante legale dell'azienda.

SEZIONE I - QUOTA

voce 1 - QUOTA VENDITE DIRETTE 2008/2009 DA COMUNICAZIONE

Riportare la quota vendite dirette risultante dalla comunicazione individuale notificata dalla competente Amministrazione regionale ad inizio periodo.

Anche nell'ipotesi in cui l'azienda produttrice sia stata oggetto, nel corso del periodo, di un mutamento di conduzione senza frazionamento della struttura produttiva devono essere presentate due distinte dichiarazioni, ciascuna con il quantitativo rispettivamente venduto, dal produttore cedente e dal produttore subentrante. Il primo indicherà il codice della comunicazione di quota mentre il secondo indicherà il codice del contratto stipulato. In sua assenza indicare il valore zero.

Tale informazione è fornita automaticamente nella presentazione per via telematica.

voce 2 - QUOTA DISPONIBILE A FINE PERIODO

Riportare la quota risultante a fine campagna, che può variare rispetto a quanto indicato nella voce 1 della presente sezione, per quantitativi eventualmente oggetto di mobilità, cessione o acquisizione con decorrenza in corso di periodo; queste variazioni devono essere state autorizzate dalla competente amministrazione regionale. In assenza di tali variazioni della quota riportare comunque il quantitativo di cui alla voce 1.

SEZIONE II - VENDITE DIRETTE DERIVANTI DALLA PRODUZIONE LATTIERA 2008/2009

Il quantitativo di latte venduto deve essere dichiarato in Kg.

I prodotti lattieri venduti devono essere dichiarati "in equivalente latte", cioè indicando i chilogrammi di latte che sono stati utilizzati per produrli.

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (espresso in equivalente latte)

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel periodo 2008/2009, calcolati in equivalente latte secondo i criteri di cui al decreto 31 luglio 2003.

Nella voce "Formaggi a lunga stagionatura" indicare il quantitativo di latte prodotto nella campagna 2008/2009 e utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura (almeno 12 mesi). Tale quantitativo si ricava dalla contabilità di magazzino prevista dall'articolo 24 comma 6 del regolamento 595/2004 modificato dall'articolo 1 comma 7 del regolamento 1468/2006.

voce 2 - TOTALE PRODOTTI

Indicare la somma di tutti i campi della voce 1. Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale calcolo viene eseguito automaticamente.

voce 3 - TOTALE LATTE UTILIZZATO

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce, in aggiunta al latte non trasformato venduto, il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di prodotto.

La voce deve essere compilata in ogni caso; eventualmente, in mancanza di "sovrapposizioni", indicare lo stesso quantitativo della voce 2.

voce 4 - QUANTITATIVO ECCEDENTE

L'esubero deve essere calcolato come differenza fra il totale latte utilizzato (voce 3 della presente sezione) ed il quantitativo disponibile, riportato nella voce 2 della sezione II. Indicare zero nel caso in cui tale differenza risulti inferiore a zero.

Nel caso di una dichiarazione in modalità telematica tale differenza è determinata automaticamente.

voce 5 - NUMERO MEDIO VACCHE

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la dichiarazione fa riferimento.

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è stato presente in stalla e dividendo il risultato per 12 approssimando il totale con la regola del 5. Nel caso in cui l'approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). Il valore 0 (zero) dovrà essere fornito esclusivamente nel caso in cui il produttore in questione non abbia mai avuto vacche lattifere in stalla per l'intero periodo 2008/2009.

TMGP
3,3

TMGR
3,8

-

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 27



AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura


ORGANISMO PAGATORE
Via Palestro, 81 00185 - Roma
Tel. 06/4467684 Fax 06/4463409

Roma, 20/03/2001

*F.lli
Mangia
Prod.*

Prot. n. 377

Circolare n. 19



Assessorati per l'Agricoltura
della Regioni e Prov. autonome

Assolatte

Federlatte

Lega delle Cooperative

Frescolatte

Loro sedi

e, per conoscenza

Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali
D.G. Politiche Comunitarie
e Internazionali

Coldiretti

Confagricoltura

C.I.A.

Copagri

UNALAT

Loro sedi

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Oggetto: Regime quote latte - Dichiarazioni di commercializzazione 2000/2001

Si informa che è stata predisposta la modulistica attraverso la quale devono essere comunicati - entro il termine del 14 maggio 2001 - i dati relativi alle commercializzazioni di latte per il periodo 2000/2001.

Distribuzione della modulistica e dell'aggiornamento software per gli acquirenti

Ciascun primo acquirente di latte ritirerà presso l'Assessorato per l'agricoltura della Regione o Provincia autonoma, o secondo la modalità indicate dalle medesime, che ne ha eseguito il riconoscimento i seguenti oggetti:

- n.1 modulo base per dichiarazione di consegna, valido per il periodo 2000/2001 (sono disponibili moduli 'di scorta') e le relative buste di contenimento necessarie;
- congruo quantitativo di modelli 'allegato L1' valido per il periodo 2000/2001;
- n.1 copia delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di consegna relative al periodo 2000/2001;
- su richiesta dell'acquirente n. 1 CD-ROM contenente l'installazione/aggiornamento della procedura software ('pacchetto acquirenti SIN.Acq') e relative istruzioni per l'utilizzo; la procedura autoinstallante è in grado di individuare se si è in presenza di una prima installazione, ovvero di aggiornamento della versione distribuita lo scorso anno, ed operare di conseguenza.

La modulistica e i CD-ROM contenenti il pacchetto software sono in fase di distribuzione agli Assessorati regionali.

Compilazione e presentazione delle dichiarazioni di consegna

Rispetto alla precedente campagna sono state introdotte due principali novità:

- 1) l'allegato L1 alla dichiarazione di consegna è stato semplificato, nel rispetto della normativa vigente, tornando a comporsi di una sola pagina. In particolare è stato rimosso il dettaglio delle quote gestite unitariamente, in quanto attualmente registrato direttamente dagli Uffici regionali sulla banca dati AGEA-Regioni, ed è stato ridotto lo spazio dedicato alle fatture.
- 2) È stata istituita una procedura facoltativa di presentazione per via telematica dei soli dati di sintesi della dichiarazione che permetterà alle ditte acquirenti di procedere più agevolmente alla sottoscrizione degli allegati L1 da parte dei produttori e nel contempo consentirà all'AGEA di ridurre i tempi necessari per le operazioni di compensazione.

0515274688

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

degli esuberanti produttivi. Le modalità di adesione da parte delle ditte acquirenti e la procedura da seguire sono descritte nella circolare AGEA n. 15 del 16 marzo 2001.

La fattispecie di conferimenti in "successione di acquirente" in corso di periodo è completamente assimilata alla "pluralità di acquirente"; pertanto in questi casi ciascun acquirente dovrà compilare un allegato L1 per le proprie consegne e nella sezione III dell'allegato L1 devono essere compilate le voci 4 e 5, riportando la parte della quota indicata nella voce 2 che è di competenza dell'acquirente dichiarante.

A seguito dell'istituzione della presentazione della dichiarazione "sintetica" non devono essere allegati alla dichiarazione supporti magnetici. Sulla busta è prevista invece una casella da barrare per le dichiarazioni anticipate per via telematica.


Compilazione e presentazione delle dichiarazioni di vendita diretta

Nella modulistica per la dichiarazione delle vendite dirette effettuate dalle aziende produttrici è stata introdotta una nuova voce denominata "Latte utilizzato" che consente di evidenziare il quantitativo di latte effettivamente trasformato, differenziandolo dalla somma delle equivalenze di più prodotti che vengono realizzati a partire dal medesimo quantitativo di latte.

Termine di presentazione

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di consegna e di vendita diretta è il 14 maggio 2001.

IL DIRETTORE DELL'ORGANISMO PAGATORE
(Dr. Alberto Miglionni)



Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 28

Riepilogo dati nazionali vendite

Periodo	2003/2004	2004/2005
Q.vo Naz. Garantito	230.060	248.975
Quota assegnata	245.511	254.006
Mobilità V -> C	16.022	26.020
Mobilità C -> V	37.543	50.450
Saldo mobilità	21.520	24.430
Q.vo Naz. di riferimento	251.580	273.405
Q.vo venduto	250.517	289.998
Esubero nazionale	0	16.594
Totale prelievo da riscuotere	0	5.520.743
Data aggiornamento	05/07/2004	15/07/2005

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

ALLEGATO NR. 29

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA

**CD contenente
i file dei dati allegati alla
relazione**

Roma, 26 gennaio 2010

Commissione di indagine amministrativa con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'Amministrazione con riferimento, in particolare, ai dati utilizzati.

RELAZIONE CONCLUSIVA



**Commissione di indagine amministrativa
istituita con Decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501
per l'accertamento, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa
del latte in base alla normativa, della correttezza del metodo di calcolo adottato
dall'Amministrazione
con riferimento in particolare ai dati utilizzati**

RELAZIONE

ALLEGATI – VOLUME 1